

OTTAVO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE

SUPPLEMENTO AL NUMERO 3 - 2003 DE "IL RISPARMIO"

Anno LI - n. 3 Settembre-Dicembre 2003 - Pubblicazione quadrimestrale
Sped. in abb. post. - com. 20 lett. c - Art. 2 legge 662 del 23/12/96 - Filiale di Roma - Romanina



ACRI - ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

OTTAVO RAPPORTO
SULLE
FONDAZIONI BANCARIE



ACRI - ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

SUPPLEMENTO AL NUMERO 3/2003 DELLA RIVISTA “IL RISPARMIO”

Diretta da
NICOLA MATTOSCIO

Direttore Responsabile
STEFANO MARCHETTINI

Comitato Editoriale
ALBERTO CARMI, EMMANUELE EMANUELE, ADRIANO GIANNOLA,
GIUSEPPE GUZZETTI, GIUSEPPE MUSSARI,
MARIO NUZZO, ANTONIO PATUELLI,
PASQUALE LUCIO SCANDIZZO

ACRI - Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane
Piazza Mattei, 10
00186 Roma

Edizione 2003

INDICE GENERALE

	<i>Pag.</i>
PREFAZIONE	7
ELEMENTI DI SINTESI	9
INDICE DELLE TABELLE	19
INDICE DELLE FIGURE	23
CAP. 1 IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO	25
CAP. 2 LA STRUTTURA OPERATIVA	
2.1 Il personale	31
2.2 Gli assetti organizzativi	34
2.3 I siti web delle Fondazioni bancarie	43
CAP. 3 IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA	49
3.1 Il patrimonio	49
3.2 Gli assetti partecipativi nelle Banche conferitarie	51
3.2.1 La situazione attuale	51
3.2.2 Un breve quadro evolutivo degli assetti partecipativi	53
3.3 Le operazioni di aggregazione realizzate dalle Banche partecipate dalle Fondazioni	55
3.4 La redditività	57
3.5 Le risorse destinate all'attività erogativa	63
Tabelle relative ai dati economico-patrimoniali	67
CAP. 4 L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	89
Premessa	89
4.1 Criteri di classificazione dei dati	90
4.2 Analisi riguardante il Sistema Fondazioni	91
4.2.1 Quadro sintetico	91
4.2.2 Settori di intervento	92
- Attività culturali e artistiche	95
- Istruzione	100

	<i>Pag.</i>
- Assistenza Sociale	105
- Filantropia e Volontariato	108
- Sanità	111
- Ricerca	114
- Promozione della comunità locale	118
4.2.3 Beneficiari delle iniziative	120
4.2.4 Tipo di intervento	121
4.2.5 Altre caratteristiche dei progetti	122
4.2.6 Localizzazione delle iniziative	124
4.3 Analisi riferita a gruppi di Fondazioni	125
4.3.1 Quadro sintetico	125
4.3.2 Settori di intervento	127
4.3.3 Beneficiari delle iniziative	128
4.3.4 Tipo di intervento	129
4.3.5 Altre caratteristiche delle iniziative	129
4.3.6 Localizzazione delle iniziative	130
Tabelle relative all'attività istituzionale	133
CAP. 5 IL DISTRETTO CULTURALE: UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO LOCALE?	165
NOTA METODOLOGICA	199
BIBLIOGRAFIA	205
APPENDICE - NORMATIVA	215

PREFAZIONE

La Prefazione al Settimo Rapporto si concludeva con un ringraziamento a tutto il sistema delle Fondazioni per aver favorito il costante orientamento dell'ACRI alla difesa dell'autonomia di queste istituzioni. È pertanto per me un compito particolarmente gradito poter presentare l'Ottavo Rapporto annuale sulle Fondazioni bancarie dopo le fondamentali sentenze della Corte Costituzionale del settembre 2003; la Corte ha confermato che le Fondazioni sono persone giuridiche private, con piena autonomia statutaria e gestionale e le ha collocate a pieno titolo tra i soggetti dell'organizzazione delle "libertà sociali".

Le decisioni della Corte sono state rese note mentre erano in corso, da parte della Commissione "Vietti", gli approfondimenti relativi alla riforma della disciplina delle persone giuridiche private di cui al Titolo II del Libro I del codice civile. Tale concomitanza suggerisce, in prospettiva, interessanti sviluppi: vale qui ricordare l'auspicio, formulato a Firenze nel giugno 2003, in occasione del XIX Congresso dell'ACRI, che la revisione del Titolo II del Libro I possa costituire l'occasione per ricondurre le Fondazioni nell'alveo della disciplina comune delle fondazioni private.

Nel frattempo, la maggiore stabilità e chiarezza del quadro normativo, cui hanno contribuito anche importanti provvedimenti normativi recentemente introdotti, potrà consentire di rafforzare ulteriormente il ruolo svolto dalle Fondazioni per la collettività.

Come di consueto, ringrazio i realizzatori dell'opera, cui hanno in primo luogo contribuito le 87 Fondazioni associate, oltre all'unica grande Fondazione non ancora associata, Compagnia di San Paolo. Questa edizione del Rapporto introduce delle novità volte a favorire una ancor maggiore conoscenza delle Fondazioni:

- Una rilevazione sugli assetti organizzativi, con un'analisi del grado di formalizzazione organizzativa e dei processi di attività.
- Una sezione sui siti web, entrati stabilmente nell'operatività quotidiana delle Fondazioni.
- Una maggiore segmentazione dei settori di intervento per l'attività istituzionale, tendente ad individuare le principali tipologie o comparti di operatività all'interno di ogni settore, per offrire una chiave di lettura

più articolata delle attività realizzate; in tale ambito sono state inserite, a titolo esemplificativo, sintetiche descrizioni di alcuni interventi.

La sezione monografica, introdotta già a partire dal Sesto Rapporto, è stata dedicata al tema dei distretti culturali, che assume particolare rilevanza in considerazione della massiccia partecipazione delle Fondazioni al progetto Sviluppo Sud, finalizzato appunto alla creazione ed al rafforzamento di distretti culturali nel Mezzogiorno. L'appendice, oltre alla rassegna normativa ed alla nota metodologica, include ora anche una bibliografia delle pubblicazioni rilevanti in tema di Fondazioni di origine bancaria.

Passando alle principali evidenze che emergono dall'Ottavo Rapporto, mi limito a sottolineare che le Fondazioni, nel corso del 2002, hanno confermato appieno i lusinghieri risultati già emersi nel biennio precedente, nonostante la concomitanza della complessa evoluzione normativa e giurisdizionale:

- Hanno completato la cessione delle quote di controllo detenute nelle banche, per allinearsi alle previsioni normative, incrementando di conseguenza gli altri investimenti finanziari.
- L'insieme delle Fondazioni ha confermato una redditività del 5%, con un lievissimo incremento rispetto all'anno precedente.
- Di conseguenza le delibere di erogazione assunte nel 2002 si sono mantenute al di sopra di 1 miliardo di euro.

Concludo con un ringraziamento a quanti hanno favorito la difesa dell'autonomia delle Fondazioni ed assicuro il massimo impegno dell'Associazione per migliorare ulteriormente il ruolo - illustrato nel presente Ottavo Rapporto - che questi soggetti dell'organizzazione delle "libertà sociali" possono svolgere.

Giuseppe Guzzetti

ELEMENTI DI SINTESI

La Corte Costituzionale con le sentenze nn. 300 e 301 del 29 settembre 2003 ha definitivamente ribadito che le Fondazioni sono persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale, collocandole a pieno titolo tra i soggetti dell'organizzazione delle "libertà sociali".

Le fondamentali sentenze della Corte chiudono il capitolo dell'Ottavo Rapporto dedicato all'evoluzione del quadro istituzionale e normativo, che, come sempre avviene, presenta uno sfasamento temporale rispetto ai capitoli concernenti la struttura e l'attività delle Fondazioni, relativi all'anno 2002.

Nonostante il clima di incertezza che ha caratterizzato questo anno le Fondazioni hanno operato per rafforzare le loro strutture organizzative, mantenere adeguati livelli di redditività ed incrementare le dimensioni dell'attività svolta per le comunità di riferimento.

A seguito della positiva conclusione, nell'estate del 2002, dell'indagine per presunti "aiuti di Stato" della Commissione Europea, le Fondazioni hanno completato il processo di dismissione delle partecipazioni di controllo nelle banche. Peraltro, in un anno in cui la redditività degli altri investimenti finanziari è stata particolarmente limitata, i livelli di rendimento del patrimonio (5%) sono stati assicurati soprattutto dai dividendi delle partecipazioni bancarie.

La buona redditività ha consentito di destinare all'attività istituzionale, includendo gli stanziamenti ai fondi per l'attività futura, quasi 1,3 miliardi di euro, oltre 100 milioni in più dell'anno precedente. È ulteriormente cresciuta la dimensione media delle erogazioni (52.000 euro) ed è rimasto elevato il grado di concentrazione settoriale: quasi tutte le Fondazioni hanno destinato ai loro primi due settori di intervento almeno il 40% delle erogazioni, ovvero almeno il 30% al primo settore. Le erogazioni sono andate per 3 quinti a soggetti privati e per 2 quinti a soggetti pubblici ma, nel complesso, gli Enti locali si sono confermati come la singola categoria che ha ricevuto più erogazioni, oltre a rappresentare i partner più frequenti per le operazioni di cofinanziamento delle Fondazioni.

Benché siano aumentati i progetti con un respiro nazionale, è rimasta forte la focalizzazione sul territorio di riferimento ed oltre 9 euro su 10 sono andati alle regioni di appartenenza delle Fondazioni. L'ammontare delle risorse destinato al Mezzogiorno, di conseguenza, ha continuato a risentirne; nei prossimi anni tale squilibrio strutturale sarà mitigato dal Pro-

getto Sviluppo Sud, che metterà a disposizione del Mezzogiorno risorse aggiuntive delle Fondazioni superiori a quelle attualmente destinate alle stesse aree.

Il quadro istituzionale e normativo

I principali provvedimenti normativi che hanno contraddistinto il periodo appena trascorso sono stati la legge finanziaria per il 2003 ed il D.L. 143/2002, nonché il d.d.l. “Volontè”; in parallelo si è sviluppato il contenzioso giurisdizionale, che è culminato alla fine di settembre con le decisioni nn. 300 e 301 della Corte Costituzionale.

La legge finanziaria per l'anno 2003 (legge n. 289/02) ha ristretto la disposizione sull'incompatibilità che era stata introdotta dall'art. 11 della legge n. 448/01 ed ha prorogato, per le Fondazioni con patrimonio non superiore a 200 milioni di euro o sede in Regioni a statuto speciale, il termine per le operazioni di dismissione delle partecipazioni di controllo nella banca e per la cessione degli immobili non strumentali.

Nella primavera del 2003 si è manifestata, a livello Parlamentare, la volontà di ricondurre la normativa delle Fondazioni ai principi della legge “Ciampi” e di far uscire le Fondazioni dal contenzioso nel frattempo avviato, attraverso la presentazione del disegno di legge cosiddetto “Volontè” AC 3819¹.

Il successivo D.L. n. 143 del 24 giugno 2003, poi convertito dalla legge n. 212/03, ha introdotto la possibilità di investire una quota (non superiore al 10%) del patrimonio delle Fondazioni, in immobili non strumentali, pur conservando alle stesse la qualificazione fiscale di ente non commerciale. Ha inoltre esteso alle Fondazioni con patrimonio superiore ai 200 milioni di euro il differimento del termine del 15 giugno 2003 - portato al 31 dicembre 2005 - per la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie e degli immobili non strumentali. Infine, per le Fondazioni con patrimonio non superiore ai 200 milioni di euro, il decreto ha definitivamente eliminato l'obbligo di dismissione delle partecipazioni di controllo, in ragione del contenuto rilievo patrimoniale.

All'inizio del 2003, il TAR del Lazio ha depositato le motivazioni per cui, a fine 2002, aveva rimesso alla Corte Costituzionale gli atti relativi al ricorso delle Fondazioni contro il D.M. n. 217/02, attuativo dell'art. 11. Per

il TAR del Lazio, il complesso delle disposizioni della legge “Ciampi” ha disegnato per le Fondazioni un regime incentrato sulla natura privatistica delle stesse, che il successivo intervento legislativo (c.d. decreto “salvafiscit”, n. 63/02, che aveva dichiarato speciale la natura privata delle Fondazioni) non ha intaccato.

Nel frattempo cinque Regioni, basandosi sulla presunta natura pubblicistica delle Fondazioni, avevano sollevato presso la Corte conflitto di competenza ex art. 117 della Costituzione, in merito al medesimo art. 11 della legge n. 448/01.

Il 29 settembre sono state depositate in Cancelleria le sentenze nn. 300 e 301 della Corte Costituzionale, relative, rispettivamente, ai ricorsi presentati dalle Regioni e dalle Fondazioni.

Con la sentenza n. 300 la Corte ha acclarato l'essenza privata delle Fondazioni, mettendo in evidenza l'ormai avvenuta recisione del legame genetico con le banche conferitarie e collocandole a pieno titolo tra i soggetti dell'organizzazione delle “libertà sociali”; ha così rigettato i ricorsi delle Regioni che avevano sostenuto la natura pubblica delle Fondazioni e, quindi, la loro riconduzione nella legislazione concorrente regionale ex art. 117 della Costituzione.

Con la sentenza n. 301 la Corte Costituzionale ha rimosso le lesioni che l'art. 11 della legge n. 448/01 aveva inferito alla autonomia delle Fondazioni.

Circa l'assetto dell'organo di indirizzo la Corte ha ritenuto irragionevole “limitare la ipotizzata presenza degli enti rappresentativi delle diverse realtà locali agli enti territoriali senza ricomprendervi quelle diverse realtà locali, pubbliche e private, radicate sul territorio ed espressive, per tradizione storica, connessa anche all'origine delle singole Fondazioni, di interessi meritevoli di essere «rappresentati» nell'organo di indirizzo”.

Corollario della dichiarata natura privata delle Fondazioni è stato il pronunciamento circa l'illegittimità del potere di indirizzo dell'Autorità di vigilanza, dal momento che “il potere di indirizzo è essenzialmente diverso da quello di controllo di cui è titolare l'Autorità di vigilanza, essendo il primo un potere conformativo dell'attività delle Fondazioni, il secondo un potere di verifica della corrispondenza di tale attività a determinati parametri preventivamente fissati”.

La determinazione sulla natura delle Fondazioni apre una riflessione sull'Autorità di vigilanza: essendo il legame che univa le Fondazioni alle banche reciso, sono venute meno le ragioni per assegnare temporaneamente la vigilanza al Ministero dell'economia. L'auspicio, formulato in occasione del XIX Congresso dell'ACRI tenutosi a Firenze nel giugno 2003, è che, attraverso l'attesa riforma del Codice civile, le Fondazioni di origine

¹ “Lavorare con le Fondazioni in Europa: come e perché” presentato da EFC al Presidente della Commissione Europea Romano Prodi ed accettato dalla Commissione.

bancaria siano naturalmente ricomprese nel corpo unico che è quello proprio delle persone giuridiche private di cui al Titolo II del Libro I del Codice civile.

La struttura operativa

Il personale operativo delle Fondazioni è passato da 607 unità nel 2001 a 673 nel 2002 (+11%) e la componente data dall'organico proprio delle Fondazioni è aumentata di 106 unità, a discapito del personale distaccato dalla banca e dell'organico in "service"; di conseguenza, la quota dei dipendenti in rapporto di collaborazione organica e stabile con le Fondazioni ha superato la metà del totale.

Si conferma, pertanto, la costante attenuazione dei legami organizzativi con le aziende creditizie, coerentemente con i processi di dismissione delle partecipazioni azionarie nelle banche.

Il numero di risorse è ancora limitato a circa 8 dipendenti per Fondazione, con valori medi che variano da 21 dipendenti per le grandi Fondazioni a 3-4 per le medio-piccole. Inoltre, l'assetto strutturale è ancora piuttosto "compresso", con un rapporto alto tra le posizioni di più elevato contenuto di complessità (quelle di coordinamento e specialistiche) e le posizioni operative di medio-basso livello.

Il tradizionale inquadramento nell'ambito del C.C.N.L. del settore credito è ancora maggioritario, ma si riduce a vantaggio del Contratto nazionale del commercio e servizi, scelta prevalente nei casi di nuove assunzioni, ove queste prevedano l'ancoraggio ad uno dei tradizionali settori della contrattazione collettiva; l'altra forma tipica di disciplina dei nuovi rapporti è quella basata sui contratti individuali, nella maggior parte dei casi collegati a regolamenti interni.

A partire da questo Rapporto è stata avviata, in aggiunta alla tradizionale rilevazione sull'organico, una rilevazione sugli assetti organizzativi delle Fondazioni; l'analisi, che riguardava il grado di formalizzazione organizzativa e la gestione dei principali processi di attività, si è basata su un questionario cui hanno risposto 69 Fondazioni.

Circa il 40% delle Fondazioni formalizza l'organigramma e predispone specifici mansionari. Negli altri casi la distribuzione delle funzioni e attività interne è affidata a meccanismi prevalentemente informali, tipici delle organizzazioni con organici esigui, quale è il caso di molte Fondazioni. Molto diffusi sono i regolamenti inerenti l'attività di erogazione (9 Fondazioni su 10), mentre in 4 casi su 10 sono presenti regolamenti per la disciplina delle nomine degli organi istituzionali, la gestione del patrimonio e dei compensi ai componenti degli organi stessi. Quasi ovunque i regola-

menti sono stati definiti dopo i rinnovi statutari del 2000-2001, a seguito della legge "Ciampi". Nel complesso, emerge un livello medio-basso di formalizzazione degli assetti organizzativi, in linea di principio coerente con una realtà ancora in via di consolidamento.

Per quanto riguarda il processo di erogazione, più del 70% delle Fondazioni attribuisce alla preventiva analisi dei bisogni della comunità di riferimento un rilievo medio-alto, e svolge questo tipo di ricognizione sul proprio territorio. Le procedure di erogazione sono formalizzate, solo nella metà dei casi indagati, a conferma di una propensione a contenere notevolmente il grado di formalizzazione interna dei processi organizzativi. La selezione dei progetti da finanziare si basa sull'esame di numerosi parametri, fra cui i più importanti sono la coerenza del progetto rispetto ai programmi della Fondazione e gli obiettivi del progetto, utilizzati dalla quasi totalità degli Enti osservati. Un livello medio-alto di attenzione è riservato alle modalità di presentazione del progetto, che devono rispondere a standard qualitativi piuttosto elevati per consentire alle Fondazioni una valutazione completa e approfondita. Dopo l'assegnazione delle risorse, l'impegno organizzativo delle Fondazioni si concentra nel monitoraggio dei progetti finanziati e nelle iniziative di comunicazione esterna finalizzate alla diffusione sul territorio di appropriate informative sull'attività istituzionale svolta. In merito al primo aspetto, il 67% delle Fondazioni dichiara di riservare un livello di attenzione medio-alto verso il controllo dei risultati dei progetti finanziati.

La gestione finanziaria è una delle funzioni più soggette ad esternalizzazione. Oltre il 40% delle Fondazioni ricorre ad una piena esternalizzazione, e quasi il 60% utilizza gestioni patrimoniali. L'attenzione degli organi e della struttura alle scelte di gestione del patrimonio è, naturalmente, molto elevata, ma ancora una volta il livello di formalizzazione dei processi è piuttosto basso, sia nei casi di gestione interna sia in quelli di esternalizzazione: circa un terzo delle Fondazioni adotta una procedura formalizzata che esplicita criteri, tempi responsabilità e fasi del processo. È comunque da rilevare che il 30% delle Fondazioni dichiara di essere in procinto di riorganizzare la strutturazione interna riguardante la gestione del patrimonio.

Per quanto riguarda i sistemi informativi è ancora molto esigua la percentuale di Fondazioni che possiede una struttura propria dedicata e nella maggior parte delle realtà si riscontra un coinvolgimento di risorse condivise con altre funzioni, con o senza la presenza di apporti consulenziali esterni. Risultano informatizzati soprattutto i processi amministrativi della Fondazione, primo tra tutti quello di bilancio e contabilità, automatizzato nella quasi totalità dei casi. Il processo erogativo è automatizzato in modo

diffuso per la parte riguardante la gestione delle richieste di contributo e dei pagamenti dei contributi deliberati, ma solo marginalmente con riferimento alla fase di valutazione dei progetti. La gestione finanziaria è invece oggetto di informatizzazione nel 40% circa dei casi.

Anche per quanto concerne la comunicazione esterna, sono ancora pochi i casi in cui esiste una struttura interna dedicata esclusivamente a questa funzione, tuttavia si diffondono le esperienze di coinvolgimento delle risorse appartenenti alla struttura, spesso con funzioni di "appoggio" a specialisti esterni, nei processi di comunicazione.

Ben sviluppata è la comunicazione via Internet: 7 Fondazioni su 10 hanno un sito web e prendendo in considerazione anche i siti in fase di completamento, nonché quelli per i quali è già prevista la realizzazione nel 2004, la percentuale sale all'80%. Quasi tutti i siti forniscono informazioni sulla composizione degli Organi e sulla genesi delle Fondazioni, oltre che sullo Statuto e sul Bilancio; in due terzi dei siti sono pubblicati i Regolamenti interni ed il Documento Programmatico Previsionale. Gli interventi delle Fondazioni sono pubblicati in quasi 8 siti su 10 e con la stessa frequenza è presente la descrizione delle procedure di accesso alle erogazioni. Alcune sezioni del sito sono dedicate a forme di comunicazione e divulgazione delle notizie di attualità riguardanti le Fondazioni, in particolare comunicati stampa, rassegna stampa ed informativa sui principali eventi della Fondazione. Le aree riservate, per accedere alle quali è necessario essere provvisti di chiavi di accesso, sono utilizzate attualmente da un quinto dei siti censiti. A conferma di una grande attenzione all'utilizzo del sito web, nonostante nel 94% dei casi le Fondazioni ritengano adeguata la funzionalità del proprio sito, una gran parte di intervistati ha indicato l'intenzione di apportare migliorie e nuove funzionalità.

Il patrimonio e la gestione economica

Al 31 dicembre 2002 il patrimonio contabile delle Fondazioni bancarie ammontava a circa 37 miliardi di euro. Tale valore non include le plusvalenze insite nelle partecipazioni detenute che, di norma, sono iscritte a valori storici.

L'investimento in partecipazioni azionarie nelle banche conferitarie nel corso del 2002 è diminuito dal 41,3% al 33,7% del totale attivo: in valori assoluti è sceso da 16,6 miliardi di euro nel 2001 a 14,1 miliardi di euro nel 2002.

Nel corso del 2002 e nei primi mesi del 2003, altre 7 Fondazioni sono scese al di sotto della quota del 50% di interessenza nel capitale della con-

feritaria: in ordine decrescente di dimensione sono Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Fondazione Cassa di Risparmio di Pescara, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.

Le Fondazioni che attualmente superano la soglia del 50% sono solo 15 e, nel loro complesso, rappresentano meno del 4% del totale dei patrimoni del sistema delle Fondazioni, mentre le banche da esse possedute costituiscono meno del 2% dell'attivo dell'intero Sistema bancario.

In conseguenza della contrazione della quota di attivo investita nelle banche, è cresciuto il peso percentuale sul totale attivo degli altri strumenti finanziari, passando da 55,6% nel 2001 a oltre 62% a fine 2002.

Il totale dei proventi ordinari registrati nei bilanci 2002 delle Fondazioni ammonta a 1.817,4 milioni di euro, che salgono a 2.022 milioni di euro se si includono anche i 204,5 milioni di proventi straordinari, in parte derivanti da plusvalenze su cessione di azioni connesse alla ripresa del processo di cessione delle partecipazioni. L'ammontare dei proventi ordinari segna un aumento del 4% rispetto quello dell'esercizio precedente mentre l'incremento dei proventi complessivi è del 13%, grazie al considerevole flusso di plusvalenze di cui si è detto prima. Il saldo della gestione straordinaria, rimane però sostanzialmente inalterato: 81 milioni di euro rispetto agli 83 milioni dell'esercizio 2001.

Risulta notevolmente cambiata la composizione dei proventi, con una sensibile crescita dei dividendi corrisposti dalle banche conferitarie che 2002 rappresentano oltre il 66% del totale dei proventi contro il 57% dell'esercizio passato. I dividendi corrisposti dalle banche hanno compensato il calo di rendimento delle attività finanziarie e grazie ad essi, la redditività del patrimonio delle Fondazioni è rimasta inalterata: si attesta, nel 2002, al 5,0% rispetto al 4,9% del 2001².

L'incidenza rispetto ai proventi ordinari dei costi e delle spese di amministrazione, per l'intero sistema delle Fondazioni bancarie nell'anno 2002, si è stabilizzato sul 7%, come per l'anno precedente. In particolare, gli oneri per gli Organi collegiali si riducono in termini assoluti passando da 41 milioni di euro a 39,5, mentre si registra un lieve aumento del costo del personale e dei consulenti esterni. Tale fenomeno è collegato al progressivo consolidarsi delle strutture organizzative interne, illustrato in precedenza.

Il totale delle risorse deliberate nel corso dell'esercizio, includendo

² Il rapporto è composto al numeratore dall'ammontare dei proventi ordinari, al denominatore dalla media dei valori del patrimonio all'inizio e alla fine dell'esercizio.

anche gli stanziamenti per la legge 266/91, è stato di 1.044 milioni di euro. Includendo gli stanziamenti ai fondi per l'attività futura, all'attività istituzionale sono andati 1.287,8 milioni di euro, rispetto a 1.180 del 2001; in linea con gli anni precedenti, tale importo rappresenta il 69% dell'avanzo di gestione, cioè delle risorse nette prodotte nell'esercizio 2002.

L'attività istituzionale

Il campo d'indagine abbraccia 88 Fondazioni rappresentative, in termini di incidenza sul totale dei patrimoni, del 99,9% del sistema³.

Si conferma, anche per il 2002, la preferenza delle Fondazioni per l'attività *granting* ma non mancano casi di diretta realizzazione da parte delle Fondazioni (10% degli importi erogati nel 2002) e di utilizzo di imprese strumentali appositamente costituite per l'intervento in specifici settori (8,8%). Tale dato, in crescita rispetto a quello dell'anno passato e ormai non più trascurabile, mette in evidenza l'interesse crescente delle Fondazioni nei confronti di questa modalità, introdotta dalla Legge "Ciampi".

Rispetto al 2001 l'importo erogato (che ricomprende anche i casi di attività diretta) è cresciuto dell'11%, mentre il corrispondente numero di iniziative è diminuito del 5%, evidenziando un orientamento a concentrare sempre più le risorse su iniziative "importanti" e di maggior impatto sociale per i territori di riferimento. L'importo medio per iniziativa è infatti salito da circa 45.000 euro nel 2001 ad oltre 52.000 euro nel 2002 (ma tale valore risulta poco superiore a 15.000 euro nel Mezzogiorno). In linea con l'andamento descritto, il numero medio di progetti per Fondazione è sceso da 243 nel 2001 a 232 nel 2002.

Si conferma anche nel 2002 la netta prevalenza delle iniziative che nascono da proposte di terzi, che ricevono il 72,5% degli importi. I progetti di origine interna (15% dell'ammontare erogato) diminuiscono a favore delle erogazioni conseguente a bando, che costituiscono una modalità intermedia di intervento rispetto alle due precedentemente menzionate.

Passando ai settori di intervento, la quota prevalente degli importi nel 2002 è andata al settore Attività culturali e artistiche, con una spesa complessiva di 311 milioni di euro, pari al 28,9% dell'erogato. Tuttavia, rispetto agli anni precedenti, diminuisce significativamente l'incidenza percen-

tuale del settore. Ha beneficiato di tale riduzione il settore Istruzione, che ha ricevuto circa 177 milioni di euro, il 16,4% degli importi erogati.

All'Assistenza sociale sono stati destinati 134 milioni di euro, il 12,5% delle somme erogate e a poca distanza, con circa 130 milioni di euro, si è posizionato il settore Filantropia e Volontariato, con un'incidenza sul totale erogato pari al 12%.

Seguono due settori in posizione di graduatoria invertita rispetto a quella del 2001: la Sanità con 112 milioni di euro, pari a oltre il 10% delle erogazioni totali e la Ricerca, destinataria di oltre 96 milioni di euro (circa il 9% del totale importi).

Al settimo posto è collocata la Promozione della Comunità locale che incide per un importo di quasi 73 milioni di euro (6,7% delle erogazioni). Con uno stacco notevole rispetto a quelli sin qui esaminati, seguono gli ultimi cinque settori inclusi nella rilevazione, con un peso complessivo del 4% relativamente agli importi erogati. Tra questi si segnalano i settori Ambiente, che passa da 12 milioni di euro del 2001 a oltre 23 del 2002 e Sport e Ricreazione che con 14 milioni di euro erogati conferma una tradizionale e vivace presenza delle Fondazioni, in particolare a favore del settore giovanile.

³ L'unico istituto non compreso nell'indagine è la Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, i cui dati non sono stati messi a disposizione; date le dimensioni molto limitate di tale istituto, l'universo può considerarsi interamente coperto.

INDICE DELLE TABELLE

	<i>Pag.</i>
CAPITOLO 2	
Tab. 2.1 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione alla natura del rapporto di lavoro	32
Tab. 2.2 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al ruolo organizzativo	33
Tab. 2.3 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al tipo di contratto utilizzato	34
Tab. 2.4 - Parametri di valutazione utilizzati dalle Fondazioni (% enti utilizzatori)	37
Tab. 2.5 - Strutture preposte alla comunicazione (% Fondazioni)	38
Tab. 2.6 - Strutture preposte ai sistemi informativi (% Fondazioni)	39
Tab. 2.7 - La provenienza del Segretario/Direttore Generale	40
Tab. 2.8 - Attività di principale impegno dei Segretari/Direttori generali	41
Tab. 2.9 - Funzioni in outsourcing (% Fondazioni)	42
Tab. 2.10 a) - Pubblicazione di informativa istituzionale - strutturale	44
Tab. 2.10 b) - Pubblicazione di informativa istituzionale - annuale	44
Tab. 2.11 - Informativa sulle modalità di contatto con gli utenti	45
Tab. 2.12 - Comunicazione di attualità	46
CAPITOLO 3	
Tab. 3.1 - Distribuzione del patrimonio delle Fondazioni per gruppi dimensionali ed aree geografiche (situazione al 31/12/2002) ..	50
Tab. 3.2 - Assetti partecipativi delle Fondazioni bancarie (situazione aggiornata a settembre 2003)	54
Tab. 3.3 - Composizione percentuale del totale dei proventi per tipologia	58
Tab. 3.4 - Sintesi della situazione degli investimenti in gestioni patrimoniali individuali (importi in milioni di euro)	60
Tab. 3.5 - Alcuni indicatori di redditività del patrimonio e di specifiche tipologie di investimento	61
Tab. 3.6 - Andamento delle principali grandezze economiche relative alla gestione delle Fondazioni bancarie	65

	<i>Pag.</i>
TABELLE RELATIVE AI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI	
Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni bancarie	68
Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni piccole	69
Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni medio piccole	70
Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni medie	71
Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni medio-grandi	72
Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni grandi	73
Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni del Nord-ovest	74
Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni del Nord-est	75
Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni del Centro	76
Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni del Sud	77
Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni bancarie	78
Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni piccole	79
Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni medio-piccole	80
Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni medie	81
Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni medio-grandi	82
Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni grandi	83
Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni del Nord-ovest	84
Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni del Nord-est	85
Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni del Centro	86
Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni del Sud	87

TABELLE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Tab. 4.1 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per tipologia e per classi di importo unitario (2001-2002)	134
Tab. 4.2 - Distribuzione delle erogazioni per settore beneficiario (2001-2002)	135
Tab. 4.3 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Attività culturali e artistiche (2001-2002)	136
Tab. 4.4 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Istruzione (2001-2002)	137
Tab. 4.5 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Assistenza sociale (2001-2002)	138
Tab. 4.6 - Principali tipologie di destinatari dei servizi sociali (2001-2002)	139
Tab. 4.7 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Filantropia e volontariato (2001-2002)	140

	<i>Pag.</i>
Tab. 4.8 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Sanità (2001-2002)	141
Tab. 4.9 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Ricerca (2001-2002)	142
Tab. 4.10 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Promozione della comunità locale (2001-2002)	143
Tab. 4.11 - Distribuzione percentuale delle erogazioni tra soggetti pubblici e privati (2001-2002)	144
Tab. 4.12 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per soggetto beneficiario (2001-2002)	145
Tab. 4.13 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per principali tipi di intervento (2001-2002)	146
Tab. 4.14 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al ruolo della Fondazione nella realizzazione degli interventi (2001-2002)	147
Tab. 4.15 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione all'origine dei progetti (2001-2002)	148
Tab. 4.16 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti erogatori (2001-2002)	149
Tab. 4.17 - Erogazioni in pool: categorie di soggetti partner delle Fondazioni (2001-2002)	150
Tab. 4.18 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione alla valenza territoriale dei progetti (2001-2002)	151
Tab. 4.19 - Distribuzione percentuale degli importi erogati per localizzazione degli interventi (2001-2002)	152
Tab. 4.20 - Distribuzione percentuale degli importi erogati per area geografica di destinazione (2001-2002)	153
Tab. 4.21 - Quadro sintetico riguardante i gruppi di Fondazioni (2001-2002)	154
Tab. 4.22 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per classi di importi singoli (2002)	155
Tab. 4.23 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per tipo di intervento (2002)	156
Tab. 4.24 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali settori di intervento (2002)	157
Tab. 4.25 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per soggetti beneficiari (2002)	158
Tab. 4.26 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali tipi di intervento (2002)	159

Tab. 4.27 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per modalità di realizzazione degli interventi (2002)	160
Tab. 4.28 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per origine di progetti (2002)	161
Tab. 4.29 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti (2002)	162
Tab. 4.30 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per localizzazione degli interventi (2002)	163

INDICE DELLE FIGURE

	<i>Pag.</i>
CAPITOLO 3	
Fig. 3.1 - Distribuzione percentuale delle Fondazioni in relazione alla quota di partecipazione nella conferitaria	55
Fig. 3.2 - Valori dell'indice R.O.E. per le banche partecipate dalle Fondazioni	59
Fig. 3.3 - Andamento dei principali indicatori di redditività	62
Fig. 3.4 - Andamento delle principali grandezze economiche relative alla gestione delle Fondazioni bancarie	65

CAPITOLO 1

IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO

Il quadro istituzionale di riferimento per le Fondazioni dalla fine del 2002 è stato interessato da importanti eventi, sia di ordine normativo, che giurisdizionale, che ne contrassegneranno l'evoluzione futura quali soggetti privati, espressione della società civile.

Riguardo al profilo normativo, due sono stati i principali provvedimenti: il primo, contenuto nella legge n. 289/02; il secondo costituito dal D.L. n. 143/03.

Sul versante del contenzioso amministrativo, particolare rilievo ha avuto la decisione del TAR del Lazio di rimettere gli atti dei ricorsi promossi dalle Fondazioni alla Corte Costituzionale; la Corte, nell'accogliere tali istanze, ha definitivamente fatto chiarezza sulla natura e sulle prerogative delle Fondazioni stesse. Di questi e degli altri avvenimenti si darà conto in ordine cronologico.

Il filone normativo inizia con la legge finanziaria per l'anno 2003 (legge n. 289/02) che ha rivisto la disposizione sull'incompatibilità introdotta dall'art. 11 della legge n. 448/01, restringendone la portata irragionevolmente ampia; ha inoltre prorogato di tre anni, per le Fondazioni con patrimonio non superiore a 200 milioni di euro e per quelle con sedi operative in Regioni a statuto speciale, il termine per procedere alle operazioni di dismissione delle partecipazioni di controllo detenute nella società bancaria conferitaria, (adeguando coerentemente il periodo di applicazione del regime di neutralità fiscale delle operazioni) e per la cessione degli immobili diversi da quelli strumentali.

Tali disposizioni possono essere considerate in parte come il frutto del procedimento contenzioso instaurato presso il TAR dalle Fondazioni e del successivo rinvio alla Corte Costituzionale delle norme dell'art. 11 della precedente legge finanziaria; in parte della necessità di recuperare i tempi "consumati" a causa dell'inchiesta avviata dalla Commissione Europea sui presunti aiuti di Stato; in parte, infine, derivano dal movimento di opinione di cui l'ACRI si è fatta promotrice, legato alle Fondazioni di minori dimensioni e fondato sull'importanza del localismo economico delle Casse di Risparmio e sulla necessità di preservarne la funzione di sostegno dell'apparato produttivo costituito da piccole imprese, artigianali, commerciali ed agricole.

Letto alla luce della successiva evoluzione, il provvedimento ha segnato il punto di inversione di tendenza da parte del legislatore nei confronti

delle Fondazioni, accogliendo finalmente alcune istanze, da tempo sottoposte all'attenzione dell'Esecutivo e del Parlamento.

Contemporaneamente, l'inizio del 2003 era però segnato da numerose note del Ministero dell'economia in tema di ordinaria amministrazione e sul documento programmatico previsionale, che causavano incertezza nell'attività delle Fondazioni.

Nello stesso periodo, il TAR del Lazio depositava le motivazioni in base alle quali, al termine del 2002, aveva disposto con ordinanza la rimessione degli atti relativi al ricorso delle Fondazioni contro il D.M. n. 217/02 attuativo dell'art. 11 alla Corte Costituzionale. Per il TAR del Lazio, il complesso delle disposizioni della legge "Ciampi" ha disegnato per le Fondazioni un regime incentrato sulla natura privatistica delle stesse, che il successivo intervento legislativo (c.d. decreto "salvadeficit", n. 63/02, che aveva dichiarato speciale la natura privata delle Fondazioni) non ha intaccato. Prendendo le mosse da questo fondamentale punto di partenza, il TAR ha ritenuto passibile di incostituzionalità il grado di compressione dell'"autonomia statutaria e gestionale" delle Fondazioni disposto dall'art. 11, relativamente alle norme in tema di settori ammessi e rilevanti, di composizione dell'organo di indirizzo, di incompatibilità e di nozione di controllo congiunto.

Nel frattempo cinque Regioni, basandosi sulla presunta natura pubblicistica delle Fondazioni, avevano sollevato presso la Corte conflitto di competenza *ex art.* 117 della Costituzione, in merito al medesimo art. 11 della legge n. 448/01.

Si manifestava allora, a livello Parlamentare, la volontà di far uscire le Fondazioni dal contenzioso, avviato con l'art. 11, che distogliendole dai compiti istituzionali, non permetteva il pieno perseguimento delle loro finalità. Questa volontà si concretava con la presentazione di un disegno di legge in materia di Fondazioni, finalizzato a ricondurre la relativa normativa ai principi ispiratori della legge "Ciampi" (c.d. d.d.l. "Volontè" AC 3819).

Nel mese di marzo il Ministero dell'Economia e l'ACRI attivavano un tavolo tecnico per approfondire le questioni connesse alla scadenza del 15 giugno 2003 per la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie e per la detenzione di immobili non strumentali.

Cresceva nel frattempo, anche grazie ad una forte attenzione dei media, la conoscenza della natura e dell'attività svolta dalle Fondazioni, contribuendo fra l'altro a chiarire definitivamente all'opinione pubblica, la distinzione fra il loro ruolo e quello delle banche. Il movimento di opinione che aveva coinvolto il mondo della cultura, del volontariato e delle orga-

nizzazioni internazionali del non profit, aveva contribuito a rafforzare, in tutti gli ambienti, l'attenzione al valore sociale dell'attività delle Fondazioni.

Anche per questo motivo il XIX Congresso Nazionale dell'ACRI, tenutosi a Firenze agli inizi del mese di giugno, ha avuto un'ampia eco sui media ed ha beneficiato di una partecipazione qualificata e numerosa delle forze politiche e degli enti espressione della società civile. Il Congresso, che si svolge ogni tre anni, ha affrontato tutte le problematiche rilevanti per le Fondazioni, molte delle quali hanno trovato un positivo riscontro negli eventi, prodottisi di lì a qualche mese.

I temi congressuali più dibattuti, riportati a conclusione della manifestazione nella mozione finale, sono stati i seguenti:

i poteri dell'Autorità di Vigilanza che, sottolinea la mozione, deve "esercitare le proprie prerogative nel rispetto delle funzioni, del ruolo e della natura giuridica privata, che la legge ha assegnato alle Fondazioni", auspicando che la revisione legislativa, in atto, del Titolo II del Libro I del codice civile, possa costituire "l'occasione per ricondurre le Fondazioni nell'alveo della disciplina comune delle fondazioni private";

la disponibilità manifestata da parte delle Fondazioni ad intervenire, su base volontaria e con una adeguata efficienza operativa, su mirati obiettivi e progetti di interesse sia nazionale, che internazionale;

le "piccole" Fondazioni, con particolare riguardo alle modalità di applicazione della legge "Ciampi" a queste entità di minori dimensioni, caratterizzate da un forte radicamento sul territorio. In merito a tale tematica, affrontata anche nel Congresso di Torino, la mozione ha ribadito che le Fondazioni interessate dovrebbero essere destinatarie di norme mirate ad una valorizzazione dell'elemento del radicamento territoriale e non al suo affievolimento, che, al contrario, le disposizioni della legge "Ciampi" comporterebbero.

Il primo semestre si chiude con il D.L. n. 143 del 24 giugno 2003, poi convertito dalla legge n. 212/03, che ha apportato innovazioni di carattere normativo e fiscale al decreto legislativo n. 153/99 accogliendo, tra prima stesura e modifiche apportate in sede di conversione, le istanze presentate al Ministero del Tesoro dalle Fondazioni, in sede di tavolo tecnico.

Il decreto risolve alcuni problemi di carattere urgente, non legati alle disposizioni rinviate alla Corte Costituzionale, che rischiavano di compromettere l'operatività delle Fondazioni. In particolare, accoglie un'indicazione che l'ACRI aveva cercato invano di far recepire fin dalla legge "Ciampi" e che permette una migliore diversificazione del patrimonio, oltre a venire incontro alle piccole Fondazioni, che hanno la sola sede in

parte locata. Il decreto consente infatti alle Fondazioni di investire una quota (non superiore al 10%) del proprio patrimonio, in immobili diversi da quelli strumentali, mantenendo la qualificazione fiscale di ente non commerciale.

Come si ricorderà, le Fondazioni con patrimonio superiore ai 200 milioni di euro non erano state prese in considerazione dalla legge finanziaria 2003. Per tali Fondazioni, il D.L. n. 143 differisce il termine del 15 giugno 2003 per la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie e degli immobili non strumentali in misura superiore al 10% del patrimonio, al 31 dicembre 2005; alla stessa data è esteso il regime di neutralità fiscale delle plusvalenze da azioni della società bancaria conferitaria.

Infine, per le Fondazioni di minori dimensioni, su cui era già intervenuta la legge n. 289/02, il decreto elimina definitivamente l'obbligo di dismissione delle partecipazioni di controllo, in ragione del contenuto rilievo patrimoniale, come chiarisce la relazione accompagnatoria.

Il procedimento instaurato di fronte alla Corte Costituzionale con le ordinanze del TAR del Lazio ed i ricorsi delle Regioni, è proseguito prima dell'estate con l'udienza pubblica; il 29 settembre sono state depositate in Cancelleria le relative sentenze nn. 300 e 301.

Con la prima di tali determinazioni la Corte ha limpidamente ricostruito l'evoluzione normativa delle Fondazioni e ne ha certificato l'appartenenza alle organizzazioni delle libertà sociali. La sentenza n. 300 ha acclarato l'essenza privata delle Fondazioni, mettendo in evidenza l'ormai avvenuta recisione del legame genetico con le banche conferitarie. La sentenza conferma indirettamente, fra l'altro, l'impegno con cui le Fondazioni hanno dato attuazione alla legge "Ciampi", cedendo le residue partecipazioni di controllo nel corso degli ultimi 3 anni. Tanti, infatti, sono gli anni trascorsi dalle precedenti decisioni n. 341 e n. 342¹ in cui la Corte aveva accertato la sussistenza di un vincolo genetico con le banche conferitarie, che le "assimilava" sotto il profilo della spettanza del potere di vigilanza, agli enti creditizi a carattere regionale. Sulla base di tali principi la Corte ha rigettato i ricorsi delle Regioni, che avevano sostenuto la natura pubbli-

¹ Con le ricordate sentenze n. 341 e n. 342 del 2001, la Corte fu chiamata a pronunciarsi sul potere di vigilanza sugli enti conferenti in giudizi promossi dalle Regioni a statuto speciale Trentino Alto-Adige e Sicilia. Allora la Suprema Corte riconobbe che fino a quando gli enti fossero stati titolari di una partecipazione di controllo nelle rispettive società bancarie, gli stessi avrebbero mantenuto la qualificazione di enti creditizi e, come tali, sarebbero stati assoggettati alla disciplina prevista dallo statuto regionale in materia di istituti di credito locali.

ca delle Fondazioni e, quindi, la loro riconduzione nella legislazione concorrente regionale *ex art. 117* della Costituzione.

Con la successiva pronuncia, relativa specificatamente alle questioni sollevate dalle Fondazioni, la Corte Costituzionale ha fatto giustizia delle profonde lesioni che l'art. 11 della legge n. 289/01 aveva inferto alla loro autonomia organizzativa e gestionale.

La decisione della Corte afferma alcuni principi cardine, in ossequio alla statuizione della natura privata delle Fondazioni, in tema di governance e di poteri dell'Autorità di vigilanza, che, in buona sostanza, sottopongono a revisione, censurandole, le finalità che il legislatore voleva perseguire con l'art. 11 della legge n. 448/01.

Circa l'assetto dell'organo di indirizzo, che il legislatore voleva assegnato in via prevalente agli enti locali territoriali, la Corte, nell'accogliere le riserve di legittimità costituzionale formulate dalle Fondazioni, ha ritenuto irragionevole "limitare la ipotizzata presenza degli enti rappresentativi delle diverse realtà locali agli enti territoriali senza ricomprendervi quelle diverse realtà locali, pubbliche e private, radicate sul territorio ed espressive, per tradizione storica, connessa anche all'origine delle singole fondazioni, di interessi meritevoli di essere «rappresentati» nell'organo di indirizzo”².

Le determinazioni della Corte, quindi, accolgono le attuali composizioni degli organi di indirizzo delle Fondazioni, in cui le stesse hanno cercato di rappresentare in maniera equilibrata le varie espressioni del territorio, della società civile e, più in generale, delle comunità locali. Il potere di designazione dei membri degli organi di indirizzo, infatti, è mediamente attribuito³, considerando la totalità degli statuti, per il 50,2 per cento a soggetti espressione dei territori di operatività delle stesse, ivi compresi gli enti locali, ed il restante 49,8 per cento ad espressioni della società civile, quali enti culturali, organizzazioni del volontariato, ordini professionali, organizzazioni religiose, personalità, ecc.

In altri termini, la Corte ha riconosciuto che il bilanciamento delle diverse componenti costituenti gli organi di indirizzo rappresenta la migliore garanzia di imparzialità ed indipendenza delle Fondazioni, al servizio delle comunità locali intere.

² Nelle sue determinazioni la Corte ha rilevato l'assoluta conformità alle previsioni del comma 4 dell'art. 11, nella formulazione datane dalla Corte medesima, della composizione degli organi di indirizzo delle Fondazioni di origine associativa.

³ Per un esame più approfondito circa l'attuale composizione degli organi di indirizzo si rinvia alle sezioni concernenti "L'assetto interno" delle precedenti edizioni del Rapporto annuale, specificatamente il Sesto ed il Settimo Rapporto.

Corollario della dichiarata natura privata delle Fondazioni è stato, altresì, il pronunciamento circa l'illegittimità del potere di indirizzo dell'Autorità di vigilanza, contro cui le Fondazioni avevano ricorso in occasione dell'emanazione del c.d. atto "Visco" nel maggio del 2001.

La motivazione in base alla quale la Corte Costituzionale ha riformato la norma del d.lgs n. 153/99 è particolarmente significativa e costituirà un punto di riferimento per chi eserciterà in futuro un'azione di controllo sulle Fondazioni, dal momento che "il potere di indirizzo (censurato, come detto, dalla Corte) è essenzialmente diverso da quello di controllo di cui è titolare l'Autorità di vigilanza, essendo il primo un potere conformativo dell'attività delle fondazioni, il secondo un potere di verifica della corrispondenza di tale attività a determinati parametri preventivamente fissati".

Con le decisioni della Corte Costituzionale torna definitivamente, si spera, il periodo della certezza del diritto e della stabilità del quadro normativo.

Inoltre, la Corte ha delineato un ruolo di rilievo per le Fondazioni nell'ambito della cosiddetta sussidiarietà orizzontale, quale interfaccia naturale non solo degli enti locali esponenziali e dell'associazionismo, ma anche motore di progettualità e di risorse al servizio della promozione economica, sociale e civile delle collettività.

La determinazione sulla natura delle Fondazioni, infine, apre una riflessione sull'Autorità di vigilanza: essendo il legame che legava le Fondazioni alle banche reciso⁴, sono venute meno le ragioni per assegnare temporaneamente la vigilanza al Ministero dell'economia.

Sono maturi i tempi per l'istituzione di una nuova ed indipendente Autorità di controllo che, come prevede la legge "Ciampi", sia preposta anche al controllo delle Fondazioni. L'auspicio, formulato in sede congressuale, è che, attraverso l'attesa riforma del Codice civile⁵, le Fondazioni di origine bancaria siano naturalmente ricomprese nel corpo unico che è quello proprio delle persone giuridiche private di cui al Titolo II del Libro I del Codice civile.

⁴ Trascorsa la fase di ristrutturazione degli enti conferenti, individuata dalla Corte nel quadriennio previsto originariamente dalla legge "Ciampi" per la dismissione del controllo bancario, le Fondazioni sono divenute a tutti gli effetti persone giuridiche di diritto privato, come qualificate dall'art. 2 del d.lgs n. 153/99, "indipendentemente dall'eventuale perdurare di loro coinvolgimenti in partecipazioni bancarie che la legge ancora consente per ragioni particolari".

⁵ A questo proposito le Fondazioni guardano con interesse al lavoro che viene svolto dalla Commissione presieduta dall'on. Vietti per la riforma della disciplina codicistica delle persone giuridiche private.

CAPITOLO 2

LA STRUTTURA OPERATIVA

2.1 Il personale delle Fondazioni bancarie.

La trattazione relativa a questa parte del rapporto si basa, anche quest'anno, su una rilevazione censuaria realizzata dall'ACRI con riferimento alla situazione del personale delle Fondazioni al 31 dicembre 2002¹.

Il quadro generale delle strutture operative risultante dall'indagine conferma gli andamenti, quantitativi e qualitativi, registrati nella precedente rilevazione, sebbene la situazione di incertezza dello scenario normativo-istituzionale, abbia certamente indotto molte Fondazioni a procrastinare i processi di riorganizzazione interna di maggiore portata.

Il numero complessivo delle persone che operano nelle Fondazioni è ulteriormente cresciuto, passando da 607 unità nel 2001 a 673 nel 2002 (vedi Tab 2.1): circa l'11% in più.

Sensibile è anche la modifica del peso relativo assunto dalle diverse tipologie di rapporto lavorativo utilizzate dalle Fondazioni².

Le variazioni più significative rispetto all'anno precedente riguardano soprattutto l'organico proprio dell'Ente che progredisce di 106 unità, con un aumento dell'11% di incidenza sulle altre tipologie considerate. Per la prima volta la quota dei dipendenti in rapporto di collaborazione organica e stabile con le Fondazioni supera la metà del totale (54%).

A fronte di questo incremento si riduce decisamente l'incidenza del personale distaccato dalla banca conferitaria (20% nel 2002 rispetto a 28% nel 2001) e diminuisce lievemente il ricorso al "service" (da 12% nel 2001 a 10% nel 2002).

I due dati, nel loro insieme, confermano la graduale e costante attenuazione dei legami organizzativi tra le Fondazioni bancarie e le aziende cre-

¹ I dati censiti riguardano 86 Fondazioni sulle 89 totali.

² Come è noto, le opzioni organizzative tradizionalmente utilizzate dalle Fondazioni in merito alla composizione quali-quantitativa del personale sono le seguenti:

- il distacco di personale della Banca conferitaria;
- il service, cioè il ricorso a convenzioni stipulate con soggetti terzi (per lo più con la Banca conferitaria) per lo svolgimento, da parte di questi ultimi, di funzioni operative proprie della Fondazione;
- l'utilizzo di personale proprio della Fondazione;
- il ricorso a forme di consulenza esterna, configurate soprattutto nella forma di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

ditizie collegate, in evidente relazione con gli importanti processi di dismissione delle partecipazioni azionarie nelle banche realizzati dalle Fondazioni nel corso degli ultimi anni.

Le collaborazioni esterne risultano sostanzialmente stabili, interessando nel 2002 un totale di 107 unità, pari al 16% del totale (nel 2001 erano 103 pari a 17%). Dopo i significativi aumenti di incidenza degli anni precedenti, il fenomeno collaborazioni caratterizzate da un elevato grado di flessibilità, come quelle in argomento, attraversa una fase di assestamento. Probabilmente, giunti ad una certa soglia di consistenza, questi tipi di presenze devono essere modulate con attenzione, onde mantenere un adeguato equilibrio rispetto alla componente più “strutturale” dell’organizzazione.

Tab. 2.1 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione alla natura del rapporto di lavoro

Natura del rapporto di lavoro	2001		2002	
	Unità	%	Unità	%
Organico proprio dell'Ente	259	43	365	54
Organico distaccato dalla Banca conferitaria	174	28	137	20
Organico in service	71	12	64	10
Collaborazioni Esterne	103	17	107	16
Totale	607	100	673	100

Per quanto riguarda il numero medio di risorse impiegate sono da registrare, com'è naturale, delle differenze piuttosto marcate tra le Fondazioni più grandi e quelle di dimensione media e piccola: a fronte di un numero medio, a livello di intero Sistema, di 7,8 dipendenti per Fondazione, tra le grandi la media di dipendenti è di 20,8 unità, scende a 6,4 presso le medio-grandi, e si assesta tra 3 e 4 unità per le altre Fondazioni (Fondazioni medie 4,4; Fondazioni medio-piccole 3,6; Fondazioni piccole 2,6).

L'evoluzione organizzativa in atto nel sistema, caratterizzata da un trend di crescita delle risorse dedicate all'attività delle Fondazioni, è confermata anche dall'analisi relativa alla durata giornaliera di impegno delle risorse stesse: la quota di personale impiegato a tempo pieno aumenta, passando da 74% nel 2001 a 78% nell'attuale rilevazione.

Anche per quanto riguarda la distribuzione in base al ruolo organizzativo ricoperto, i risultati della rilevazione del 2002 sono in linea quelli degli anni precedenti (vedi Tab. 2.2). Il 14% del personale assolve funzioni di direzione, il 16% è invece impegnato in attività di coordinamento intermedio. Gli specialisti di settore (per lo più operanti nel campo delle erogazio-

ni, della finanza e legale) rappresentano il 26% del totale, mentre il restante 44% del personale è destinato allo svolgimento di funzioni esecutive.

Il quadro generale sopra descritto mette in evidenza un assetto strutturale delle fondazioni ancora piuttosto “compresso”, con un rapporto alto tra le posizioni di più elevato contenuto di complessità (quelle di coordinamento e specialistiche) e le posizioni operative di medio-basso livello.

A conferma di ciò, si riscontra un alto grado di scolarizzazione: il 51% è laureato e il 39% è in possesso di un diploma di scuola media superiore.

Tab. 2.2 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al ruolo organizzativo

Ruolo organizzativo	2001		2002	
	Unità	%	Unità	%
Direzione	89	15	93	14
Responsabilità di coordinamento intermedio	84	14	106	16
Specialistico	159	26	175	26
Operativo/esecutivo	275	45	299	44
Totale	607	100	673	100

Con riferimento alle forme di inquadramento contrattuale del personale, l'indagine mette in evidenza alcune interessanti indicazioni di cambiamento.

La Tab. 2.3 mostra come il tradizionale inquadramento nell'ambito del C.C.N.L. del settore credito³, pur risultando ancora maggioritario (interessa infatti il 50% del personale), subisce una flessione rispetto all'anno passato (nel 2001 era il 56%) a vantaggio soprattutto degli inquadramenti nell'ambito del Contratto nazionale del Commercio e Servizi (che passano da 17% a 22% del totale). Appare questa, infatti, la scelta prevalente nei casi di nuove assunzioni, ove queste prevedano l'ancoraggio del nuovo rapporto di lavoro ad uno dei tradizionali settori della contrattazione collettiva.

L'altra forma tipica di disciplina dei nuovi rapporti è quella basata sui contratti individuali, che interessano il 26% delle unità impiegate; nel 10% dei casi, detti contratti sono collegati a regolamenti interni appositamente definiti.

³ È da ricordare che le strutture operative delle fondazioni bancarie sono state originariamente costituite, quasi ovunque, da personale “mutuato” dalla banca conferitaria (con le formule del distacco o del *service*), e quindi inquadrato contrattualmente nell'ambito del settore credito.

Tab. 2.3 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al tipo di contratto utilizzato

Tipo di contratto	2001		2002	
	Unità	%	Unità	%
CCNL - Credito	340	56	336	50
CCNL - Commercio	105	17	149	22
Altri CCNL	11	2	13	2
Contratto individuale (collegato a un Regolamento interno)	53	9	64	10
Contratto individuale (non collegato a un Regolamento interno)	98	16	111	16
Totale	607	100	673	100

2.2 Gli assetti organizzativi

Ad integrazione dei dati relativi al personale delle Fondazioni di origine bancaria l'ACRI ha svolto, con riferimento al 2002, un ulteriore approfondimento su altri aspetti salienti della loro realtà organizzativa.

L'analisi si è basata su un questionario di rilevazione al quale hanno risposto 69 Fondazioni (sulle 88 a cui era stato proposto), tra cui sono comprese quasi tutte quelle di maggior dimensione. Peraltro, il campione indagato è fortemente significativo grazie alla stratificazione dello stesso nell'ambito di tutte le aree geografiche del paese e delle varie tipologie dimensionali.

Pur senza addentrarsi in una approfondita ricognizione organizzativa, la rilevazione si è proposta di individuare le principali condizioni organizzative di realizzazione dei processi strategici delle Fondazioni, identificando le maggiori "criticità" e/o congruenze rispetto all'efficace perseguimento delle finalità istituzionali.

L'analisi organizzativa è stata declinata con riferimento alle seguenti tematiche: il grado di formalizzazione della struttura, i processi erogativi, l'investimento delle risorse, i meccanismi di comunicazione, i sistemi informativi, le risorse umane e, infine, le scelte di *outsourcing*.

Grado di formalizzazione dell'assetto organizzativo

Il 42% delle Fondazioni formalizza il proprio organigramma, definendo le funzioni assegnate ai vari ruoli aziendali in un documento sottoposto all'approvazione degli Organi. La predisposizione di specifici mansionari

viene invece curata dal 39% del campione.

Negli altri casi la distribuzione delle funzioni e attività interne è affidata a meccanismi prevalentemente informali, improntati a quella marcata flessibilità delle risoluzioni organizzative adottate che è tipica delle organizzazioni in cui operano organici molto esigui, quale è il caso di molte Fondazioni.

Per quanto riguarda l'adozione di regolamenti interni, i più diffusi sono quelli inerenti l'attività di erogazione, rilevati presso l'87% delle Fondazioni.

Seguono, nel 36% dei casi, i regolamenti per la disciplina delle nomine degli organi istituzionali, la gestione del patrimonio e dei compensi ai componenti degli organi stessi.

Poco utilizzati sono i regolamenti di servizio, presenti solo nel 19% delle Fondazioni osservate. Dalla rilevazione emergono poi regolamenti di varia altra natura (tra cui, ad esempio, quello inerente la disciplina dei rapporti di lavoro e quello riguardante le Commissioni interne), che tuttavia presentano frequenze marginali.

Quasi ovunque i regolamenti in essere sono stati definiti dopo i rinnovi statutari del 2000-2001, avvenuti a seguito della Legge Ciampi.

Il quadro d'insieme di questi dati evidenzia un livello medio-basso di formalizzazione degli assetti organizzativi, in linea di principio coerente con una realtà ancora in via di consolidamento. Esso propone tuttavia alcuni spunti di riflessione in relazione all'esigenza di individuare, con riguardo almeno ai processi "core", un punto di equilibrio tra approccio flessibile e rigore formale. Ciò, sia in una prospettiva di ulteriore miglioramento dell'efficienza interna delle strutture, sia per la salvaguardia dei principi di trasparenza e di accountability a cui le Fondazioni devono ispirarsi.

Processi erogativi

L'attività di erogazione delle Fondazioni è fondata, nella maggior parte dei casi esaminati, su una preventiva analisi dei bisogni della comunità di riferimento. Più del 70% delle Fondazioni attribuisce al problema un rilievo medio-alto, e svolge concretamente questo tipo di ricognizione sul proprio territorio. I casi di minore coinvolgimento si limitano al 10% degli enti considerati.

Il dato è interessante poiché sottende una tendenza certamente crescente, pur se non ancora consolidata in tutti i contesti, ad adottare una strategia proattiva di presenza sul territorio. Ciò significa che le Fondazioni sono ormai uscite dalla logica di "selezionatori" di richieste di beneficenza (ereditata dalle vecchie Casse di Risparmio e ancora prevalente nei primi anni di attività delle Fondazioni stesse) per muoversi verso quella di "realizza-

tori” di programmi, anche di rilevante portata, con un rapporto privilegiato di comunicazione e di coordinamento con la comunità di riferimento.

Le procedure di erogazione sono formalizzate solo nella metà dei casi indagati, a testimonianza di una propensione (che verrà ripresa e commentata più avanti in questo paragrafo) a contenere notevolmente il grado di formalizzazione interna dei processi organizzativi.

La selezione dei progetti da finanziare si basa sull’esame di una molteplicità di parametri, dei quali la Tab. 2.4 descrive la frequenza di utilizzo da parte delle Fondazioni considerate.


I più importanti sono la coerenza del progetto rispetto ai programmi della fondazione e gli obiettivi del progetto, utilizzati dalla quasi totalità degli enti osservati.

Tra le variabili considerate con frequenza minore si annoverano, invece, aspetti valutativi riferiti alla natura e alle caratteristiche del proponente. Un livello medio-alto di attenzione è riservato alle modalità di presentazione del progetto, che devono rispondere a standard qualitativi piuttosto elevati per consentire alle fondazioni una valutazione completa e approfondita.

La graduatoria dei parametri di valutazione basata sulle frequenze di utilizzo non subisce particolari variazioni se si osservano i pesi dei parametri stessi in sede di selezione dei progetti. Mediamente, su una scala percentuale dei pesi attribuiti dai valutatori ad ognuna delle variabili in esame, il 31% del giudizio è basato sulla coerenza dell’iniziativa con i programmi della fondazione, mentre gli obiettivi del progetto pesano nella valutazione per il 24%. La distribuzione relativa agli altri parametri, che non mostra scostamenti evidenti tra gli stessi, mette in luce una certa articolazione dei processi valutativi, fondati su criteri che prendono in considerazione un ampio ventaglio di elementi, più o meno allineati tra loro in ordine di peso (con oscillazioni tra 19% e 13% per tutti i parametri tranne gli ultimi due della graduatoria, che non superano il 10%).

Dopo l’assegnazione delle risorse, l’impegno organizzativo delle Fondazioni si concentra nel monitoraggio dei progetti finanziati e nelle iniziative di comunicazione esterna finalizzate alla diffusione sul territorio di appropriate informative sull’attività istituzionale svolta. In merito al primo aspetto, il 67% delle Fondazioni dichiara di riservare un livello di attenzione medio-alto verso il controllo dei risultati dei progetti finanziati. Relativamente alla comunicazione esterna dell’attività, si va estendendo la prassi di utilizzare, quale strumento privilegiato, il sito internet della Fondazione, come più ampiamente descritto nella sezione dedicata del presente Capitolo.

**Tab. 2.4 - Parametri di valutazione utilizzati dalle Fondazioni
(% enti utilizzatori)**



Investimento delle risorse

La gestione finanziaria è una delle funzioni per le quali più spesso le Fondazioni utilizzano apporti professionali esterni. Il 41,5% ricorre ad una piena esternalizzazione della funzione, ma anche negli altri casi le gestioni patrimoniali esterne sono spesso previste tra gli strumenti di investimento, unitamente alle forme di gestione curate direttamente dalla Fondazione.

Le quote di patrimonio affidate ai gestori esterni sono naturalmente di entità molto variabile: nel 20% dei casi esse superano il 60% del patrimonio; nel 40% delle Fondazioni, invece, l’affidamento all’esterno è limitato a quote inferiori al 20%.

La delega all’esterno della gestione del patrimonio, anche quando tesa ad evitare la strutturazione interna di una unità organizzativa “dedicata”, non toglie, tuttavia, che il processo debba essere monitorato con continuità sia ex ante - con un adeguato processo di selezione dei gestori finanziari - che nel durante, attraverso un processo strutturato di verifica e di valutazione dei risultati.

L’attenzione degli organi e della struttura alle scelte di gestione del patrimonio è, naturalmente, molto elevata, ma il livello di formalizzazione dei processi inerenti l’investimento del patrimonio è piuttosto basso, sia nei casi di gestione interna sia in quelli di esternalizzazione: rispettivamente, il


32% e il 29% delle Fondazioni adottano una procedura formalizzata che esplicita criteri, tempi responsabilità e fasi del processo. È comunque da rilevare che il 30% delle Fondazioni dichiara di essere in procinto di riorganizzare la strutturazione interna riguardante la gestione del patrimonio.

Meccanismi di comunicazione e sistemi informativi

Le scelte organizzative riguardanti queste funzioni spaziano da situazioni di gestione tutta interna (più o meno “dedicata”) a casi di completa esternalizzazione.

Nella Tab. 2.5 sono riportate le frequenze con cui le varie alternative sono adottate relativamente alla comunicazione.


**Tab. 2.5 - Strutture preposte alla comunicazione
(% Fondazioni)**



I dati mostrano una situazione ancora in corso di evoluzione. Sono ancora pochi i casi in cui esiste una struttura interna dedicata esclusivamente a questa funzione, tuttavia sono diffuse le esperienze che vedono un crescente coinvolgimento delle risorse appartenenti alla struttura, spesso con funzioni di “appoggio” a specialisti esterni, nei processi di comunicazione. Il trend sembra riflettere una sempre maggiore consapevolezza della valenza strategica che la comunicazione esterna va assumendo ai fini della trasparenza dell’operato delle Fondazioni e del consolidamento della loro legittimazione sociale.

Per quanto riguarda i sistemi informativi la Tab. 2.6 riporta le frequenze con cui le Fondazioni si orientano verso le opzioni organizzative sin qui esaminate.

**Tab. 2.6 - Strutture preposte ai sistemi informativi
(% Fondazioni)**



Come si vede, è ancora molto esigua la percentuale di Fondazioni che possiede una struttura propria dedicata, mentre nella maggior parte delle realtà si riscontra un coinvolgimento di risorse condivise con altre funzioni, con o senza la presenza di apporti consulenziali esterni.

Ad oggi risultano informatizzati soprattutto i processi amministrativi della fondazione, primo tra tutti quello di bilancio e contabilità che viene gestito in forma automatizzata nella quasi totalità dei casi. Sono invece ancora rari i casi di informatizzazione dei processi di pianificazione (9% dei casi). Per quanto riguarda i processi *core*, quello erogativo viene automatizzato in modo diffuso per la parte riguardante la gestione delle richieste di contributo (nel 78% dei casi) e dei pagamenti dei contributi deliberati (63%); solo marginalmente con riferimento alla fase di valutazione dei progetti (7% dei casi). La gestione finanziaria è invece oggetto di informatizzazione nel 38% delle Fondazioni esaminate.


Risorse Umane

I dati strutturali relativi al personale delle Fondazioni sono illustrati nel paragrafo precedente. In questa parte si forniscono alcuni approfondimenti relativamente al Segretario/Direttore Generale, uno snodo fondamentale

delle strutture organizzative delle fondazioni bancarie. A tale figura, infatti, è assegnato il compito di partecipare, con funzione consultiva e propositiva, alla definizione delle linee d'azione della fondazione da parte degli Organi, assicurandone l'attuazione e coordinando le risorse operative a disposizione.

Osservando la Tab. 2.7, che evidenzia il settore di provenienza degli attuali Segretari/Direttori Generali, si riscontra come il settore bancario costituisca ancora oggi il principale bacino da cui le Fondazioni attingono le risorse da destinare a questa posizione. È tuttavia da rilevare anche l'affacciarsi di nuove professionalità ed esperienze provenienti da altri settori, soprattutto da quello delle imprese. Ancora modesto, invece, appare il coinvolgimento di soggetti provenienti da altre organizzazioni appartenenti al settore non profit.

Tab. 2.7 - La provenienza del Segretario/Direttore Generale




Per quanto riguarda le attività che maggiormente impegnano la figura in esame (vedi Tab. 2.8), pressoché ovunque si segnalano lo studio e l'applicazione della normativa, il coordinamento dei collaboratori, l'analisi dei fabbisogni della comunità locale e le relazioni con gli *stakeholders*. Molto differenziato è, invece, il peso relativo attribuito a ciascuno dei suddetti

temi: quelli più afferenti la gestione interna (normativa e attività di coordinamento) incidono in misura nettamente prevalente rispetto a quelli "di relazione" con il territorio. Se ne trae conferma anche dalle indicazioni di significativa importanza rivestita dall'attività di istruttoria e di verbalizzazione relativa al funzionamento degli Organi statutari (ove segnalata, tale attività assorbe una quota significativa del tempo lavorativo del Segretario/Direttore Generale).

Il dato complessivo è coerente con una diffusa propensione delle Fondazioni ad affidare direttamente ai componenti degli Organi di indirizzo e di gestione il ruolo di interfaccia privilegiati del contesto locale in cui la Fondazione opera.


Tab. 2.8 - Attività di principale impegno dei Segretari/Direttori generali



Scelte di outsourcing

Considerando le dimensioni contenute dell'organico delle fondazioni di origine bancaria e l'esigenza di flessibilità gestionale, la scelta di esternalizzare una parte delle attività riveste un ruolo di primo piano nella progettazione organizzativa di questi enti.

Nella Tab. 2.9 vengono individuate le funzioni maggiormente interessate a questo fenomeno, indicando per ciascuna di esse la percentuale di Fondazioni che le affida in outsourcing.

Tab. 2.9 - Funzioni in outsourcing
(% Fondazioni)

Come emerge dai dati, le attività più esternalizzate sono quelle che non rientrano nei processi “core” delle fondazioni, come l’amministrazione del personale e l’assistenza legale. Seguono, con minore incidenza, la gestione finanziaria, l’amministrazione e contabilità e la funzione EDP.

Frequentemente le funzioni sono esternalizzate dalle Fondazioni presso le rispettive banche conferitarie: ciò accade soprattutto con riferimento all’amministrazione del personale (nel 44% dei casi), alla gestione finanziaria e all’amministrazione e contabilità (per entrambe le funzioni nel 42% dei casi).

Solitamente il ricorso all’*outsourcing* è guidato dall’intento di ridurre i costi di produzione dei servizi e di concentrarsi sull’attività “core” delegando a competenze specialistiche esterne il presidio di variabili non critiche; ciò si riflette positivamente anche sulle condizioni di flessibilità gestionale dell’ente e offre l’opportunità di trasformare i costi fissi in variabili.

L’outsourcing, tuttavia, presenta anche alcuni rischi quali, ad esempio, la perdita del controllo su variabili che possono incidere sul successo dei processi “core”, l’indebolimento o il mancato rafforzamento professionale della struttura interna, l’instaurarsi di un rapporto di “dipendenza” dall’esterno suscettibile di possibili comportamenti opportunistici dei fornitori.

Alla luce del progressivo distacco delle Fondazioni dalle rispettive banche e del rafforzamento dell’organico in atto, è possibile che, anche in considerazione dei sopra menzionati rischi, alcune attività attualmente gestite dalle banche possano, in futuro, essere internalizzate, piuttosto che trasferite ad altri fornitori esterni.

2.3 I siti web delle Fondazioni bancarie

La comunicazione via Internet è entrata stabilmente nell’operatività quotidiana di gran parte delle organizzazioni e le Fondazioni non si sottraggono a questa tendenza. Per questo motivo il Rapporto si arricchisce di una sezione relativa ai siti web. Ben 7 Fondazioni su 10 hanno già un sito web; prendendo in considerazione anche i nuovi siti, in fase di completamento, nonché quelli per i quali è già prevista la realizzazione nel 2004, la percentuale sale all’80% (72 Fondazioni su 90⁴).

Al fine di approfondire le motivazioni per l’introduzione di un sito web e le principali modalità di utilizzo, Acri ha raccolto alcune informazioni mediante un questionario, inviato a tutte le Fondazioni bancarie. Tra le risposte pervenute sono state analizzate solo quelle degli Istituti che hanno già un proprio sito o che sono in procinto di pubblicarlo.

Un primo quesito posto riguardava l’utilizzo del sito. Il sondaggio ha rilevato che l’utilizzo è:

- per il 12,5% esclusivamente come strumento di presentazione della Fondazione;
- per l’83,9% anche come strumento di supporto all’attività della Fondazione;
- per il 3,6% prevalentemente come strumento di supporto all’attività della Fondazione.

Si può quindi dedurre che oltre l’87% degli intervistati considera il proprio sito non solo un mezzo per presentare al pubblico la propria identità, la propria storia e la propria attività, ma anche uno strumento per fini più strettamente operativi.

Sembra di poter leggere in questi dati l’obiettivo comune di operare concretamente tramite rete, di realizzare sinergie con gli utenti, al fine di migliorare la qualità del servizio. In realtà anche una buona presentazione della Fondazione tramite web (obiettivo dichiarato del 12,5% del campione) produce un ritorno utile in termini operativi. Infatti, se le informazioni sono fornite in modo chiaro, esauriente e soprattutto ben organizzato dal punto di vista degli utenti, oltre ai benefici di immagine, la Fondazione ottiene anche il risultato di facilitare i rapporti con gli utenti stessi. In aggiunta a questo profilo di maggiore efficacia, il sito consente guadagni

⁴ Oltre alle 89 Fondazioni di origine bancaria esistenti in Italia, l’indagine è stata estesa anche alla Fondazione San Marino-Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino-S.U.M.S.

di efficienza, riducendo l'onere informativo a carico del personale della Fondazioni.

Un secondo quesito inserito nel questionario riguardava il contenuto dei siti. Dalle tabelle seguenti si evince che quasi tutti i siti forniscono informazioni sulla composizione degli Organi e informazioni storiche sulla genesi delle Fondazioni. Inoltre, in 9 siti su 10 compare lo Statuto e, annualmente, il Bilancio della Fondazione. Infine, in due terzi dei siti sono pubblicati i Regolamenti interni e, annualmente, il Documento Programmatico Previsionale.

Tab. 2.10 a) - **Pubblicazione di informativa istituzionale - strutturale**

Informazioni strutturali	Presenti sul sito	Non presenti	Totale siti
Organi	98,2%	1,8%	100%
Storia ed origini	96,4%	3,6%	100%
Statuto	91,1%	8,9%	100%
Regolamenti	64,3%	35,7%	100%

Tab. 2.10 b) - **Pubblicazione di informativa istituzionale - annuale**

Informazioni annuali	Presenti sul sito	Non presenti	Totale siti
Bilanci	87,5%	12,5%	100%
Documenti programmatici	63,0%	37,0%	100%

In aggiunta a tali informazioni, in molte circostanze le Fondazioni hanno segnalato la presenza di altra documentazione, quale ad esempio: bilanci di missione, progetti propri delle Fondazioni, eventi manifestazioni ed iniziative, interventi effettuati, elenchi dei beneficiari, informativa sui patrimoni storici ed artistici, spazi espositivi e convegnistici messi a disposizione del pubblico, comunicati stampa, notiziari, news, pubblicazioni, sinergie e collaborazioni con altri enti etc.

Particolare rilievo assume, ai fini dell'utilità operativa dei siti, l'informativa sulle modalità di contatto tra gli utenti e la Fondazione. La descrizione delle procedure di accesso alle erogazioni, presente in 8 siti su 10, facilita per l'utente l'approccio alla Fondazione e rende nel contempo più

agevole il vaglio, da parte della medesima, della documentazione pervenuta.

Tab. 2.11 - **Informativa sulle modalità di contatto con gli utenti**

Tipi di informativa	Presenti sul sito	Non presenti	Totale siti
Procedure di accesso alle erogazioni	80,0%	20,0%	100%
Pubblicazione bandi	64,3%	35,7%	100%

In due terzi dei siti si rinvenivano informazioni sui bandi (tale dato sconta, peraltro, il fatto che non tutte le Fondazioni operano tramite bandi). Nella maggior parte dei siti esaminati la documentazione è direttamente scaricabile via web, in vari formati, ed in numerosi casi è stata attivata la possibilità di compilare direttamente i moduli on line. Altra informativa pubblicata, mirata a facilitare il contatto tra utenti e Fondazioni è la seguente:

- recapiti dei contatti nella Fondazione (indirizzi, n° di telefono, indirizzi e-mail), finalizzati alla richiesta e fornitura di informazioni o all'invio di documentazione;
- possibilità per l'utente di iscriversi ad una mailing list per ricevere comunicazioni da parte della Fondazione;
- pubblicazione delle delibere assunte e dei risultati dei bandi di concorso.

Gli interventi delle Fondazioni sono pubblicati dal 78% degli intervistati (quasi 8 siti su 10). Di questi, il 55% pubblica solo gli interventi già realizzati, mentre il 45% pubblica sia gli interventi già realizzati che quelli in corso di realizzazione. Quale è il criterio di scelta degli interventi da pubblicare?

Alcune Fondazioni presentano tutti gli interventi sostenuti, altre tutti quelli svolti nell'esercizio appena concluso ed altre ancora adottano i seguenti criteri di valutazione (utilizzati singolarmente o congiuntamente):

- il contributo della Fondazione è risultato determinante per la realizzazione del progetto;
- si tratta delle iniziative di maggiore rilevanza per il territorio;
- sono i maggiori interventi realizzati direttamente dalla Fondazione;
- vale il puro criterio dimensionale, in base all'entità del contributo;
- si tratta degli interventi con maggior impatto sugli stakeholders.

In merito alla modalità di presentazione, i progetti vengono suddivisi:

- per settore statutario;
- tra attività proprie ed attività in collaborazione;
- tra contributi sui bandi e quelli per interventi sul territorio.

Alcune sezioni del sito sono dedicate a forme di comunicazione e divulgazione delle notizie di attualità riguardanti le Fondazioni, in particolare comunicati stampa, rassegna stampa ed informativa sui principali eventi della Fondazione.

Tab. 2.12 - Comunicazione di attualità			
Tipo di informazione	Presenti sul sito	Non presenti	Totale siti
Comunicati stampa	65,3%	34,7%	100%
Rassegna stampa	11,4%	88,6%	100%
Informativa sui principali eventi	86,8%	13,2%	100%

Le prime due modalità di comunicazione, tradizionalmente usate per la divulgazione di notizie tramite stampa, ovviamente sono state attivate su web solo nelle realtà in cui è presente una struttura, interna od esterna alla Fondazione, finalizzata a curare i rapporti con l'esterno (Ufficio stampa, Relazioni esterne etc.).

La percentuale di siti in cui sono diffusi comunicati stampa è abbastanza alta (65,3%), a riprova di una elevata sensibilità delle Fondazioni alla cura della propria immagine presso il pubblico. La rassegna stampa è presente invece nell'11,4% dei siti; ciò è sicuramente dovuto al fatto che la sua predisposizione è onerosa sia in termini di costo che di struttura operativa.

Prescindendo da queste due particolari forme di comunicazione, risulta comunque che l'87% dei siti informa il pubblico sui principali eventi riguardanti le Fondazioni. Tra le altre modalità di presentazione delle comunicazioni troviamo:

- pubblicazione di newsletter;
- pubblicazione di notiziari e riviste;
- sezioni del sito dedicate alle news;
- attivazione di link ai siti che ospitano le nuove iniziative a cui la fondazione contribuisce;
- aree del sito ad accesso autorizzato per i rapporti con i giornalisti.

Le aree riservate, per accedere alle quali è necessario essere provvisti

di chiavi di accesso, sono utilizzate attualmente dal 21,8% dei siti censiti con diversi obiettivi. Oltre a costituire in alcuni casi una sorta di intranet riservata allo staff della Fondazione, se destinati ad utenti esterni sono finalizzati a:

- aprire un canale riservato con la stampa;
- raccogliere on-line le richieste di contributi;
- distribuire logo e materiali vari ad enti ed associazioni;
- permettere a ricercatori ed esperti di partecipare a conferenze virtuali relative ad uno specifico progetto.

A conferma di una grande attenzione all'utilizzo del sito web, nonostante nel 94% dei casi le Fondazioni ritengano adeguata la funzionalità del proprio sito, una gran parte di intervistati ha indicato l'intenzione di apportare migliorie e nuove funzionalità.

CAPITOLO 3

IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA

3.1 Il patrimonio

In base ai bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2002, il patrimonio contabile complessivo delle Fondazioni bancarie ammonta a circa 37 miliardi di euro.

Esso costituisce circa il 90% delle poste del passivo di bilancio (Tab. 3.7), e nell'ultimo esercizio ha registrato un incremento di circa 702 milioni di euro, pari al +2%. La crescita è da attribuirsi per la maggior parte agli accantonamenti effettuati nell'esercizio (sia alla riserva obbligatoria che a quella per l'integrità del patrimonio) che hanno raggiunto i 535 milioni di euro; la quota residua è dovuta alla patrimonializzazione di plusvalenze nette per 172 milioni di euro.

Il Sistema delle Fondazioni è caratterizzato da una marcata concentrazione territoriale e dimensionale (v. Tab. 3.1): le 47 Fondazioni che hanno sede nel Nord del Paese hanno complessivamente un patrimonio di circa 24 miliardi di euro, pari al 64,7% del patrimonio complessivo. In particolare nel Nord Ovest del Paese, dove risiedono 6 delle 18 Fondazioni di grandi dimensioni, il valore medio del patrimonio è oltre il doppio della media generale (cioè rispettivamente 909 milioni di euro contro 416).

Il primo quintile (le 18 Fondazioni appartenenti al gruppo di dimensione grande¹) detiene oltre i tre quarti del patrimonio complessivo del sistema; all'opposto l'ultimo quintile detiene poco più dell'1%.

¹ I criteri di segmentazione dell'universo delle Fondazioni secondo la dimensione sono illustrati nella Nota metodologica.

Tab. 3.1 - Distribuzione del patrimonio delle Fondazioni per gruppi dimensionali ed aree geografiche (situazione al 31/12/2002)

Gruppi	Fondazioni piccole	Fondazioni medio-piccole		Fondazioni medie		Fondazioni medio-grandi		Fondazioni grandi		Totale	Num. Fond.	Media milioni di €
	milioni di €	n°	milioni di €	n°	milioni di €	n°	milioni di €	n°	milioni di €			
Aree geografiche												
Nord-ovest	139	4	175	2	160	1	848	4	14.133	6	15.456	909
Nord-est	101	5	229	3	1.121	8	2.615	8	4.388	6	8.455	282
Centro	205	6	632	9	679	5	1.190	5	8.554	5	11.259	375
Sud	59	3	356	4	375	3	244	1	782	1	1.815	151
	504	18	1.392	18	2.335	17	4.897	18	27.857	18	36.985	
Media	28	77	137	272	1.548	416	89					

3.2 Gli assetti partecipativi nelle Banche conferitarie

L'attività di natura finanziaria costituisce la quasi totalità dell'attivo delle Fondazioni, in quanto gli immobili ammontano appena all'1%. L'investimento in partecipazioni azionarie nelle banche conferitarie è, nel corso del 2002, fortemente diminuito dal 41,3% al 33,9% del totale attivo (era 43% nel 2000): in valore assoluto è sceso da 16.606 milioni di euro, nel 2001, a 14.062 milioni di euro, nel 2002.

Di conseguenza, il peso percentuale sul totale attivo degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni azionarie nelle banche conferitarie continua a crescere passando da 55,6% nel 2001 a 62,4% a fine 2002.

3.2.1 La situazione attuale

Nel corso del 2002 e nei primi mesi del 2003, 7 Fondazioni sono scese al di sotto della quota del 50% di interessenza nel capitale della conferitaria; per due di esse la diminuzione è avvenuta nel corso del 2002 (ed erano quindi incluse nei dati riportati nel Settimo Rapporto), per le altre, nei primi mesi del 2003. Non hanno più la maggioranza azionaria le seguenti Fondazioni:

1. C.R. Bolzano
2. C.R. Forlì
3. C.R. Genova e Imperia
4. C.R. Pescara
5. C.R. Ravenna
6. C.R. Terni e Narni
7. Monte dei Paschi di Siena.

Bisogna osservare, inoltre, che gli statuti di Banca Carige e di Banca Monte dei Paschi di Siena prevedono la limitazione di nomina alla metà meno uno per gli amministratori designati dalle Fondazioni, tramite l'introduzione dello strumento del "voto di lista".

Le Fondazioni che attualmente superano la soglia del 50% sono solo 15; nel loro complesso, rappresentano meno del 4% del totale dei patrimoni del sistema delle Fondazioni, mentre le banche da esse possedute costituiscono meno del 2% dell'attivo dell'intero Sistema bancario.

Il fenomeno, dunque, interessa ormai poche Fondazioni e banche di medio-piccola dimensione, caratterizzate da una operatività in territori circoscritti.

Tale caratteristica, peraltro, è spesso considerata un positivo elemento di qualificazione del legame fra tali banche ed il loro territorio di riferimento e si è concretato in un sostegno vitale per la piccola industria e l'ar-

tigianato, alla base del sistema produttivo di molte aree nel nostro Paese. La necessaria salvaguardia dell'identità localistica di queste banche fu evidenziata dapprima nel corso del 18° Congresso Nazionale delle Casse di Risparmio e delle Fondazioni del 2000, successivamente ripresa e ribadita nel 19° Congresso Nazionale delle Casse di Risparmio e delle Fondazioni del 2003 ed, infine, fatta propria dal legislatore che, nel giugno del 2003, emanando il D.L. n. 143 ha cancellato l'obbligo di dismissione per le Fondazioni con patrimonio inferiore ai 200 milioni di euro e per quelle con sede nelle Regioni a statuto speciale.

Altre variazioni si segnalano, alcune anche fra le Fondazioni che erano già nella situazione di minoranza azionaria rispetto al capitale delle proprie società conferitarie.

In dettaglio sono avvenute le seguenti modificazioni nei confronti della rispettiva conferitaria:

- le Fondazioni CR Fano e CR Imola hanno completamente ceduto la loro residua partecipazione nella banca;
- la Fondazione B.M. Lucca è passata dal 49,0% al 46,0%;
- la Fondazione C.R. Cento dal 58,8% al 51,1%;
- la Fondazione C.R. Mirandola dal 36,0% al 26,0%;
- la Fondazione C.R. Alessandria ha ceduto il 49,2% della società conferitaria Carinord 1 S.p.A. passando dal 96,2% al 50,0%. Tale operazione si è realizzata nell'ambito di un ampio processo di ristrutturazione del gruppo guidato dalla Holding Carinord, partecipata da Banca Intesa, che una volta sciolta ha dato vita alle due società Carinord 1 e Carinord 2.

Fra le Fondazioni di dimensione più grande che partecipano ai gruppi creditizi di livello nazionale si rilevano i seguenti movimenti:

- la Compagnia di San Paolo, a seguito del riassetto del gruppo bancario che ha comportato, tra l'altro, l'assorbimento del gruppo Cardine, ha ridotto la sua partecipazione nella conferitaria San Paolo-IMI al 7,5%;
- le Fondazioni C.R. Verona³, C.R. Torino e Cassamarca hanno ridotto le loro partecipazioni in Unicredit Italiano rispettivamente al 7,2%, al 9,3% e 2,2% a seguito di vendite di azioni della conferitaria;
- la Fondazione C.R. Roma è passata dal 11,0% all'attuale 7,2%, con la

³ La quota fa riferimento alla situazione di agosto 2003 e non tiene conto di un 3,1% posseduto a titolo di pegno; inoltre, la vendita effettuata dalla Fondazione è relativa al pacchetto di azioni di Unicredit che essa detiene con finalità di trading, nell'ambito del portafoglio non immobilizzato.

previsione di una ulteriore riduzione al 5,9% nel breve termine.

Delle modifiche che hanno interessato le Fondazioni C.R. Genova e Monte dei Paschi di Siena si è già detto prima.

Si può, dunque, affermare che ormai l'assetto partecipativo di tutte le Fondazioni è nei limiti previsti dalla norma dettata con il D.Lgs. n. 153/99.

3.2.2. *Un breve quadro evolutivo degli assetti partecipativi*

L'evoluzione della situazione delle partecipazioni delle Fondazioni bancarie si è sviluppata nell'ambito di uno quadro normativo caratterizzato da una legislazione travagliata e spesso contraddittoria nel tempo. Inizialmente le Fondazioni avevano l'obbligo di detenere il controllo delle banche conferitarie³, obbligo che venne meno con la legge n. 474/94. Tale legge e la successiva Direttiva "Dini" del 1994, prevedevano l'esenzione fiscale per le plusvalenze derivanti dalla dismissione delle partecipazioni realizzate entro il novembre 1999. Il provvedimento mirava a favorire una diversificazione degli investimenti patrimoniali, mediante la riduzione del peso percentuale delle partecipazioni bancarie rispetto al patrimonio al 50%, ma non comportava l'obbligo per le Fondazioni di perdere il controllo delle banche.

La legge "Ciampi" del 1998 ed il relativo decreto attuativo introdussero, invece, l'obbligo di cessione del controllo nelle banche conferitarie.

Tuttavia, il processo di dismissione delle partecipazioni era iniziato con gradualità già nel 1994 ed aveva registrato negli anni 1996/97 e 1997/98 una notevole accelerazione (si consideri che in quegli esercizi le partecipazioni nelle banche conferitarie rappresentavano rispettivamente l'88% ed il 69% del totale attivo) per subire una pausa nel corso del 2001.

Tale pausa fu causata dalla sospensione dei benefici fiscali previsti dalla legge n.474/94, disposta a seguito dell'avvio da parte della Commissione UE di una indagine conoscitiva, volta a verificare la compatibilità dei benefici in questione con la disciplina comunitaria sugli "aiuti di stato". L'indagine si è risolta favorevolmente per le Fondazioni nell'agosto del 2002, momento da cui è ripreso, come visto in precedenza, il processo di dismissione.

³ A garanzia del rispetto di questo obbligo, la normativa prevedeva che le Fondazioni accantonassero annualmente non meno del 50% dei proventi loro derivanti dalle banche, in una apposita Riserva patrimoniale destinata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale. Tale accantonamento obbligatorio ha influenzato negativamente l'ammontare delle risorse che potevano essere destinate all'attività istituzionale.

In generale, comunque, come è stato rilevato in più occasioni dal Governatore della Banca d'Italia⁴, le Fondazioni si sono rese protagoniste del riassetto del sistema bancario italiano grazie alle operazioni di dismissione delle quote azionarie da loro possedute ed hanno contribuito in maniera significativa alla nascita dei grandi gruppi creditizi: San Paolo-IMI, Banca Intesa, Unicredit Italiano, Monte dei Paschi, Capitalia.


Al fine di proporre un quadro completo dell'evoluzione del processo delle dismissioni delle partecipazioni nelle banche conferitarie, nella Tab. 3.2 e nel grafico della Fig. 3.1 è riportata la serie storica dei dati a partire dal 1990, anno in cui le Fondazioni di origine bancaria detenevano il controllo totale delle banche conferitarie, fino alla situazione attuale che, si è già detto, vede solo 15 Fondazioni detenere oltre il 50% del capitale della banca coerentemente con le modifiche alla normativa recentemente emanate. Parallelamente è cresciuto il numero delle Fondazioni la cui quota di partecipazione nella banca conferitaria è scesa al di sotto del 50% e di quelle che hanno completamente ceduto le azioni. Le prime sono ora 63 ed i loro patrimoni rappresentano circa il 94% dell'intero sistema, mentre le seconde sono 11, per circa il 3% dell'aggregato patrimoniale.

Tab. 3.2 - Assetti partecipativi delle Fondazioni bancarie (situazione aggiornata a settembre 2003)

	1990	1995	1996	1998	1999	2000	2001	09/2002	09/2003
	N° Fond.	N° Fond.	N° Fond.	N° Fond.	N° Fond.	N° Fond.	N° Fond.	N° Fond.	N° Fond.
A) Fondazioni con partecipazione nella conferitaria > del 50%	88	62	56	47	44	23	22	20	15
B) Fondazioni con partecipazione nella conferitaria ≤ al 50%	0	26	30	36	36	57	57	59	63
C) Fondazioni che non detengono partecipazioni nella Conferitaria	0	1	3	6	9	9	10	10	11
	88	89	89	89	89	89	89	89	89

⁴ In occasione della 78ª Giornata Mondiale del Risparmio il 31 ottobre 2002: «...le Fondazioni hanno svolto un ruolo di primo piano nella ristrutturazione del sistema bancario»; in occasione dell'Assemblea generale dei partecipanti - 31 maggio 2003 - Considerazioni finali: «Le fondazioni hanno svolto un ruolo rilevante nella riorganizzazione e privatizzazione del sistema creditizio. È essenziale garantire continuità al ruolo da esse svolto in quanto enti di natura privata con fini di utilità sociale.»

Fig. 3.1 - Distribuzione percentuale delle Fondazioni in relazione alla quota di partecipazione nella conferitaria



3.3 Le operazioni di aggregazione realizzate dalle banche partecipate dalle Fondazioni

Il quadro evolutivo delle aggregazioni realizzate nel sistema bancario italiano in questi ultimi anni è complesso; di seguito si è cercato di sintetizzare le principali operazioni che hanno interessato le Fondazioni e le rispettive banche nel corso degli ultimi anni.

Fra gli esempi di aggregazione bancaria che hanno dato origine a banche di livello regionale sono da ricordare: la Banca delle Marche, nata dalla fusione delle Casse di Risparmio conferite dalle Fondazioni C.R. Macerata e C.R. Pesaro, in cui in un secondo momento sono confluite le C.R. Jesi e C.R. Loreto; la Banca Regionale Europea - B.R.E. Banca, originata dalla fusione della C.R. Cuneo e della B.M. di Lombardia, interessate da una operazione di dismissione realizzata dalle rispettive Fondazioni, ed attualmente insieme alla C.R. Tortona confluita nel gruppo Banca Lombarda e Piemontese; la Biverbanca, risultante dall'unione delle Casse di Risparmio delle Fondazioni C.R. Biella e C.R. Vercelli, ora in Banca Intesa; il gruppo creditizio Unibanca, che trae origine dalla aggregazione della C.R. Cesena e della Banca di Romagna ed interessa le Fondazioni C.R. Cesena, C.R. e B.M. Lugo e B.M. e C.R. Faenza.

Le operazioni di aggregazione fra banche partecipate dalle Fondazioni hanno contribuito a far sorgere alcuni dei gruppi creditizi di livello nazionale.

Il gruppo Banca Intesa trae origine dalla dismissione totale delle partecipazioni nelle originarie banche conferitarie da parte della Fondazione CARIPLO, della Fondazione C.R. Parma e della Fondazione C.R. Piacenza. Ad esso fanno capo direttamente, inoltre, le C.R. di Ascoli Piceno,

Rieti, Terni e Narni, Viterbo nonché, come già ricordato prima, la Biverbanca; attraverso Intesa Holding Centro, le tre C.R. di Città di Castello, Foligno, Spoleto; tramite la holding Carinord 1, la C.R. Alessandria. Il gruppo Banca Intesa, nel mese di luglio 2003, ha ceduto la propria partecipazione nella holding Carinord 2 alle Casse di Risparmio di Genova e di Firenze; in tal modo il controllo delle C.R. La Spezia e C.R. Carrara, che era detenuto da quella società finanziaria, è passato alle due nuove banche acquirenti, come più in dettaglio viene illustrato in seguito.

Nel caso del gruppo Unicredit Italiano, il processo di dismissione ha interessato la Fondazione C.R. Torino, la Fondazione C.R. Verona, Vicenza, Belluno e Ancona e la Fondazione Cassamarca che hanno conferito le rispettive banche. In questo gruppo, inoltre, sono confluite la C.R. Trieste, la C.R. Trento e Rovereto e la Rolo Banca 1473, nata dalla fusione del Credito Romagnolo con Carimonte Banca che, a sua volta, aveva avuto origine dalla unione della Cassa di Risparmio di Modena con la Banca del Monte di Bologna e Ravenna, come effetto della dismissione operata dalla due rispettive Fondazioni nel 1991. Nel 2000, Rolo Banca 1473 aveva acquisito la C.R. Carpi e la Banca dell'Umbria 1462, già C.R. Perugia. Dall'1 gennaio 2003, è stato completato un articolato progetto di ristrutturazione che ha trasformato la fisionomia del gruppo da federalistica a multispecialistica. Il progetto ha comportato la scomparsa dei singoli marchi di impresa C.R. Torino, Cariverona, C.R. Trieste, Cassamarca, C.R. Trento, Credito Italiano e Rolo Banca ed ha portato alla costituzione tre nuove banche specializzate per segmento di clientela: UniCredit Banca, UniCredit Banca d'Impresa e UniCredit Private Banking.

Nell'Italia del Nord-est alcune Fondazioni hanno dato origine al gruppo Cardine, nel quale sono confluite le banche che precedentemente erano controllate dalle holding CAER e Casse Venete; le Fondazioni interessate sono quelle della C.R. Padova e Rovigo, della C.R. Bologna, della C.R. Venezia, della C.R. Udine, della C.R. Gorizia. Nel corso del 2002 il gruppo Cardine è entrato nel gruppo IMI-San Paolo, che comprende anche le banche conferitarie, rispettivamente, della Compagnia di San Paolo, dell'Istituto Banco di Napoli Fondazione e della Fondazione BNC. Nel corso del 2003, inoltre, il Gruppo Imi-San Paolo ha aumentato la propria interessenza nella Cassa dei Risparmi di Forlì salendo al 39,7% ed è prevista una ulteriore cessione di azioni fino ad acquisire il controllo maggioritario della banca.

Fanno parte del gruppo Capitalia la Banca di Roma - nata dalla fusione realizzata in momenti successivi, della C.R. Roma e del Banco di Santo Spirito con il Banco di Roma - il Banco di Sicilia (banca conferita dall'omonima Fondazione) e la Banca Bipop-Carire, nata dalla fusione della Banca Popolare di Brescia con la C.R. Reggio Emilia (banca conferita

dalla Fondazione C.R. Reggio Emilia - Pietro Manodori).

A completamento del quadro generale delle aggregazioni che hanno interessato la banche nate dall'applicazione della legge n. 218/90 "Amato" si riportano sinteticamente le seguenti situazioni:

- nel gruppo creditizio della C.R. Firenze sono confluite le C.R. Civitavecchia, Mirandola, Orvieto e Pistoia e, dal luglio 2003, anche la CR La Spezia a seguito dell'acquisto da Banca Intesa, di parte delle azioni della Holding Carinord 2 Spa, che la controllava;
- nel gruppo creditizio della C.R. Genova e Imperia sono confluite la C.R. Savona, la B.M. Lucca ed anche la CR Carrara, per effetto della cessione, realizzata da Banca Intesa, di parte delle azioni di Carinord 2, che ne aveva il controllo, come sopra già accennato;
- il gruppo creditizio con a capo la C.R. Ravenna controlla un istituto di credito esterno al sistema delle Casse di Risparmio: la Banca di Imola S.p.A.;
- la Banca Carime, nata dalla fusione di C.R. Salernitana, C.R. Puglia e C.R. di Calabria e Lucania (banche conferite dalle tre Fondazioni omonime) e la C.R. Fano fanno parte del neo costituito gruppo creditizio delle Banche Popolari Unite, nato dalla fusione dei gruppi guidati dalla Banca Popolare Commercio e Industria e dalla Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino;
- le C.R. Vignola, L'Aquila, la B.M. di Foggia ed il Banco di Sardegna, banche conferitarie delle rispettive Fondazioni, sono incluse nel gruppo guidato dalla Banca Popolare dell'Emilia-Romagna;
- le C.R. Imola, Livorno, Lucca, Pisa, Pescara gravitano nel gruppo della Banca Popolare di Lodi;
- la Banca popolare di Vicenza controlla la C.R. Prato.

3.4 La redditività

Il totale dei proventi ordinari registrati nei bilanci delle Fondazioni chiusi a fine 2002 ammonta a 1.817,4 milioni di euro, che salgono a 2.022 milioni di euro se si includono anche i 204,5 milioni di proventi straordinari, costituiti per oltre 70 da plusvalenze su cessione di azioni delle conferitarie⁵. L'ammontare dei proventi ordinari fa segnare un aumento del 4%

⁵ Le disposizioni in materia di bilancio contenute nel provvedimento del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001, prevedono la possibilità di imputare direttamente al patrimonio le svalutazioni, rivalutazioni, le plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella società conferitaria, e di imputare al conto economico la eventuale parte residua, cui i dati sopra indicati pertanto si riferiscono.

rispetto quello dell'esercizio precedente (1.747 milioni di euro) mentre l'incremento dei proventi complessivi è del 13% (2.022 milioni rispetto a 1.782), anche grazie al flusso di plusvalenze contabilizzate nel conto economico connesse alla ripresa del processo di cessione delle partecipazioni di cui si è detto prima. Il saldo della gestione straordinaria, come si può osservare nelle tabelle del conto economico, rimane però sostanzialmente inalterato: 81 milioni rispetto agli 83 dell'esercizio 2001 e la quasi totalità degli oneri straordinari (pari a 123 milioni di euro) sono costituiti dalle perdite relative alla cessione di immobilizzazioni finanziarie (58 milioni di euro) e dalla svalutazione di immobilizzazioni finanziarie (53 milioni di euro), registrate da tre Fondazioni.

Risulta, invece, notevolmente cambiata la composizione stessa dei proventi, con una sensibile crescita dei dividendi corrisposti dalle banche conferitarie che nel 2002 rappresentano oltre il 66% del totale dei proventi contro il 57% dell'esercizio passato.

La Tab. 3.3 evidenzia la composizione percentuale per tipologia di provento con riferimento agli esercizi 2001 e 2002.

Tab. 3.3 - Composizione percentuale del totale dei proventi per tipologia

Tipo di provento	Peso % nel 2002	Peso % nel 2001
Dividendi Conferitaria	64,4	57,0
Altri proventi:	35,6	43,0
- Risultato delle gestioni patrimoniali	-0,9	1,0
- Dividendi da altre partecipazioni	8,4	11,2
- Risultato della gestione investimenti finanziari	17,6	24,5
- Altri proventi ordinari e straordinari	10,5	6,3

I dati mostrano che i dividendi corrisposti dalle banche hanno sostanzialmente compensato il calo di rendimento delle attività finanziarie; infatti, grazie ad essi, la redditività del patrimonio⁶ delle Fondazioni è rimasta inalterata: si attesta, nel 2002, al 5,0% rispetto al 4,9% del 2001.

L'analisi può essere approfondita con l'esame dell'andamento delle due

⁶ Il rapporto è composto al numeratore dall'ammontare dei proventi ordinari, al denominatore dalla media dei valori del patrimonio all'inizio e alla fine dell'esercizio.


principali componenti dei proventi: i dividendi da società conferitarie e gli interessi e i proventi da investimenti finanziari.

Dall'esame dell'aggregato dei conti economici delle Fondazioni emerge che il totale dei dividendi della conferitaria ammonta a 1.302 milioni di euro contro i 1.057 milioni di euro incassati nel 2001.

La redditività delle partecipazioni bancarie⁷ è, come già accennato in precedenza, sensibilmente aumentata e passa da 6,4% del 2001 a 9,3%.

L'andamento negli anni di questo indice evidenzia un trend crescente, con un picco nel 2000, e rispecchia abbastanza fedelmente, come è logico attendersi, l'andamento della redditività fatta registrare dalle banche partecipate stesse. Questa è rappresentata dalla serie storica, relativa al periodo 1992 - 2002, dell'indice R.O.E.⁸ illustrata nel grafico Fig. 3.2.

Fig. 3.2 - Valori dell'indice R.O.E. per le banche partecipate dalle Fondazioni



Per una corretta interpretazione del dato, è utile ricordare che le Fondazioni registrano nei propri bilanci i dividendi distribuiti nello stesso esercizio dalle banche partecipate, in relazione ai risultati economici da queste prodotti nell'anno di attività immediatamente precedente; il che significa che la redditività delle banche produce effetti su quella delle fondazioni con uno sfasamento temporale di un anno.

⁷ L'indice di redditività della partecipazione nella banca conferitaria è dato dal rapporto fra i dividendi percepiti nel 2002 ed il valore di bilancio delle partecipazioni al 31/12/2001, data cui si fa riferimento per la determinazione del dividendo da corrispondere a ciascun azionista in base alle azioni possedute.

⁸ L'indice R.O.E. (Return on equity = Utili d'esercizio/Patrimonio), in questo caso, è stato calcolato con riferimento solo alle banche che hanno chiuso l'esercizio in utile.

La redditività degli investimenti in strumenti finanziari diversi dalla partecipazione nella banca conferitaria, è sintetizzata dal rapporto tra i proventi di natura finanziaria e gli investimenti medi⁹ in attività finanziarie. L'indice della redditività, a livello di intero sistema, si attesta, per l'anno 2002 all'1,9%, rispetto al 3,1% del 2001 ed al 4,8% del 2000, evidenziando un costante trend di peggioramento.

Fra gli investimenti finanziari, negli ultimi anni, hanno assunto un'importanza crescente le gestioni patrimoniali che nel 2002 costituiscono il 18% del totale dell'attivo (erano il 16% nel 2001 e poco più del 10% nel 2000). L'esercizio in esame non è stato un anno favorevole per la gestione in fondi ed anche le gestioni patrimoniali hanno mostrato una performance deludente, evidenziata anche dai risultati, peraltro estremamente diversificati tra loro, che le Fondazioni registrano nei loro bilanci. Nel complesso, infatti, le gestioni patrimoniali chiudono il 2002 con una perdita di oltre 16 milioni di euro, a fronte di un dato positivo di circa 20 milioni di euro dell'anno 2001 e di ben 127 milioni di euro nel 2000.

Negli ultimi anni è aumentato il numero di Fondazioni che ha impiegato parte della crescente disponibilità non immobilizzate in gestioni patrimoniali; a causa della sfavorevole congiuntura dei mercati azionari, è anche aumentato il numero di quelle che hanno registrato un saldo gestionale negativo. Nella Tab. 3.4 viene riportata una sintesi della situazione delle gestioni patrimoniali.

Tab. 3.4 - Sintesi della situazione degli investimenti in gestioni patrimoniali individuali (importi in milioni di euro)

Anni	N°. di Fondazioni che hanno investito in gestioni patrimoniali	Importo delle gestioni a fine periodo	Risultato complessivo	N°. di Fondazioni che hanno dichiarato perdite
2000	40	3.993	127,0 (*)	11
2001	45	6.383	19,8	23
2002	51	7.360	-15,8	27

(*) L'esercizio chiuso il 31/12/2000 non ha avuto durata omogenea per tutte le Fondazioni e, in molti casi, ha superato i dodici mesi.

⁹ Si fa riferimento alla media dei valori di inizio e fine periodo tratti dai bilanci 2000 e 2001.

Per quanto riguarda gli altri investimenti finanziari, si rileva che i rendimenti sono stati sensibilmente penalizzati dalle valutazioni di fine esercizio. Infatti, l'abbattimento del valore dei titoli, contabilizzato a fini prudenziali, ha raggiunto la cifra di 236 milioni superando di 17 milioni di euro le componenti positive di reddito rappresentate dalle rivalutazioni e dalle plusvalenze da negoziazione titoli, rispettivamente di 95 e 124 milioni di euro. Il saldo, viceversa, risultava attivo per 102 milioni di euro nel precedente esercizio.

Analizzando in maniera più approfondita il fenomeno delle svalutazioni di fine esercizio, si rileva che dell'importo complessivo di 236 milioni di euro, 181,5 milioni si riferiscono a strumenti finanziari non immobilizzati che, di norma, vengono valutati al minor valore fra quello di costo e quello di mercato; i restanti 54,3 milioni sono relativi a strumenti finanziari immobilizzati, il cui valore iscritto in bilancio al prezzo di costo, è modificato solo in presenza di variazioni durevoli.

Nel conto economico, infine, non sono state contabilizzate le plus/minusvalenze relative alle partecipazioni nelle società conferitarie, in quanto esse sono state imputate direttamente al patrimonio, così come previsto dall'Atto di indirizzo sulla redazione dei bilanci delle Fondazioni bancarie emanato dal Ministero del Tesoro.


A conclusione dell'esame delle varie tipologie di proventi e dei relativi indici di redditività per categoria di investimento la tabella Tab. 3.5 e la Fig. 3.3 riportano la serie storica dei valori dei principali indici descritti per l'insieme delle Fondazioni bancarie.

Tab. 3.5 - Alcuni indicatori di redditività del patrimonio e di specifiche tipologie di investimento

Indicatori	Anni										
	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	2000	2001	2002	
$\frac{\text{Proventi}}{\text{Patrimonio}} \times 100$	1,2	1,6	1,7	1,8	2,2	2,7	4,2	5,5	4,9	5,0	
$\frac{\text{Proventi finanziari}}{\text{Investimenti finanziari medi}} \times 100$	n.d.	7,1	8,0	7,1	5,9	5,5	3,9	4,8	3,1	1,9	
$\frac{\text{Dividendi da Società conferitaria}}{\text{Partecipazione nella Società conferitaria}} \times 100$	1,0	1,4	1,4	1,2	1,7	2,1	4,4	6,7	6,4	9,3	

N.B. L'esercizio 2000 ha avuto una durata media superiore ai dodici mesi

Fig. 3.3 - Andamento dei principali indicatori di redditività



Al fine di una corretta lettura dei dati riportati nella tabella e nel relativo grafico, è opportuno premettere che gli indicatori di rendimento relativi alle partecipazioni nelle società conferitarie non sono strettamente confrontabili con il rendimento degli altri investimenti finanziari¹⁰. Tuttavia i trend sono confrontabili.

I dati evidenziano come, a fronte di una continua crescita della redditività complessiva del patrimonio delle Fondazioni, l'evoluzione della redditività delle due principali forme di investimento del patrimonio segua andamenti assolutamente diversi fra loro: crescente per le partecipazioni nelle banche conferitarie, decrescente per le attività finanziarie.

Il negativo andamento dei mercati finanziari ed il recupero di efficienza del sistema creditizio hanno, con gli anni, prima annullato lo scarto che esisteva fra il rendimento delle due diverse forme di investimento del patrimonio (nell'esercizio 1993/94 la forbice era addirittura di quasi 6 punti a favore delle attività finanziarie) e poi capovolto la situazione.

Il diverso rendimento delle componenti dell'attivo delle Fondazioni

¹⁰ Per quanto riguarda le partecipazioni bancarie, infatti, il dato al numeratore non include le valutazioni/ svalutazioni implicite della partecipazione - il che tende a sottostimare il rendimento - ed il dato al denominatore riflette il valore contabile della partecipazione - il che tende a sovrastimare il rendimento. Per quanto riguarda gli altri proventi il rendimento tiene invece conto di tutte le componenti.

ripropone il tema, sempre attuale, della salvaguardia del valore economico del patrimonio. Tale obiettivo dovrebbe assumere una rilevanza preminente, in quanto la conservazione della ricchezza patrimoniale è il prerequisito per svolgere, nel tempo, l'attività istituzionale ad un livello adeguato e soddisfacente.

La diversificazione degli investimenti si dimostra, alla prova dei fatti, come il più efficace rimedio per contrastare l'altalenante andamento dei proventi e, quindi, il metodo più adatto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo della conservazione del patrimonio. In tal senso, dunque, è da considerarsi molto positivamente la modifica normativa introdotta dalla legge n. 212 dell'1 agosto 2003, con la quale vengono ampliate le possibilità di investimento delle Fondazioni anche agli immobili non strumentali, sia pure nella misura massima del 10 per cento del patrimonio. In precedenza, invece, i riflessi fiscali relativi alla perdita della qualifica di ente non commerciale conseguente al possesso di immobili non strumentali, avevano di fatto impedito alle Fondazioni di detenere immobili a fini di investimento.

3.5 Le risorse destinate all'attività erogativa

Le Fondazioni bancarie operano secondo il tipico modello delle Fondazioni *grant making*, destinando ad erogazioni una quota dell'avanzo dell'esercizio dopo aver assicurato la conservazione del valore economico del patrimonio e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge n. 266/91 sul volontariato. L'avanzo dell'esercizio costituisce l'ammontare delle risorse da utilizzare secondo le previsioni normative e degli statuti ed è determinato sottraendo dai proventi i costi di funzionamento e gli oneri fiscali, secondo le indicazioni e gli schemi dell'atto di indirizzo del Ministro del tesoro per il bilancio 2000 (confermate anche per l'anno 2002).

L'avanzo di esercizio relativo all'esercizio 2002 è stato di 1.728,5 milioni di euro rispetto a 1.667,9 del 2001, con un incremento percentuale pari al 3,6%; esso, come per l'esercizio 2001, rappresenta il 91% dei proventi ed il 4,7% del patrimonio medio dell'anno.

Passiamo ad analizzare i costi di funzionamento e le altre poste del conto economico, con particolare riguardo all'attività istituzionale.

L'incidenza rispetto ai proventi ordinari dei costi e delle spese di amministrazione, per l'intero sistema delle Fondazioni bancarie nell'anno 2002, si è stabilizzato sul 7%, come per l'anno precedente.

In particolare, gli oneri per gli Organi collegiali si riducono in termini assoluti passando da 41 a 39,5 milioni di euro, mentre si registra un lieve

aumento del costo del personale e dei consulenti esterni. Tale fenomeno è collegato al progressivo consolidarsi delle strutture organizzative interne, sempre più autonome e distaccate dalle originarie banche, e con la necessità di figure professionali con competenze adeguate a svolgere compiti istituzionali via via più complessi.

Un'analisi più approfondita delle strutture interne, si rimanda al capitolo 2, che illustra i risultati di una indagine svolta su questa tematica. Qui, limitandoci all'esame degli aspetti economico-gestionali, si segnala l'aumento di oltre il 17% del numero dei dipendenti, che passano da circa 570 a poco più di 670 unità (erano 460 nel 2000). Molte Fondazioni si sono già dotate di personale, come si è già accennato, con competenze adeguate sia per la progettazione che la valutazione degli interventi erogativi; altre stanno ancora rafforzando l'organico.

Pertanto, si può concludere che anche per l'anno 2001, si conferma un livello di spese gestionali contenuto, anche grazie all'agile struttura organizzativa finora definita.

La destinazione dell'Avanzo della gestione, nel rispetto delle previsioni normative e dei singoli statuti, si distribuisce fra gli accantonamenti al patrimonio e l'attività istituzionale, nelle sue varie forme.

In merito agli accantonamenti al patrimonio, l'Autorità di Vigilanza per l'anno 2002, ha confermato l'aliquota dell'accantonamento alla "Riserva obbligatoria" al 20% dell'Avanzo della gestione, ed ha fissato al 15% l'aliquota massima di accantonamento alla "Riserva per l'integrità del patrimonio". Le Fondazioni, quindi, hanno potuto complessivamente destinare al patrimonio risorse in misura variabile da un minimo del 20% ad un massimo del 35% dell'avanzo della gestione. Questo margine di flessibilità ha reso possibile graduare l'entità dell'accantonamento complessivo in relazione al risultato della gestione ed al peso percentuale, sul totale degli investimenti, delle attività di natura finanziaria, suscettibili di svalutazione monetaria.

Per l'intero sistema delle Fondazioni, il dato complessivo di accantonamento alle riserve patrimoniali è pari (incluso 0,8 milioni di euro per copertura disavanzi pregressi) a 535,3 milioni di euro (492,2 nel 2001) che rappresenta circa il 31% dell'avanzo della gestione e poco più del 28% dell'ammontare dei proventi totali. Queste percentuali sono pressoché invariate rispetto a quelle rilevate per il 2001.

All'attività istituzionale, nell'ambito della quale sono compresi anche gli stanziamenti ai fondi per l'attività futura, è andato il restante 69% dell'avanzo di gestione, cioè delle risorse nette prodotte nell'esercizio 2002, pari a 1.287,8 milioni di euro, rispetto a 1.180 del 2001.

Pertanto, anche per il 2002 è rimasta sostanzialmente invariata la quota delle risorse nette (cioè dopo la deduzione dei costi operativi e di quelli

fiscali) annualmente prodotte dalla gestione, che è stata destinata al perseguimento degli scopi istituzionali.


L'esame della gestione delle Fondazioni può essere rappresentato in estrema sintesi dalla serie storica 1992/93 - 2002 dell'andamento delle principali grandezze economiche espresse in forma di indice rispetto al patrimonio medio presentate nella Tab. 3.6 e nel relativo grafico della Fig. 3.4. Il fenomeno che appare con evidenza è la crescita dei proventi totali e la corrispondente crescita dell'avanzo dell'esercizio e dell'attività istituzionale in rapporto al patrimonio.

Indicatori	Anni										
	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	2000	2001	2002	
Proventi totali(*) / Patr. medio	1,5	1,6	1,7	1,9	2,2	2,6	4,3	8,4	5,1	5,2	
Avanzo d'es. / Patr. medio	1,2	1,4	1,5	1,6	1,9	2,2	3,9	7,6	4,7	4,7	
Acc.to patr. / Patr. medio	0,7	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	1,3	2,3	1,4	1,5	
Att. Ist.le / Patr. medio	0,4	0,6	0,7	0,9	1,3	1,4	2,6	5,3	3,3	3,5	

(*) Comprendono i proventi straordinari

(**) L'esercizio 2000 ha avuto una durata superiore ai dodici mesi; depurato da questo effetto, gli indici del 2000 sono sostanzialmente in linea con il biennio successivo.

Fig. 3.4 - Andamento delle principali grandezze economiche relative alla gestione delle Fondazioni bancarie



In conclusione dell'esame dei dati complessivi sulla formazione e sull'utilizzo delle risorse per l'attività istituzionale si rileva che l'ammontare delle delibere di spesa assunte nel corso del 2002 (al netto dei 94,5 milioni di euro destinati per legge al Volontariato) è pari a oltre 949 milioni di euro¹¹ rispetto a 954 dell'esercizio precedente. La lieve diminuzione è interamente dovuta alla riduzione delle erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti (-25 milioni di euro), facilmente spiegabile con la dimensione anomala degli avanzi dell'esercizio 2000 che, come noto, ha avuto anche una durata media superiore ai 12 mesi.

Il Cap. 4 del presente Rapporto contiene, tra l'altro, l'analisi dettagliata della distribuzione fra i vari settori e le diverse categorie di beneficiari dell'attività erogativa delle Fondazioni.

TABELLE RELATIVE AI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI

¹¹ Le disposizioni emanate dal Ministero del tesoro con l'atto di indirizzo dell'aprile 2001 per la redazione del bilancio, prevedono che le somme deliberate a fronte di risorse accantonate ai Fondi erogazioni non transitino per il conto economico (come avveniva in precedenza mediante la posta "Utilizzo di fondi"). Questa innovazione trova fondamento nella considerazione che il conto economico debba essere redatto secondo il principio della competenza e, pertanto, debba illustrare la formazione delle risorse (Proventi meno costi) e la destinazione dell'avanzo. L'attività erogativa, invece, deve essere illustrata in forma più dettagliata nel bilancio di missione; in quella sede, infatti, vanno indicate anche le delibere prese nel corso dell'esercizio mediante l'utilizzo delle disponibilità accantonate nei fondi, cioè con quelle risorse che sono state prodotte negli esercizi precedenti, e la cui rendicontazione è stata già data nei rispettivi bilanci di competenza.

Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni bancarie				
ATTIVO	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	485,2	1,2	359,4	0,9
Attività finanziarie:	38.357,9	92,4	37.901,9	94,2
partecipazioni nella conferitaria	14.062,9	33,9	16.605,7	41,3
partecipazioni in altre società	3.118,6	7,5	2.765,9	6,9
partecipazioni in società strumentali	258,0	0,6	181,6	0,5
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	20.918,5	50,4	18.348,7	45,6
Credit, ratei e risconti attivi	1.112,4	2,7	676,1	1,7
Disponibilità liquide	1.527,4	3,7	1.268,0	3,2
Altre attività	15,4	0,0	25,0	0,1
Totale dell'attivo	41.498,4	100,0	40.230,4	100,0

PASSIVO	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	36.980,4	89,1	36.278,2	90,2
Fondi per l'attività d'istituto	1.898,8	4,6	1.603,6	4,0
Fondi per rischi ed oneri	326,1	0,8	395,8	1,0
Erogazioni deliberate	1.576,2	3,8	1.302,7	3,2
Fondo per il volontariato L. 266/91	406,3	1,0	334,8	0,8
Altre passività	310,6	0,7	315,4	0,8
Totale del passivo	41.498,4	100,0	40.230,4	100,0

Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni piccole				
ATTIVO	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	3,8	0,7	3,5	0,6
Attività finanziarie:	522,4	94,2	525,4	92,5
partecipazioni nella conferitaria	300,5	54,2	300,3	52,9
partecipazioni in altre società	3,2	0,6	3,2	0,6
partecipazioni in società strumentali	2,0	0,4	1,9	0,3
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	216,6	39,1	219,9	38,7
Credit, ratei e risconti attivi	8,7	1,6	10,8	1,9
Disponibilità liquide	17,1	3,1	25,8	4,5
Altre attività	2,6	0,5	2,1	0,4
Totale dell'attivo	554,7	100,0	567,7	100,0

PASSIVO	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	498,7	89,9	507,7	89,4
Fondi per l'attività d'istituto	27,1	4,9	26,5	4,7
Fondi per rischi ed oneri	5,9	1,1	8,1	1,4
Erogazioni deliberate	13,8	2,5	13,3	2,3
Fondo per il volontariato L. 266/91	5,5	1,0	5,2	0,9
Altre passività	3,7	0,7	7,0	1,2
Totale del passivo	554,7	100,0	567,7	100,0

Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni medio piccole				
ATTIVO	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	19,0	1,3	18,7	1,3
Attività finanziarie:	1.422,6	94,1	1.364,7	93,8
partecipazioni nella conferitaria	720,8	47,7	649,2	44,6
partecipazioni in altre società	8,9	0,6	3,3	0,2
partecipazioni in società strumentali	8,2	0,5	5,5	0,4
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	684,7	45,3	706,6	48,6
Credit, ratei e risconti attivi	39,8	2,6	43,3	3,0
Disponibilità liquide	29,8	2,0	28,7	2,0
Altre attività	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale dell'attivo	1.511,2	100,0	1.455,3	100,0

PASSIVO	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	1.391,4	92,1	1.337,7	91,9
Fondi per l'attività d'istituto	31,1	2,1	30,9	2,1
Fondi per rischi ed oneri	37,2	2,5	39,9	2,7
Erogazioni deliberate	33,2	2,2	29,7	2,0
Fondo per il volontariato L. 266/91	11,8	0,8	10,8	0,7
Altre passività	6,4	0,4	6,3	0,4
Totale del passivo	1.511,2	100,0	1.455,3	100,0

Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni medie				
ATTIVO	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	66,2	2,5	59,0	2,4
Attività finanziarie:	2.316,3	88,7	2.290,6	93,3
partecipazioni nella conferitaria	905,0	34,6	1.038,4	42,3
partecipazioni in altre società	10,6	0,4	49,3	2,0
partecipazioni in società strumentali	8,0	0,3	8,9	0,4
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	1.392,6	53,3	1.194,1	48,6
Credit, ratei e risconti attivi	67,2	2,6	47,9	2,0
Disponibilità liquide	161,5	6,2	37,3	1,5
Altre attività	1,5	0,1	19,7	0,8
Totale dell'attivo	2.612,7	100,0	2.454,6	100,0

PASSIVO	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	2.336,1	89,4	2.204,1	89,8
Fondi per l'attività d'istituto	143,2	5,5	107,3	4,4
Fondi per rischi ed oneri	54,2	2,1	52,8	2,2
Erogazioni deliberate	47,3	1,8	48,6	2,0
Fondo per il volontariato L. 266/91	22,0	0,8	19,6	0,8
Altre passività	9,9	0,4	22,2	0,9
Totale del passivo	2.612,7	100,0	2.454,6	100,0

Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni medio-grandi				
ATTIVO	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	91,2	1,7	77,7	1,5
Attività finanziarie:	4.975,3	93,4	4.960,4	96,2
partecipazioni nella conferitaria	2.099,5	39,4	2.216,4	43,0
partecipazioni in altre società	87,5	1,6	77,6	1,5
partecipazioni in società strumentali	12,0	0,2	6,2	0,1
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	2.776,3	52,1	2.660,2	51,6
Credit, ratei e risconti attivi	84,4	1,6	67,4	1,3
Disponibilità liquide	168,0	3,2	46,8	0,9
Altre attività	8,1	0,2	2,9	0,1
Totale dell'attivo	5.326,9	100,0	5.155,3	100,0

PASSIVO	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	4.897,1	91,9	4.733,1	91,8
Fondi per l'attività d'istituto	142,2	2,7	109,8	2,1
Fondi per rischi ed oneri	53,5	1,0	75,0	1,5
Erogazioni deliberate	159,6	3,0	142,4	2,8
Fondo per il volontariato L. 266/91	38,6	0,7	32,3	0,6
Altre passività	35,8	0,7	62,7	1,2
Totale del passivo	5.326,9	100,0	5.155,3	100,0

Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni grandi				
ATTIVO	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	304,9	1,0	200,5	0,7
Attività finanziarie:	29.121,5	92,5	28.760,9	94,0
partecipazioni nella conferitaria	10.037,0	31,9	12.401,3	40,5
partecipazioni in altre società	3.008,4	9,6	2.632,5	8,6
partecipazioni in società strumentali	227,8	0,7	159,2	0,5
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	15.848,3	50,3	13.567,9	44,3
Credit, ratei e risconti attivi	912,4	2,9	506,5	1,7
Disponibilità liquide	1.150,9	3,7	1.129,4	3,7
Altre attività	3,2	0,0	0,2	0,0
Totale dell'attivo	31.492,8	100,0	30.597,5	100,0

PASSIVO	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	27.857,1	88,5	27.495,6	89,9
Fondi per l'attività d'istituto	1.555,1	4,9	1.329,0	4,3
Fondi per rischi ed oneri	175,3	0,6	220,0	0,7
Erogazioni deliberate	1.322,3	4,2	1.068,7	3,5
Fondo per il volontariato L. 266/91	328,3	1,0	266,9	0,9
Altre passività	254,8	0,8	217,3	0,7
Totale del passivo	31.492,8	100,0	30.597,5	100,0

Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni del Nord-ovest				
ATTIVO	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali				
Attività finanziarie:				
partecipazioni nella conferitaria	65,5	0,4	45,9	0,3
partecipazioni in altre società	16.408,3	95,2	16.143,2	97,9
partecipazioni in società strumentali	5.067,0	29,4	7.182,7	43,6
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	1.632,5	9,5	1.923,8	11,7
Credit, ratei e risconti attivi	10,0	0,1	5,3	0,0
Disponibilità liquide	9.698,8	56,2	7.031,4	42,6
Altre attività				
Totale dell'attivo	17.244,5	100,0	16.487,8	100,0

PASSIVO	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto				
Fondi per l'attività d'istituto	15.456,0	89,6	14.966,6	90,8
Fondi per rischi ed oneri	733,4	4,3	648,2	3,9
Erogazioni deliberate	128,7	0,7	79,1	0,5
Fondo per il volontariato L. 266/91	665,9	3,9	549,1	3,3
Altre passività	178,4	1,0	146,0	0,9
	81,9	0,5	98,7	0,6
Totale del passivo	17.244,5	100,0	16.487,8	100,0

Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni del Nord-est				
ATTIVO	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali				
Attività finanziarie:				
partecipazioni nella conferitaria	269,9	2,7	198,7	2,2
partecipazioni in altre società	9.099,4	92,3	8.552,1	93,2
partecipazioni in società strumentali	3.919,2	39,8	3.993,4	43,5
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	701,4	7,1	172,8	1,9
Credit, ratei e risconti attivi	205,1	2,1	145,1	1,6
Disponibilità liquide	4.273,8	43,3	4.240,7	46,2
Altre attività				
	181,9	1,8	177,0	1,9
	304,1	3,1	235,2	2,6
	4,0	0,0	11,8	0,1
Totale dell'attivo	9.859,3	100,0	9.174,7	100,0

PASSIVO	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto				
Fondi per l'attività d'istituto	8.454,8	85,8	8.072,9	88,0
Fondi per rischi ed oneri	641,3	6,5	468,3	5,1
Erogazioni deliberate	109,2	1,1	102,5	1,1
Fondo per il volontariato L. 266/91	410,9	4,2	301,1	3,3
Altre passività	110,7	1,1	84,4	0,9
	132,3	1,3	145,4	1,6
Totale del passivo	9.859,3	100,0	9.174,7	100,0

Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni del Centro				
ATTIVO	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali				
Attività finanziarie:				
<i>partecipazioni nella conferitaria</i>	137,3	1,1	104,6	0,8
<i>partecipazioni in altre società</i>	11.108,3	89,2	11.330,0	90,0
<i>partecipazioni in società strumentali</i>	4.176,0	33,5	4.499,5	35,7
<i>strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)</i>	782,5	6,3	633,4	5,0
Credit, ratei e risconti attivi	42,5	0,3	30,8	0,2
Disponibilità liquide	6.107,3	49,0	6.166,3	49,0
Altre attività	193,7	1,6	227,0	1,8
	1.013,2	8,1	917,3	7,3
Totale dell'attivo	12.459,2	100,0	12.587,7	100,0

PASSIVO	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto				
Fondi per l'attività d'istituto	11.258,7	90,4	11.372,9	90,3
Fondi per rischi ed oneri	478,7	3,8	442,4	3,5
Erogazioni deliberate	51,0	0,4	173,2	1,4
Fondo per il volontariato L. 266/91	479,5	3,8	436,6	3,5
Altre passività	105,9	0,8	93,5	0,7
	85,4	0,7	69,0	0,5
Totale del passivo	12.459,2	100,0	12.587,7	100,0

Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni del Sud				
ATTIVO	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali				
Attività finanziarie:				
<i>partecipazioni nella conferitaria</i>	12,6	0,6	10,3	0,5
<i>partecipazioni in altre società</i>	1.741,9	90,0	1.876,7	94,8
<i>partecipazioni in società strumentali</i>	900,7	46,5	930,2	47,0
<i>strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)</i>	2,2	0,1	35,8	1,8
Credit, ratei e risconti attivi	0,4	0,0	0,4	0,0
Disponibilità liquide	838,6	43,3	910,3	46,0
Altre attività	46,5	2,4	49,5	2,5
	134,4	6,9	40,0	2,0
	0,0	0,0	3,8	0,2
Totale dell'attivo	1.935,4	100,0	1.980,3	100,0

PASSIVO	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto				
Fondi per l'attività d'istituto	1.810,8	93,6	1.865,7	94,2
Fondi per rischi ed oneri	45,3	2,3	44,7	2,3
Erogazioni deliberate	37,2	1,9	41,0	2,1
Fondo per il volontariato L. 266/91	19,9	1,0	15,8	0,8
Altre passività	11,3	0,6	10,9	0,5
	11,0	0,6	2,3	0,1
Totale del passivo	1.935,4	100,0	1.980,3	100,0

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni bancarie				
	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	-15,8	-0,9	19,9	1,1
Dividendi e proventi assimilati	1.471,6	81,0	1.265,3	72,4
Interessi e proventi assimilati	317,0	17,4	344,7	19,7
Risultato gestione strumenti finanziari	37,7	2,1	109,8	6,3
Rivalutazione (svlutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	-0,1	0,0
Risultato di es. imprese strumentali direttamente esercitate	-0,4	0,0	-0,1	0,0
Altri proventi	7,3	0,4	8,0	0,5
Totale proventi ordinari	1.817,5	100,0	1.747,4	100,0
Oneri	155,1	8,5	144,5	8,3
<i>di cui per gli organi statutari</i>	39,5	2,2	41,0	2,3
Margine lordo	1.662,4	91,5	1.602,9	91,7
Imposte	15,0	0,8	18,6	1,1
Saldo gestione straordinaria	81,1	4,5	83,6	4,8
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	1.728,5	95,1	1.667,9	95,5
<small>100% (su avanz- zo esercizio)</small>				<small>100% (su avan- zo esercizio)</small>
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio				
Copertura disavanzi pregressi				
Accantonamenti al Patrimonio:				
a) alla riserva obbligatoria	534,6	30,9	492,2	29,5
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	363,3	21,0	334,5	20,1
	171,3	9,9	157,7	9,5
Attività istituzionale:				
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	1.287,8	74,5	1.180,2	70,8
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	488,3	28,3	468,4	28,1
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	94,5	5,5	130,0	7,8
	704,9	40,8	581,8	34,9
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-94,7	-5,5	-4,5	-0,3
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	460,9		485,8	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	949,3		954,3	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni piccole				
	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	-6,0	-32,7	-3,1	-16,7
Dividendi e proventi assimilati	19,1	104,5	13,8	74,3
Interessi e proventi assimilati	5,0	27,5	5,9	31,7
Risultato gestione strumenti finanziari	-0,3	-1,7	0,8	4,3
Rivalutazione (svlutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di es. imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	0,5	2,5	1,2	6,3
Totale proventi ordinari	18,3	100,0	18,6	100,0
Oneri	5,2	28,6	4,7	25,5
<i>di cui per gli organi statutari</i>	2,0	10,8	2,2	11,7
Margine lordo	13,1	71,4	13,9	74,5
Imposte	0,8	4,2	0,3	1,5
Saldo gestione straordinaria	0,2	1,2	-0,1	-0,6
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	12,5	68,5	13,5	72,4
<small>100% (su avan- zo esercizio)</small>				<small>100% (su avan- zo esercizio)</small>
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio				
Copertura disavanzi pregressi				
Accantonamenti al Patrimonio:				
a) alla riserva obbligatoria	4,1	32,5	3,8	28,2
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	3,6	28,7	3,3	24,8
	0,5	3,8	0,5	3,3
Attività istituzionale:				
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	14,3	114,1	15,2	112,9
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	5,3	42,4	7,0	51,9
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	1,0	7,6	1,5	11,2
	8,0	64,0	6,7	49,8
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-5,8	-46,5	-5,5	-41,1
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	7,9		8,7	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	13,2		15,7	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni medio-piccole				
	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	-3,0	-6,2	-1,2	-2,9
Dividendi e proventi assimilati	33,3	68,3	25,1	58,4
Interessi e proventi assimilati	17,6	36,2	18,4	42,8
Risultato gestione strumenti finanziari	0,8	1,6	0,4	0,8
Rivalutazione (svlutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di es. imprese strumentali direttamente esercitate	-0,4	-0,8	-0,1	-0,3
Altri proventi	0,4	0,9	0,5	1,1
Totale proventi ordinari	48,7	100,0	43,0	100,0
Oneri	11,9	24,5	10,5	24,3
<i>di cui per gli organi statutari</i>	4,6	9,4	4,3	10,0
Margine lordo	36,8	75,5	32,5	75,7
Imposte	0,5	1,1	0,7	1,6
Saldo gestione straordinaria	2,5	5,2	0,0	0,0
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	38,8	79,7	31,9	74,1
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio		100% (su avanz- zo esercizio)		100% (su avan- zo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	0,8	27,6	0,0	0,0
Accantonamenti al Patrimonio:				
a) alla riserva obbligatoria	10,7	19,7	9,6	30,1
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	7,6	7,8	6,5	20,5
	3,0		3,1	9,6
Attività istituzionale:	27,1	69,8	23,0	72,3
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	16,9	43,6	9,1	28,7
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	2,1	5,4	2,7	8,5
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	8,1	20,8	11,2	35,1
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,2	0,6	-0,8	-2,4
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	8,7		16,5	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	25,6		25,6	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni medie				
	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	-9,9	-11,1	2,6	2,5
Dividendi e proventi assimilati	69,0	77,2	80,7	75,3
Interessi e proventi assimilati	27,9	31,2	24,6	22,9
Risultato gestione strumenti finanziari	1,5	1,7	-1,5	-1,4
Rivalutazione (svlutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di es. imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	0,9	1,0	0,8	0,8
Totale proventi ordinari	89,5	100,0	107,2	100,0
Oneri	16,9	18,9	20,0	18,7
<i>di cui per gli organi statutari</i>	5,2	5,8	5,2	4,8
Margine lordo	72,6	81,1	87,2	81,3
Imposte	1,0	1,1	0,6	0,6
Saldo gestione straordinaria	50,3	56,2	21,6	20,1
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	121,9	136,3	108,1	100,8
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio		100% (su avan- zo esercizio)		100% (su avan- zo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	0,0	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti al Patrimonio:				
a) alla riserva obbligatoria	37,9	31,1	32,2	29,7
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	25,0	20,5	22,0	20,3
	12,9	10,6	10,2	9,4
Attività istituzionale:	86,8	71,2	76,3	70,5
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	29,3	24,0	35,2	32,5
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	4,3	3,6	6,6	6,1
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	53,2	43,6	34,5	31,9
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-2,8	-2,3	-0,3	-0,3
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	19,4		22,3	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	48,6		57,5	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni medio-grandi				
	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	7,3	3,3	-8,5	-4,7
Dividendi e proventi assimilati	162,3	73,6	129,3	71,9
Interessi e proventi assimilati	51,3	23,3	43,9	24,4
Risultato gestione strumenti finanziari	-2,4	-1,1	13,2	7,3
Rivalutazione (svlutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di es. imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	1,9	0,9	1,9	1,0
Totale proventi ordinari	220,4	100,0	179,8	100,0
Oneri	24,3	11,0	22,2	12,3
<i>di cui per gli organi statutari</i>	6,9	3,1	6,9	3,8
Margine lordo	196,1	89,0	157,6	87,7
Imposte	2,8	1,3	1,9	1,1
Saldo gestione straordinaria	4,5	2,1	4,7	2,6
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	197,9	89,8	160,3	89,2
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio		100% (su avanz- zo esercizio)		100% (su avan- zo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	0,0		0,0	
Accantonamenti al Patrimonio:				
a) alla riserva obbligatoria	55,1	27,9	52,3	32,6
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	37,3	18,8	32,1	20,0
	17,9	9,0	20,3	12,6
Attività istituzionale:	131,0	66,2	106,0	66,1
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	87,9	44,4	63,9	39,8
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	9,9	5,0	13,8	8,6
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	33,2	16,8	28,3	17,7
f) Avanzo (disavanzo) residuo	11,7	5,9	2,0	1,2
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	17,7		43,8	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	105,6		107,6	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni grandi				
	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	-4,2	-0,3	30,1	2,2
Dividendi e proventi assimilati	1.187,9	82,5	1.016,3	72,7
Interessi e proventi assimilati	215,1	14,9	252,0	18,0
Risultato gestione strumenti finanziari	38,2	2,7	96,9	6,9
Rivalutazione (svlutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	-0,1	0,0
Risultato di es. imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	3,6	0,2	3,6	0,3
Totale proventi ordinari	1.440,7	100,0	1.398,8	100,0
Oneri	96,8	6,7	87,1	6,2
<i>di cui per gli organi statutari</i>	20,8	1,4	22,5	1,6
Margine lordo	1.343,9	93,3	1.311,7	93,8
Imposte	10,0	0,7	15,1	1,1
Saldo gestione straordinaria	23,5	1,6	57,5	5,1
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	1.357,4	94,2	1.354,2	96,8
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio		100% (su avan- zo esercizio)		100% (su avan- zo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	0,0		0,0	
Accantonamenti al Patrimonio:				
a) alla riserva obbligatoria	426,8	31,4	394,3	29,1
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	298,8	21,3	270,6	20,0
	137,0	10,1	123,7	9,1
Attività istituzionale:	1.028,6	75,8	959,7	70,9
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	349,0	25,7	353,2	26,1
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	77,2	5,7	105,3	7,8
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	602,5	44,4	501,1	37,0
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-98,0	-7,2	0,1	0,0
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	407,2		394,6	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	756,1		747,8	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni del Nord-ovest				
	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		2,4		6,3
Dividendi e proventi assimilati		523,8		497,2
Interessi e proventi assimilati		102,3		106,7
Risultato gestione strumenti finanziari		98,3		120,0
Rivalutazione (svlutazione) netta di attività non finanziarie		0,0		0,0
Risultato di es. imprese strumentali direttamente esercitate		0,0		0,0
Altri proventi		0,4		0,1
Totale proventi ordinari	727,3	100,0	730,5	100,0
Oneri		46,8		6,0
<i>di cui per gli organi statutari</i>	<i>11,8</i>		<i>13,1</i>	
Margine lordo	680,5	93,6	686,5	94,0
Imposte		2,5		1,4
Saldo gestione straordinaria		55,5		16,2
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	733,5	100,9	701,3	96,0
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio				
Copertura disavanzi pregressi				
Accantonamenti al Patrimonio:				
a) alla riserva obbligatoria		0,6		0,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio		226,7		215,8
	146,6		140,4	
	80,2		75,4	
Attività istituzionale:				
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente		507,2		485,9
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91		269,6		263,2
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto		39,1		56,0
	198,6		166,6	
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-1,0	-0,1	-0,4	-0,1
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	122,5		116,5	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	392,1		379,8	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni del Nord-est				
	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		15,8		-6,4
Dividendi e proventi assimilati		535,5		434,7
Interessi e proventi assimilati		94,1		65,9
Risultato gestione strumenti finanziari		17,0		22,9
Rivalutazione (svlutazione) netta di attività non finanziarie		0,0		-0,1
Risultato di es. imprese strumentali direttamente esercitate		0,0		0,0
Altri proventi		1,6		1,8
Totale proventi ordinari	664,0	100,0	518,8	100,0
Oneri		51,0		49,1
<i>di cui per gli organi statutari</i>	<i>13,7</i>		<i>13,4</i>	
Margine lordo	613,1	92,3	469,7	90,5
Imposte		4,0		2,7
Saldo gestione straordinaria		51,0		75,0
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	660,1	99,4	530,6	102,3
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio				
Copertura disavanzi pregressi				
Accantonamenti al Patrimonio:				
a) alla riserva obbligatoria		0,0		0,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio		166,3		136,0
	130,8		105,9	
	35,5		30,1	
Attività istituzionale:				
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente		492,8		393,1
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91		142,9		129,8
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto		32,5		42,0
	317,5		221,4	
f) Avanzo (disavanzo) residuo	1,0	0,1	1,4	0,3
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	162,2		140,7	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	305,0		270,4	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni del Centro				
	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	-26,5	-7,0	25,6	5,7
Dividendi e proventi assimilati	385,5	101,4	312,2	69,6
Interessi e proventi assimilati	93,9	24,7	142,7	31,8
Risultato gestione strumenti finanziari	-76,8	-20,2	-35,8	-8,0
Rivalutazione (svlutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di es. imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	3,9	1,0	4,1	0,9
Totale proventi ordinari	380,1	100,0	448,7	100,0
Oneri	45,3	11,9	39,5	8,8
<i>di cui per gli organi statutari</i>	10,1	2,6	10,5	2,3
Margine lordo	334,8	88,1	409,2	91,2
Imposte	7,9	2,1	2,4	0,5
Saldo gestione straordinaria	-25,0	-6,6	-6,2	-1,4
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	301,8	79,4	400,6	89,3
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio		100% (su avanz- zo esercizio)		100% (su avan- zo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	0,0		0,0	
Accantonamenti al Patrimonio:				
a) alla riserva obbligatoria	132,9	44,0	127,7	31,9
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	80,6	26,7	80,6	20,1
	52,3	17,3	47,1	11,8
Attività istituzionale:	269,4	89,3	275,5	68,8
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	64,7	21,4	63,7	15,9
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	21,5	7,1	29,4	7,3
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	183,3	60,7	182,4	45,5
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-100,6	-33,3	-2,6	-0,7
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	171,8		225,3	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	236,4		289,0	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni del Sud				
	31/12/2002		31/12/2001	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	-7,6	-16,5	-5,7	-11,5
Dividendi e proventi assimilati	26,7	58,1	21,2	42,9
Interessi e proventi assimilati	26,7	57,9	29,4	59,4
Risultato gestione strumenti finanziari	-0,8	-1,7	2,6	5,2
Rivalutazione (svlutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di es. imprese strumentali direttamente esercitate	-0,4	-0,9	-0,1	-0,2
Altri proventi	1,4	3,0	2,1	4,2
Totale proventi ordinari	46,1	100,0	49,5	100,0
Oneri	12,0	26,0	11,9	24,0
<i>di cui per gli organi statutari</i>	4,0	8,6	4,0	8,1
Margine lordo	34,1	74,0	37,6	76,0
Imposte	0,6	1,4	0,8	1,6
Saldo gestione straordinaria	-0,4	-0,8	-1,3	-2,7
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	33,1	71,8	35,5	71,7
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio		100% (su avan- zo esercizio)		100% (su avan- zo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	0,2		0,0	
Accantonamenti al Patrimonio:				
a) alla riserva obbligatoria	8,6	26,1	12,7	35,8
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	5,3	16,0	7,6	21,5
	3,3	10,1	5,1	14,4
Attività istituzionale:	18,3	55,4	25,6	72,3
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	11,2	34,0	11,7	33,1
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	1,5	4,5	2,6	7,2
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	5,6	17,0	11,3	31,9
f) Avanzo (disavanzo) residuo	5,9	17,9	-2,9	-8,1
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	4,4		3,3	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	15,7		15,1	

CAPITOLO 4

L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Premessa

La disamina dell'attività erogativa delle Fondazioni di origine bancaria si basa su una elaborazione dei dati raccolti dall'ACRI tramite l'annuale rilevazione censuaria.

Il campo d'indagine abbraccia l'intero universo delle Fondazioni, includendo tutte le Fondazioni *ex* Casse di Risparmio ed *ex* I.C.D.P. (ivi inclusa la Compagnia di San Paolo, che pur non essendo associata all'ACRI ha fornito i propri dati)¹.

Nel complesso sono state censite, pertanto, 88 Fondazioni (su un totale di 89 esistenti) rappresentative, in termini di incidenza sul totale dei patrimoni, del 99,9% dell'intero sistema.

Il criterio generale di individuazione dei dati da censire, adottato a partire dal Rapporto dello scorso anno, prevede la rilevazione delle erogazioni deliberate² nel periodo di riferimento; pertanto nel presente Capitolo il termine "erogare" sta a significare "deliberare un'erogazione".

Per le erogazioni pluriennali si è invece dovuto seguire un approccio flessibile, adattando caso per caso il criterio di rilevazione ai sistemi di contabilità interna delle diverse fondazioni. Sono stati censiti, pertanto, gli importi deliberati, ovvero quelli effettivamente pagati, a seconda di quale dei due parametri fosse ritenuto, dalle fondazioni stesse, maggiormente espressivo dell'attività di competenza dell'anno³.

Nell'ambito delle erogazioni annuali, è confermata la modalità di rilevazione semplificata per gli interventi di piccolo importo, identificati anche quest'anno nelle erogazioni non superiori a 5.000 euro.

¹ L'unico istituto non compreso nell'indagine è la Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, i cui dati non sono stati messi a disposizione; date le dimensioni molto limitate di tale istituto, l'universo può considerarsi interamente coperto.

² Sono considerate, a questo riguardo, sia le delibere a valere su risorse prodotte nell'anno sia quelle a valere su fondi costituiti negli esercizi precedenti.

³ Per le c.d. erogazioni pluriennali le Fondazioni adottano, infatti, criteri di deliberazione piuttosto disomogenei. Alcune deliberano solo l'impegno pluriennale, senza formalizzare ulteriormente le diverse *tranche* annuali pagate; altre Fondazioni, viceversa, deliberano solo gli stanziamenti annuali; alcune, infine, assumono formali delibere a fronte di entrambe le situazioni. Nel caso si rilevasse *tout court* l'importo delle delibere, si determinerebbero delle sottostime o sovrastime, a seconda dei casi.

Tale modalità semplificata prevede il censimento degli interventi per gruppi omogenei relativamente al settore e alla provincia di destinazione, con evidenziazione, per ognuno di tali gruppi, dell'importo complessivo erogato e del numero di interventi che lo compongono.

Per questo tipo di iniziative, pertanto, la rilevazione ha contemplato un grado di approfondimento minore rispetto alle altre due tipologie prese in considerazione (le annuali di importo superiore a € 5000 e le pluriennali), comportando l'esclusione di tale gruppo di erogazioni da alcune analisi sviluppate nel rapporto.

Per quanto riguarda l'articolazione del presente capitolo, dopo l'esposizione dei criteri di classificazione dei dati, l'attenzione sarà rivolta in primo luogo al Sistema Fondazioni, ossia alle Fondazioni considerate nella loro globalità. In questa prima sezione dello studio sono previsti, a partire da quest'anno, alcuni spazi di approfondimento più analitico sui principali settori di intervento delle Fondazioni.

In secondo luogo, si prenderanno in considerazione spaccati o sezioni dell'intero Sistema, vale a dire gruppi di Fondazioni costituiti in funzione della loro dimensione patrimoniale e all'area territoriale di insediamento.

4.1 Criteri di classificazione dei dati

La classificazione dei dati è quella adottata nella precedente rilevazione.

Le variabili oggetto di indagine sono:

- a) Settore beneficiario (vengono considerati dodici macro-settori, con articolazioni, al loro interno, tese ad identificare eventuali sotto-settori e/o altri raggruppamenti significativi);
- b) Soggetto beneficiario (i soggetti destinatari dell'erogazione sono caratterizzati in funzione della loro natura giuridica);
- c) Tipo di intervento (descrive la destinazione funzionale dell'erogazione, identificata sulla base di un'ampia gamma di opzioni);
- d) Valenza territoriale (considera l'ampiezza territoriale a cui sono riconducibili gli interventi realizzati);
- e) Origine del progetto (individua la fonte - interna o esterna alla fondazione - da cui nasce l'idea-progetto sottostante all'erogazione);
- f) Gestione del progetto (considera le modalità attraverso cui viene realizzato il progetto);
- g) Collaborazioni con altri soggetti (rileva le iniziative in *pool*).

Nello sviluppo delle analisi riferite alle suddette variabili le Fondazio-

ni sono raggruppate secondo tre livelli, tra di loro complementari:

- Sistema delle Fondazioni (livello di massima aggregazione, che fa riferimento al complesso delle Fondazioni di origine bancaria).
- Gruppi dimensionali, definiti in base ai patrimoni risultanti dai bilanci consuntivi dell'esercizio 2002 (sono contemplati cinque raggruppamenti: Fondazioni grandi, medio-grandi, medie, medio-piccole e piccole, di cui alla nota metodologica in calce al Rapporto);
- Gruppi territoriali, definiti secondo l'area geografica alla quale appartiene ciascuna Fondazione (sono utilizzate le quattro usuali ripartizioni geografiche: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole).

4.2 Analisi riguardante il Sistema Fondazioni.

4.2.1 Quadro sintetico

Nel corso del 2002 le Fondazioni hanno complessivamente erogato 1.076,6 milioni di euro, attraverso 20.438 interventi.

Rispetto al 2001 l'importo totale erogato è cresciuto dell'11%, mentre il corrispondente numero di iniziative è diminuito del 5%.

L'opposto andamento di queste due variabili riflette un orientamento prevalente tra le Fondazioni, tendente a concentrare sempre più le risorse su iniziative ritenute "importanti" e di maggior impatto sociale per i territori di riferimento, con la conseguente realizzazione di progetti più limitati nel numero e di più rilevante dimensione economica.

Un primo riscontro di quanto assunto è il sensibile incremento dell'importo medio per iniziativa, salito da 45.329 euro (nel 2001) a 52.681 euro (nel 2002).

Si registra, inoltre, la diminuzione di incidenza delle erogazioni di importo minore (non superiori a 5.000 euro), passate da 3,2% del deliberato nel 2001 a 1,9% nel 2002; questo tipo di intervento diminuisce sensibilmente la propria incidenza anche in termini di numero di iniziative: da 47,9% nel 2001 al 43,2% nel 2002⁴.

Ulteriore dimostrazione del fenomeno in argomento è data dall'esame della distribuzione delle erogazioni per classi di ampiezza dell'importo

⁴ Va osservato, peraltro, che ancora oggi le Fondazioni puntano a mantenere comunque una presenza a sostegno delle piccole iniziative locali. Si tratta, infatti, di interventi che, pur nella loro ridotta entità monetaria, sono spesso decisivi per la sopravvivenza delle numerose piccole realtà che caratterizzano e animano il settore *non profit* delle comunità di riferimento delle Fondazioni stesse.

unitario (vedi Tab. 4.1), da cui si evince una forte concentrazione delle risorse su interventi di rilevante dimensione economica. Le erogazioni superiori a 100.000 euro, infatti, incidono quanto ad ammontare per oltre il 76% (nel 2001 rappresentavano il 75%), pur risultando in termini di numero pari solo all'8% di tutte le erogazioni. Le erogazioni di importo unitario superiore a 500 mila euro, rappresentano da sole il 51% del totale erogato (lo scorso anno erano il 49%), interessando appena il 2% del totale interventi.

In linea con l'andamento sin qui descritto, il numero medio di progetti per Fondazione subisce una leggera contrazione, passato da 243 nel 2001 a 232 nel 2002.

Le erogazioni pluriennali mostrano un trend di crescita rispetto all'anno precedente: da una quota di circa il 15% si passa al 16,7% degli importi erogati (vedi Tab. 4.1 a fine capitolo) e da 2,2% del numero degli interventi a 2,6%. Il dato evidenzia, insieme alla già osservata polarizzazione delle Fondazioni verso interventi di consistente rilievo economico, una crescente attenzione verso iniziative ispirate a logiche di programmazione e progettualità.

La quota maggioritaria degli importi assegnati continua comunque ad essere assorbita dalle erogazioni annuali maggiori di 5.000 €: nel 2002 esse rappresentano l'81,5% del totale erogato (come nel 2001) e il 54% del numero totale di interventi.

4.2.2 Settori di intervento

Anche nel corso del 2002 si conferma, sostanzialmente, la distribuzione settoriale delle risorse già osservata negli anni passati (vedi Tab. 4.2).

Come accennato nell'introduzione, da quest'anno l'analisi dei settori di intervento è maggiormente dettagliata: si è ritenuto opportuno dedicare a ciascuno dei principali comparti di attività delle Fondazioni (i primi sette), un paragrafo *ad hoc* in cui i dati del settore vengono articolati con riferimento a diverse altre variabili oggetto di indagine e si offre una caratterizzazione degli interventi di natura più qualitativa, fornendo anche alcuni esempi di iniziative realizzate.

In questo paragrafo, dunque, l'esame dei settori è limitato all'analisi dei rispettivi dati generali, con qualche riferimento in più solo per alcuni settori marginali (per i quali non è previsto il paragrafo di approfondimento).

La quota prevalente degli importi nel 2002 è andata, come negli anni passati, al settore Attività culturali e artistiche con una spesa complessiva di 311 milioni di euro, pari al 28,9% dell'erogato, e con un numero di

interventi pari a 7.519 (il 36,8% del totale). Anticipando un rilievo che verrà meglio ripreso nel paragrafo dedicato al settore, merita qui di essere evidenziato che il settore, pur confermandosi come quello largamente maggioritario, vede diminuire significativamente la propria incidenza percentuale sugli importi (la quota diminuisce, rispetto allo scorso anno, di circa 5 punti percentuali).

Segue a distanza il settore Istruzione con circa 177 milioni di euro, il 16,4% degli importi erogati; il numero di interventi si attesta su 2.963, pari al 14,5% del totale. È questo il settore che maggiormente beneficia, in quota percentuale, della diminuzione di peso del settore Attività culturali e artistiche (più 3,6% rispetto al 2001).

Al terzo posto, per importi assegnati, vi è l'Assistenza sociale che ottiene 134 milioni di euro, il 12,5 % delle somme erogate. Il settore risulta invece al secondo posto della graduatoria se si considera il numero di interventi, pari a 4.146 (oltre il 20% del comparto), in linea con quanto rilevato lo scorso anno.

A poca distanza, con circa 130 milioni di euro, si posiziona il settore Filantropia e Volontariato, con un'incidenza sul totale erogato pari al 12%. Come negli anni passati, il numero di interventi censiti è nettamente inferiore a quello degli altri settori principali: 435 iniziative, pari al 2% del totale; sulle cause del fenomeno, si rinvia al successivo paragrafo di approfondimento.

Nella sequenza decrescente degli importi erogati nel 2002, seguono poi due settori in posizione di graduatoria invertita rispetto a quella del 2001: la Sanità con 112 milioni di euro, pari a oltre il 10% delle erogazioni totali (mentre l'anno passato registrava il 9,6%), e la Ricerca, quest'anno destinataria di oltre 96 milioni di euro (circa il 9% del totale importi, contro il 10% del 2001). Molto vicini anche per numero di interventi, i due settori riportano rispettivamente 1.120 iniziative (pari al 5,5% del totale) e 1.079 (il 5,3%).

Al settimo posto è collocata la Promozione della Comunità locale che incide per un importo di quasi 73 milioni di euro (6,7% delle erogazioni) e con 1.428 interventi (pari al 7%), un numero superiore a quello dei settori Sanità e Ricerca.

Con uno stacco notevole rispetto a quelli sin qui esaminati, seguono gli ultimi cinque settori contemplati dalla rilevazione, con un peso complessivo del 4% relativamente agli importi erogati e dell'8,5% in termini di numero di interventi.

Tra questi, meritano una segnalazione i settori Ambiente e Sport e ricreazione, per i quali si registrano andamenti di un certo interesse.

L'Ambiente mostra un notevole incremento negli importi erogati, che

passano da 12 milioni di euro del 2001 a oltre 23 del 2002 (con una percentuale di incidenza che passa da 1,2 a oltre 2). Si conferma, così, un trend di crescita (già osservato negli anni passati) che testimonia una crescente sensibilizzazione verso tematiche ambientali quali: riqualificazioni di aree naturalistiche ed ambientali, realizzazioni di parchi pubblici, attività di rimboschimento, rete di sentieri storico-naturalistici (c.d. percorsi verdi), osservatori faunistici, campagne di educazione all'ambiente e di sviluppo sostenibile, ecc. L'interesse delle Fondazioni verso queste tematiche, riflette una apprezzabile propensione a recepire la crescente attenzione della società moderna sui problemi della diffusione di una cultura dell'ambiente sostenibile, dell'educazione ambientale, della riqualificazione di aree verdi.

Il settore Sport e Ricreazione (con 14 milioni di euro pari al 1,3% del totale) conferma una tradizionale e vivace presenza delle Fondazioni. In questo ambito, le numerose iniziative di carattere promozionale delle attività sportive e ricreative (1.188 interventi) sono prevalentemente rivolte al settore giovanile, in un'ottica di complementarità rispetto agli interventi operati in altri settori, e con la finalità di migliorare i livelli di salute psico-fisica e di integrazione sociale delle comunità locali.

Come nei precedenti Rapporti, anche quest'anno si è misurato il grado di specializzazione settoriale che presentano le singole Fondazioni sulla base degli importi erogati.

A tal fine, si è fatto ricorso al consueto indice che può assumere tre modalità alternative:

- grado alto, quando l'ammontare assegnato a un settore risulta non inferiore al 50% del totale erogato, oppure l'ammontare assegnato a due settori non è inferiore al 60% del totale;
- grado medio, quando si registra non meno del 30% in un settore, oppure non meno del 40% in due;
- grado basso, nei casi restanti.

L'applicazione di tale indice di specializzazione vede ripartirsi percentualmente il numero di Fondazioni nel seguente modo:

Fondazioni con grado alto	55 %
Fondazioni con grado medio	45 %
Fondazioni con grado basso	—
	100 %

Il dato evidenzia una linea di orientamento delle politiche di erogazione, per quanto riguarda la scelta dei settori di intervento, molto omogenea e chiaramente indirizzata verso una marcata specializzazione settoriale. In

altre parole, è ormai consolidata la propensione delle Fondazioni a polarizzare il proprio intervento, almeno in termini di volume di risorse, in un limitato numero di settori.

Quanto al grado di diffusione dei settori, il loro numero medio per Fondazione è di 7,6 invariato rispetto a quello dello scorso anno.

I settori nei quali le Fondazioni sono presenti in maggior numero sono Attività culturali e artistiche (tutte e 88 le Fondazioni), Istruzione (86), Filantropia e volontariato (82), Assistenza sociale (81), Sanità (70) e Ricerca Scientifica (63).

Di seguito si propone un commento analitico relativamente ai principali settori di intervento.

Attività culturali e artistiche

Il settore dell'arte e della cultura riveste da sempre una rilevanza centrale per l'attività istituzionale delle Fondazioni bancarie che, ereditando dalle banche di origine una tradizionale vocazione in tal senso, hanno sin dai primi anni di vita destinato al settore medesimo la quota maggioritaria delle risorse e delle iniziative realizzate.

Nel 2002, tuttavia, pur riconfermandosi l'assoluta prevalenza rispetto agli altri settori sia in termini di importi erogati (311,3 milioni di euro) sia con riguardo al numero degli interventi (7.519), si registra per la prima volta una leggera flessione delle somme impegnate, che si riflette significativamente sulla quota di incidenza del settore rispetto al totale di sistema (da 331,6 milioni di euro del 2001 si passa a 311,2 milioni nel 2002, con una diminuzione della quota relativa da 34,1% a 28,9%).

Senza pretendere di fornire un'interpretazione esaustiva e generalizzabile per tutte le Fondazioni, per la quale sarebbe necessario un livello di approfondimento che non compete a questa sede, si può qui osservare come questo andamento rifletta una propensione, da parte delle Fondazioni bancarie, all'innovazione delle politiche di distribuzione delle risorse. Il sistema nel suo complesso, infatti, sembra orientarsi verso una maggior diversificazione degli interventi, diminuendo la concentrazione della propria presenza nel settore di più tradizionale vocazione, a beneficio degli altri ambiti istituzionali di competenza.

Nell'ambito del settore in esame il tipo di intervento di gran lunga prevalente è la Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici, cui sono destinati oltre 128 milioni di euro con un'incidenza di 41,3% sul totale erogato nel settore (vedi Tab. 4.3). L'impegno delle Fondazioni nel recupero del patrimonio monumentale dei luoghi di riferimento, che ha da tempo assunto una larga evidenza nei centri storici delle

piccole e grandi città d'arte italiane, si va estendendo in modo più capillare sul territorio, interessando sempre più spesso le numerose testimonianze artistiche e culturali disseminate al di fuori dei grandi centri urbani, e per questo spesso più soggette a condizioni di degrado e scarsa valorizzazione.

Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici

Alcuni esempi

Interventi di restauro e di ristrutturazione di Palazzo Reale (IV assegnazione); erogazione di € 5.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Contributo per i lavori di restauro e recupero del Castello di Racconigi; erogazione di € 2.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Recupero e Restauro del Palazzo Comunale (Torre del Mangia, Teatro dei Rinnovati), erogazione di € 1.400.000 della Fondazione Monte Paschi Siena

Ristrutturazione e Restauro dei Chiostri di San Simpliciano, erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Progetto di completamento dei restauri esterni ed interni del Santuario della Beata Vergine, erogazione di € 680.000 della Fondazione Monte Bologna e Ravenna

Completamento restauro Casa Giorgione con destinazione museale, erogazione di € 510.000 della Fondazione Cassamarca

Restauro della Rocca di Castellina in Chianti per la Realizzazione del Museo Archeologico del Chianti Senese; erogazione di € 300.000 della Fondazione Monte Paschi Siena

Restauro conservativo della Torre e del Campanile della Parrocchia dei Santi Arcangeli Michele e Gabriele in Campiglio, frazione di Vignola; erogazione di € 215.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Restauro e Risanamento conservativo del Palazzo Stella (sec. XIV) situato nel centro storico di Triora, da destinare a centro polivalente per convegni e mostre; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di

Risparmio di Genova e Imperia

Restauro, Ristrutturazione ed Adeguamento funzionale del castello Campori di Soliera; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Recupero della Pieve di Bazzano (chiesa del 920 di origine romanica) per miglioramento della fruizione da parte della popolazione; erogazione di € 77.500 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma

Ristrutturazione del Teatro Comunale di Atri; erogazione di € 50.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Teramo

Sistemazione dell'area e del Santuario campestre di S. Maria Carcaxia in Logoro; erogazione di € 25.000 della Fondazione Banco di Sardegna

L'importo medio unitario degli interventi nel comparto appena esaminato è molto superiore alla media del settore (€ 112.000 contro € 41.000), ad evidenza della propensione delle Fondazioni a concentrare il proprio intervento su iniziative di grande rilievo, che prevedono investimenti importanti e presentano un'articolazione progettuale più complessa.

Tra i beneficiari delle erogazioni nel comparto prevalgono i soggetti pubblici, ai quali è destinata una quota pari a 58,3%. È da segnalare, inoltre, il particolare rilievo che qui assumono le *partnership* delle fondazioni con altri soggetti per la realizzazione dei progetti finanziati: il peso delle erogazioni in pool è infatti del 34,4%, più del doppio del dato generale (pari a 16%).

La seconda tipologia principale di intervento, nel settore in esame, è costituita da iniziative a sostegno di produzioni artistiche e letterarie (vedi Tab. 4.3), a cui vanno 46,5 milioni di euro (il 15% delle erogazioni del settore). L'azione di sostegno interessa un numero elevato di progetti (circa 1.500 nel 2002) nell'ambito di tutti i campi artistici: la musica, il teatro, la letteratura, il balletto, il cinema, ecc. Tra essi si rileva una significativa focalizzazione delle iniziative in campo musicale e teatrale, in cui gli interventi più tipici sono il sostegno alla gestione di istituzioni stabili (enti lirici, teatri stabili, ecc.) e il sovvenzionamento di rappresentazioni e concorsi.

Diversamente da quanto visto sopra per le erogazioni inerenti la conservazione dei beni architettonici, in questo comparto i soggetti beneficiari sono in larghissima prevalenza privati (84,5%). Parimenti diversa è l'indicazione che emerge osservando l'importo medio unitario degli interventi, in questo caso inferiore alla media di settore (€ 31.000 contro 41.000).

Iniziative a sostegno di produzioni artistiche e letterarie*Alcuni esempi*

Contributo istituzionale alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano; erogazione di € 6.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Costituzione e gestione orchestra sinfonica giovanile; erogazione di € 1.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma

Contributo alla Fondazione Teatro La Fenice; erogazione di € 1.100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia

Finanziamento a sostegno dell'attività del Teatro Lirico Giuseppe Verdi erogazione di € 516.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste

Attività per la diffusione della produzione teatrale sul territorio bresciano per il triennio 2002-2005, in collaborazione con il Teatro Grande di Brescia; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Finanziamento per l'allestimento dell'opera di Puccini "Tosca", nel borgo medievale di Vigoleno, erogazione di € 260.000 della Fondazione di Piacenza e Vigevano

Contributo per l'attività di ricerca svolta dall'Unità di Musicologia Computazionale del conservatorio finalizzata al restauro e alla conservazione dei patrimoni discografici e degli archivi sonori; erogazione di € 240.000 dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Realizzazione del progetto 'Navigazioni' per l'allestimento di una nave 'teatrale' con spazi espositivi e scenici che toccherà i porti della Liguria ed altri importanti porti; erogazione di € 100.000 della Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Tra gli altri ambiti di intervento che caratterizzano il settore (vedi ancora Tab. 4.3), mostrano un significativo rilievo le Arti visive e le Attività museali (complessivamente oltre 35 milioni di euro, pari a 11,5 % degli importi erogati), nonché le Biblioteche e Archivi (10 milioni di euro pari a 3,2%).

Nel primo caso la prevalenza dei contributi è finalizzata all'organizza-

zione di mostre e al restauro di opere pittoriche e di sculture; nel secondo trovano più frequente realizzazione progetti per il censimento e la catalogazione di collezioni librerie e documentali, nonché interventi per l'innovazione dei sistemi di archiviazione (digitalizzazione degli archivi, allineamento a standard internazionali, ecc.).

È da rilevare, ancora, che nell'ambito delle attività museali è particolarmente alta l'incidenza dei progetti che prevedono un forte coinvolgimento della Fondazione, o con la sua diretta partecipazione alla fase realizzativa (per circa il 30% delle somme erogate) o attraverso l'attivazione di imprese strumentali appositamente costituite (per il 21% degli importi del comparto).

Arti visive, Attività museali, Biblioteche e Archivi*Alcuni esempi*

Mostra "L'Impressionismo e l'età di Van Gogh", tenuta in Casa dei Carraresi; erogazione di € 3.409.000 della Fondazione Cassamarca

Realizzazione della mostra d'arte 'L'età di Rubens: dimore, committenti e collezionisti genovesi', allestita a Palazzo Ducale, nell'ambito dell'evento 'Genova 2004 - Capitale europea della cultura'; erogazione di € 2.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Organizzazione della mostra "L'Eredità di Michelangelo", Firenze 13 giugno - 15 settembre 2002; erogazione di € 1.430.000 della Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Costituzione della Fondazione Museo Ettore Guatelli; erogazione di € 317.000 della Fondazione Monte Parma

Ideazione, progettazione e realizzazione (nel triennio 2002-2004) del Museo Ebraico presso la Sinagoga di Genova, in vista dell'anno di 'Genova Capitale Europea della Cultura'; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Acquisto beni-attrezzature e Riqualficazione dei servizi di sorveglianza e di assistenza qualificata al pubblico delle istituzioni culturali comunali (Musei Civici e Biblioteca Panizzi); erogazione di € 154.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia

Digitalizzazione dell'Archivio Nello Rosselli; erogazione di € 150.000

della Compagnia San Paolo di Torino

Supporti espositivi per l'ampliamento del Museo della Città e del Territorio; erogazione di € 50.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

Realizzazione della Mostra inaugurale del Museo D'Arte Moderna "Vittoria Colonna" di Pescara, dedicata alle opere di Marc Chagall; erogazione di € 34.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pescara e Loreto Aprutino

Contributo per l'inventario dei beni artistici e storici delle chiese della Diocesi; erogazione di € 25.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Progetto di ricostruzione dell'Archivio dell'Abbazia di Chiaravalle della Colomba attraverso supporto digitale; erogazione di € 25.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano

Interventi di catalogazione e restauro dei fondi antichi e manoscritti della Biblioteca ed Archivio storico provinciale; erogazione di € 25.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

Istruzione

Il settore Istruzione è secondo nella graduatoria degli importi erogati: i circa 177 milioni di euro ad esso destinati rappresentano il 16,4% della spesa totale, con il maggior aumento di incidenza rispetto all'anno passato tra tutti i settori considerati (nel 2001 l'Istruzione pesava per il 12,8%).

Solo di poco meno influente risulta il settore sotto il profilo del numero delle iniziative realizzate: i 2.963 interventi prodotti costituiscono il 14,5% del totale e si posizionano al terzo posto della relativa graduatoria.

Il profilo qualitativo generale di questa presenza si caratterizza per una spiccata propensione verso i segmenti di più elevata specializzazione del sistema educativo nazionale (vedi Tab. 4.4). Il 64% delle erogazioni nel settore è infatti rivolto al comparto dell'istruzione superiore, comprendente l'istruzione universitaria e para-universitaria, a cui vengono destinati circa 96 milioni di euro (54% del totale di settore), e di specializzazione post-universitaria (17,8 milioni di euro, per una quota del 10%).

La rimanente quota delle erogazioni va a favore dell'istruzione primaria e secondaria (15%) e dell'istruzione professionale e degli adulti (13%); infine, l'8% è costituito da iniziative per le quali non sono disponibili indi-

cazioni in merito al sotto-settore di intervento, o perché di importo unitario inferiore a 5 mila euro⁵ o in quanto non classificate in dettaglio.

In ambito universitario prevalgono interventi di natura infra-strutturale: oltre 50 milioni di euro (53% del comparto) vengono spesi per la Costruzione e ristrutturazione di immobili. Si tratta, per lo più, di insediamenti di nuove Facoltà, creazione di poli di attività didattica e di ricerca, strutture integrate per l'alloggiamento di studenti, che svolgono una importante funzione di volano per l'intera economia locale; il valore medio unitario è particolarmente elevato, di gran lunga superiore alla media generale del settore (1.870.000 euro per intervento, contro 60.000)⁶.

Istruzione superiore - interventi di natura infra-strutturale

Alcuni esempi

Realizzazione di un complesso edilizio da destinare ad università e relativi servizi e ad usi culturali e sociali; erogazione di € 11.878.510 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona

Progetto "Campus Universitario"; erogazione di € 7.460.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Attività di sostegno al piano di sviluppo dell'Università di Torino per il quadriennio 2003-2006; erogazione di circa € 1.800.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Creazione di un Campus Universitario nell'area denominata ex Istituto San Lazzaro; erogazione di € 1.032.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia

Progetto per la ristrutturazione funzionale e conservativa dell'edificio denominato 'Palazzo Belimbau', destinato ad ospitare il Centro per la Formazione Permanente e gli uffici della Amministrazione Centrale; erogazione di € 500.000 per l'anno 2002, della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

⁵ Per questo tipo di iniziative il sistema di rilevazione adottato prevede l'indicazione del solo macro-settore, senza ulteriori dettagli in merito ai sotto-settori di destinazione.

⁶ Questi dati non includono una tipologia particolare di intervento, denominata *program related investments* messa in atto dalla Fondazione Cariplo per il finanziamento di strutture universitarie, che si sostanzia in un'agevolazione in conto interessi per le università beneficiarie dell'intervento.

Il quadro degli interventi strutturali a sostegno delle Università si completa con un ulteriore 6% delle erogazioni (circa 10,5 milioni di euro) destinato alla fornitura di Attrezzature didattiche, soprattutto nel settore informatico e multimediale.

L'altro filone principale di intervento in ambito universitario è costituito dal sostegno a specifici programmi di studio, tipicamente rappresentati da Corsi di diploma, ai quali vengono destinati oltre 18 milioni di euro, il 19% delle somme del comparto. Le discipline maggiormente considerate sono quelle giuridiche ed economiche, ma non mancano iniziative tese a promuovere studi e approfondimenti su tematiche innovative e/o sperimentali.

Istruzione superiore - specifici programmi di studio

Alcuni esempi

Diploma Universitario in "Economia e amministrazione delle imprese"; erogazione di circa € 67.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Corsi Sperimentali in Tecniche di Conservazione dei Beni Culturali; erogazione di circa € 42.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata

Corsi Universitari presso la Promostudi S.c.r.l., Università di La Spezia; erogazione di € 13.500 della Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia

Per quanto riguarda la natura dei beneficiari degli interventi sin qui osservati, le Università pubbliche assorbono la quota largamente maggioritaria delle risorse impegnate (oltre il 67%).

Nel campo dell'istruzione post-universitaria prevale l'intervento di sostegno ai programmi di studio: le Fondazioni focalizzano le proprie iniziative sia sostenendo la "domanda" con borse di studio e sussidi vari agli studenti (vengono destinati a questa finalità circa 4,3 milioni di euro, pari al 37% del totale), sia promuovendo la qualificazione e diversificazione dell' "offerta" (il 19% circa dei contributi va ai Centri di studio e di ricerca che erogano questo tipo di formazione).

In complesso, nell'ambito dell'istruzione post-universitaria è maggioritaria la presenza, tra i beneficiari, di strutture private, cui viene destinato il 56% del totale di comparto.

Il secondo principale ambito di intervento delle Fondazioni è nel setto-

re dell'Istruzione primaria e secondaria (vedi Tab. 4.4), dove vengono complessivamente erogati circa 26 milioni di euro (il 15% del totale di settore), per un totale di quasi 1250 interventi.

Assumono rilievo particolare gli interventi a sostegno di progetti e programmi di studio specifici (circa 10,4 milioni di euro, con una incidenza del 39% sul totale). Nell'ampia gamma di iniziative ivi comprese, ricorrono spesso interventi su tematiche interdisciplinari e materie non usualmente incluse nei programmi di insegnamento tradizionali (ad esempio: lingue, informatica, musica, educazione ambientale, cultura multi-razziale, ecc.).

Istruzione primaria e secondaria- programmi di studio

Alcuni esempi

Progetto 'Educare alla scienza e alla tecnologia'; erogazione di € 2.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Centro educativo polivalente per minori a favore degli utenti e dei dipendenti dell'azienda ospedaliera; erogazione di € 700.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Progetto per l'impostazione e la realizzazione di un percorso verso la qualità e l'eccellenza delle scuole della provincia di Pistoia; erogazione di € 50.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

Le altre tipologie di intervento prevalenti nel comparto sono la Costruzione e ristrutturazione di immobili, che incide per il 27% con oltre 7 milioni di euro erogati, e la fornitura di attrezzature e mezzi scolastici (con in primo piano dotazioni informatiche, strumentazione e arredi per laboratori, biblioteche, mezzi per il trasporto degli studenti) per complessivi 5,1 milioni di euro (19,3% del totale erogato).

Istruzione primaria e secondaria - interventi di natura infra-strutturale

Alcuni esempi

Realizzazione di un asilo nido in località Paradigma, zona caratterizzata dalla mancanza di spazi aggregativi e infrastrutture; erogazione di oltre € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma

Dotazioni informatiche per arricchire le delle scuole medie delle provin-

ce di Padova e Rovigo; erogazione di € 810.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Costruzione e allestimento di tre imbarcazioni per scuola a vela, da destinare all'Istituto di Genova, alla Sede distaccata di Camogli e all'Istituto Nautico di Imperia; erogazione di € 550.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Progetto "Qualità Scuola" comprendente la ristrutturazione di locali e la messa in sicurezza di strutture scolastiche della Provincia di Vercelli; erogazione di circa € 160.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli

Acquisto supporti informatici ed organizzazione corsi di formazione presso le scuole di istruzione secondaria della città di Tortona; erogazione di € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona

Nell'insieme, la distribuzione delle risorse erogate tra settore pubblico e privato, vede prevalere il primo con una quota media del 58%.

I contributi a favore dell'Istruzione professionale e degli adulti, terza area di destinazione principale nell'ambito del settore Istruzione (vedi Tab. 4.4), sono di circa 22,5 milioni di euro, pari al 12,7% del totale.

Tra le tipologie di attività più ricorrenti vi è la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture dedicate alla didattica, a cui vanno quasi 26 milioni di euro, pari al 26,4% del settore.

Istruzione professionale e degli adulti- ammodernamento immobili

Alcuni esempi

Progetto Texilia comprendente la ristrutturazione immobile per la società di formazione IPSIA; erogazione di circa € 1.800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Restauro e utilizzo del fabbricato ex Bertello per la realizzazione del lotto destinato a scuola di musica e biblioteca; erogazione di oltre € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Di pari rilievo sono le sovvenzioni destinate a Istituti e Organizzazioni impegnati nelle attività formative in argomento, sia in forma di contributi generali all'amministrazione degli stessi enti, (3,7 milioni di euro, pari a 16,7% del totale) sia in termini di finanziamento di programmi di studio

specifici da questi proposti (il 10% del comparto, per un totale di 2,2 milioni di euro).

La distribuzione delle risorse spese nel comparto è del tutto bilanciata tra soggetti pubblici e privati.

Istruzione professionale e degli adulti

Alcuni esempi

Direzione della Biblioteca dell'Università; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano

Finanziamento di moduli formativi per adulti nella Provincia di Siena; erogazione di € 200.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Progetto "Laboratorio imprenditorialità"; erogazione di circa € 150.000 della Fondazione Banca del Monte di Lombardia

Tornando ad un esame generale dell'attività erogativa svolta dalle Fondazioni nel settore Istruzione alcune note conclusive possono essere riferite alle fonti delle proposte progettuali e alle modalità di realizzazione degli interventi.

Si conferma, come per il dato generale relativo a tutte le erogazioni, una prevalente quota di assegnazioni sulla base di domande presentate da terzi (77% a fronte del 72,5% del totale dei settori), mentre risulta più significativa la percentuale dei "progetti propri" delle fondazioni (20,5% contro 15% del dato generale), a scapito dell'uso del "bando" quale strumento per l'individuazione delle iniziative da finanziare (2,5% contro 12,5%).

Di rilievo, infine, risulta la realizzazione diretta dei progetti da parte delle Fondazioni, che incide per il 12% degli importi erogati nel settore (contro il 10% del dato generale).

Assistenza Sociale

In questo settore le Fondazioni concentrano una importante quota dei loro interventi istituzionali, la terza in ordine di importanza relativamente all'ammontare delle risorse destinate (12,5% pari a 134,5 milioni di euro) e la seconda per numero di iniziative (20,3% pari a 4.146 interventi).

Per avere una completa cognizione della presenza del sistema Fondazioni in questo settore, è inoltre da ricordare che i dati presi in considerazione in questa sede, riferiti in senso stretto alla voce di classificazione "Assistenza Sociale", non comprendono la parte dell'attività erogativa

rivolta al mondo del volontariato, a cui è riservato un esame specifico nel successivo paragrafo.

La parte prevalente dei contributi è rivolta (vedi Tab. 4.5) ai servizi sociali (oltre 103 milioni di euro pari al 76,6% del totale di settore); per il resto, al di fuori delle iniziative per le quali non sono disponibili indicazioni in merito al sotto-settore di intervento (che incidono per il 17%), residuano quote marginali destinate al sostegno ai redditi di famiglie disagiate (3,6% pari a circa 5 milioni di euro) e ai servizi di protezione civile (2,7% pari a 3,6 milioni di euro).

Le principali categorie sociali destinatarie dei servizi sociali erogati con i contributi delle fondazioni (vedi Tab. 4.6), sono gli anziani, a cui vanno circa 28 milioni di euro (27% delle erogazioni), i disabili, con oltre 20 milioni di euro (20%), e i minori (circa 14 milioni di euro pari al 14% del comparto). Tra le numerose tipologie di altri soggetti cui viene rivolta l'opera di assistenza, assumono un rilievo significativo quella dei tossicodipendenti, alla quale è finalizzato circa il 5% del totale (per complessivi 4,8 milioni di euro) e quella delle famiglie a rischio di emarginazione sociale (2,7 milioni di euro pari a 2,6% degli importi erogati).

Servizi sociali

Alcuni esempi

Costruzione del Centro polifunzionale diurno e sei alloggi per ragazzi handicappati in Domodossola; erogazione di € 2.150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Costruzione del Centro Operativo Unificato di Protezione Civile a Marmaglia; erogazione di € 1.812.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Realizzazione tramite una società strumentale appositamente costituita di una Residenza Sanitaria Integrata nel Comune di Tortona (AL); erogazione di € 1.550.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona

Contributo a sostegno di progetti inseriti nella programmazione sociale del Comune di Bologna orientati a servizi di assistenza domiciliare degli adolescenti, delle famiglie e dei disabili; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.

Le risorse sono distribuite in modo sostanzialmente equilibrato tra servizi sociali erogati in forma residenziale, cioè nell'ambito di strutture di

accoglienza dove i fruitori sono alloggiati per periodi più o meno prolungati, e servizi non residenziali (domiciliari o presso strutture diurne dedicate). I servizi di tipo residenziale vedono, tra le principali categorie di assistiti, gli anziani (progetti relativi a case di riposo e residenze assistite per anziani sono tra i più tipici delle Fondazioni in questo settore), mentre le prestazioni di natura non residenziale sono erogate soprattutto ai disabili.

In merito alla specifica finalizzazione dei contributi, il settore in esame conferma la prevalenza generale delle erogazioni per Costruzione e ristrutturazione di immobili (39% degli importi nel settore), ma evidenzia anche una incidenza assai più marcata, rispetto a quella registrata per l'insieme dei settori, del sostegno a programmi di attività specifici (30% nel settore, contro 20% a livello generale).

È peculiare, nel settore, l'interazione delle Fondazioni con una estesa platea di organizzazioni di media e piccola dimensione che, per espletare sul territorio la propria attività istituzionale a vantaggio delle categorie sociali più deboli, richiedono alle Fondazioni contributi per la realizzazione di iniziative e progetti. Oltre che di "grandi progetti", che pure non mancano, si tratta spesso di interventi che comportano un impegno finanziario relativamente modesto, con i quali però viene offerto alle comunità locali un importante contributo per fronteggiare le crescenti emergenze socio-assistenziali. Due indicatori che rivelano questo fenomeno sono l'importo unitario medio degli interventi realizzati (32.500 euro contro 53.000 a livello generale) e un'incidenza significativa, nel settore, delle erogazioni non superiori a 5.000 euro: mentre sul totale degli importi esse pesano per l'1,8%, nel comparto dei servizi sociali raggiungono anche punte intorno al 10%.

L'impegno delle Fondazioni è indirizzato alla promozione di progetti specifici più che non al sostegno generale delle organizzazioni richiedenti: ciò è riscontrato, in particolare, dal valore modesto della voce Contributi generali per l'amministrazione, che non raggiunge il 5% (mentre a livello generale essa incide per il 17%).

Servizi sociali- progetti specifici

Alcuni esempi

Progetto di recupero di un edificio, ex scuola materna, da destinarsi ad alloggi per anziani autosufficienti in Polinago; erogazione di € 840.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Realizzazione e gestione di una Residenza Sanitaria Assistenziale per cittadini non autosufficienti nel comune di Roncade per il distretto sanitario; erogazione di € 350.000 della Fondazione Cassamarca

Centro di accoglienza per attività socio-sanitarie dedicato a persone affette dalla sindrome di Down o da altre gravi forme di disabilità; erogazione di € 300.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Progetto di assistenza domiciliare aggiuntiva per anziani, disabili, minori con difficoltà di integrazione sociale; erogazione di € 2.300.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Progetto 'Assistenza e Integrazione' per la realizzazione di un polo di accoglienza e formazione presso la Cascina Rosa; erogazione di € 775.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

La presenza maggioritaria di soggetti beneficiari privati raggiunge in questo settore una delle punte più alte (78%), coerentemente con il quadro d'insieme dell'attività appena tracciato. I soggetti a cui sono offerti i contributi appartengono molto spesso (con il 40% degli importi erogati), infatti, al vasto mondo dell'associazionismo e della cooperazione sociale presente nel Paese, nelle sue varie articolazioni territoriali, dimensionali e settoriali, nonché alla rete di Istituzioni e organizzazioni religiose (a cui va circa il 20% delle erogazioni del settore) impegnate da sempre in una capillare opera di assistenza alle categorie sociali più deboli.

Le associazioni private (ivi incluse le associazioni di promozione sociale) sono particolarmente presenti nei servizi sociali destinati ai disabili e ai minori, dove raccolgono una quota tra il 30 e il 40% degli importi erogati dalle Fondazioni. Le organizzazioni religiose intervengono soprattutto nel sostegno agli anziani e nell'assistenza ai minori (con una quota rispettivamente del 40 e del 27%). Le cooperative sociali presidiano in prevalenza le aree della tossicodipendenza, delle disabilità e della tutela dei minori (con una quota media intorno al 20%).

In merito alle modalità di individuazione delle iniziative da finanziare, l'utilizzo del bando pubblico fa registrare una consistenza molto superiore alla media (23% contro 12,5% a livello generale). Nel contempo, si conferma il rilievo delle domande presentate da terzi che, seppure con una quota inferiore rispetto al dato nazionale, continuano ad essere il tramite prevalente fra le Fondazioni e gli operatori locali del comparto (con un peso del 67,5% sugli importi erogati).

Filantropia e Volontariato

Questo settore, diversamente dagli altri esaminati nel Rapporto, si caratterizza per le categorie di beneficiari cui sono destinati i contributi

erogati, anziché per il contenuto delle iniziative realizzate. In particolare, sono in esso compresi gli interventi rivolti a due principali tipologie di soggetti non profit: le organizzazioni di volontariato e alcuni particolari tipi di intermediari in campo filantropico (soprattutto fondazioni comunitarie).

Complessivamente il settore assorbe 129,5 milioni di euro, pari al 12% del totale erogato dalle fondazioni (quarta posizione in graduatoria).

Di questi, 94,5 milioni di euro (73% del settore) sono costituiti dagli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato previsti dalla Legge 266/91 (vedi Tab. 4.7). Come è noto, si tratta di una forma di contribuzione obbligatoria mediante la quale una quota delle risorse prodotte dalle Fondazioni bancarie (un quindicesimo dei proventi annuali al netto dei costi di funzionamento e delle riserve obbligatorie) viene finalizzata al sostegno e alla qualificazione delle organizzazioni di volontariato per il tramite dei Centri di servizio, istituiti a tal scopo in tutte le regioni.

Il meccanismo della legge prevede che i fondi accantonati annualmente siano messi a disposizione di appositi Comitati di gestione (uno per regione), cui è affidato il compito di ripartire le somme disponibili tra i Centri di servizio operanti nella regione (a livello nazionale operano attualmente circa 60 Centri di servizio) sulla base dei programmi di attività presentati.

Ai fini della nostra analisi, per ciascuna fondazione viene preso in considerazione l'accantonamento complessivo iscritto nel bilancio 2002⁷, assumendo convenzionalmente che esso rappresenti un singolo intervento; ne consegue che il numero di iniziative contabilizzate coincide con il numero di Fondazioni.

È per questa ragione che il numero di interventi del settore in esame risulta piuttosto basso in valore assoluto (435) e presenta una incidenza percentuale, sul totale di iniziative, di molto inferiore rispetto al corrispettivo peso in termini di importo.

Il contributo delle Fondazioni al modo del volontariato non si esaurisce, tuttavia, con gli accantonamenti obbligatori sopra descritti: vi è anche un'ulteriore quota di risorse che viene liberamente destinata dalle Fondazioni al sostegno di attività e progetti delle organizzazioni di volontariato.

Per determinare le somme complessivamente utilizzate a detto scopo, si deve considerare, oltre all'importo specificamente classificato in questa voce nell'ambito del settore Filantropia e volontariato (4,6 milioni di euro), anche l'insieme delle erogazioni che, con riguardo agli altri settori di inter-

⁷ Si prescinde, pertanto, dalla eventuale assegnazione delle somme accantonate a più fondi speciali regionali (come avviene per le Fondazioni di maggior dimensione) e non si considerano i movimenti di cassa conseguenti al materiale utilizzo dei fondi da parte dei Centri di servizio.

vento delle fondazioni, sono riferibili alla categoria di soggetti beneficiari "Organizzazioni di volontariato"⁸. Una ricostruzione operata in tal senso mette in evidenza che l'ammontare totale dei contributi al volontariato, aggiuntivi rispetto agli accantonamenti ai fondi speciali della L. 266/91, è di 11,3 milioni di euro, destinati in misura prevalente ad organizzazioni operanti nel campo dell'assistenza sociale e della sanità.

L'importo medio unitario delle iniziative in questo ambito è relativamente contenuto (circa 21.000 euro per intervento), a testimonianza di un'approccio teso a soddisfare molteplici e diffuse esigenze di supporto espresse dalle numerose associazioni operanti sul territorio.

Alcuni esempi

Contributo a sostegno del "Progetto disagio": il teatro come strumento di potenziamento dei servizi sociali; erogazione di € 39.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa

Contributo per l'acquisto di un'imbarcazione accessoriata come unità traumatologica e di rianimazione cardiopolmonare, nell'ambito del progetto di assistenza sanitaria marittima 'Aid in Sea'; erogazione di € 30.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Finanziamento di un progetto di "ippoterapia" per il recupero funzionale di ragazzi disabili; erogazione di € 25.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Rieti

Contributo all'AUSER (Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà) a sostegno del progetto di "Trasporto sociale" per Mirandola e comuni limitrofi; erogazione di € 25.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola

Contributo per la realizzazione dell'iniziativa "Radio-pronto intervento": Sistema di radiocomunicazione per volontari impegnati nel soccorso e nella protezione civile; erogazione di € 14.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano.

⁸ Si tratta, in questo caso, di iniziative che le Fondazioni realizzatrici hanno ritenuto opportuno classificare nell'ambito del settore di attività (enfaticamente così il contenuto specifico dei progetti) anziché attribuire al raggruppamento Filantropia e volontariato che, come evidenziato in premessa del paragrafo, si caratterizza per la natura degli intermediari non profit coinvolti nella realizzazione dei progetti stessi.

L'altro filone di attività ricompreso nel settore in esame riguarda i Contributi a fondazioni grant making e ad altri intermediari filantropici (vedi Tab. 4.7). Si tratta di un volume di erogazioni pari a 30,2 milioni di euro, corrispondenti al 23% del settore, ed è quasi interamente costituito da contributi destinati alle fondazioni comunitarie. Esse rappresentano una modalità di intervento basata sull'attivazione di nuove istituzioni filantropiche a forte radicamento locale (le fondazioni comunitarie, appunto) dedicate al soddisfacimento dei bisogni delle comunità di riferimento. Le risorse utilizzate per il perseguimento degli obiettivi sono attinte in parte dalla fondazione "madre" (in questo caso la Fondazione bancaria), e in parte dalle donazioni di cittadini e di altre istituzioni presenti sul territorio. Questo modello, mutuato da esperienze di successo realizzate negli Stati Uniti, è stato adottato in Italia per prima dalla Fondazione Cariplo, che già da alcuni anni promuove la costituzione e il mantenimento di fondazioni comunitarie operanti in alcune province della Lombardia e del Piemonte (allo stato attuale sono operative 12 fondazioni comunitarie).

Più di recente, anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia si è impegnata in questo tipo di esperienza, costituendo due nuove fondazioni comunitarie nel Veneto.

Sanità

Il settore Sanità occupa il quinto posto nella graduatoria degli importi erogati, con un ammontare superiore ai 112 milioni di euro, oltre il 10% del totale erogato. Il peso specifico del settore è, invece, leggermente inferiore se si considera il numero di interventi realizzati (1.120), che in totale si attesta al sesto posto della relativa distribuzione.

Il principale ambito di intervento nel settore è costituito dal sostegno ai servizi ospedalieri, cui viene destinata la quota nettamente maggioritaria delle risorse: il 78,6% pari a 88,5 milioni di euro (vedi Tab. 4.8).

Sono soprattutto gli Ospedali e Case di cura generali a beneficiare di detto intervento (ad essi vanno circa 42 milioni di euro), seguiti a distanza dagli Istituti, cliniche e policlinici universitari (che ottengono oltre 18 milioni di euro), e dalle Strutture sanitarie specialistiche (con oltre 11 milioni di euro).

In linea generale sono largamente prevalenti i beneficiari di natura pubblica (63,7 %), anche se non mancano ambiti particolari di intervento per i quali i contributi delle Fondazioni sono destinati in misura prevalente a soggetti privati (con incidenze molto elevate per le strutture di lunga degenza, le case di cura riabilitative, e nei servizi psichiatrici).

Il tipo di intervento più ricorrente è costituito dalla fornitura di Appa-

recchiature mediche per attività diagnostica e terapeutica (per il 41% degli importi erogati), quali ad esempio attrezzature per risonanze magnetiche, T.A.C., ecografie, endoscopie, labaroscopie, ecc.

Una significativa percentuale (oltre il 27%) è rappresentata dalla Realizzazione di progetti specifici, tra i quali si annoverano numerose iniziative innovative e sperimentali, in cui viene messa in risalto una crescente *progettualità* e, rispetto all'intervento pubblico, una funzione delle Fondazioni non meramente surrogatoria.

Servizi ospedalieri

Realizzazione di progetti specifici e Apparecchiature mediche

Alcuni Esempi

Centro per la terapia del dolore, le cure palliative e l'assistenza agli anziani fragili; erogazione di € 6.100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma

Realizzazione del progetto "Centro PET - CT e radio farmacia a integrazione della rete di medicine nucleari universitarie e ospedaliere"; erogazione di € 2.500.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Acquisto di due apparecchiature di Risonanza Magnetica per il Servizio di Radiologia dell'Azienda Ospedaliera; erogazione di € 2.300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Acquisto di un angiografo digitale nell'ambito della realizzazione del Centro di Neuroscienze presso l'Unità di Radiologia e Neuroradiologia Interventiva; erogazione di € 750.000, della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Realizzazione del progetto di "Controllo e cura dell'infezione da HIV/AIDS in Monzambico"; erogazione di € 350.000, della Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Progetto "Cuore Sardegna" - Defibrillatori da distribuire in ambito regionale; erogazione di € 220.000 della Fondazione Banco di Sardegna

Acquisto attrezzature per progetto di riqualificazione Ospedale di Fossano ASL 17 con attivazione Day Surgery, Reparti di Riabilitazione e di Odontoiatria; erogazione di € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano

Le iniziative che hanno per oggetto la Costruzione e la ristrutturazione di immobili mostrano una certa rilevanza in graduatoria, seppure con una minore incidenza quantitativa (22%) rispetto alle summenzionate categorie. Esse sono principalmente rivolte all'estensione o ammodernamento di strutture già esistenti, ovvero alla realizzazione di nuovi presidi sanitari.

Servizi ospedalieri - Costruzione e ristrutturazione immobili

Alcuni Esempi

Progetto pluriennale per la realizzazione della piastra polifunzionale dell'Ospedale di Verona; quota per l'anno 2002 pari a € 10.329.000, erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Verona

Realizzazione del Centro Riabilitativo Terapeutico per giovani malati psichici gravi nel Comune di Cunardo in Lombardia; erogazione di € 1.700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Costruzione di un Centro Residenziale di cure palliative per il bambino e di un Centro Regionale per la diagnostica del bambino maltrattato; erogazione di € 900.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Ristrutturazione di un immobile da destinare a sede del Distretto sanitario di Lucca; erogazione di € 516.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Oltre ai servizi ospedalieri, sin qui descritti, il sostegno delle Fondazioni nell'ambito della Sanità riguarda una molteplicità di altri servizi sanitari (vedi Tab. 4.8), a cui sono destinati oltre 18 milioni di euro, pari al 16% delle erogazioni del settore. Tra essi sono prevalenti i servizi di ambulanza, banche del sangue e attività paramediche (cui vanno 12,7 milioni di euro), seguiti dai servizi medico-professionali domiciliari (circa 3 milioni di euro). Alcuni dei più tipici campi di intervento relativamente a quest'ultimo gruppo sono l'assistenza domiciliare a malati oncologici e pazienti emopatici, e servizi di riabilitazione per malati affetti da patologie neuromuscolari.

I soggetti beneficiari delle erogazioni nel comparto altri servizi sanitari sono in prevalenza privati (66%), con l'unica eccezione del segmento servizi diagnostici in cui assumono un maggior peso i beneficiari di natura pubblica.

Altri servizi sanitari*Alcuni Esempi*

Realizzazione di un ospedale domiciliare oncologico per pazienti in fase terminale residenti nel territorio di alcuni comuni della provincia di Napoli; erogazione di € 770.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Realizzazione di una struttura di accoglienza per malati in attesa trapianto d'organo e familiari; erogazione di € 516.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona.

Progetto per l'ammodernamento di attrezzature per cure termali; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Costruzione di una residenza integrata socio-sanitaria destinata a soggetti non autosufficienti; erogazione di € 103.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Acquisto di due ambulanze, di cui una con dotazione stabile pediatrica per trasporto e prime cure di rianimazione di piccoli pazienti e/o neonati, da destinare ai Centri di Padova e di Selvazzano-Rubano; erogazione di € 90.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Concludendo l'esame del settore Sanità, si osserva che le risorse vengono canalizzate pressoché esclusivamente nella forma di sovvenzionamento di opere e servizi (92,5% degli importi erogati). L'origine prevalente delle erogazioni sono soprattutto le proposte progettuali presentate da terzi, che raccolgono oltre il 73% del totale erogato. Significativo è anche il ricorso delle Fondazioni all'emanazione di bandi: una modalità attraverso cui si cerca di promuovere una specifica caratterizzazione territoriale e funzionale dei progetti da sostenere. Con l'emanazione di bandi viene assegnato il 18,5% delle risorse del settore (contro il 12,5% a livello generale). La progettualità interna delle Fondazioni assume invece un peso piuttosto limitato (circa l'8%), di molto inferiore alla corrispettiva incidenza del fenomeno con riferimento alla generalità dei settori (15%).

Ricerca

Nel corso del 2002 al settore Ricerca sono stati destinati 96,2 milioni di euro: una somma che pone il settore al sesto posto della graduatoria per

importi erogati con una quota del 9% sul totale. Rispetto all'anno precedente si registra un volume di attività stabile, con il mantenimento della stessa posizione relativa tra i settori pur se con un punto percentuale in meno di incidenza. Lievemente più alto, invece è il numero di iniziative finanziate: 1079 contro 941.

Il campo medico e quello tecnologico si confermano ai primi posti tra quelli toccati dalle iniziative delle Fondazioni (vedi Tab. 4.9), anche se rispetto al 2001 l'ordine tra i due risulta invertito. La ricerca e lo sviluppo sperimentale in medicina ottengono nel 2002 un significativo incremento dei mezzi assegnati (oltre 37,4 milioni di euro contro i 22,8 dell'anno prima), portando al 39% la loro incidenza sul totale erogato (nel 2001 era 23,5%). Le ricerche nel campo tecnologico e delle scienze naturali passano invece al secondo posto in graduatoria, con 30,2 milioni di euro e una quota del 24,5% (nel 2001 i valori rilevati erano stati, rispettivamente, 37,9 milioni e 39%). A distanza, come anche nel 2001, segue la ricerca nel campo delle scienze sociali, che riceve circa 6,5 milioni di euro, pari al 6,8% delle erogazioni complessive.

Quanto residua da questa ripartizione è destinato ad altri ambiti di ricerca, per i quali non è disponibile una classificazione analitica.

Le tipologie di intervento più ricorrenti riflettono, naturalmente, la peculiarità del settore evidenziando una incidenza largamente maggioritaria delle voci "Realizzazione di progetti specifici" e "Sostegno alla ricerca", nelle quali sono classificate le iniziative volte a finanziare specifici progetti di ricerca condotti da Enti e Istituti specializzati nei diversi campi. Esse incidono per il 59% nel caso della ricerca in campo tecnologico, per il 55,5 % nella ricerca in campo medico e per il 53% relativamente a quella in campo sociale, assumendo un peso ben maggiore rispetto a quello registrato per l'insieme di tutti i settori (meno del 23%).

Ricerca e sviluppo sperimentale in campo medico e tecnologico*Alcuni esempi*

Progetto di ricerca sulle cellule staminali e la loro applicazione clinica; erogazione di € 2.065.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Progetto per la realizzazione di un laboratorio (denominato Genexpress) per la ricerca innovativa nel settore dell'espressione genetica e della valutazione integrata dei prodotti genici, con specifico riferimento al settore agrario; erogazione di € 1.050.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

Progetto 'La medicina molecolare per la cura dei tumori e dell'AIDS'; erogazione di € 1.032.914 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Progetto di ricerca scientifica su applicazioni dell'E-commerce al turismo; erogazione di € 245.188 della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.

Valutazione del rischio mutageno del suolo e dell'aria (alterazioni cancerogene) nella provincia di Novara; erogazione di € 200.000 della Compagnia di San Paolo di Torino

Il sostegno generale agli enti di ricerca, offerto sotto forma di sussidi alle organizzazioni per la copertura dei costi di gestione (i c.d. Contributi generali per l'amministrazione), risulta molto diffuso nel campo della Ricerca medica e di quella sociale (dove assorbe rispettivamente il 30% e il 27% degli importi erogati), ma non nel caso della ricerca tecnologica (dove incide per meno del 3%). In quest'ultimo campo, invece, è ricorrente la destinazione di fondi per riconoscimenti a studiosi e ricercatori, quali borse di studio, premi, concorsi, ecc. (all'insieme di queste iniziative va il 20% del totale erogato nel comparto). Una possibile interpretazione del dato lascia intravedere due diverse linee di approccio: in un caso caratterizzate dal sostegno prevalente alle Istituzioni di ricerca, nell'altro basate su un aiuto-stimolo diretto agli individui che in quelle istituzioni operano o dovranno operare.

Ricerca e sviluppo sperimentale in campo medico e delle scienze sociali

Alcuni esempi

Intervento nel campo delle biotecnologie attraverso la società strumentale BIOTECH SpA; erogazione di € 11.000.000 della Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Organizzazione premio per l'Innovazione StartCup 2003; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo

Sostegno al programma di attività 2002 dell'Osservatorio 'Giordano dell'Amore' sui rapporti tra diritto e economia; € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Premio per la ricerca finalizzato alla lotta contro i tumori anno 2002; erogazione di € 42.400 della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti

Finanziamento per una borsa di studio biennale per lo studio dei tumori cerebrali infantili; erogazione di € 32.000 della Cassa di Risparmio di Trieste - Fondazione

Assegnazione di 2 borse di studio per la Scuola di Specializzazione di Oncologia per l'Anno Accademico 2001/2002; erogazione di € 25.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e MCP di Busseto.

La fornitura di attrezzature e dotazioni strumentali costituisce una ulteriore modalità di sostegno cui le fondazioni spesso ricorrono, in misura pressoché pari nei due campi di ricerca principali; con questa finalizzazione sono stati spesi, complessivamente per il settore Ricerca, circa 8,7 milioni di euro, con incidenze, nel campo della ricerca tecnologica e di quella medica, uguali rispettivamente a 12 e 11%.

Ricerca - Fornitura di attrezzature e dotazioni strumentali

Alcuni esempi

Acquisto di un Citofluorimetro, attrezzatura, indispensabile per la diagnosi, ricerca e cura nel campo della ematologia sperimentale, in particolare per quanto riguarda le leucemie ed i linfomi, donata in comodato d'uso gratuito al Dipartimento di Morfofisiologia Veterinaria dell'Università di Bologna; erogazione di € 273.722 della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna

Acquisto di strumentazione per completare un laboratorio di epidemiologia; erogazione di € 251.000 della Compagnia di San Paolo

Acquisto di un'apparecchiatura per risonanza magnetica, da destinare all'Ospedale La Colletta di Arenzano, nell'ambito del progetto per la realizzazione di un centro regionale di ricerca e studio per la diagnosi precoce ed il monitoraggio; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Contributo per acquisto apparecchiature necessarie alla creazione di un centro di eccellenza per il monitoraggio e la bonifica dei siti inquinanti presso il Dipartimento di Scienze Tecnologiche Avanzate dell'Università Amedeo Avogadro di Alessandria; erogazione di € 155.000 della Fonda-

zione cassa di Risparmio di Tortona

Potenziamento del Centro della Scienza Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia (POST); erogazione di € 128.000 della Fondazione cassa di Risparmio di Perugia.

In ordine alla natura dei soggetti beneficiari, il dato generale del settore Ricerca evidenzia un quasi perfetto bilanciamento tra istituzioni pubbliche ed enti di natura privata (51% a soggetti privati, 49% a soggetti pubblici). Tuttavia, esaminando la distribuzione nei tre prevalenti campi di ricerca, sin qui considerati, si osserva una netta differenziazione delle situazioni. Nel campo della Ricerca medica e della Ricerca sociale si registra una prevalenza dei beneficiari privati, a cui va, rispettivamente, il 54% e il 79% del totale erogato. Diametralmente opposta è la situazione relativa alla Ricerca tecnologica e scientifica dove, invece, i soggetti di natura pubblica ricevono il 66% delle erogazioni del settore.

La fonte principale di ispirazione per l'individuazione delle iniziative da finanziare sono le proposte progettuali presentate da terzi, che incidono per il 74% sul totale erogato. Significativo è anche il ricorso all'emanazione di bandi (19,5% delle somme erogate), strumento che viene utilizzato in questo settore con maggior frequenza rispetto alla media generale (12,5%), soprattutto nel campo della ricerca nelle scienze naturali e tecnologiche (circa un terzo dei progetti finanziati in questo comparto sono presentati in risposta a bandi).

Da segnalare, infine, la differente incidenza che i progetti pluriennali assumono nei due principali campi di ricerca: in quello medico essi pesano per oltre il 35% (contro un dato generale di settore di 18,4%) mentre nella ricerca scientifica e tecnologica si attestano appena al 5% degli importi erogati).

Promozione della comunità locale

Con la locuzione “promozione della comunità locale” si identifica generalmente quella funzione tipica che le Fondazioni di origine bancaria svolgono nell'ambito dei propri territori di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi di intervento più o meno articolati, per stimolare la crescita e la valorizzazione della realtà socio-economica.

Tutta l'attività sin qui descritta, con riferimento ai principali settori di intervento, può essere interpretata come un contributo offerto dalle Fondazioni al perseguimento di questo obiettivo generale.

Vi sono, tuttavia, altre iniziative e progetti finanziati dalle Fondazioni

che, pur non essendo direttamente riconducibili ad alcuno dei settori precedentemente contemplati, sono certamente da comprendere nel quadro sopra delineato. Essi vengono raggruppati in un insieme a sé stante, configurando così un settore di attività aggiuntivo: quello, appunto, della Promozione della Comunità Locale.

In particolare, in esso, raccoglie una molteplicità di interventi (1.428) molto diversificati tra loro, caratterizzati dal comune intento di produrre sull'economia locale una sorta di “effetto leva” delle risorse messe a disposizione dalle fondazioni (in totale, 72,9 milioni di euro).

Esaminando lo schema riepilogativo dei sotto-settori si possono osservare tre principali tipologie di intervento considerate in sede di rilevazione (vedi Tab. 4.10).

La Promozione dello sviluppo economico della comunità locale è di gran lunga la più importante, giungendo ad assorbire l'82% delle erogazioni nel settore, per complessivi 60 milioni di euro. Tra i numerosi interventi di questa specie ricorrono spesso iniziative tese al miglioramento delle infrastrutture territoriali (reti viarie, sistemi di telecomunicazioni, sistemazione idro-geologica del territorio, ecc), al rafforzamento dell'imprenditoria locale e alla promozione dei prodotti e della cultura tipici.

Segue l'Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, con una quota del 9% del settore (pari a 6,3 milioni di euro) e, infine, lo Sviluppo, recupero e gestione del patrimonio abitativo, a cui vengono destinati 3,6 milioni di euro (5%).

Promozione dello sviluppo economico della comunità locale

Alcuni esempi

Interventi per la velocizzazione delle linee ferroviarie Siena-Empoli e Siena-Chiusi; erogazione di € 10.300.000 della Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Progetto di riqualificazione e riutilizzazione del complesso ex Bertolli per la realizzazione di un polo fieristico espositivo e per l'innovazione tecnologica; erogazione di € 1.032.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Contributo per la creazione del Centro Culturale sulla storia della Famiglia Fieschi, nell'ambito del progetto di valorizzazione storico-territoriale del Borgo di San Salvatore; erogazione di € 270.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Contributo per l'organizzazione dell'edizione 2002 della "Coppa d'Autunno Barcolana" e della "Barcolana Young"; erogazione di € 150.000 della C.R. Trieste-Fondazione

Progetto per l'incubazione di imprese giovanili agricole nelle aree rurali a rischio di spopolamento; erogazione di € 77.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, il settore nel suo complesso fa registrare una netta prevalenza degli enti pubblici (72% degli importi erogati), con un peso preponderante, tra questi, degli enti locali. Il dato di settore, in realtà, riflette la situazione propria del comparto Promozione dello sviluppo economico locale, dove l'incidenza dei beneficiari pubblici giunge all'83%.

Negli altri due segmenti che caratterizzano il settore, invece, la proporzione delle risorse assegnate è invertita, con i privati in posizione maggioritaria (in particolare nell'Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, l'interlocuzione delle Fondazioni è rivolta soprattutto al mondo della cooperazione sociale).

4.2.3 Beneficiari delle iniziative

In questa parte dell'analisi vengono esaminate le organizzazioni destinatarie delle erogazioni, classificate in funzione della natura giuridico-istituzionale.

Nella stragrande maggioranza dei casi esse sono enti ed organismi che svolgono una funzione di intermediazione tra le Fondazioni, da cui ottengono risorse finanziarie, e gli utenti finali a vantaggio dei quali esse istituzionalmente rivolgono la propria azione. Si tratta, cioè, di organizzazioni pubbliche e private che operano stabilmente nel mondo *non profit*, e rispetto alle quali le Fondazioni di origine bancaria si configurano come soggetti di secondo livello.

Sono limitati i casi in cui, invece, le erogazioni sono rivolte ai diretti beneficiari delle opere e servizi realizzati.

È da precisare che i dati raccolti nell'analisi di questa variabile non comprendono le erogazioni di importo più limitato (inferiori a 5.000 euro), per le quali, come già evidenziato in premessa, si è proceduto con un più minor grado di approfondimento.

La distribuzione generale dei dati mostra, anche per quest'anno, la prevalenza dei soggetti privati rispetto a quelli pubblici, in linea con la rileva-

zione dell'anno passato (vedi Tab. 4.11).

I primi ricevono il 57,4% degli importi (l'anno passato la quota era 58,1%) e il 69% degli interventi (contro il 71,4%), mentre ai secondi va rispettivamente il 42,6% e il 31% (la precedente rilevazione attestava il 41,9% e il 28,6%).

Per quanto riguarda i soggetti privati, gli enti beneficiari dell'intervento sono: Altre fondazioni civili (12,4% del totale degli importi erogati), Associazioni (11,5%, di cui 3,1% destinato alle Associazioni di promozione sociale), Organizzazioni di volontariato (10,4%) e Cooperative sociali (2,6%). Una elevata percentuale è attribuita alla categoria Altri organismi privati (20,7%), tra cui sono incluse le istituzioni religiose.

Tra i soggetti pubblici, gli Enti locali risultano essere i destinatari principali (con il 21,4% del totale erogato); seguono, con il 19%, gli Enti pubblici non territoriali (che includono Scuole, Università, Strutture sanitarie, Istituti di accoglienza e beneficenza, ecc.) e le Amministrazioni pubbliche centrali (2,2%).

Una evidenza della distribuzione delle erogazioni tra i soggetti beneficiari è offerta dalla Tab. 4.12.

Per quanto riguarda gli importi medi unitari erogati, risultano ai primi posti, e notevolmente al di sopra del valore medio generale (52.000 euro), le Fondazioni (con 182.000 euro per intervento), seguite dagli Enti pubblici non territoriali e dagli Enti locali (rispettivamente con 142.000 e 115.000 euro per intervento).

4.2.4 Tipo di intervento

Con l'esame di questa variabile sono prese in considerazione le finalità specifiche degli interventi realizzati.

Nella Tab. 4.13 viene riportata la distribuzione delle erogazioni tra le principali tipologie di intervento identificate.

La distribuzione degli importi erogati evidenzia una focalizzazione prevalente verso la Costruzione e ristrutturazione di immobili (28,7%) e la Realizzazione di progetti specifici (18,8%). Seguono, con una incidenza ancora di rilievo, i Contributi generali per l'amministrazione (17,1%) e la fornitura di Beni e Attrezzature (8,7%).

Tra le tipologie con peso percentuale minore, ricordando quelle che comunque superano la soglia del 2%, si segnalano Sostegno alla ricerca, Mostre ed esposizioni (ciascuno con il 3,0% del totale erogato) e Produzione di rappresentazioni artistiche (2,4%).

Meritano infine una segnalazione, tra le tipologie di intervento finora

non menzionate, le Pubblicazioni, le Conferenze e seminari, nonché la Conservazione e manutenzione di collezioni artistiche e librerie che, pur se con una incidenza modesta sugli importi complessivamente erogati, sono piuttosto numerose.

4.2.5 Altre caratteristiche dei progetti

In questo paragrafo vengono prese in esame alcune ulteriori caratteristiche degli interventi realizzati.

Si deve precisare, preliminarmente, che le erogazioni qui considerate sono solo quelle superiori a 5.000 euro, per le quali, nel censimento, sono stati acquisiti elementi di maggiore dettaglio. Inoltre, relativamente alle variabili qui esaminate, non tutte le Fondazioni hanno fornito dati completi; conseguentemente i risultati qui esposti presentano un più limitato grado di rappresentatività⁹.

Per quanto riguarda la scelta di fondo tra impostazione *granting* o *operating*¹⁰ si conferma, anche per il 2002, la preferenza delle Fondazioni per la prima. Il Sovvenzionamento di opere e servizi da parte di organismi terzi è la modalità largamente più diffusa (Tab. 4.14), con l'81% degli importi erogati e l'84% degli interventi (nel 2001 si rilevava rispettivamente il 79% e l'83%).

Non mancano, tuttavia, esperienze di diverso tipo, che si concretizzano in iniziative di diretta realizzazione da parte delle Fondazioni (10% degli importi erogati nel 2002) e nell'utilizzo di imprese strumentali appositamente costituite per l'intervento in specifici settori (8,8%). Il dato ultimo, in crescita rispetto a quello dell'anno passato e ormai non più trascurabile, mette in evidenza l'interesse crescente delle Fondazioni nei confronti di questa modalità, introdotta dalla Legge "Ciampi".

Con riferimento all'origine dei progetti (vedi Tab. 4.15), si conferma anche nel 2002 la netta prevalenza delle iniziative che nascono da proposte di terzi: esse ricevono il 72,5% degli importi e riguardano il 76% del

numero di interventi.

Ai progetti di origine interna delle Fondazioni va, invece, il 15% dell'ammontare erogato (6,1% del numero di interventi). La quota riservata a questa modalità operativa subisce una flessione cospicua rispetto all'anno precedente (nel 2001 era il 21,1%), a vantaggio della terza opzione considerata, cioè l'erogazione conseguente a bando. L'incidenza di quest'ultima aumenta infatti da 7,4% a 12,4%, per gli importi, e da 10,4% a 17,8% per il numero di iniziative.

È interessante osservare come i bandi siano spesso fondati su una preventiva analisi dei bisogni del territorio, e vengano impostati dalle Fondazioni in modo da identificare con precisione gli obiettivi, i destinatari e le modalità realizzative dei progetti che potranno essere finanziati.

Lo strumento del bando, in definitiva, sembra essere considerato dalle Fondazioni come una modalità intermedia, tra quella che prevede la risposta a domande di finanziamento provenienti da terzi e quella basata sulla gestione diretta degli interventi da parte della Fondazione.

Con essa le Fondazioni puntano a svolgere un ruolo di "regia" complessiva delle iniziative, pur contenendo il proprio impegno organizzativo (nei limiti di una attività di sovvenzionamento di progetti realizzati da terzi) e valorizzando le competenze progettuali "esterne" presenti sul territorio.

L'ultima caratteristica presa in esame in questo paragrafo riguarda il coinvolgimento di altri soggetti in sede di finanziamento del progetto (erogazioni cosiddette *in pool*).

Questa particolare tipologia di erogazioni interessa, nel 2002, il 16,4% degli importi erogati e il 7,2 % del numero totale di iniziative realizzate (Tab. 4.16). Pur con un riallineamento verso il basso dei valori, dopo il picco della quota riguardante gli importi registrato nel 2001 (19,2%), si delinea ormai un consolidamento, nelle prassi operative delle Fondazioni, di questa modalità operativa.

Le operazioni *in pool* presentano, in complesso, un valore medio per iniziativa di 118.000 euro, sensibilmente più elevato rispetto a quello generale di sistema (52.000 euro); il dato conferma quanto intuitivamente si può ipotizzare, e cioè che sono soprattutto le iniziative di più rilevante dimensione economica quelle che riescono a "innescare" processi di cooperazione delle Fondazioni con altri operatori del sistema.

I *partner* con cui le Fondazioni condividono l'impegno finanziario (vedi Tab. 4.17), sono in gran parte dei casi gli Enti dell'amministrazione pubblica locale e statale (73% dei casi), a conferma dell'esistenza di una solida consuetudine alla cooperazione con questi soggetti.

Gli altri interlocutori preferenziali, nelle iniziative caratterizzate da una

⁹ In particolare, i dati esaminati in questo paragrafo si riferiscono a circa il 70% del totale degli importi erogati.

¹⁰ Come è noto, il primo tipo prevede una attività essenzialmente centrata sulla assegnazione di contributi finanziari a soggetti terzi, cui è demandata la realizzazione materiale dei progetti di intervento. Nell'approccio *operating*, invece, la Fondazione si impegna nella realizzazione diretta delle iniziative sul territorio (ad esempio gestendo una casa di riposo o organizzando una mostra presso la propria sede).

partnership finanziaria, sono altre fondazioni (bancarie e non) e organizzazioni non profit (complessivamente coinvolte nel 15% dei casi), seguite dalle imprese (12% dei casi).

4.2.6 Localizzazione delle iniziative

La rilevazione conferma, come negli anni precedenti, la forte caratterizzazione in senso localistico dell'attività erogativa delle Fondazioni di origine bancaria.

La Tab. 4.18, relativa alla valenza territoriale delle iniziative realizzate, mostra che in larga misura esse si riferiscono a un ambito provinciale (67% degli importi e 86% del numero di interventi). Un ulteriore 24% degli importi erogati è relativo a interventi con proiezione interprovinciale o regionale; per il 9% degli importi erogati (il 2% del numero delle iniziative) i progetti hanno una valenza territoriale sovraregionale.

Mettendo a confronto i luoghi di destinazione delle erogazioni con i territori sede delle fondazioni che le hanno effettuate (vedi Tab. 4.19) si osserva che il 63% degli importi erogati (e l'80% degli interventi) vengono allocati nella stessa provincia di appartenenza. Un ulteriore 27% degli importi (16% del numero di iniziative) viene comunque destinato alla regione dell'ente erogatore: o con riferimento specifico ad altre province della regione o relativo a progetti che, per la natura dei loro contenuti, hanno una valenza regionale.

In totale, pertanto, il 90% delle risorse erogate (e il 96% delle iniziative) viene attribuito su base regionale.

Non mancano tuttavia, e risultano in crescita, le iniziative che per l'importanza delle opere coinvolte negli interventi, ovvero per l'ampiezza delle ricadute socio-economiche prodotte, possono definirsi di respiro nazionale. Esse assorbono l'8,9% degli importi erogati (oltre 86 milioni di euro) e riguardano il 2,3% degli interventi.

La prevalente vocazione localistica delle Fondazioni, che emerge con chiarezza dal quadro sin qui descritto, e il posizionamento geografico delle stesse (situate per la maggior parte nel Nord e nel Centro del Paese), producono come conseguenza quasi inevitabile un squilibrio della distribuzione per aree geografiche delle risorse erogate (vedi Tab. 4.20).

Al netto dei progetti a carattere nazionale (sopra richiamati), una quota largamente maggioritaria delle erogazioni è destinata alle regioni settentrionali: al Nord Ovest va il 37% degli importi e al Nord Est il 35%. Il Centro raccoglie oltre il 26% delle somme erogate, mentre al Sud e Isole è destinato meno del 2% del totale erogato.

In relazione alla modesta quota di erogazioni rivolte al Meridione, le Fondazioni hanno promosso la realizzazione del Progetto Sviluppo Sud. Tale iniziativa, avviata alla fine del 2001 e definita in termini di impianto organizzativo durante il 2002, si prefigge di indirizzare nel Mezzogiorno una quota delle risorse disponibili delle Fondazioni, sostenendo progetti promossi da operatori locali¹¹.

Le risorse complessivamente impegnate per il progetto dalle 43 Fondazioni aderenti ammontano a 26 milioni di euro (quasi il doppio di quanto distribuito in totale al Sud nel 2002), non ancora contabilizzati nei dati che sono oggetto di esame in questo Rapporto.

4.3 Analisi riferita a gruppi di Fondazioni

Dopo aver portato a termine l'esame dell'attività erogativa delle Fondazioni nel loro insieme si passa, ora, all'analisi dei risultati riferiti a specifici raggruppamenti delle stesse.

È opportuno rammentare che, come nei precedenti Rapporti, i criteri adottati per la formazione dei gruppi sono due.

Il primo classifica le Fondazioni sulla base della loro dotazione patrimoniale (riferita ai bilanci chiusi alla fine del 2002), e contempla cinque classi dimensionali ordinate in senso decrescente alle quali corrispondono, rispettivamente, le Fondazioni grandi, medio-grandi, medie, medio-piccole e piccole.

Il secondo criterio, di tipo territoriale, distingue le Fondazioni secondo l'appartenenza alle quattro usuali ripartizioni geografiche del nostro Paese¹².

4.3.1 Quadro sintetico

Gli andamenti generali dell'attività erogativa riferiti ai vari raggruppamenti di Fondazioni sono esposti nella Tab. 4.21.

¹¹ Come primo terreno di impegno le Fondazioni hanno individuato quello della promozione di distretti culturali nelle aree interessate.

¹² Si riportano le regioni comprese in ciascuna delle quattro ripartizioni geografiche considerate:

Nord ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
Nord est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
Sud e Isole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Considerando dapprima i gruppi formati in base alla dimensione patrimoniale delle Fondazioni, si rileva una forte concentrazione delle somme erogate, pienamente in linea con quanto riscontrato l'anno precedente.

Le Fondazioni grandi, che numericamente rappresentano il 20% del totale, incidono per circa l'80% sull'importo distribuito e per il 44% sul numero degli interventi.

All'estremo opposto si collocano le Fondazioni piccole. Il loro peso numerico coincide con quello delle grandi (circa 20% del totale), (i gruppi sono costruiti appositamente con lo stesso numero di componenti), ma la loro attività erogativa pesa solo per l'1,2% in termini di importo e per il 9% in termini di numero di iniziative.

La media del numero di interventi realizzati e quella degli importi unitari per intervento risultano decrescenti al decrescere della dimensione delle Fondazioni (con l'unica eccezione del numero medio di interventi delle Fondazioni medie). Mentre una Fondazione grande realizza in media 503 progetti di importo unitario di 94.430 euro, una Fondazione piccola registra 98 iniziative di 7.557 euro cadauna.

Le Fondazioni con sede nel Nord est (pari al 33% del totale) incidono per il 42% dell'importo complessivo e per il 40% del numero di iniziative.

Il peso minore è delle Fondazioni C.R. ubicate nel Sud e nelle Isole: numericamente esse contano per il 14% circa e incidono solo per l'1,6% quanto a importo (5,5% quanto a numero di interventi).

Scendendo dal Nord verso il Sud si assiste ad un calo delle medie del numero di interventi realizzati e dei relativi importi unitari. In particolare, i dati rilevati in proposito risultano, nell'ordine:

- nel Nord ovest di 55.913 euro e di 340 unità;
- nel Nord est di 55.852 euro e di 281 unità;
- nel Centro di 52.220 euro e di 180 unità;
- nel Mezzogiorno di 15.425 euro e di 94 unità

Dalla distribuzione delle erogazioni per classi di importi singoli si possono trarre ulteriori elementi informativi che mostrano una correlazione diretta tra dimensioni patrimoniali delle Fondazioni (le più grandi delle quali sono concentrate soprattutto nel Nord del Paese) e rilievo economico dei singoli interventi (v. Tab. 4.22).

Le Fondazioni grandi del Nord e del Centro indirizzano, come nel passato anno, la quota maggioritaria delle erogazioni verso interventi di importo unitario superiore a 500 mila euro.

Le Fondazioni del Sud, invece, impiegano la maggior parte delle risorse per interventi di importo unitario non superiore a 100 mila euro.

Sempre relativamente al rilievo economico dei singoli interventi realiz-

zati, la Tab. 4.23 mostra come, rispetto al dato calcolato per l'intero Sistema (1,8% degli importi complessivamente erogati), le erogazioni annuali di importo unitario modesto (non superiore a 5.000 euro) abbiano un andamento molto differenziato in funzione della dimensione patrimoniale delle Fondazioni. Tra le grandi esse incidono in misura molto marginale (0,8%), mentre per gli altri gruppi dimensionali il peso è superiore al dato di sistema, giungendo a toccare un massimo tra le Fondazioni piccole (14,4%). I divari tra i raggruppamenti di tipo territoriale risultano più contenuti e in linea con il dato di sistema: si va da un minimo dell'1,7% nel Nord al 5% nel Sud e Isole.

Con riferimento alla durata dei progetti, le erogazioni pluriennali nelle Fondazioni grandi e medie hanno un peso in linea con il dato di sistema (con un picco per le medio-grandi, al 19%), mentre nelle Fondazioni piccole si registra una incidenza più bassa (10,4%).

Nelle aree geografiche, invece, è da rimarcare il dato particolarmente significativo del Centro e del Nord est (entrambi superiori al 23% degli importi erogati); per contro, la rilevanza di questa tipologia di erogazioni è molto più modesta nel Sud (3,6%) e nel Nord ovest (2,3%).

4.3.2 Settori di intervento

La distribuzione degli importi erogati per settori beneficiari da parte dei singoli raggruppamenti di Fondazioni mostra, per alcuni settori, scostamenti di un certo rilievo rispetto alla media di sistema. (v. Tab. 4.24).

Concentrando l'analisi sui casi più rilevanti si osserva che:

- il settore Attività culturali e artistiche, che a livello di sistema già riveste un peso rilevante (28,9%), assume una posizione ancor più importante in tutti i gruppi dimensionali (fra il 33% e il 40%) ad eccezione delle Fondazioni grandi, per le quali si registra una incidenza del 27%. È pertanto nell'ambito di questo raggruppamento di Fondazioni che si realizza quella diversificazione dei settori di intervento di cui si è detto nel paragrafo 4.2.2. L'importanza di questo settore risulta particolarmente elevata tra le Fondazioni del Sud e Isole, dove impegna la quota più alta di risorse in assoluto (41,7%);
- l'Istruzione mostra una maggiore omogeneità dei raggruppamenti dimensionali, con valori generalmente vicini alla media di Sistema (16,4%). Per quanto riguarda le aree geografiche, il settore riveste un peso maggiore nelle Fondazioni del Nord est (23%), mentre è molto inferiore al dato generale nelle Fondazioni del Sud e Isole (7,5%);
- l'Assistenza sociale incide per una quota superiore a quella del Sistema

(12,5%) nelle Fondazioni medio-grandi e medie (in entrambe poco meno del 18%). Dal punto di vista territoriale, invece, si rileva una incidenza del settore inferiore a quella del Sistema nel Centro (8,3%) e nel Meridione (10,2%);

- il settore Filantropia e Volontariato mostra una incidenza prevalente tra le Fondazioni grandi e del Nord ovest (rispettivamente 12,9% e 20,2%, su 12% del Sistema). Le Fondazioni di minore dimensione patrimoniale e situate nelle altre ripartizioni geografiche riportano, invece, tutte percentuali inferiori alla media di sistema, con valori che non superano il 9,7%;
- il settore Sanità (che incide per il 10,4% a livello di sistema), mostra un picco tra le Fondazioni piccole (16%) e tra quelle del Nord Est (14,2%); in tutti gli altri raggruppamenti geografici la quota è inferiore alla media di sistema;
- la Ricerca mostra un'incidenza crescente man mano che aumenta la dimensione patrimoniale delle Fondazioni (solo nelle grandi, però, essa si colloca al di sopra della media di Sistema, con 9,4% a fronte di 8,4%); con riferimento alle aree geografiche il Meridione destina al settore la quota maggiore di risorse (19,1%), mentre il Nord ovest appare l'ambito di minor incidenza (6,2%);
- la promozione della comunità locale ha un rilievo particolarmente importante nelle Fondazioni del Centro (17,9%), mentre nelle altre aree geografiche il suo peso si colloca nettamente al di sotto del dato generale (6,8%); analogo andamento si registra con riferimento ai gruppi dimensionali di Fondazioni, dove solo le grandi impegnano per il settore una quota superiore al dato medio (7,6%).

4.3.3 Beneficiari delle iniziative

Come per i settori di intervento, anche con riferimento ai soggetti beneficiari si indicano le principali differenze rispetto ai risultati relativi all'intero sistema delle Fondazioni (v. Tab. 4.25).

Per quanto riguarda la distinzione generale tra erogazioni destinate a soggetti pubblici e a soggetti privati, si rileva l'assenza di una correlazione significativa del fenomeno con l'elemento dimensionale delle Fondazioni. Le punte di incidenza, infatti si registrano sia nelle Fondazioni piccole (47,1%) sia nelle grandi (44,3%).

A livello territoriale, la quota dei soggetti pubblici è maggiore nel Centro (53%) e nel Nord est (44,6%) mentre nelle altre due ripartizioni geografiche è inferiore al dato generale di sistema.

Tra i soggetti pubblici, la predominanza degli Enti locali, che a livello di sistema incidono per il 21,4% sul totale degli importi erogati, si conferma per tutti i gruppi dimensionali (con una punta del 29,5% nelle Fondazioni piccole). A livello di raggruppamenti geografici, invece, ad eccezione del Nord ovest (dove ancora prevalgono gli Enti locali), la quota relativa più alta compete agli enti pubblici non territoriali (scuole, università, strutture sanitarie, ecc.), che raggiungono l'incidenza massima nel Centro, con il 26,2%.

Passando ad esaminare i soggetti di natura privata, le situazioni di maggiore scostamento rispetto ai dati generali di sistema riguardano il peso delle Associazioni, con una quota più alta al Sud (19,5%, contro 11,3% di sistema), e le Altre Fondazioni, ai primi posti tra i beneficiari nel Nord ovest (22,9% di quota, contro 12,4% a livello di sistema).

4.3.4 Tipo di Intervento

Con riferimento alla distribuzione secondo la finalità degli importi erogati da parte dei gruppi di Fondazioni (Tab. 4.26), e limitando l'analisi alle finalità specifiche più rilevanti, si possono cogliere i seguenti divari:

- la Costruzione e ristrutturazione di immobili incide maggiormente tra le Fondazioni grandi (30,5% contro 28,7% a livello di sistema). A livello territoriale la maggiore presenza è nel Nord est (30%), mentre emerge un'incidenza piuttosto ridotta nel Mezzogiorno (12,1%);
- la realizzazione di Progetti specifici mostra un rilievo più marcato tra le Fondazioni medie (29,7% contro 18,8% del Sistema), mentre a livello territoriale è presente in misura maggiore nel Sud e Isole (26,5%);
- i Contributi generali per l'amministrazione assumono un rilievo molto superiore a quello rilevato a livello di sistema tra le Fondazioni del Nord ovest (23,8% contro 17,1%); particolarmente bassa risulta l'incidenza di questa tipologia di erogazione nel Sud e Isole (9,3%);
- le erogazioni per l'acquisto di Attrezzature, mobili e altri beni di uso durevole, mostrano una particolare consistenza tra le Fondazioni medio-piccole (14,3% contro 8,7% dell'intero sistema); a livello territoriale incidono soprattutto nel Nord Est (10,3%).

4.3.5 Altre caratteristiche delle iniziative

In questo paragrafo vengono riprese le caratteristiche dei progetti trattate nel paragrafo 4.2.5. comparando, come fatto finora, i risultati emersi a

livello di sistema con quelli relativi ai gruppi di Fondazioni.

Per quanto attiene la modalità di realizzazione degli interventi (vedi Tab. 4.27), il sovvenzionamento di organismi terzi (profilo della fondazione *grant giving*) si conferma maggioritario per tutti i gruppi considerati, raggiungendo le punte maggiori nel Nord est (86,2%) e in corrispondenza dei due estremi dimensionali (nelle Fondazioni piccole l'incidenza è 87,1%; nelle grandi 82,9%, contro 81,3% a livello di sistema).

La realizzazione diretta di progetti da parte delle Fondazioni, che incide per il 9,9% degli importi erogati a livello di sistema, si rivela una modalità particolarmente significativa tra le Fondazioni medio-piccole (27,4%) e tra quelle del Sud (30,5%).

Per quanto attiene, infine, al sovvenzionamento di imprese strumentali, sono da rimarcare il peso particolarmente alto registrato nelle Fondazioni del Centro (23,7% contro 8,8% di sistema) e in quelle medio-grandi (11,7%).

Passando ad esaminare l'origine dei progetti sostenuti con l'attività erogativa (Tab. 4.28), si osserva che i "progetti propri" (cioè le iniziative che nascono da autonome iniziative progettuali delle Fondazioni) assumono il peso maggiore nelle Fondazioni medio-piccole (22,5% degli importi erogati, contro 15% del sistema). A livello territoriale prevale il dato del Centro (29,8%).

Le erogazioni conseguenti a bando mostrano, nei raggruppamenti dimensionali, un andamento tendenzialmente in linea con il dato di sistema (12,5%), tranne che nel caso delle Fondazioni medie in cui questa tipologia incide solo per il 5,1%. Una punta avanzata a questo riguardo si registra invece nella ripartizione del Centro, dove l'utilizzo dei bandi assorbe il 21,1% del totale.

L'ultima caratteristica dei progetti analizzata riguarda il coinvolgimento di eventuali altri soggetti nelle iniziative (vedi Tab. 4.29).

Le erogazioni *in pool* presentano una incidenza particolarmente elevata nelle Fondazioni del Nord ovest (36,4% contro 16,4% nel Sistema) e tra le Fondazioni di medie dimensioni (21,6%). Spicca, a questo proposito, l'esigua importanza di questa tipologia di erogazione nella ripartizione Centro (1,3%).

4.3.6 Localizzazione delle iniziative

Tutti i gruppi, dimensionali e geografici, confermano (v. Tab. 4.30). L'assoluta predominanza delle erogazioni effettuate entro i confini della regione nella quale ha sede la Fondazione (e, in questo ambito, quelle nella

stessa provincia). L'incidenza massima si registra nelle Fondazioni medio-grandi (99,1% degli importi erogati, di cui l'87% nell'ambito della provincia sede) e in quelle del Nord est (92,4%).

Per quanto riguarda gli ambiti geografici è da evidenziare la particolarità della ripartizione Sud e Isole, dove operano quasi esclusivamente Fondazioni a carattere regionale. Ciò comporta, come naturale conseguenza, una distribuzione degli interventi orientata alla copertura dell'intero territorio di riferimento, con una prevalenza quindi delle iniziative che interessano le diverse province della regione (73,5% contro 17,1% nell'ambito della provincia sede).

Accanto a questa azione di sostegno di impronta fortemente localistica, le Fondazioni sono anche impegnate, come già osservato nell'analisi riferita all'intero Sistema, in progetti che per l'ampiezza delle ricadute socio-economiche prodotte possono definirsi di carattere nazionale.

Le attività di questa natura si presentano in misura maggiore nelle Fondazioni grandi e nelle medio-piccole (rispettivamente 10,3% e 11,8% del totale erogato, contro 8,9% riferito al Sistema).

TABELLE RELATIVE
ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Tab. 4.1 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per tipologia e per classi di importo unitario (2001-2002)					
Voci	2001			2002	
	Importo %	Numero %		Importo %	Numero %
1) Tipologia di erogazioni: a) erogazioni annuali: - di importo non superiore a 5.000 euro - di importo superiore a 5.000 euro b) erogazioni pluriennuali	3,2 81,6 15,3	47,9 49,8 2,2		1,8 81,5 16,7	43,2 54,2 2,6
2) Classi di importi unitari delle erogazioni: - oltre 500 mila euro - da 250 a 500 mila euro - da 100 a 250 mila euro - da 25 a 100 mila euro - da 5 a 25 mila euro - fino a 5 mila euro	49,3 11,0 15,1 14,4 7,0 3,2	1,4 1,6 4,8 14,3 29,9 47,9		51,1 11,3 14,1 12,4 9,1 1,9	1,9 1,8 4,8 12,4 34,1 44,9

Tab. 4.2 - Distribuzione delle erogazioni per settore beneficiario (2001-2002)									
Settori	2001				2002				
	Numero		Importo		Numero		Importo		
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €	%	
Attività culturali e artistiche	7.984	37,3	331,6	34,1	7.519	36,8	311,3	28,9	
Istruzione	3.576	16,7	124,2	12,8	2.963	14,5	176,9	16,4	
Assistenza sociale	4.161	19,4	116,6	12,0	4.146	20,3	134,5	12,5	
Filantropia e volontariato	491	2,3	104,2	10,7	435	2,1	129,5	12,0	
Sanità	1.233	5,8	93,6	9,6	1.120	5,5	112,5	10,4	
Ricerca	941	4,4	96,7	10,0	1.079	5,3	96,2	8,9	
Promozione della comunità locale	1.152	5,4	71,0	7,3	1.428	7,0	72,9	6,8	
Ambiente	151	0,7	12,0	1,2	292	1,4	23,4	2,2	
Sport e ricreazione	1.462	6,8	13,1	1,4	1.188	5,8	14,0	1,3	
Attività internazionali	139	0,6	6,3	0,6	110	0,5	3,5	0,3	
Attività religiose	112	0,5	1,8	0,2	119	0,6	1,9	0,2	
Promozione e tutela dei diritti civili	26	0,1	0,1	0,0	39	0,2	0,2	0,0	
Altri interventi	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale complessivo	21.428	100,0	971,3	100,0	20.438	100,0	1.076,7	100,0	

Tab. 4.3 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Attività culturali e artistiche (2001-2002)						
Sotto-Settori	2001			2002		
	Numero		Importo	Numero		Importo
	Interventi	%	milioni di €	Interventi	%	milioni di €
Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici	1.549	19,4	141,5	1.567	20,8	128,6
Altre attività culturali e artistiche n.c.a.	1.834	23,0	35,6	1.920	25,5	47,2
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, ecc.)	1.573	19,7	56,0	1.482	19,7	46,5
Non classificato	1.627	20,4	29,7	1.192	15,9	36,1
Arti visive (pittura, scultura, ecc.)	373	4,7	9,6	359	4,8	18,4
Attività dei musei	258	3,2	41,4	227	3,0	17,1
Attività di biblioteche e archivi	266	3,3	10,9	262	3,5	10,0
Editoria e altri mezzi di comunicazione di massa (TV, radio, internet, ecc.)	504	6,3	7,0	510	6,8	7,5
Totale complessivo	7.984	100,0	331,6	7.519	100,0	311,3

Tab. 4.4 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Istruzione (2001-2002)						
Sotto-Settori	2001			2002		
	Numero		Importo	Numero		Importo
	Interventi	%	milioni di €	Interventi	%	milioni di €
Istruzione superiore	477	13,3	47,0	641	21,6	113,6
Istruzione primaria e secondaria	1.458	40,8	31,2	1.247	42,1	26,6
Istruzione professionale e istruzione degli adulti	594	16,6	33,6	567	19,1	22,5
Non classificato	1.047	29,3	12,4	508	17,1	14,2
Totale complessivo	3.576	100,0	124,2	2.963	100,0	176,9

Tab. 4.5 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Assistenza sociale (2001-2002)							
	2001			2002			
	Numero		Importo	Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	Interventi	%	milioni di €	%
Sotto-Settori							
Servizi sociali	2.366	56,9	83,7	2.860	69,0	103,0	76,6
Non classificato	1.268	30,5	23,1	976	23,5	23,0	17,1
Sostegno ai redditi e alle condizioni di vita individuale e servizi di beneficenza (erogazione di contributi monetari)	354	8,5	4,7	153	3,7	4,9	3,6
Servizi di assistenza in caso di calamità naturale, di protezione civile e di assistenza ai profughi e ai rifugiati	173	4,2	5,1	157	3,8	3,6	2,7
Totale complessivo	4.161	100,0	116,6	4.146	100,0	134,5	100,0

Tab. 4.6 - Principali tipologie di destinatari dei servizi sociali (2001-2002)							
Tipologie di destinatari	2001			2002			
	Numero		Importo	Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	Interventi	%	milioni di €	%
Anziani	375	15,8	24,1	532	18,6	28,0	27,2
Disabili	469	19,8	18,5	541	18,9	20,6	20,0
Altri soggetti	834	35,2	25,6	916	32,0	18,7	18,2
Minori	354	15,0	7,1	378	13,2	14,2	13,7
Tossicodipendenti	63	2,7	2,7	76	2,7	4,8	4,7
Famiglie a rischio	76	3,2	1,3	103	3,6	2,7	2,6
Non classificato	195	8,2	4,3	314	11,0	14,1	13,7
Totale complessivo	2.366	100,0	83,7	2.860	100,0	103,0	100,0

Tab. 4.7 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Filantropia e volontariato (2001-2002)							
	2001			2002			
	Numero		Importo	Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €
Sotto-Settori							
Accantonamenti ai Fondi speciali per il volontariato (L. 266/91)	123	25,1	56,8	54,5	88	20,2	94,5
Contributi a fondazioni grant-making e ad altri intermediari filantropici	128	26,1	42,8	41,1	50	11,5	30,3
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato	125	25,5	4,0	3,8	173	39,8	1,4
Non classificato	115	23,4	0,6	0,6	124	28,5	3,2
Totale complessivo	491	100,0	104,2	100,0	435	100,0	129,5
							100,0

Tab. 4.8 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Sanità (2001-2002)								
	2001				2002			
	Numero		Importo		Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €	%
Sotto-Settori								
Servizi ospedalieri	318	25,8	65,4	69,9	386	34,5	88,5	78,7
Altri servizi sanitari	730	59,2	22,4	24,0	613	54,7	18,3	16,3
Non classificato	177	14,4	5,6	6,0	105	9,4	3,6	3,2
Servizi psichiatrici	8	0,6	0,2	0,2	16	1,4	2,1	1,8
Totale complessivo	1.233	100,0	93,6	100,0	1.120	100,0	112,5	100,0

Tab. 4.9 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Ricerca (2001-2002)							
	2001			2002			
	Numero		Importo	Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €
Ricerca e sviluppo sperimentale in campo medico	239	25,4	22,8	23,5	278	25,8	37,4
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e tecnologico	128	13,6	37,9	39,2	265	24,6	30,5
Non classificato	264	28,1	17,8	18,4	152	14,1	11,7
Altri campi di ricerca n.c.a.	194	20,6	12,9	13,3	229	21,2	10,1
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali	116	12,3	5,3	5,5	155	14,4	6,5
Totale complessivo	941	100,0	96,7	100,0	1.079	100,0	96,2
							100,0

Tab. 4.10 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Promozione della comunità locale (2001-2002)								
Sotto-Settori	2001			2002				
	Numero		Importo		Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €	%
Promozione dello sviluppo economico della comunità locale	471	40,9	58,9	83,0	713	49,9	59,9	82,2
Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati	51	4,4	1,6	2,2	86	6,0	6,3	8,7
Sviluppo, recupero e gestione del patrimonio abitativo	212	18,4	7,4	10,4	170	11,9	3,6	4,9
Non classificato	388	33,7	2,2	3,2	437	30,6	2,7	3,7
Addestramento e avviamento professionale	29	2,5	0,9	1,2	22	1,5	0,4	0,5
Totale complessivo	1.151	100,0	71,0	100,0	1.428	100,0	72,9	100,0

Tab. 4.11 - Distribuzione percentuale delle erogazioni tra soggetti pubblici e privati (2001-2002)				
Soggetti	2001		2002	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Enti privati	58,1	71,4	57,4	69,1
Enti pubblici	41,9	28,6	42,6	30,9
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 4.12 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per soggetto beneficiario (2001-2002)				
Soggetti	2001		2002	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Enti locali	23,6	15,5	21,4	16,8
Altri soggetti privati	26,0	31,8	20,7	27,6
Enti pubblici non territoriali	17,2	11,4	19,0	12,1
Fondazioni	14,7	5,7	12,4	6,1
Organizzazioni di volontariato	1,9	5,2	10,4	4,7
Associazioni private	9,6	18,4	8,1	21,0
Associazioni di promozione sociale	4,4	7,8	3,2	6,3
Cooperative sociali	1,6	2,6	2,6	3,3
Amministrazioni centrali	1,1	1,7	2,2	1,9
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0


Tab. 4.13 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per principali tipi di intervento (2001-2002)				
Tipo di intervento	2001		2002	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Costruzioni e ristrutturazione immobili	27,5	20,3	28,7	10,8
Realizzazioni di progetti specifici	16,7	13,5	18,8	10,8
Contributi generali per l'amministrazione	14,8	10,5	17,1	4,8
Attrezzature	9,3	14,8	8,7	8,4
Sostegno alla ricerca	3,6	3,0	3,0	1,5
Mostre ed esposizioni	3,5	3,7	2,9	2,5
Produzione di rappresentazioni artistiche	3,6	7,0	2,5	3,7
Conservazione e manutenzione di collezioni librarie e artistiche	4,4	4,5	1,5	2,0
Borse di studio	1,2	2,4	1,5	1,6
Sviluppo e programmi di studio	1,9	2,3	1,4	1,1
Fondi di dotazione	3,3	0,4	1,3	0,2
Erogazioni "sfida"	0,3	0,1	1,0	0,2

Tab. 4.14 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al ruolo della Fondazione nella realizzazione degli interventi (2001-2002)				
Tipo di intervento	2001		2002	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Realizzazione diretta della Fondazione	13,5	4,5	9,9	5,2
Sovvenzionamento di opere e servizi	79,0	89,0	81,3	83,9
Sovvenzionamento di imprese strumentali	7,5	6,5	8,8	10,9
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0


Tab. 4.15 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione all'origine dei progetti (2001-2002)				
Tipo di intervento	2001		2002	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Progetti di origine interna alla Fondazione	21,1	6,4	15,0	6,1
Erogazioni conseguenti a bando	7,4	10,4	12,5	17,8
Progetti e domande presentati da terzi	71,5	83,1	72,5	76,1
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 4.16 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti erogatori (2001-2002)			
Tipo di intervento	2001		2002
	Importo %	Importo %	Importo %
Erogazioni senza coinvolgimento di altri soggetti erogatori	80,8	83,6	83,6
Erogazioni <i>in pool</i>	19,2	16,4	16,4
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0


Tab. 4.17 - Erogazioni in pool: categorie di soggetti partner delle Fondazioni (2001-2002)			
Tipo di soggetto	2001		2002
	Frequenza %		Frequenza %
Enti dell'amministrazione pubblica locale e statale	19,4		72,8
Imprese	3,0		11,6
Fondazioni bancarie	73,0		8,4
Altre fondazioni e organizzazioni non profit	3,9		6,6
Organizzazioni estere	0,6		0,6
Totale complessivo	100,0		100,0




Tab. 4.18 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione alla valenza territoriale dei progetti (2001-2002)				
Tipo di intervento	2001		2002	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Provinciale	78,4	89,8	67,0	85,8
Interprovinciale	1,4	0,6	9,8	3,8
Regionale	14,1	7,6	14,3	8,0
Sovraregionale	6,1	1,9	8,9	2,3
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0



Tab. 4.19 - Distribuzione percentuale degli importi erogati per localizzazione degli interventi (2001-2002)				
Localizzazione	2001		2002	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Provincia sede della Fondazione	71,1	78,0	62,8	80,3
Altre province della stessa regione della Fondazione	20,0	16,0	27,9	16,4
Altre regioni della stessa ripartizione geografica della Fondazione	3,0	4,0	0,1	0,4
Altre ripartizioni geografiche	6,0	2,0	0,3	0,5
Nazionale	-	-	8,9	2,3
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0



Tab. 4.20 - Distribuzione percentuale degli importi erogati per area geografica di destinazione (2001-2002)				
Area geografica	2001		2002	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Nord Ovest	37,2	31,6	37,1	29,5
Nord Est	33,0	36,8	34,6	38,3
Centro	27,7	26,9	26,5	26,8
Sud e Isole	2,0	4,7	1,8	5,4
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0



Tab. 4.21 - Quadro sintetico riguardante i gruppi di Fondazioni (2001-2002)						
Gruppi di Fondazioni	Distribuzioni					
	Fondazioni		2001			2002
	Numero	%	Importi erogati %	Numero di interventi %	Importi erogati %	Numero di interventi %
1) Secondo la classe dimensionale:						
Fondazioni grandi	18	20,2	79,7	46,9	79,5	44,3
Fondazioni medio-grandi	18	20,2	10,7	20,1	11,1	22,8
Fondazioni medie	17	19,2	5,5	14,7	5,8	15,5
Fondazioni medio-piccole	18	20,2	2,6	11,2	2,4	8,8
Fondazioni piccole	18	20,2	1,4	7,1	1,2	8,7
Sistema Fondazioni	89	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:						
Nord Ovest	17	19,4	28,9	30,4	30,0	28,3
Nord Est	29	33,0	41,0	38,2	42,3	39,9
Centro	30	34,0	28,8	26,5	26,1	26,4
Sud e Isole	12	13,6	1,3	4,8	1,6	5,5

Tab. 4.22 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per classi di importi singoli (2002)									
Gruppi di Fondazioni	Classi di importi singoli								
	<=5000 €	da 5 a 25 mila €		da 25 a 100 mila €		da 100 a 250 mila €		da 250 a 500 mila €	
		mila €		mila €		mila €		oltre 500 mila €	
1) Secondo la classe dimensionale:									Totale
Fondazioni grandi	0,8	6,0	10,6	13,3	10,8	58,5	100,0		
Fondazioni medio-grandi	4,5	19,3	18,0	17,7	12,6	27,9	100,0		
Fondazioni medie	6,2	19,4	16,5	15,1	17,9	25,0	100,0		
Fondazioni medio-piccole	7,9	26,8	26,9	21,1	11,6	5,8	100,0		
Fondazioni piccole	14,7	39,6	28,1	12,5	5,1	0,0	100,0		
Sistema Fondazioni	1,9	9,1	12,4	14,1	11,3	51,1	100,0		
2) Secondo la ripartizione geografica:									
Nord Ovest	1,7	9,3	12,6	16,4	9,3	50,7	100,0		
Nord Est	1,8	8,3	11,9	13,2	11,9	52,7	100,0		
Centro	1,9	8,4	12,8	12,7	12,9	51,3	100,0		
Sud e Isole	6,3	40,5	14,6	16,6	7,2	14,8	100,0		

Tab. 4.23 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per tipo di intervento (2002)				
Gruppi di Fondazioni	Erogazioni annuali <=5000 €	Erogazioni annuali >5000 €	Erogazioni pluriennali	Totale
1) Secondo la classe dimensionale: Fondazioni grandi	0,8	82,7	16,5	100,0
Fondazioni medio-grandi	3,9	77,1	19,0	100,0
Fondazioni medie	6,2	78,1	5,7	100,0
Fondazioni medio-piccole	7,6	74,8	17,7	100,0
Fondazioni piccole	14,4	75,2	10,4	100,0
Sistema Fondazioni	1,8	81,5	16,7	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica: Nord Ovest	1,7	96,1	2,3	100,0
Nord Est	1,7	75,2	23,1	100,0
Centro	1,9	74,3	23,8	100,0
Sud e Isole	5,0	91,4	3,6	100,0

Tab. 4.24 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali settori di intervento (2002)							
Gruppi di Fondazioni	Principali Settori di intervento						
	Attività Culturali e Artistiche	Istruzione	Assistenza Sociale	Filantropia e Volontariato	Sanità	Ricerca	Promozione della Comunità Locale
1) Secondo la classe dimensionale: Fondazioni grandi	27,1	16,2	11,4	12,9	11,2	9,4	7,6
Fondazioni medio-grandi	33,5	18,0	17,6	9,7	5,5	7,9	4,2
Fondazioni medie	39,7	16,3	17,8	7,0	7,8	7,4	1,3
Fondazioni medio-piccole	39,4	14,8	12,6	9,7	12,4	4,8	4,1
Fondazioni piccole	34,5	17,9	12,8	8,0	16,0	1,3	4,4
Sistema Fondazioni	28,9	16,4	12,5	12,0	10,4	8,9	6,8
2) Secondo la ripartizione geografica: Nord Ovest	31,5	13,0	13,1	20,2	7,0	6,2	4,1
Nord Est	26,6	23,0	14,8	7,3	14,2	9,4	2,0
Centro	28,8	10,4	8,3	10,4	8,3	10,7	17,9
Sud e Isole	41,7	7,5	10,2	8,5	9,5	19,1	1,3

Tab. 4.25 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per soggetti beneficiari (2002)										
Gruppi di Fondazioni	Soggetti									
	Amministrazioni centrali	Enti locali	Enti pubblici non territoriali	Associazioni di promozione sociale	Altre associazioni	Organizzazioni di volontariato	Fondazioni	Cooperative sociali	Altro	Totale
1) Secondo la classe dimensionale: Fondazioni grandi	2,4	22,0	19,8	3,3	8,0	10,3	13,6	2,5	18,0	100,0
Fondazioni medio-grandi	0,5	19,0	15,8	2,5	9,5	10,9	6,2	3,0	32,7	100,0
Fondazioni medie	3,5	18,4	16,6	2,8	6,3	9,8	8,3	2,2	32,0	100,0
Fondazioni medio-piccole	1,0	16,1	12,6	3,0	10,3	13,0	11,3	2,0	30,6	100,0
Fondazioni piccole	4,1	29,5	13,6	1,9	13,0	15,0	3,0	1,1	19,0	100,0
Sistema Fondazioni	2,2	21,4	19,0	3,2	8,1	10,4	12,4	2,6	20,7	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica: Nord Ovest	1,5	24,2	5,3	7,6	8,1	13,7	22,9	4,6	11,9	100,0
Nord Est	2,7	18,1	23,9	1,2	8,2	8,6	7,9	2,5	27,0	100,0
Centro	2,5	24,4	26,2	1,3	7,6	9,6	8,0	0,5	20,0	100,0
Sud e Isole	0,0	10,5	24,3	3,0	16,5	10,1	8,4	1,6	25,6	100,0

Tab. 4.26 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali tipi di intervento (2002)											
Gruppi di Fondazioni	Principali tipi di intervento										
	Costruzione e ristrutturazione immobili	Realizzazione di progetti specifici	Contributi generali per l'amministrazione	Attrezzature	Sostegno alla ricerca	Mostre ed esposizioni	Produzione di rappresentazioni artistiche	Conserv. e manut. di collezioni librarie e artistiche	Borse di studio		
1) Secondo la classe dimensionale: Fondazioni grandi	30,5	18,6	18,0	7,9	3,2	2,9	1,8	1,3	1,4		
Fondazioni medio-grandi	28,8	15,6	12,1	12,4	1,5	2,9	3,7	2,4	1,5		
Fondazioni medie	12,6	29,7	15,3	9,2	3,1	3,2	5,8	3,4	1,2		
Fondazioni medio-piccole	15,2	15,1	15,9	14,3	2,8	5,2	7,2	1,5	3,1		
Fondazioni piccole	17,2	14,5	16,1	13,1	0,6	2,0	5,2	1,5	3,6		
Sistema Fondazioni	28,7	18,8	17,1	8,7	3,0	2,9	2,5	1,5	1,5		
2) Secondo la ripartizione geografica: Nord Ovest	28,9	17,2	23,8	6,2	0,6	2,1	2,5	1,1	1,0		
Nord Est	30,0	19,8	11,8	10,3	5,9	2,6	2,4	1,8	1,9		
Centro	27,5	18,3	18,6	9,0	0,9	4,4	2,2	1,6	1,3		
Sud e Isole	12,1	26,5	9,3	7,1	4,1	3,5	8,0	2,2	3,7		

Tab. 4.27 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per modalità di realizzazione degli interventi (2002)				
Gruppi di Fondazioni	Realizzazione diretta della Fondazione	Sovvenzionamento di opere e servizi	Sovvenzionamento di imprese strumentali	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:				
Fondazioni grandi	8,2	82,9	8,9	100,0
Fondazioni medio-grandi	14,6	73,7	11,7	100,0
Fondazioni medie	15,8	80,1	4,1	100,0
Fondazioni medio-piccole	27,4	69,6	2,9	100,0
Fondazioni piccole	7,8	87,1	5,2	100,0
Sistema Fondazioni	9,9	81,3	8,8	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord Ovest	8,8	81,2	9,9	100,0
Nord Est	9,8	86,2	3,9	100,0
Centro	11,4	64,9	23,7	100,0
Sud e Isole	30,5	67,3	2,1	100,0

Tab. 4.28 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per origine di progetti (2002)				
Gruppi di Fondazioni	Progetti di origine interna alla Fondazione	Erogazioni conseguenti a bando	Progetti e domande presentati da terzi	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:				
Fondazioni grandi	14,5	13,3	72,2	100,0
Fondazioni medio-grandi	14,3	12,1	73,6	100,0
Fondazioni medie	18,8	5,1	76,1	100,0
Fondazioni medio-piccole	22,5	9,7	67,8	100,0
Fondazioni piccole	16,4	13,1	70,6	100,0
Sistema Fondazioni	15,0	12,5	72,5	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord Ovest	11,1	15,0	73,9	100,0
Nord Est	13,6	8,5	78,0	100,0
Centro	29,8	21,1	49,2	100,0
Sud e Isole	9,1	8,2	82,7	100,0

Tab. 4.29 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti (2002)				
Gruppi di Fondazioni	Erogazioni realizzate autonomamente	Erogazioni in pool	Totale	
1) Secondo la classe dimensionale:				
Fondazioni grandi	83,5	16,5	100,0	
Fondazioni medio-grandi	86,4	13,6	100,0	
Fondazioni medie	78,4	21,6	100,0	
Fondazioni medio-piccole	81,1	18,9	100,0	
Fondazioni piccole	93,8	6,2	100,0	
Sistema Fondazioni	83,6	16,4	100,0	
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord Ovest	63,6	36,4	100,0	
Nord Est	88,2	11,8	100,0	
Centro	98,7	1,3	100,0	
Sud e Isole	91,6	8,4	100,0	

Tab. 4.30 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per localizzazione degli interventi (2002)						
Gruppi di Fondazioni	Localizzazione degli interventi					
	Provincia sede della Fondazione	Altre province della stessa regione della Fondazione	Altre regioni della stessa ripartizione geog. della Fondaz.	Altre ripartizioni geografiche	Nazionale	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:						
Fondazioni grandi	57,0	32,3	0,1	0,3	10,3	100,0
Fondazioni medio-grandi	87,3	11,8	0,0	0,1	0,8	100,0
Fondazioni medie	91,0	4,6	0,1	0,3	4,1	100,0
Fondazioni medio-piccole	61,7	24,9	0,8	0,9	11,8	100,0
Fondazioni piccole	83,6	10,7	0,0	0,3	5,4	100,0
Sistema Fondazioni	62,8	27,9	0,1	0,3	8,9	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:						
Nord Ovest	38,4	49,9	0,0	0,1	11,7	100,0
Nord Est	73,4	19,0	0,0	0,4	7,2	100,0
Centro	74,4	16,3	0,3	0,2	8,7	100,0
Sud e Isole	17,1	73,5	1,1	0,5	7,9	100,0

CAPITOLO 5

IL DISTRETTO CULTURALE:
UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO LOCALE?^{*}**1. La cultura come fonte di sviluppo economico**

Dopo un periodo di relativa sonnolenza dovuto all'amara disillusione seguita alla vicenda dei cosiddetti 'giacimenti culturali', il dibattito sulla valorizzazione economica del patrimonio culturale italiano si è riaperto e mostra oggi una notevole vivacità. Continuano a circolare incredibili leggende urbane, alimentate a volte persino da insospettabili 'esperti', sull'esistenza di statistiche ufficiali UNESCO che attribuirebbero all'Italia quote esorbitanti del patrimonio culturale mondiale, e al di là dell'assurdità palese di certe affermazioni (come si fa a definire e determinare in primo luogo lo stock che definisce il patrimonio culturale mondiale, tenendo conto che, al di là dei monumenti, dei dipinti o delle sculture, devono farne parte elementi eterogenei come le testimonianze della cultura materiale, i riti, le forme di canto popolare, e così via?) sembra diffondersi un comune sentire sulla possibilità e l'opportunità che l'Italia adotti un modello di specializzazione economico-produttiva nella quale la cultura costituisce una fonte eminente di valore aggiunto come riflesso di un importante (anche se non meglio precisato) vantaggio competitivo (del quale il nostro paese godrebbe). A questa quasi plebiscitaria aspirazione non fa seguito purtroppo altrettanta chiarezza di idee e di intenti: nella maggior parte dei casi, le attenzioni si rivolgono al patrimonio monumentale e artistico e alla possibilità di 'metterlo a reddito'. Gli strumenti per fare ciò non mancano, ma quando si passa dai vaghi intendimenti ai ragionamenti concreti ci si rende facilmente conto che, nel migliore dei casi, anche le opportunità più favorevoli di valorizzazione del patrimonio immobiliare presuppongono investimenti ingenti per il restauro e per la creazione di condizioni di agibilità ottimale ai fini della destinazione d'uso prevista (ammesso e non concesso che questa venga chiaramente individuata), e che, se il progetto di valorizzazione è finalizzato all'ampliamento quantitativo e qualitativo dell'offerta culturale (ad esempio alla creazione di un museo, di un centro culturale, di una biblio- o mediateca, di uno spazio per le performing arts ecc.) a que-

^{*} di Pier Luigi Sacco, Straordinario di Economia della cultura presso Università IUAV, Venezia e Sabrina Pedrini, *Università Politecnica delle Marche, Ancona* Questo saggio è dedicato a Giacomo Becattini (P.L.S.).

sto investimento difficilmente faranno seguito flussi di reddito di dimensioni tali da assicurare una profittabilità di un qualche interesse per un eventuale investitore non istituzionale. A questo punto, colui che perora la causa della cultura non si perde d'animo e passa all'arma segreta: l'evocazione dello sponsor, o, addirittura, del mecenate: un fantomatico soggetto illuminato che, a fronte di tanta magnificenza, 'non può non' intervenire colmando generosamente i buchi finanziari spesso preoccupanti che anche un primo conto approssimativo fa emergere non tanto nello scenario della gestione, del quale raramente si arriva a discutere, ma già in quello dell'investimento iniziale.

Solo una bolla di sapone, dunque? Niente affatto. È evidente che la cultura entra oggi sempre più massicciamente all'interno dei nuovi processi di creazione del valore economico, ed è altrettanto evidente che tutti i centri urbani che perseguono oggi una strategia minimamente coerente e ambiziosa di sviluppo economico locale fanno della cultura una delle leve di azione privilegiate, aprendo musei, sperimentando forme sempre più ardite e avanzate di disseminazione delle attività culturali nel tessuto della città, favorendo l'insediamento di artisti, costruendo i processi di riqualificazione urbana intorno a sempre più grandi e complessi interventi culturali-pilota. È dunque evidente che il nostro stanco e ripetitivo dibattito nazionale si accanisce spesso sugli aspetti sbagliati, dando una impressione distorta e fuorviante del reale senso economico dell'investimento culturale. E il punto principale è a nostro parere la difficoltà nel valutare le reali economie connesse alla cultura a causa della loro natura eminentemente immateriale (ma non per questo immaginaria...).

Se c'è una illustrazione semplice e paradigmatica del funzionamento di queste economie, è nel caso del grande sviluppo recente dei settori della vinificazione e della ristorazione di qualità, dovuto a quello che i teorici dei sistemi complessi chiamano 'processo autocatalitico': un graduale ma inesorabile miglioramento della qualità dell'offerta accompagnato da una graduale ma altrettanto inesorabile crescita della qualità e della competenza della domanda. È inutile chiedersi se sia venuto prima l'uovo o la gallina, se cioè sia stata la maturazione dei consumatori a mettere in grado ristoratori e vinificatori di offrire prodotti migliori ad una clientela finalmente disposta a spendere e capace di riconoscere la qualità, o se piuttosto siano stati gli sforzi coraggiosi e pionieristici di pochi sperimentatori ad educare alla qualità un pubblico dapprima ristretto e poi sempre più ampio. Semplicemente, ciascuno di questi punti di vista è in sé riduttivo: i due processi sono in realtà accaduti assieme, come si verifica appunto in quei fenomeni complessi che, con una parola ormai divenuta di moda per lo più in una allegra inconsapevolezza del suo reale significato, sono caratterizzati

da effetti sinergici.

Ma dove sta l'immaterialità di un processo di sviluppo come quello dell'industria del vino, che indubbiamente sembra avere piuttosto molto di materiale? Sembra davvero un paradosso parlare di immaterialità in questo caso. Eppure, se ci pensiamo, dobbiamo constatare che anche prima che questo nuovo fenomeno si manifestasse in Italia si produceva e si beveva vino. La differenza tra oggi ed allora sta in qualcosa che non si vede, o meglio che non è immediatamente riconducibile alla natura strettamente merceologica del prodotto: tanto un vino infimo che un vino di qualità, se si escludono le sofisticazioni, sono fatti con l'uva, ma l'enorme differenza sta nel capitale di conoscenze, di competenze e di esperienza che nel caso del vino di qualità portano ad un insieme di scelte e di azioni che rendono il prodotto finale nettamente migliore. Il valore aggiunto è cioè prodotto soprattutto dal capitale umano del vinificatore competente ed entusiasta (e si rispecchia nel capitale umano accumulato dal consumatore esperto, che dà valore al lavoro e alle scelte del primo).

Questa simultanea crescita della qualità della domanda e dell'offerta che porta alla graduale emergenza di un mercato prima inesistente, a cui tutti abbiamo assistito in Italia negli ultimi vent'anni, è il modello a cui a nostro parere bisogna guardare quando si pensa allo sviluppo di un mercato culturale. Il vero ostacolo da superare è la tautologica identificazione tra le scelte dei consumatori e l'espressione delle loro preferenze: se il signor Rossi sceglie X invece di Y, vorrà dire che preferisce X a Y: ma se il metodo delle preferenze rivelate può essere utile per ricostruire la struttura di preferenze di un soggetto razionale che fronteggia contesti di scelta familiari e ben sperimentati, esso può dare luogo ad indicazioni alquanto fuorvianti se applicato a contesti di scelta come quelli che riguardano le esperienze culturali, le quali quasi per definizione richiedono al soggetto di confrontarsi con la dimensione dell'inatteso: l'interesse dell'esperienza culturale sta infatti proprio nella sua capacità di disattendere le nostre categorie di senso preconstituire e di ampliarle verso direzioni imprevedute e stimolanti. Il punto è allora che, a fronte di un pubblico che, stando alla *conventional wisdom* generalmente invocata, sembra non manifestare particolare entusiasmo per la cultura (un teorema illustrato alla perfezione dalla ormai celebre scena della ribellione di Fantozzi di fronte alla proiezione della Corazzata Potemkin, pardon, Cotionkin), non si può che ricavare l'indicazione che alla maggior parte delle persone la cultura semplicemente non interessa, e va quindi confinata nei luoghi e nelle modalità di fruizione (ad esempio nel cuore della notte televisiva) che sono appropriate per il ristretto numero di appassionati a cui si rivolge. Non si può non cogliere l'intrinseca contraddizione tra un simile punto di vista e la curiosa pretesa

di trasformare di punto in bianco il nostro paese in una mecca dell'industria culturale: così come non c'è speranza di creare una vinificazione di qualità in un paese in cui la gente non sa distinguere il vino della casa da un grande Bordeaux, è improbabile che possano nascere delle economie significative intorno alla cultura in un paese che resta convinto del fatto che alla maggior parte dei suoi cittadini la cultura provochi più che altro noia e irritazione. Ma il teorema di Fantozzi, se così possiamo chiamarlo, è meno vero di quel che sembra: è indubbio che al povero ragioniere che chiede solo di vedere la partita della nazionale la corazzata Cotionkin, come la chiama lui, sembri "una boiata pazzesca", e non dubitiamo su quello che sarebbe il suo commento a fronte di una degustazione di uno Château d'Yquem, soprattutto una volta informato del costo di una bottiglia dello stesso. Ma questa non è una prova del fatto che la Corazzata Potemkin o lo Château d'Yquem siano una boiata pazzesca: è semplicemente la prova del fatto che l'orizzonte di esperienza accessibile al povero Fantozzi è tragicamente limitato; e se un individuo (Fantozzi compreso) è messo in condizioni di inserire quel film o quel vino in un contesto di esperienza che gli danno valore e significato, è possibile e forse anche probabile che quella stessa cosa che prima disprezzava, sorprendentemente, ora gli piaccia.

Ciò che un tempo non veniva scelto dal nostro consumatore inesperto e/o disinformato era qualcosa di sconosciuto piuttosto che di sgradito: il semplice fatto che il Fantozzi non scelga una certa alternativa non permette di distinguere tra le due possibilità, anche se è indubbiamente più semplice interpretare ingenuamente ogni scelta come l'esito di un processo competente ed informato di deliberazione interna ("la gente sa quel che vuole..."). Ma la realtà è molto lontana da questo modello astratto. Il vero problema è appunto la creazione di quel contesto di esperienza che permette all'individuo di capire e apprezzare, quel contesto senza il quale partecipare ad un'esperienza culturale è come pretendere di apprezzare una poesia recitata in una lingua che non si conosce. Se non si creano le condizioni per l'accumulazione delle risorse immateriali (il capitale umano) che innescano l'interazione sinergica di domanda e offerta, nessun intervento parziale e unilaterale potrà sortire alcun effetto apprezzabile. Nel caso del vino, questo salto di visione, di progettualità e di motivazione, tanto dal lato della domanda che da quello dell'offerta, si è avuto, e il corrispondente patrimonio di conoscenze e di esperienze si è diffuso a strati sempre più ampi della popolazione. Nel caso della cultura non si può dire altrettanto, ma si notano molti segnali interessanti: dal crescente spazio dedicato dai periodici ad alta tiratura, al crescente successo della programmazione culturale (per lo più estiva) di un numero sempre più elevato di

amministrazioni locali, al crescente interesse per le professionalità culturali manifestato dalle ultime generazioni.

Ma anche la creazione di un mercato culturale non è necessariamente portatrice di sviluppo economico, come si è già osservato in precedenza, se non nei limiti delle (spesso modeste in termini assoluti, se confrontate cioè alle dimensioni dei comparti produttivi trainanti dell'economia) economie interne a questi mercati. Se questo è vero, è però necessario capire che lo sviluppo dei mercati culturali è una preconditione necessaria all'insorgenza di un processo di sviluppo locale *culture-driven*: le vere economie si creano altrove, ma non possono crearsi se in primo luogo non esiste nel sistema locale una capacità diffusa di attribuire senso e valore alle esperienze culturali. È questa, in ultima analisi, la tesi che ci sforzeremo di illustrare e di motivare in questo studio. Il senso economico della cultura nei processi contemporanei di sviluppo post-industriale sta nel suo indispensabile ruolo di catalizzatore di nuove modalità di produzione e di consumo dei beni e dei servizi sempre più legate ad una dimensione immateriale del valore aggiunto. I casi di successo di sviluppo locale *culture-driven*, che purtroppo sono per il momento più che altro casi stranieri, confermano tutti con evidenza questa tesi.

Nelle pagine che seguiranno, esamineremo più da vicino alcuni di questi casi per evidenziare meglio la 'meccanica' dei processi di sviluppo *culture-driven*, che certo non è riconducibile ad una ricetta buona per tutte le situazioni e tutte le latitudini, ma che cionondimeno presenta invarianze importanti e ben definite. Nel fare ciò, faremo pressoché costantemente riferimento ad una categoria analitica ben nota agli economisti: quella del distretto. Come è ben noto, il modello del distretto industriale è quello che rappresenta meglio la dinamica dello sviluppo basato sulla piccola-media impresa che, partito dalla realtà produttiva emergente della 'terza Italia' (Bagnasco, 1977), si è ormai diffuso a macchia di leopardo sull'intero territorio nazionale (Brusco e Paba, 1997). Parlando di sviluppo *culture-driven* l'ovvia tentazione è quindi quella di 'estendere' il modello distrettuale applicandone la logica con qualche opportuno aggiustamento anche al nuovo scenario della cultura. Sembra anzi questa senza dubbio la via 'più breve' per dare in qualche modo sostanza alle aspirazioni di cui si parlava in apertura del nostro studio. Ma è anche una via percorribile? La risposta è a nostro parere no, se per 'distretto culturale' si intende una più o meno pedissequa estensione della logica distrettuale ad un nuovo campo di azione. Ma indubbiamente alcuni degli aspetti caratteristici dell'interazione locale distrettuale giocano un ruolo importante nella meccanica dei nuovi modelli di sviluppo: si tratta quindi di capire quali sono e quale accezione è dunque possibile dare ad un accostamento - quello tra distretto e cultura

- indubbiamente suggestivo ma bisognoso di molte precisazioni, dalla valenza non tanto e non solo accademica ma soprattutto pratica e di policy.

Il nostro percorso comincerà dunque da una rivisitazione della tematica del distretto industriale, per poi andare a discutere le diverse derivazioni che questa ha avuto nelle varie accezioni di distretto culturale. Ci dedicheremo infine all'analisi di alcuni casi concreti, sulla base dei quali tratteremo delle linee che a nostro parere definiscono le linee essenziali di un modello concettualmente e operativamente interessante di distretto culturale.

2. Dal distretto industriale al distretto culturale

Dall'originale formulazione marshalliana, possiamo vedere che il distretto acquista interesse soprattutto dal punto di vista delle economie di localizzazione che induce, a fronte dell'incremento nei costi di trasporto e del lavoro prodotti dal progressivo ampliamento dei mercati e dallo sviluppo economico. Tutto ciò può diventare un importante fattore di vantaggio competitivo nella misura in cui permette, attraverso la contiguità spaziale, un più efficiente coordinamento del complesso sistema di interdipendenze che caratterizza una determinata filiera di produzione. Il distretto può così dar vita a processi di crescita auto-sostenuta, fondata sulla piccola impresa, o meglio, in una prospettiva di *transaction cost economics*, su un sistema integrato di piccole imprese piuttosto che sulla grande impresa che internalizza il problema di coordinamento attraverso una integrazione degli stadi della filiera, o che al più stabilisce un rapporto fortemente asimmetrico con una galassia di subfornitori-satellite.

La presenza di un gruppo di piccole imprese su un territorio non è naturalmente un elemento sufficiente ad assicurare l'emergere di un distretto. Gli elementi caratterizzanti sono l'interdipendenza (sia in termini di complementarità che di sostituibilità strategica) tra gli attori, l'*industrial atmosphere*, una distribuzione delle specializzazioni di filiera sufficiente a realizzare una integrazione efficace, le continue transazioni che favoriscono la trasmissione delle informazioni. La conoscenza tacita e l'accumulazione di capitale sociale sono tratti distintivi della comunità locale che supporta l'organizzazione distrettuale. A partire da questi elementi diviene possibile, 'filtrando' la visione marshalliana attraverso le categorie analitiche della teoria economica contemporanea, ipotizzare l'insorgenza di un processo di crescita endogena, che dà luogo a continui processi di adattamento alle condizioni di mercato, allo sviluppo di un orientamento all'innovazione tecnologica, alla condivisione delle informazioni, alla crescente differen-

ziatura della produzione: si viene in altre parole a creare una 'cultura di distretto' che agisce da elemento unificante e catalizzatore del circolo virtuoso di sviluppo e ne estende i benefici all'intera comunità locale.

È soprattutto la rivisitazione delle idee marshalliane compiuta da Giacomo Becattini (1987, 1989, 1995-96, 1997, 1999, 2000) che ha permesso di focalizzarne appieno l'importanza e l'originalità e di attualizzarne il senso e i contenuti. La lettura becattiniana, e il filone di studi a cui ha dato origine, riprendono i concetti marshalliani di economie esterne e di distretto industriale, inteso come sistema di piccole imprese e come area produttiva in cui i fattori di *industrial atmosphere* di natura sociale e culturale sono determinanti: si arriva così alla concezione del distretto industriale come entità locale caratterizzata dalla presenza di una comunità socialmente coesa e di un'industria principale, costituita da un numero elevato di piccole imprese indipendenti, specializzate in diverse fasi dello stesso processo produttivo. Da questa definizione risulta chiara l'importanza di distinguere il distretto in quanto tale da una qualsiasi aggregazione di piccole imprese. L'elemento decisivo che caratterizza questi fenomeni aggregativi è dato dalla particolare natura dell'interrelazione tra la dimensione dell'individuo e quella dell'impresa all'interno del contesto distrettuale. Un individuo profondamente radicato nel suo contesto locale, nei confronti del quale matura un senso di appartenenza e di identificazione profonda con la cultura (anche materiale) della produzione che il distretto esprime: qualcosa di molto diverso dall'auto-referenzialità anomica dell'agente economico razionale. Un'impresa piccola e fondata sull'imprenditorialità familiare, spesso evoluta da un precedente modello artigianale, spesso priva di una forte 'visione' ma capace di mettere a frutto con grande rapidità ed efficacia un patrimonio di conoscenze solidamente posseduto e trasmesso. Il distretto e la comunità locale si riflettono così quasi specularmente uno nell'altro, sono permeati dalla stessa cultura e ciascuno alimenta l'altro. Nessuna lettura strettamente individualistica del modello distrettuale è realmente in grado di cogliere questa sottigliezza: sebbene ciascuna delle piccole imprese 'faccia il proprio gioco', nel modello distrettuale più classico c'è una diffusa consapevolezza del fatto che la partita non si può vincere da soli. È il distretto stesso, più che la singola impresa, l'unità di selezione, così come la intendono i biologi evoluzionisti – e come è noto, Marshall prendeva molto sul serio le metafore biologiche.

La costruzione del distretto passa dunque attraverso l'insorgenza di processi cumulativi e di rendimenti crescenti all'interno di processi produttivi geograficamente concentrati, grazie alla quale si è giunti alla formulazione di economie esterne connesse alla concentrazione di industrie in determinate località. Elemento fondamentale per comprendere il significa-

to del concetto di economia esterna è il riconoscere (come fa Marshall) l'individuo, l'organizzazione e, soprattutto, la conoscenza come fattori della produzione di primaria importanza. Sono questi che permettono, insieme alla concentrazione territoriale e alla specializzazione, di promuovere la riproduzione delle competenze, la diffusione della conoscenza, lo sviluppo di attività sussidiarie, la formazione di un mercato del lavoro specializzato, lo sviluppo di industrie complementari. I vantaggi generati da queste economie sono importanti non solo in sistemi locali caratterizzati da un sistema di piccole unità produttive, ma anche laddove si localizzano grandi stabilimenti. Il termine *industrial atmosphere* sintetizza e rappresenta questo insieme di caratteristiche che costituiscono il sistema locale, qualificandolo come sistema locale cognitivo. Il distretto industriale, nell'accezione di Marshall, e poi di Becattini, è costituito dunque in ultima analisi da una concentrazione di piccole imprese indipendenti, geograficamente localizzate, che cooperano tra loro e possono organizzare la produzione in modo efficiente, grazie ai flussi di economie esterne che derivano dall'insieme di conoscenze, valori, persone e istituzioni caratterizzanti la società e il territorio all'interno della quale il distretto si colloca.

La prospettiva analitica di Becattini sottolinea dunque l'importanza di affrontare lo studio sui distretti su più livelli: da un lato si deve prendere in considerazione l'apparato produttivo, quindi le imprese e le squadre di imprese che traggono la loro specificità dal radicamento nel distretto, dall'altro le relazioni tra questo apparato produttivo e la comunità del distretto con la sua pluralità di mercati locali. Si tratta di un sistema in cui vige un regime di concorrenza libera, ma non perfetta, al cui centro vi sono prezzi relativi e tariffe, che vengono concordati ufficialmente dalle principali categorie che fanno parte del distretto. Il distretto trae il suo nutrimento da questa pluralità di mercati, che devono consentirgli non solo di mantenersi vitale e competitivo, ma anche di riprodursi. Per adempiere a questo scopo i mercati interni devono presentare prezzi allineati a quelli di mercato e non devono rischiare di penalizzare sistematicamente strati o categorie sociali interne al distretto, col rischio di creare tensioni sociali e di inceppare il processo di riproduzione interno. Questo ultimo punto è fondamentale per far collimare le esigenze del mercato con quelle della comunità. Le tariffe presentano una componente sociale e politica visibile. Il livello dei prezzi non è, comunque, il solo elemento "tecnico" necessario alla sopravvivenza del distretto: le imprese necessitano di procedure tecniche, macchinari avanzati, esperienza e conoscenze codificate e tacite. Sono soprattutto queste ultime, ribadisce Becattini, che, data la loro scarsa imitabilità, consentono al distretto di godere del proprio vantaggio competitivo. Infine, un terzo livello di analisi prende in considerazione i valori

che sottendono la comunità e che, mutando lentamente, possono essere considerati come dati. Becattini parla di chimismi che si sviluppano all'interno del distretto e che alimentano la formazione di fiducia e il senso di appartenenza. La natura di questi chimismi non è completamente chiara e, del resto, non è stata oggetto di analisi economica. Quello che risulta chiaro, però, è che essi traggono fondamento dalle istituzioni (la famiglia, le comunità religiose, la scuola, etc.) e che crescono in simbiosi con il distretto di cui fanno parte, traducendosi nell'etica individuale del lavoro, nelle conoscenze e nei comportamenti condivisi, assorbiti e ripetuti che caratterizzano l'*homo distrectualis*.

Bellandi e Sforzi (2001) ci fanno notare come l'insorgere dei singoli distretti sia accompagnato dal convergere di consuetudini sedimentate nelle comunità locali (si veda anche, per un'analisi più generale dell'insorgenza delle convenzioni, Sugden, 1989) ed elementi di soggettività politica volti alla valorizzazione delle risorse locali. Le consuetudini permettono una efficace governance sociale della separazione tra le sfere di interesse collettivo e privato, nonché il far evolvere significativamente il distretto rispetto alle condizioni di partenza, anche grazie all'azione delle economie esterne. Si presentano così forme sempre più evolute contraddistinte da alcuni elementi caratteristici. In primo luogo, la divisione del lavoro tra le imprese appartenenti al distretto, in generale favorita dall'esperienza di imprenditori intraprendenti e socialmente autorevoli. Un secondo elemento, nelle parole di Bellandi e Sforzi, è "l'apprendimento diffuso localmente di conoscenze mirate, che facilitano la riproduzione del lavoro con professionalità adatte e favoriscono la mobilità sociale". Un ulteriore elemento è l'attitudine all'innovazione generata dal confronto tra professionalità diverse impegnate nello stesso processo produttivo. Anche il confronto con la dimensione globale dei mercati è importante perché genera uno scambio di conoscenze sempre più finalizzato al mantenimento della capacità competitiva a livello di sistema. L'industrializzazione dei distretti favorisce inoltre una mobilità verticale, una diffusione per contagio delle idee e l'insorgenza di effetti di emulazione nel lavoro che, per determinati generi di prodotti e per velocità di realizzazione, superano la performance dell'impresa capitalistica classica. Il modello risulta quindi auto-riproduttivo all'interno di un contesto territoriale limitato e locale in cui grazie all'azione congiunta della specializzazione produttiva e della creatività (che spesso è una micro-creatività che migliora costantemente attraverso un *learning by doing* le caratteristiche del prodotto e del processo produttivo), si viene a creare un vantaggio competitivo che favorisce remunerazioni crescenti per le risorse locali e una ulteriore divisione del lavoro.

Casanova, Pellegrini e Romagnano (2001) mostrano in particolare

come “l’effetto distretto” generi conseguenze sul mercato del lavoro, sulla demografia e sulla redditività dell’impresa. L’atmosfera tipica del distretto favorisce la nascita di iniziative imprenditoriali durature, lo sviluppo di un mercato del lavoro segmentato e la crescita dell’offerta di lavoratori specializzati, con salari più alti rispetto a quelli dei lavoratori occupati da imprese ‘non distrettuali’, nonostante la dimensione ridotta delle imprese che costituiscono il distretto.

In una prospettiva analitica abbastanza diversa, Porter (1998 a,b) ha dedicato molto del suo lavoro di ricerca all’analisi del vantaggio competitivo localizzato. Porter rileva nella realtà distrettuale italiana una capacità competitiva in alcuni casi superiore rispetto a quella di economie basate sulla grande impresa. Nella sua visione, lo sviluppo di un paese passa inevitabilmente attraverso la nascita e lo sviluppo di forme distrettuali, da lui denominate *cluster*. In particolare, il percorso di sviluppo competitivo del *cluster* avviene in tre stadi: inizialmente si favorisce lo sviluppo e la produttività delle imprese e dell’industria già esistenti sul territorio; in seguito acquista valore la capacità innovativa e con essa la dinamica della produttività delle imprese che ne fanno parte, in quanto l’opportunità di sviluppare tale capacità è agevolata all’interno del distretto dall’esistenza di fonti locali di vantaggio competitivo (*assets*), conoscenze localizzate (*skills*) e capitale; infine, la forma distrettuale stimola nuovo *business* e sviluppo all’interno e a favore del distretto stesso. È raro individuare un unico distretto al mondo che si occupa della produzione di un solo specifico bene: in generale i diversi settori presentano una molteplicità di distretti localizzati in aree differenti e caratterizzati da diversi livelli di specializzazione, di solito legati a particolari segmenti di mercato.

Il ragionamento di Porter, che tende ad enfatizzare più la dimensione della capacità competitiva del *cluster* rispetto alle sottigliezze della sua architettura interna e alle sue specificità ‘culturali’, presenta comunque forti complementarità con quello della scuola becattiniana, ed evidenzia in particolare la vera condizione critica che governa la capacità di sopravvivenza del distretto: quella di affrancarsi gradualmente da una cultura orientata al perfezionamento attraverso micro-aggiustamenti del proprio modello produttivo per aprirsi ad una sempre più radicale propensione verso l’innovazione su larga scala e verso una sempre più ampia flessibilità di risposta non soltanto all’interno del proprio modello imprenditoriale, ma in termini di modelli imprenditoriali.

Goglio (2001) in particolare inquadra abbastanza porterianamente il tema dello sviluppo locale in termini di valorizzazione delle risorse e si interroga sul legame tra performance delle imprese e patrimonio culturale e istituzionale di un determinato territorio. Le conoscenze necessarie alla

produzione possono essere sintetizzate in tre forme di capitale: quello fisico, quello umano e quello sociale. È soprattutto quest’ultimo, che incorpora tutta la dimensione di *governance* sociale delle relazioni tra attori all’interno del distretto, ad acquistare un peso decisivo a causa del suo alto livello di specificità, ma è il mix complessivo di questi *assets* a definire la capacità competitiva del sistema. Goglio parla addirittura di “capitale marshalliano” ed enfatizza il suo legame profondo con la produttività del sistema economico, ma anche il suo ruolo nella costruzione delle economie esterne all’impresa.

Abbiamo dunque visto che l’elemento centrale dell’economia localizzata che caratterizza il distretto è la creazione di conoscenza e la sua circolazione. In generale si può dire che il processo di generazione e diffusione della conoscenza risenta della creatività di ambienti complessi, della fertilizzazione incrociata di idee tra settori, attività e attori molto diversi tra loro, che sono caratteristiche tipicamente urbane. Nonostante questo non si può sostenere che la città sia l’unico contesto nel quale l’azione creativa renda possibile l’interazione sociale che dà vita ad un permanente processo di costruzione di nuova conoscenza. L’innovazione richiede la presenza di due tipi di conoscenza: quella codificata ed esplicita e quella non codificata e tacita. La prima prevede la creazione di una serie di norme che ne rendano accessibile l’interpretazione, la seconda non prevede l’esistenza di un sistema standardizzato per codificarla, ma questo è internalizzato in un’impresa o all’interno di un gruppo di individui.

In un contesto distrettuale l’acquisizione di conoscenza tende a seguire una logica di rete, basata sulla vicinanza, assume modalità non formalizzate e di difficile misurazione, e si fonda sull’esistenza di beni pubblici locali (come possono essere quelli di natura culturale), grazie ai quali la trasmissione avviene in un contesto ristretto e la conoscenza risulta difficilmente accessibile agli attori esterni al distretto.

Sono queste caratteristiche che possono essere riscontrate nella formazione di aggregazioni produttive di specifica pertinenza culturale, così da poter parlare di veri e propri ‘distretti culturali’? La letteratura sull’argomento è ancora molto giovane. Le linee di ricerca più significative seguono due strade: una affronta il tema del distretto come *cluster* di attività, l’altra si concentra sul distretto come obiettivo progettuale, e quindi come risultato di una specifica azione di *policy*. Per quanto riguarda il primo caso è emblematico l’esempio dell’industria cinematografica hollywoodiana, sorta all’interno di una grande metropoli e originata dalla disintegrazione verticale di grandi imprese fordiste. Per il secondo caso Preite (1998) sostiene che: “mentre il distretto produttivo si costituisce in modo spontaneo ed è il risultato di iniziative non pianificate di una pluralità di agenti,

quello culturale è concepibile come costruzione volontaria di agenti politici che individuano nel patrimonio culturale l'asse strategico di un modello di sviluppo". Valentino (2001) afferma poi: "...un distretto per la valorizzazione dei beni culturali non nasce spontaneamente, prende vita da un disegno che è volontà politica e non può avvalersi di automatismi perché manca di un dispositivo di avviamento; deve assumere forma istituzionale dando un corrispettivo organizzativo al modello di sviluppo che intende attuare". Una linea 'interventista' è seguita anche da Santagata (2000), che pone l'attenzione sulle istituzioni che sovrintendono l'avvio e lo sviluppo della formula distrettuale, mettendo in evidenza il ruolo di tutela esercitato dai diritti di proprietà (che però possono essere applicati solo a determinate tipologie di prodotti culturali) e quindi delle istituzioni che ne garantiscono l'applicazione. In questo filone di studi non viene presa in considerazione la componente essenziale del distretto marshalliano rappresentata dall'ambiente sociale, focalizzando l'attenzione più che altro sulla componente organizzativa del distretto.

Nella concezione distrettuale classica, la 'cultura' è importantissima, in quanto costituisce il deposito della conoscenza tacita, delle convenzioni e dei modelli comportamentali che stanno alla base della logica distrettuale; parlando invece di cultura nel senso forte del termine, ovvero di attività esplicitamente finalizzate ad una espressione artistica e alla produzione di un mondo autonomo di senso, il fatto che l'organizzazione distrettuale sia la più adatta alla produzione e alla distribuzione di questa particolare tipologia di beni e servizi è una tesi che ha bisogno di essere attentamente dimostrata. L'esistenza di un patrimonio e di una tradizione culturale tout court su un territorio sono sicuramente elementi facilitanti che possono favorire l'insorgenza della dinamica distrettuale; ma è un dato di fatto che al momento non esistano ancora sul territorio italiano fenomeni aggregativi distrettuali di tipo 'classico' che hanno fatto di qualche tipo di produzione culturale l'oggetto della propria specializzazione produttiva.

Da punto di vista storico, la scoperta del settore culturale come settore produttivo capace di generare ricchezza e occupazione risale agli anni '70, quando il Greater London Council elaborò una vera strategia di sviluppo fondata sulla relazione tra la produzione culturale e i settori ad essa connessi. Il settore culturale era inteso in un'accezione molto ampia: comprendeva i beni culturali, gli spettacoli dal vivo, le arti visive, la fotografia, le industrie cinematografica, televisiva e multimediale, la moda, lo sport, gli spazi pubblici. La promozione di queste attività suggeriva un modello di contiguità spaziale e quindi richiedeva la specializzazione territoriale, attraverso la quale parti della città diventavano spazi privilegiati per l'insediamento di attività culturali. In questo caso lo sviluppo del distretto

seguiva l'accezione anglosassone, in base alla quale per *cultural district* si intende un'area urbana in cui si riscontra un'alta concentrazione di attività e luoghi per l'arte e lo spettacolo. L'idea prima, che aveva favorito la considerazione della cultura come motore di sviluppo, nasceva dalla necessità di riqualificare determinate zone soggette al degrado o in crisi di riqualificazione: l'utilizzo del settore culturale come motore di ri-funionalizzazione non solo rispondeva a questa necessità, ma permetteva anche di realizzare una massa critica nell'offerta dei servizi attraverso la quale si potevano generare quelle economie esterne all'impresa e tipiche del distretto che avrebbero potuto ingenerare attività nuove e sussidiarie necessarie per potenziare l'impatto del processo di rivalorizzazione della zona o del quartiere. Lo studio di alcuni casi, sempre legati allo sviluppo di quartieri o, comunque, di aree urbane che dovevano essere riqualificate, ha condotto ad alcune considerazioni di portata generale: lo sviluppo del settore deve avvenire all'interno di un più ampio progetto di crescita che prenda in considerazione la città o il territorio; il processo di sviluppo deve partire dalla dotazione più importante, ma deve poter utilizzare tutto il patrimonio a disposizione; le infrastrutture e gli strumenti utilizzati per questa operazione devono essere adeguati.

Come già osservato per le concezioni *policy-oriented* del distretto culturale, anche il concetto anglosassone di *cultural district* è però quasi esclusivamente connesso al processo di clusterizzazione e non dà praticamente rilievo a tutto l'aspetto, cruciale nella concezione del distretto classico, della dotazione di capitale marshalliano, per rifarci alla suggestiva terminologia di Goglio. Ragionando più specificamente sugli aspetti connessi all'organizzazione dei processi produttivi, è poi chiaro che le produzioni artistiche e culturali possono e in genere sono organizzate in filiera: ma a quali condizioni questa organizzazione può evolvere i modelli sofisticati di coordinamento operativo e strategico che sono tipici del modello distrettuale?

Fino ad oggi, la maggior parte degli studi si sono focalizzati su particolari tipi di tradizioni produttive-culturali meritevoli di valorizzazione, che hanno dato vita ad attività dalla solida tradizione artistico-artigianale e che mantengono la connotazione di beni privati, oggetti di scambio, nei quali coesistono in genere una produzione di alta gamma ad elevato tenore culturale e artigianale e, almeno nel caso dei beni, una produzione più orientata al grande mercato in cui la forte identità culturale iniziale viene 'diluata' e permane più che altro per infusione del valore simbolico del marchio. Oppure sono state prese in considerazione aree geografiche disagiate, di solito localizzate nel Meridione, nelle quali l'industria tradizionale si trova a fronteggiare un'inesorabile crisi e dove la valorizzazione del

territorio sembra essere uno dei pochi elementi a disposizione per ridare impulso all'economia. Nel primo caso abbiamo a che fare con forme distrettuali tutto sommato abbastanza tradizionali ma difficili da riproporre altrove come modello e appartenenti ad ogni caso a settori abbastanza maturi. Nel secondo caso il modello distrettuale si configura più che altro con un *wishful thinking*, senza tenere conto delle delicate caratteristiche socio-culturali che permettono l'evoluzione della forma distrettuale e che non si possono creare a comando, per di più in aree caratterizzate da una incerta tradizione di cultura imprenditoriale. Le forze che alimentano il vantaggio competitivo nei settori culturali presentano molte analogie con quelle che Porter ha individuato con riferimento ai distretti industriali.

Nel tentativo di offrire un modello normativo di sviluppo distrettuale, Valentino (1999, 2001) prende in considerazione il caso dei beni culturali e ci mostra che lo scambio caratterizzante il processo di valorizzazione del bene coinvolge molti attori interni al processo: i beni oggetto del processo, le altre risorse locali, le imprese fornitrici di materie necessarie al processo, di servizi, e utilizzatrici del prodotto finale, le infrastrutture (come i servizi di accoglienza) e le dotazioni (come i teatri e gli impianti sportivi). Valentino individua quattro aree di relazione a finalità culturale: la prima è rappresentata dal processo di valorizzazione delle risorse, partendo dall'*asset* più pregiato fino ad alimentare livelli successivi di domanda, su risorse disponibili, non sostitutivi; la seconda prende in considerazione l'offerta di servizi, coordinata e coerente con gli obiettivi del processo di valorizzazione, volta a garantire la fruibilità del bene artistico; la terza valuta la qualità dei servizi di accoglienza, come alberghi, bar, ristoranti, che devono rispondere a ben precisi standard qualitativi, adeguati al tipo di domanda che si desidera attrarre; infine, le relazioni con le imprese, appartenenti a settori diversi, che integrandosi all'interno della strategia di valorizzazione, incorporano i segni distintivi del processo stesso e permettono di sviluppare la capacità di attirare risorse economico-produttive.

Per questo complesso di attività visto nella loro interezza si può parlare di filiera produttiva, al cui interno si trovano ad operare in misura significativa i settori della ricerca scientifica, delle costruzioni, della chimica, dell'informatica, della meccanica, dell'artigianato e dell'editoria, tutti impegnati a porre in essere azioni volte a soddisfare momenti diversi, fortemente integrati, di un medesimo progetto. La produzione culturale, in ogni sua forma, è in grado, più di qualsiasi altra, di comunicare valori: questi favoriscono a loro volta l'evolversi di una coscienza sociale e di un senso di appartenenza al territorio che solo un bene collettivo è in grado di favorire. Il processo produttivo, inoltre, favorisce lo sviluppo di conoscenza, quindi ricerca ed innovazione. Ulteriori effetti, questa volta "tangibili",

riguardano gli altri processi produttivi che l'attività innesta, tra questi la sperimentazione di nuove tecnologie, materiali, forme di comunicazione che possono essere utilizzati in altri settori e all'interno di diversi processi di produzione.

Va tuttavia osservato che delineare la possibilità di una filiera culturale, pur con tutte le sue complementarità con altre filiere esterne, e riproporre per essa un modello di sviluppo fondato sullo schema distrettuale si scontra con alcuni elementi sostanziali di differenziazione che non possono essere trascurati. In primo luogo, le produzioni distrettuali tipiche sono rivolte ai mercati di esportazione e quindi implicano una separazione fisica tra il contesto locale di produzione e i suoi mercati; nel caso della produzione culturale, invece, le due realtà fisiche devono spesso necessariamente coincidere a causa della specifica natura localizzata della produzione culturale che fa in qualche modo riferimento al patrimonio artistico e monumentale. Diverso è naturalmente il discorso per le produzioni culturali con modalità allografica (cfr. Goodman, 1998) che si fondano sulla riproduzione di un master prestabilito in un numero arbitrario di copie: il libro, il dvd e la videocassetta, il cd musicale. La natura localizzata dell'offerta crea quindi inevitabili effetti di congestione locale e mette a repentaglio la *governance* territoriale del processo attraverso una sempre più sistematica intrusione di attori economici estranei alla logica del distretto e desiderosi di valorizzare solamente una loro rendita di posizione: è il caso, amaramente noto a tutti, delle grandi città d'arte italiane nelle quali la struttura dell'offerta locale di beni e servizi è profondamente condizionata e distorta da una galassia di operatori che vanno dalla micro alla media impresa e che contribuiscono alla creazione e al consolidamento di una domanda di beni e servizi qualitativamente scadente, caratterizzata da un alto impatto ambientale e per di più a volte del tutto priva di qualunque legame con l'identità culturale locale. Un secondo aspetto critico importante è che le filiere culturali sono tipicamente caratterizzate da un basso orientamento all'innovazione e più in generale da una bassa disponibilità di risorse da destinare a tale scopo, e da margini contenuti di crescita potenziale della produttività. Si tratta quindi inevitabilmente di produzioni nelle quali i margini di profittabilità vengono difesi con una politica di drastico contenimento dei costi e quindi di sotto-retribuzione del lavoro qualificato: un dato tendenziale diametralmente opposto a quello che è responsabile delle tipiche economie di specializzazione, di produzione e di circolazione della conoscenza che caratterizzano il circolo virtuoso dello sviluppo distrettuale, che dà luogo a comprensibili dinamiche in termini di demotivazione professionale e di instabilità e conflittualità delle relazioni contrattuali. Si tratta infine di settori nei quali una maggiore *market orienta-*

tion, a differenza di quanto accade nei comparti produttivi distrettuali tradizionali, non produce necessariamente uno stimolo al miglioramento delle caratteristiche qualitative del prodotto, ma può al contrario incentivare un suo scadimento finalizzato all'allargamento della domanda potenziale, secondo dinamiche già discusse nella prima sezione di questo saggio. Più che cercare di trasporre l'organizzazione distrettuale alla filiera culturale bisogna allora forse capire in che modo la capacità di attivazione economica di un territorio, che ha caratterizzato nel recente passato il modello distrettuale classico, possa essere recuperata in contesti caratterizzati da una elevata capacità di offerta culturale effettiva o potenziale, attraverso una ridefinizione opportuna dell'organizzazione distrettuale e soprattutto della logica relazionale che la sottende.

Il modello di distretto culturale di Santagata (2002a,b, 2003) tiene conto in maggior misura delle condizioni immateriali che stanno dietro allo sviluppo della forma organizzativa distrettuale.

Lo sviluppo di un distretto culturale risponde all'esigenza di rendere sostenibile la crescita di un'area, produrre beni basati sulle conoscenze esistenti e le tradizioni locali, rendere competitivi i paesi non da un punto di vista dei minori costi, ma da quello della maggiore qualità dei prodotti. I prodotti *culture-based* sono frutto di un'alta specializzazione, sono indissolubilmente legati ad un luogo, ad una comunità e alle sue tradizioni. Tutti questi elementi vengono a far parte del cosiddetto capitale culturale, che può essere definito come: "un vantaggio che prende corpo, ruota attorno e produce valori culturali in aggiunta ai contenuti economici che possiede" (Throsby, 2000). Il capitale culturale può assumere due forme: da un lato può essere tangibile e prendere ad esempio la forma di opere d'arte o di design, dall'altro intangibile, sotto forma di capitale intellettuale, di idee, convinzioni, valori condivisi. In entrambe le sue forme il capitale culturale dà vita a beni e servizi oggetto di scambio, dal contenuto sia culturale che economico.

I beni di natura culturale, basandosi sulla creatività, necessitano di una forma di sviluppo *step by step* attraverso i settori di produzione, mentre gli agenti, in cerca delle migliori opportunità per creare le trovano laddove il ritorno di sviluppo è reso possibile da una diffusa e libera circolazione delle idee e dove il mercato non è ancora saturo. I distretti culturali sono quindi definiti in base al bene che producono, idiosincratico e basato su creatività e produzione intellettuale, che agiscono come fattori di vantaggio competitivo. Le conoscenze tacite e personali fanno parte di un sistema di informazioni che è allo stesso tempo libero di circolare ma circoscritto all'interno di una comunità e di uno spazio geografico definito da esperienze individuali. Questo tipo di beni risultano, quindi, idiosincratici,

perché la loro creazione, produzione e distribuzione dipende dalla trasmissione di conoscenze, anche personali, e dall'esperienza individuale.

L'organizzazione distrettuale immaginata da Santagata trova margini di applicazione interessanti non tanto nelle aree tradizionali dell'artigianato artistico evoluto industrialmente, quanto piuttosto nelle nuove aree produttive ad alto valore aggiunto e ad alta intensità di capitale umano che caratterizzano il modello di specializzazione di tutte le economie post-industriali: parliamo quindi dei settori del design, dell'innovazione tecnologica, della creazione di nuovi prodotti. Si tratta dunque di un modello organizzativo che può svilupparsi soltanto all'interno di una *governance* sociale ed economica molto evoluta e flessibile.

Santagata (2003) distingue, inoltre, quattro diversi tipi di distretti culturali: l'*Industrial Cultural District*, che abbiamo appena discusso, l'*Institutional Cultural District*, il *Museum Cultural District* e il *Metropolitan Cultural District*.

La creazione di un distretto culturale di stampo industriale presuppone come si è detto un contesto socio-economico ben definito e conduce a due tipi di conseguenze: ogni tentativo di sviluppo all'interno di un contesto non adeguato è destinato al fallimento, il distretto è frutto di un lungo periodo di incubazione e non ci sono fattori specifici che assicurano la nascita e la diffusione dello spirito imprenditoriale che deve sostenerlo. La seconda tipologia di distretto prevede la presenza di istituzioni formali nel cui ambito vengono tutelati diritti di proprietà e di marchio. Le restanti tipologie di distretto sono definite da Santagata come *Quasi-Cultural District*, e sono la *Museum Cultural District* e la *Metropolitan Cultural District*, che si occupano da un lato del recupero del patrimonio artistico e dall'altro della rivitalizzazione di alcuni quartieri delle città. Il distretto museale è di solito collocato all'interno del centro storico ed è caratterizzato da una rete di musei. Anche il distretto metropolitano permette alle aree urbane di creare opportunità di sviluppo attraverso le attività culturali, come strumento per contrastare il declino di settori industriali maturi, e per sviluppare una nuova immagine per l'intera città. Può essere individuato all'interno di un'area urbana i cui edifici sono specificatamente destinati alle performing arts, ai musei e a tutte quelle organizzazioni e quei servizi che sono collegati alla sfera culturale. All'interno di questo modello distrettuale si possono distinguere due tipologie di città: la città d'arte e la città della cultura. La città d'arte è una città particolarmente ricca di monumenti storici, musei, chiese, palazzi (come possono essere Venezia e Firenze), particolarmente inclini alla conservazione di sé stesse, e che sono esse stesse attrattiva per turisti (e che sono spesso vicine ad essere nella loro interezza un distretto museale). Una città della cultura, diversamente,

è una città anch'essa molto ricca dal punto di vista del patrimonio architettonico, ma che non si concentra esclusivamente sulla sua conservazione cercando di generare sviluppo culturale sfruttando e ospitando forme artistiche diverse.

Per quanto suggestiva e interessante, la tipologia di distretti culturali individuata da Santagata rimane a nostro parere ancora legata ad una concezione troppo parziale del distretto: i quattro casi individuati sono più sezioni parziali di un modello distrettuale vitale piuttosto che forme organizzative capaci di svilupparsi e di permanere autonomamente. In effetti, una forma efficace e sostenibile di organizzazione distrettuale *culture-based* ha bisogno di una profonda integrazione delle quattro forme individuate da Santagata: ha bisogno di una auto-organizzazione di base che nasce da una capacità imprenditoriale, di una forma evoluta di tutela e di promozione congiunta della produzione del sistema locale, di un recupero conservativo e della valorizzazione del patrimonio culturale preesistente (che non deve necessariamente essere un patrimonio di eccellenza mondiale ma è fondamentale per dare al sistema locale fisionomia e identità) e della capacità di produrre e far circolare idee culturali innovative, inserendo il sistema locale all'interno dei network dell'eccellenza produttiva in uno o più ambiti culturali specifici. In un certo senso, una simile osservazione può sembrare ingenua: sarebbe bello avere tutto, ma... Eppure, se si considerano più da vicino i casi di successo, ci si rende conto di come la concomitanza di queste dimensioni sia realmente indispensabile e di come essa restituisca al modello di distretto culturale tutta la specificità che si era individuata nel modello distrettuale classico. Come abbiamo già osservato, i modelli di *cluster* culturale di stampo anglosassone tendono a sottovalutare il ruolo dell'integrazione tra capitale fisico, umano e sociale tipica della logica distrettuale, mentre la focalizzazione su una filiera culturale fine a sé stessa tende a cogliere, salvo casi di particolare rilevanza ed eccezionalità, una dimensione troppo ristretta del sistema locale per dare luogo a dei reali fenomeni di identificazione collettiva con il sistema produttivo e con la sua visione progettuale. Quando le varie dimensioni si integrano, invece, le attività di promozione culturale acquistano una 'naturale' valenza sociale e anche produttiva, mentre a loro volta le attività produttive ad alto valore aggiunto culturale contribuiscono in modo decisivo alla definizione dell'identità collettiva e del capitale simbolico del sistema locale.

Il distretto culturale acquista valore e significato nella misura in cui diventa un modulo produttivo che deve la sua specificità non tanto al fatto di creare valore di per sé, quanto alla capacità di integrarsi di volta in volta con altri settori del sistema locale dando luogo a sinergie innovative altrimenti irrealizzabili. In uno scenario nel quale la capacità competitiva si

lega sempre di più all'orientamento all'innovazione, il ruolo della cultura è sempre più quello di operare come agente sinergico che fornisce agli altri settori del sistema produttivo contenuti, strumenti, pratiche creative, valore aggiunto in termini di valore simbolico ed identitario. Ciò non implica la negazione del valore economico creato dal distretto culturale in quanto tale, ma sottolinea semplicemente che il distretto avrebbe la sua ragion d'essere anche in assenza di questo valore economico. È questo il motivo, ricordato nella prima sezione del saggio, che spinge tanti sistemi locali ad investire sempre più massicciamente non soltanto nell'offerta culturale in quanto tale, ma anche e soprattutto nell'integrazione sempre più profonda tra questa e le varie dimensioni della vita sociale ed economica quotidiana. Nel nuovo scenario competitivo, la cultura è alla base della catena del valore (Sacco, 2002 a,b), e pertanto non è tanto la cultura ad aver bisogno del distretto, ma in un certo senso è il distretto ad aver bisogno della cultura: per vincere le nuove sfide poste dal crescente orientamento all'innovazione, anche i distretti tradizionali avranno nel prossimo futuro un bisogno crescente di sviluppare al proprio interno dei 'moduli distrettuali culturali' per continuare a poter governare con successo la propria capacità di coesione sociale interna, per sviluppare pratiche produttive e creative che non siano più soltanto il frutto di piccoli adattamenti migliorativi rispetto alle routines consolidate, per poter difendere la propria identità di prodotto e il valore che questa trasmette dagli attacchi sempre più incisivi e mirati delle nuove economie emergenti dell'estremo oriente, Cina in testa. In questa prospettiva, il distretto culturale svolge un ruolo paragonabile (e di fatto complementare) a quello della tecnopolis, del centro di ricerca e sviluppo: tutte e due le realtà sono indispensabili all'ampliamento dell'insieme delle opportunità produttive delle imprese, ciascuno producendo mix quantitativamente e qualitativamente differenti di *asset* immateriali capaci di contribuire al rafforzamento del potenziale competitivo dell'impresa e del sistema locale nel suo complesso.

Le considerazioni precedenti sembrerebbero implicare che il distretto culturale può avere una ragion d'essere soltanto nei contesti socio-produttivi più avanzati, come compimento ideale della transizione post-industriale di un sistema locale. Questa impressione però non è del tutto corretta. Il distretto culturale può a nostro parere essere un modello di riferimento di estremo interesse anche in contesti relativamente meno sviluppati come quelli del nostro Mezzogiorno, a patto che non si dia del distretto una interpretazione miracolistica e simile nella sua logica alle vecchie 'cattedrali nel deserto' di infausta memoria: non è possibile far nascere un distretto culturale in qualunque ridente cittadina che disponga di una bella cattedrale, di un bel castello o di affascinanti tradizioni locali, ma è possibile e anzi con-

sigliabile favorire l'orientamento culturale di quei sistemi locali del nostro mezzogiorno che stanno già sviluppando autonomamente una loro vivacità imprenditoriale e che possono utilizzare i nuovi 'moltiplicatori immateriali' connessi alle attività *culture-based* per dare alla loro produzione quel quid aggiuntivo di innovazione, identità simbolica e orientamento comunitario che può portare alla nascita di una reale forma organizzativa distrettuale di ultima generazione.

3. Da St. Louis a Linz: esempi di successo

È sulla base della lista di condizioni sopra enunciata che passeremo ora ad esaminare rapidamente alcuni casi di successo di particolare interesse. Molti dei casi più interessanti fanno riferimento ai processi di sviluppo che hanno caratterizzato alcune città degli Stati Uniti negli ultimi 20 anni, ma non mancano gli esempi europei. Le autorità competenti hanno compreso il legame tra qualità dell'offerta culturale e qualità della vita tout court, all'interno di contesti urbani (grandi ma anche molto piccoli) altrimenti destinati a diventare sobborghi dormitorio o lasciati in mano alla criminalità e al malessere sociale, e ciò ha permesso di attirare investitori, aziende, nuovi residenti, e naturalmente di creare nuovi posti di lavoro. Un effetto non secondario di queste politiche è stato il crescente coinvolgimento nella cosa pubblica dell'intera cittadinanza, che ha così sviluppato un maggiore senso di responsabilità e di appartenenza alla realtà locale.

Prendendo le mosse dalla realtà americana, gli esempi che citiamo possono sembrare abbastanza sorprendenti: Austin, Pittsburgh, Indianapolis, St. Louis, Minneapolis, Louisville, Cedar Rapids... Si badi bene: sono tutte città che nell'immaginario degli americani hanno rappresentato per lungo tempo l'archetipo della città 'brutta' in cui è meglio non andare a vivere se proprio non si è costretti, e che del resto fanno quasi tutte parte dei cosiddetti 'fly over states', stati che più che altro si trasvolano, spostandosi in aereo da una costa all'altra del paese. Ma sono anche tutte città che negli ultimi anni stano scalando con grande velocità le classifiche della vivibilità e quelle della competitività economica, partendo da un'intuizione: per creare nuovi posti di lavoro non è più necessario localizzare all'interno della città attività ad alto impatto ambientale: al contrario.

Per ogni attività innovativa di successo che si localizza in una città, e che richiede una sufficiente concentrazione di competenze altamente specializzate, si attivano intere filiere di attività complementari che ne aumentano notevolmente l'impatto moltiplicativo sul sistema economico. Ma quali sono le condizioni che portano in primo luogo il capitale umano a

localizzarsi in un posto piuttosto che in un altro? La risposta è appunto: la qualità della vita. Sono sempre meno i professionisti a reddito medio-alto che sono disposti ad andare a vivere in luoghi poco attraenti in cambio di un aumento marginale del proprio reddito, e tra quelli che accettano, molti sono ben presto trascinati via dalle famiglie esasperate da una vita troppo lontana dalle loro aspirazioni di qualità della vita.

È sempre più vero, contrariamente a quanto si è creduto per molto tempo, che per lavorare bene bisogna vivere bene. Bisogna poter stimolare le proprie facoltà intellettive, le proprie curiosità, bisogna poter vivere in un ambiente privo di rumori e odori malsani, bisogna avere a disposizione servizi e reti di trasporto comodi ed efficienti. Si comincia a parlare con sempre più insistenza di 'economia della felicità', e non più soltanto di 'economia del benessere', e i primi risultati che emergono da questo nuovo filone di ricerche danno indicazioni sorprendenti: dal punto di vista della percezione individuale della soddisfazione relativa al proprio stile di vita, superata una certa soglia minima di reddito ogni eventuale miglioramento del proprio tenore di vita ha un impatto soltanto transitorio: al miglioramento delle opportunità e delle risorse corrisponde infatti un adeguamento rapido delle aspettative e degli stessi standard di valutazione, così che tutte quelle esperienze che sulla base dei livelli di reddito precedenti sarebbero state giudicate come estremamente piacevoli e dotate di grande impatto in termini di *life satisfaction*, con l'andare del tempo diventano semplicemente routine quotidiana. Ciò a cui non ci si abitua mai, invece, come mostrano le ricerche, sono quegli aspetti negativi che rappresentano molto spesso il 'lato oscuro' del miglioramento del tenore di vita: gli alti livelli di stress quotidiano, gli orari di lavoro irregolari, la mancanza di tempo libero e la ridotta possibilità di relazioni sociali esterne alla sfera lavorativa, le lunghe code per spostarsi dalla residenza ai luoghi di lavoro in mezzo ad un traffico rumoroso e caotico. Anche dopo anni di esposizione a queste sollecitazioni negative, gli studi empirici dimostrano che l'adattamento individuale è minimo e le conseguenze psicologiche e fisiologiche molto pesanti in termini di rischio di insorgenza di patologie e disturbi di vario tipo.

Molte città stanno rivedendo le loro strategie di investimento e la stessa logica di *governance* del territorio, secondo modalità che riflettono in modo esemplare le nostre considerazioni della sezione precedente. Prendiamo il caso di una città come St. Louis: la culla del blues, per molto tempo una città industriale inquinata ed insicura. All'inizio del 1996 accade qualcosa di importante: partendo dall'iniziativa di 1200 volontari, si attiva un processo di coinvolgimento partecipativo dei cittadini nella definizione degli obiettivi di sviluppo futuro della città. A questo primo segna-

le di progettualità, che emerge dal settore non-profit e dalla società civile, si sovrappone l'azione di coordinamento strategico dell'amministrazione pubblica locale. Nasce così il piano St. Louis 2004, che dà vita a più di settanta gruppi di lavoro formati da residenti che lavorano alla definizione dei contenuti del piano di sviluppo in tutte le loro dimensioni, dalla fissazione degli obiettivi ai suggerimenti più specifici e dettagliati. L'agenda di priorità così determinata viene approvata dal consiglio direttivo di St. Louis 2004 nei primi mesi del 1998 e diventa la base di un nuovo approccio strategico allo sviluppo urbano, centrato su undici punti: la lotta al razzismo e alla discriminazione, la lotta alla violenza organizzata giovanile, la sicurezza dei bambini, la rivitalizzazione del centro urbano, la promozione della salute dei cittadini, la tolleranza zero per i crimini più odiosi, la pulizia dell'aria, la creazione di posti di lavoro ad alto reddito e lo sviluppo delle tecnologie avanzate, la vivibilità dei sobborghi, l'imprenditorialità femminile e quella delle minoranze, la creazione di un sistema di aree verdi.

L'enunciazione si traduce immediatamente in un piano d'azione fatto di scadenze, stanziamenti di risorse, assunzione di responsabilità che coinvolge tutti i settori del sistema: istituzioni pubbliche, imprese private, associazioni di cittadini. A partire dall'approvazione del piano, i sei gruppi di lavoro e le ventinove *task force* che compongono la rete di St. Louis 2004 hanno coinvolto migliaia di organizzazioni nella realizzazione di aspetti specifici degli undici obiettivi programmati. Per tutti gli obiettivi sono stati fissati parametri misurabili e ciascuno di essi viene inteso come un catalizzatore di ulteriori effetti sul sistema metropolitano che viene sottoposto a costante monitoraggio. Sono state predisposte varie tipologie di incentivazione fiscale, sono stati finanziati ambiziosi programmi pubblici di investimento, si sono create agevolazioni creditizie per l'impresa privata operante nei settori o con le modalità di interesse strategico. I risultati non si sono fatti attendere. St. Louis viene oggi regolarmente inclusa tra le dieci aree metropolitane più sviluppate degli Stati Uniti. In particolare, l'area di St. Louis è tra le prime cinque al mondo nelle biotecnologie (è sede della Monsanto) e nelle scienze della vita, e la RCGA, l'agenzia di sviluppo dell'area metropolitana, progetta sempre nuovi pacchetti di opportunità per la localizzazione di nuove imprese e per lo sviluppo della qualità della vita dei lavoratori: i due aspetti vengono percepiti come due facce della stessa medaglia.

Ma qual è il ruolo della cultura in tutto questo processo? In effetti, la cultura permea tutte le dimensioni dello sviluppo urbano: dalla riprogettazione del sistema dei trasporti pubblici, nella quale sono stati capillarmente coinvolti centinaia di artisti, alcuni di rilievo internazionale (come ad

esempio Olafur Eliasson, che ha progettato un rivoluzionario sistema luminoso percepibile dagli utenti della metropolitana nel corso del loro viaggio tra una stazione sotterranea e l'altra), all'orientamento professionale dei giovani, che vengono coinvolti in programmi formativi tenuti da artisti di fama nazionale e internazionale, il cui scopo è sensibilizzare gli studenti delle scuole medie e superiori nei confronti delle nuove professioni della creatività. La cultura partecipa direttamente ai processi di trasformazione delle vecchie aree industriali dismesse in partnership che coinvolgono il pubblico, le imprese, le organizzazioni non-profit. In altre parole, la cultura è il principale strumento attraverso cui vengono perseguiti quegli obiettivi di sviluppo umano che determinano il raggiungimento di standard elevati di qualità della vita. Per le imprese, la partecipazione a questi progetti di potenziamento del capitale umano, simbolico-culturale e sociale dell'area metropolitana rappresenta una concreta azione di responsabilità sociale che ha un effetto diretto e concreto sulla loro competitività di sistema. Per i cittadini, la partecipazione diretta ai progetti di sviluppo costituisce un'importante occasione di rafforzamento dell'appartenenza comunitaria, un fattore intangibile ma sempre più strategico nel determinare il successo di un progetto di sviluppo locale. Come spiega il premio Nobel per l'economia Amartya Sen (2000), lo sviluppo si fonda sulla libertà individuale, e la libertà si esprime soprattutto nella misura in cui diviene partecipazione ponderata e consapevole. Anche Giorgio Gaber sarebbe d'accordo: "Libertà è partecipazione...".

La cultura agisce dunque in ultima analisi come un vero e proprio 'agente sinergico' che entra a far parte dell'esperienza quotidiana di tutti i cittadini e inquadra i singoli interventi in una ridefinizione complessiva dell'identità del sistema urbano e delle comunità che lo abitano. Le varie iniziative culturali diventano un linguaggio che, coinvolgendo profondamente la dimensione razionale come quella emotiva, aiuta i cittadini a capire come la trasformazione della città implichi una potenziale trasformazione delle possibilità di vita, delle opportunità professionali, degli obiettivi esistenziali da perseguire. Le sinergie che si producono sono il risultato misurabile e praticabile di una cooperazione tra un settore pubblico dotato di visione strategica, una imprenditorialità sensibile alla responsabilità sociale e alle sue implicazioni per la competitività del sistema locale, un settore non-profit capace di cogliere ed interpretare con credibilità ed efficienza le istanze provenienti dalla società civile. Tutte e quattro le dimensioni distrettuali secondo l'accezione di Santagata sono qui presenti: c'è un settore produttivo vivace e in rapida espansione che opera sui mercati culturali, c'è una valorizzazione istituzionale dell'identità culturale della città, c'è un polo di offerta culturale di qualità che sta influenzando significati-

vamente l'assetto insediativo dell'area metropolitana, c'è un consistente recupero e una ambiziosa valorizzazione del patrimonio storico-monumentale esistente. Se l'esempio di St. Louis è fondato sul dinamismo 'dal basso' di una comunità locale che 'scopre' la cultura come strumento di sviluppo economico e sociale, il prossimo esempio parte invece dalle premesse opposte, ovvero da una azione promossa istituzionalmente a partire da una realtà locale di eccellenza già consolidata, a dimostrazione del fatto che in questo contesto non ci sono ricette predefinite ma piuttosto una concomitanza di elementi che si può realizzare attraverso canali disparati: parliamo ora di Denver, una città del Colorado che alla maggior parte degli americani fa pensare più che altro allo sci e a sport agonistici come il basket, l'hockey, il baseball o il football. In altre parole, una capitale del tempo libero. Se andiamo a verificare che cosa spinge la maggior parte dei visitatori a scegliere questa città ci troviamo a scoprire, con una certa sorpresa per gli stessi abitanti e amministratori della città, che ciò che attrae di più non è né la pratica sportiva né il grande match allo stadio, ma...la cultura. Non si tratta di un risultato ottenuto per caso. Una ricerca condotta dal Colorado Business Committee for the Arts (l'ultima di una serie periodica) ci dà la piena dimensione di questo fenomeno. La ricerca (CBCA, 2002) è stata condotta con la collaborazione di Deloitte & Touche, che ha messo a disposizione i propri esperti gratuitamente: non soltanto una sponsorizzazione tecnica, ma una vera e propria partnership il cui risultato è naturalmente quello di stimolare consistenti investimenti nel settore culturale che creano per Deloitte una promettente area di new business. Un ulteriore supporto, in questo caso di natura finanziaria, è venuto dalla Camera di Commercio dell'area metropolitana di Denver: una scelta strategica condivisa dall'intero sistema produttivo. I dati, relativi al 2001, parlano chiaro: a fronte di un monte annuale di 7,5 milioni di frequentatori degli impianti sciistici e di 5,3 milioni di spettatori per gli eventi sportivi, il pubblico degli eventi culturali è stato pari a 9 milioni, il doppio della popolazione dello stato del Colorado. L'industria culturale dell'area metropolitana nel suo complesso ha avuto un impatto economico complessivo superiore ad 1 miliardo di dollari: 648 milioni di spesa nel settore culturale più 435 milioni di spesa in attività collaterali come alberghi, ristoranti, e così via. Sul fronte occupazionale, le organizzazioni culturali hanno impiegato complessivamente poco meno di 7.700 persone, costituendo così il sesto datore di lavoro non governativo dell'area metropolitana. I redditi delle organizzazioni culturali sono stati pari a 208 milioni di dollari, di cui la metà derivante dalla vendita diretta di beni e servizi (inclusi i biglietti di ingresso), e l'altra metà dovuta a contributi pubblici e privati da individui, imprese, fondazioni ed enti governativi. Le organizzazioni culturali hanno

investito nello stesso anno 41 milioni di dollari in nuova edificazione, ristrutturazioni immobiliari e arredo degli spazi. La spesa media per ogni frequentatore di eventi culturali è stata pari a 22 dollari, per un totale di 435 milioni di dollari. Il giro d'affari del turismo culturale ha raggiunto i 139 milioni di dollari, e le organizzazioni culturali hanno pagato imposte per 14,5 milioni di dollari.

È dunque fuori di dubbio che Denver sia divenuta una destinazione culturale importante, con i suoi 4,3 milioni annui di visite paganti, 3,9 milioni di visite gratuite ad un evento culturale e 870 mila visite a tariffa ridotta. I visitatori esterni allo stato ammontano a circa 860 mila. Più di 1 milione di persone hanno partecipato a corsi ed eventi formativi a carattere culturale, a pagamento oppure a titolo gratuito, e più o meno altrettanti hanno deciso di sostenere in qualche forma le organizzazioni che erogavano questi servizi. I programmi educativi hanno coinvolto 2 milioni di studenti delle scuole dell'obbligo, un numero 4 volte superiore all'intero bacino studentesco dell'area metropolitana. I programmi culturali comunitari hanno coinvolto circa 940 mila persone, con un particolare interesse per i bambini afflitti da condizioni economiche disagiate, le minoranze etniche, gli anziani e i disabili. Il numero dei volontari coinvolti ha superato le 28.800 unità per un totale di circa 1 milione di ore di attività annuali.

Le organizzazioni coinvolte nello studio sono quelle che hanno ricevuto fondi dal Scientific and Cultural Facilities District (SCFD), una agenzia pubblica che si fonda su un meccanismo di finanziamento molto interessante. Per ogni 10 dollari di fatturato prodotto nelle contee che appartengono all'area metropolitana di Denver, un centesimo è destinato alla SCFD: una classica tassa di scopo. L'agenzia ha così potuto disporre di un notevole livello di fondi che ha portato ad uno spettacolare sviluppo dell'industria culturale nell'area metropolitana, con un aumento complessivo dell'impatto economico del 73% nel periodo 1992-2001, al netto dell'inflazione. Nel suo primo anno di attività, il 1989, la SCFD distribuì fondi per 14 milioni di dollari a 154 organizzazioni. Nel 2001 ha distribuito fondi per 37 milioni di dollari a più di 300 organizzazioni. Il livello di impiego nel settore culturale nello stesso periodo di riferimento è aumentato del 188 per cento, mentre i volontari sono aumentati del 212 per cento. Il numero di visite ad eventi culturali è aumentato dell'80 per cento. L'incremento di visite paganti è stimabile in circa 2 milioni, mentre le visite gratuite sono più che raddoppiate. La frequenza a corsi culturali è passata da 30 mila a 1 milione di unità. È quindi evidente che la SCFD ha avuto un ruolo assolutamente decisivo nello sviluppo di Denver come metropoli culturale. Come è stato possibile? Alcuni dati ci danno indizi eloquenti: SCFD spende non più dello 0,75 per cento delle sue risorse per i costi amministrativi. I desti-

natari dei fondi vengono sottoposti a screening rigorosissimi e devono documentare con estrema accuratezza l'uso dei fondi ricevuti. Il costo del programma per ciascun contribuente è pari a circa 14,58 dollari: più o meno il costo di una t-shirt. SCFD è 'semplicemente' una agenzia di sviluppo che opera in condizioni di estrema efficienza organizzativa e con elevati standard valutativi e prestazionali, all'interno di una strategia definita da obiettivi chiari e condivisi. Ad esempio, il supporto accordato da SCFD al Colorado Ballet ha permesso di dare vita a programmi educativi che hanno interessato annualmente più di 18.000 bambini in 70 scuole. È stato realizzato allo stesso tempo un programma dopo-scuola rivolto a bambini in condizioni di particolare difficoltà economica che hanno potuto disporre di un insegnante qualificato nel corso dell'intero anno scolastico. Il risultato non è stato soltanto quello di insegnare a questi bambini a ballare e a migliorare la propria stima di sé: coloro che hanno partecipato al programma hanno migliorato considerevolmente il loro rendimento scolastico e hanno abbassato drasticamente il loro tasso di assenteismo alle lezioni.

Ma i vantaggi e le implicazioni vanno oltre lo scenario fin qui delineato: il presidente della Camera di Commercio di Denver, Cathey Finlon, sostiene che "le persone di talento vogliono vivere in posti in cui le loro menti e la loro creatività possono essere stimolate. Il nostro contesto culturale risponde a questa loro esigenza". Dietro questa semplice affermazione c'è una chiara diagnosi di quello che è oggi, come si è argomentato nella sezione precedente, il più grande potenziale della cultura all'interno di una strategia di sviluppo locale: quello di determinante cruciale delle scelte localizzative dei lavoratori ad alto livello di capitale umano, degli investimenti, delle attività orientate all'innovazione. Su questo punto Denise Montgomery, il direttore esecutivo del Colorado Business Committee for the Arts, è molto chiara: "Ciò che davvero fa crescere l'economia è l'innovazione, e non semplicemente la presenza di attività economiche. Ma l'innovazione dipende dalla creatività individuale, e gli individui creativi hanno bisogno di una scena culturale vivace per il loro sviluppo intellettuale e per il loro stesso stile di vita". Richard Florida, professore di sviluppo economico a Carnegie Mellon, uno dei più attenti studiosi dello scenario economico post-industriale, aggiunge: "La competizione oggi ha a che fare con la capacità di attrarre gli innovatori, e con la capacità di stimolare il potenziale creativo del proprio sistema locale. Per ottenere questo scopo, gli investimenti in arte e cultura, intesi in senso ampio, sono estremamente importanti". Consideriamo infine un esempio europeo: quello di Linz, una cittadina austriaca sul Danubio situata tra Vienna e Salisburgo e un tempo nota soltanto come il polo siderurgico austriaco. Oggi Linz è, assieme alle due città appena citate, il terzo polo culturale dell'Au-

stria, e in particolare il più importante centro nazionale (e uno dei centri più importanti del mondo) nel campo della multimedialità e delle nuove tecnologie applicate alla cultura. Ancora una volta, la trasformazione non ha nulla di casuale: basta considerare la dichiarazione che apre il Piano di Sviluppo Culturale della città, approvato unanimemente dal Consiglio Comunale nella primavera del 2000: Linz - da città dell'acciaio a città della cultura. Qual è stato qui il fattore che ha innescato la trasformazione? La risposta è semplice e sta in un nome: Ars Electronica, uno dei più importanti festival mondiali dedicati alla multimedialità. La prima edizione del festival risale al 1979, e non è giusto affermare che la città fosse un deserto culturale prima di questa data, al contrario. La prima 'uscita' di Ars Electronica si inseriva infatti all'interno della programmazione del Festival Bruckneriano, dedicato alla musica del grande compositore austriaco, in occasione della quale si registrava una delle prime applicazioni creative della tecnologia digitale in ambito musicale, con una risposta di pubblico stupefacente: centomila persone accalcate sulle rive del Danubio per assistere all'evento, che naturalmente si tenne all'aperto. Il contesto nel quale Ars Electronica si inseriva era definito soprattutto da due istituzioni culturali: la Brucknerhaus, inaugurata pochi anni prima, e l'Università cittadina di arte e disegno industriale, fondata all'inizio del secondo dopoguerra. Un altro evento decisivo fu, nel 1977, la mostra Forum Metall, che esponendo oggetti di metallo e plastica dal design innovativo ebbe un notevole impatto sulla percezione del contesto locale circa le potenzialità offerte da un più stretto dialogo tra arte e cultura industriale. L'anno successivo seguì una importante *performance* di musica elettronica. Il contesto era maturo per la fondazione di Ars Electronica: un festival di rilevanza internazionale dalle caratteristiche uniche, che nei primi anni si concentrò soprattutto sulla sperimentazione delle nuove possibilità tecnologiche, assumendo infine, a partire dall'edizione del 1987, una più forte concentrazione sulla dimensione contenutistica e sulla qualità artistica dei progetti; da questa edizione nasce così il Prix Ars Electronica, un riconoscimento di portata internazionale che fa della città il punto di riferimento indiscusso nel campo della computer art. Finalmente, nel 1992, la municipalità decise di dare corso al progetto di costruzione di un centro stabile, inaugurato nel 1996, per ospitare le attività di Ars Electronica: il Museum of the Future. Oggi il centro è uno degli spazi culturali più visitati del paese e costituisce un punto di riferimento per la vita culturale della città, svolge una massiccia attività didattica per le scuole di tutto il paese, offre alle famiglie residenti la possibilità di affittare gli spazi per le feste di compleanno dei bambini, ospita all'ultimo piano uno spazio polivalente che anche al di fuori degli orari di apertura del centro offre eventi culturali e spettacoli fino a tarda notte.

All'interno di Ars Electronica si è poi sviluppato il FutureLab, un centro di ricerca e produzione un tempo dedicato esclusivamente alla soluzione di problemi tecnici connessi alle produzioni multimediali del festival e del centro, ma oggi sempre più impegnato nella progettazione di ambienti virtuali per committenti esterni. Il FutureLab si sta in pratica trasformando in un laboratorio di ricerca e sviluppo sulla multimedialità che realizza progetti in sinergia con l'università e i centri di ricerca locali e serve l'intero comparto industriale del sistema locale che fa uso di applicazioni avanzate e innovative delle tecnologie multimediali.

Nel caso di Linz, dunque, Ars Electronica ha fatto da catalizzatore del processo di ridefinizione della specializzazione produttiva della città: un'iniziativa di eccellenza in un contesto culturale specifico, capace di creare un networking di qualità a livello globale e di attirare periodicamente in città i più influenti e innovativi ricercatori e artisti nel campo delle nuove tecnologie multimediali. La regolarità con cui il festival si è svolto nel tempo ha permesso di realizzare un radicamento nel sistema locale di molti degli esperti contattati, che tornavano frequentemente in città e spesso vi passavano periodi relativamente lunghi per realizzare progetti in situ. Parallelamente ad Ars Electronica, il festival musicale all'aria aperta Cloud of Sound ha permesso di realizzare, sebbene su una scala meno evidente, analoghe forme di *networking* di qualità nel campo della musica e delle *performing arts*.

A partire dal 2000, con l'approvazione del Piano di Sviluppo Culturale, la città ridefinisce 'ufficialmente' il proprio modello di specializzazione produttiva e ne fa una priorità assoluta della politica di sviluppo locale. L'identità della città viene definita in termini della combinazione tra capacità produttive, tecnologie di avanguardia e cultura, e il fattore cruciale per il suo sviluppo viene individuato nella possibilità di sviluppo del potenziale artistico e culturale del sistema locale. Il ruolo strategico della cultura e dell'arte viene identificato con la loro capacità di generare creatività, mobilità, immaginazione e intuizione, e quindi non solo come fattore di qualità della vita, ma come *asset* cruciale per lo sviluppo di opportunità economiche e professionali. Si dà grande peso alle condizioni di libertà di espressione e di trasparenza che garantiscono un libero sviluppo della ricerca e della creatività artistica, e si interpreta la politica culturale come creazione delle migliori pre-condizioni possibili per la generazione di nuova offerta e per la promozione di sinergie con i settori produttivi ad alto valore aggiunto immateriale. Con il Piano viene promossa la costruzione di nuove infrastrutture per la cultura: la Nuova Galleria, il Teatro Musicale e il Centro di Formazione nel nuovo complesso della stazione ferroviaria. È già operante in città una delle principali sedi nazionali della ORF, la radio-tele-

visione austriaca, a cui si aggiunge un numero impressionante di istituzioni culturali private, spesso sostenute da contributi pubblici e da contributi in natura sotto forma di spazi e di attrezzatura di lavoro, con una forte e comprensibile propensione verso le nuove tecnologie. I criteri di finanziamento sono connessi esclusivamente a caratteristiche di innovatività, originalità, focus tematico su aree giudicate di particolare interesse, ugualianza di opportunità di accesso, sostegno all'iniziativa femminile, creazione di opportunità a lungo termine per lo sviluppo del talento giovanile, protezione della diversità culturale, salvaguardia di alto profilo culturale del patrimonio storico e delle attività tradizionali. L'obiettivo è quello di rendere la ricerca artistica di qualità libera da condizionamenti economici e dalle mode culturali, e di attirare la creatività giovane di qualità quando non ha ancora raggiunto elevati livelli di riconoscimento. Al pubblico locale, con una speciale attenzione a quello della periferia urbana, viene data un'opportunità di accesso ad una offerta culturale di eccellenza che tiene conto delle specificità locali, etniche e culturali, e vengono offerti programmi formativi mirati in ambito culturale rivolti a tutti i segmenti di domanda potenziale.

Nella visione del Piano, l'integrazione e la cooperazione tra il comparto artistico-culturale e quello scientifico-tecnologico e la riconversione a destinazioni d'uso culturali di spazi produttivi dismessi sono priorità assolute: sono la premessa per una politica di orientamento all'innovazione dell'intero sistema locale. Questo prevede uno sviluppo sempre più massiccio di Ars Electronica e una presenza delle sua attività anche in altri spazi e contesti culturali cittadini, nonché la creazione di un Istituto per la Media Art e per le Professioni Media all'interno dell'Università di Linz, che permetterà la creazione di ulteriori sinergie con il polo produttivo locale della meccatronica, e una sistematica attività di cooperazione e di coordinamento organizzativo e progettuale tra tutte le principali istituzioni culturali della città, anche attraverso appositi studi di fattibilità che valutano le potenzialità di fusioni e riorganizzazioni funzionali delle varie istituzioni per rispondere nella maniera più efficace e flessibile al cambiamento delle condizioni esterne. Le stesse rive del Danubio sono destinate a diventare un nuovo modello di spazio culturale all'aperto operante su base continuativa, una soluzione suggerita dallo straordinario e crescente successo di pubblico riscosso con continuità dalle iniziative culturali *open air*. Tra spazi all'aperto e edifici di nuova realizzazione, la riva del Danubio diverrà in prospettiva un 'miglio culturale' interamente dedicato.

Un ulteriore aspetto di grande interesse è la trasformazione del focus della politica culturale da 'cultura per tutti' a 'cultura di tutti', con una crescente enfasi sulla capacità di espressione e di partecipazione ad iniziative

culturali altamente qualificate da parte dell'intera comunità locale. I progetti che promuovono questo tipo di dinamiche ricevono un sostegno economico preferenziale, oltre ad essere un tema dominante delle iniziative culturali promosse direttamente dall'operatore pubblico. Grande attenzione in termini di sostegno è data poi alla scena indipendente, ovvero a quelle esperienze culturali ad alto tenore innovativo che faticano a trovare, per la loro natura sperimentale, un'efficace collocazione all'interno del sistema culturale consolidato. Nel prossimo decennio inoltre la città si candiderà ufficialmente a divenire una Capitale Europea della Cultura. In prospettiva, il sistema culturale e formativo cittadino intende connettersi sempre più sistematicamente con quello della provincia, dando luogo nel tempo ad un unico polo culturale su larga scala, ancora una volta fondato su Ars Electronica come elemento aggregante e modularmente presente sul territorio.

Vi è un forte interesse nei confronti dell'internazionalizzazione dell'offerta culturale, tanto in termini di circolazione delle produzioni locali che di capacità attrattiva nei confronti della produzione di eccellenza straniera. Tutti gli edifici e gli spazi pubblici di nuova costruzione sono sottoposti a vincoli di qualità architettonica e formale. Allo stesso tempo si sta operando una massiccia semplificazione delle procedure amministrative legate all'autorizzazione e gestione degli eventi culturali negli spazi pubblici, con particolare attenzione per gli eventi e le attività che presentano caratteristiche e modalità di coinvolgimento della comunità locale insolite e sperimentali, nonché del trattamento fiscale delle organizzazioni e degli eventi culturali.

Anche questa rapida rassegna è sufficiente a capire come un distretto culturale evoluto quale è Linz utilizzi ampiamente tutte e quattro le dimensioni del distretto culturale evidenziate dalla classificazione di Santagata. L'orientamento culturale è una priorità che modifica radicalmente il processo di produzione e di allocazione delle risorse del sistema locale, e diviene la spina dorsale del suo modello di specializzazione territoriale. Ciò che caratterizza il caso di Linz è, come si è visto, il ruolo trainante svolto da un'esperienza culturale di punta nata per iniziativa privata e capace di raggiungere autonomamente livelli di eccellenza internazionale. Potremmo fare altri esempi di modelli europei di distretti culturali avanzati che si sono sviluppati con modalità in parte simili – è il caso di Liverpool, dove un'iniziativa nata con una logica e con dinamiche di sviluppo simili a quelle di Ars Electronica a Linz e da poco finalizzata con l'apertura di FACT, un grande centro polivalente dedicato al video e alla cinematografia, trasformerà con ogni probabilità la città inglese nel più importante polo di produzione cinematografica del paese. Nel frattempo, Liverpool

si è assicurata per il 2008 la nomina a Capitale Europea della Cultura e sta avviando un processo di profonda riqualificazione culturalmente orientata del suo centro storico. Ci sono poi città come Valencia o Lille che stanno seguendo modelli diversi e altrettanto interessanti, e gli esempi potrebbero continuare a lungo.

Quello che ci preme sottolineare in chiusura è un fatto che emerge con grande chiarezza anche dall'esame di pochi casi di successo come quelli qui presentati: la cultura 'paga' in termini di sviluppo soltanto se viene presa molto sul serio da parte di tutti gli operatori del sistema locale, con le conseguenti assunzioni di responsabilità e di rischio individuale che ciò comporta. Molti fautori delle magnifiche e progressive sorti della futura valorizzazione del nostro patrimonio culturale sorrideranno probabilmente con sufficienza nel sentir proporre città come St. Louis o Linz come modelli di distretti culturali di successo, e la loro argomentazione è facilmente prevedibile: andiamo, vogliamo forse fare confronti con Venezia o Roma o Firenze? Il punto è che, con pochi ed eccezionali segnali in senso contrario, le nostre grandi città d'arte e cultura stanno vivendo di uno stanco sfruttamento delle loro rendite più che di nuova progettualità, e men che meno di una politica orientata alla creazione di economie di distretto. Non crediamo che sia una scelta saggia: analoghi atteggiamenti attendistici, apparentemente animati da considerazioni di sano e disincantato realismo, stanno distruggendo nel giro di pochi anni la capacità competitiva di larghi settori del nostro sistema produttivo. La lezione che ci arriva da città come St. Louis e Linz è che, nell'attuale scenario post-industriale, la cultura ha un ruolo così centrale e decisivo da creare economie di estrema rilevanza anche in contesti locali poveri dal punto di vista della dotazione culturale iniziale: la sfida del distretto non riguarda quindi nel nostro paese solo le grandi città d'arte, ma potenzialmente tutti i sistemi locali, ammesso che si sappiano riconoscere e valorizzare i segnali che esprimono le giuste precondizioni e le giuste potenzialità di sviluppo a lungo termine. È una sfida importante, e anche una grande responsabilità storica.

Riferimenti bibliografici

- A. Bagnasco, *Tre Italie. La problematica territoriale dello sviluppo italiano*, Il Mulino, Bologna, 1977.
- G. Becattini (a cura di), *Mercato e forze locali. Il distretto industriale*, Il Mulino, Bologna, 1987.
- G. Becattini (a cura di), *Modelli locali di sviluppo*, Il Mulino, Bologna, 1989.
- G. Becattini, "I sistemi locali nello sviluppo economico italiano e nella sua interpretazione", *Sviluppo Locale*, 2-3(2-3), 1995-96, 5-25.
- G. Becattini, "Totalità e cambiamento: il paradigma dei distretti industriali", *Sviluppo locale*, 4(6), 1997, 75-94.
- G. Becattini, "La fioritura della piccola impresa e il ritorno dei distretti industriali", *Economia e politica industriale*, n.103, 1999.
- G. Becattini, "Distretti industriali e depressione socio economica", *Economia e politica industriale*, n.108, 2000.
- G. Becattini, M. Bellandi, G. Dei Ottati, F. Sforzi (a cura di), *Il caleidoscopio dello sviluppo locale*, Rosenberg & Seller, Torino, 2001.
- M. Bellandi, F. Sforzi, "La molteplicità dei sentieri di sviluppo locale", in G. Becattini et al., *Il caleidoscopio dello sviluppo locale*, Rosenberg & Seller, Torino, 2001.
- S. Brusco, S. Paba, "Per una storia dei distretti industriali italiani dal secondo dopoguerra agli anni novanta", in F. Barca (a cura di) *Storia del capitalismo italiano dal dopoguerra ad oggi*, Donzelli, Roma, 1997.
- P. Casanova, G. Pellegrini, E. Romagnano, "Imprese e mercato del lavoro nei distretti industriali", in F. Signorini (a cura di) *Lo sviluppo locale*, Meridiana libri, Corigliano, 2001.
- Colorado Business Committee for the Arts. *Culture counts: The economic and social impact of metro denver culture*, CBCA, Denver, 2002.
- D.R. Davis, D.E. Weinstein, "Does economic geography matter for international specialisation?", *NBER Working Paper* n. 5706, 1996.
- G. Folloni, G. Gorla, "Una modellizzazione del distretto industriale e della sua evoluzione", *Sviluppo locale*, 7(13), 2000, 33-52.
- R. Frank, "Does absolute income matter?", mimeo, Cornell University, Ithaca NY, 2003.
- B. Frey, A. Stutzer, *Happiness and economics: How the economy and institutions affect human well-being*, Princeton University Press, Princeton, 2001.
- N. Goodman, *I linguaggi dell'arte*, Il Saggiatore, Milano, 1998.
- S. Goglio, "Relazioni locali e sovra-locali nell'industrializzazione italiana", in G. Becattini et al., *Il caleidoscopio dello sviluppo locale*, Rosenberg & Seller, Torino, 2001.
- C. Gola, A. Mori, "Concentrazione spaziale della produzione e specializzazione internazionale dell'industria italiana", in F. Signorini (a cura di) *Lo sviluppo locale*, Meridiana libri, Corigliano, 2001.
- L. Lazaretti, "I processi di distrettualizzazione culturale della città d'arte: il cluster del restauro artistico di Firenze", *Sviluppo Locale*, 8(18), 2001, 61-85.
- A. Marshall, *Principles of Economics*, Macmillan, London, eight edition, 1920.
- M. Porter, "Building the microeconomic foundations of prosperity", in *On Competition*, Harvard Business School Press, Boston, 1998.
- M. Preite (a cura di), *La valorizzazione del patrimonio culturale in Toscana: una valutazione di alcune esperienze*, Fondazione Michelucci, Firenze, 1998.
- P.L. Sacco, "Correlazione e razionalità in presenza di incertezza sistematica: un modello di contrattazione relazionale sul mercato del lavoro", *Rivista di Politica Economica*, 81, 1991, 37-49.
- P.L. Sacco, "La cultura come risorsa economica per lo sviluppo locale", *La nuova città* 8(2/3), 2002, 79-87.
- P.L. Sacco, "Cultura, produzione di senso e benessere economico", in M. Trimarchi (a cura di), *Il finanziamento delle associazioni culturali ed educative*, Il Mulino, Bologna, 2002.
- W. Santagata, "Sarà a distretti la cultura del 2000", *Il Giornale dello Spettacolo* n° 185, febbraio 2000.
- W. Santagata, *Cultural district, property rights and sustainable economic growth*, EBLA Center WP. 01/2002.
- W. Santagata, "Some effect of creativity on fashion market behaviour", EBLA Center WP 05/2002.
- W. Santagata, "Cultural district and economic development", mimeo, EBLA Center, Università di Torino, 2003.
- A. Sen, *Lo sviluppo è libertà*, Mondadori, Milano, 2000.
- F. Signorini (a cura di), *Lo sviluppo locale. Un'indagine della Banca d'Italia sui distretti industriali*, Meridiana libri, Corigliano, 2001.
- D. Sperber, *Il contagio delle idee*, Feltrinelli, Milano, 1999.
- R. Sugden, "Spontaneous order", *Journal of Economic Perspectives* 3, 1989, 85-97.
- D. Throsby, *Economics and Culture*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
- J. Trullén, R. Boix, "Economia della conoscenza e reti di città: città creative nell'era della conoscenza", *Sviluppo locale*, 8(18), 2001, 41-60.
- P. Valentino, A. Musacchio, F. Perego, *La storia al futuro: beni culturali, specializzazione del territorio e nuova occupazione*, Associazione Civita/Giunti, Firenze, 1999.
- P. Valentino, *I distretti culturali: nuove opportunità di sviluppo del territorio*, Associazione Civita, Roma, 2001.
- <http://www.aec.at>
- <http://www.cbca.org>
- <http://www.linz.at/kultur/kep/E-Inhalt.HTM>
- <http://www.livableamerica.com>

NOTA METODOLOGICA

Al fine di agevolare la corretta interpretazione dei dati e delle informazioni presentati nel Rapporto, è opportuno fornire alcune indicazioni in merito alla terminologia utilizzata, ai criteri adottati per l'elaborazione e rappresentazione dei dati ed al riferimento temporale degli stessi.

Per comodità di esposizione le indicazioni di questa nota metodologica sono raggruppate in base alle seguenti aree tematiche:

- Periodi di riferimento dei dati
- Criteri di raggruppamento delle Fondazioni bancarie
- Criteri di rappresentazione ed elaborazione dei dati di bilancio

Periodo di riferimento dei dati

I dati, di diversa natura, trattati nel Rapporto sono stati rilevati con riferimento a periodi e scadenze non sempre uguali tra loro. Si è proceduto, infatti, ad una loro differenziazione in relazione alla diversità delle fonti, delle modalità e degli strumenti di rilevazione, cercando di contemperare l'esigenza di una rappresentazione quanto più possibile aggiornata, con il vincolo di basare l'analisi su dati riguardanti l'intero universo di riferimento.

Si sono adottate, pertanto, le seguenti risoluzioni:

- per quanto riguarda i dati relativi alla gestione economico-patrimoniale, sono stati esaminati i bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2002;
- l'analisi degli assetti partecipativi fa riferimento alla situazione rilevata a fine settembre 2003;
- l'indagine quali-quantitativa sulle erogazioni si riferisce all'esercizio 2002;
- per quanto riguarda la composizione degli Organi collegiali delle Fondazioni, le informazioni sono desunte dalle previsioni statutarie;
- per quanto riguarda la composizione degli organici delle Fondazioni i dati sono riferiti a dicembre 2002.

Criteri di raggruppamento delle Fondazioni bancarie

In diverse parti del Rapporto si presentano dati riferiti a particolari gruppi di Fondazioni al fine di offrire analisi articolate in funzione della loro diversa dimensione e localizzazione territoriale.

Per quanto riguarda la suddivisione dell'intero universo secondo la dimensione del patrimonio si è adottato il criterio statistico dei quintili, cioè i valori di patrimonio che permettono di creare cinque gruppi di uguale numerosità: fondazioni piccole, medio-piccole, medie, medio-grandi, grandi. Le classi sono composte da 18 Fondazioni, ad eccezione del gruppo delle Fondazioni medie che ne comprende 17.

Per quanto concerne i gruppi territoriali, si è fatto riferimento alle quattro tradizionali ripartizioni geografiche del Paese: Nord ovest, Nord est, Centro, Sud e Isole¹.

Criteri di rappresentazione dei dati di bilancio nelle tabelle di stato patrimoniale e di conto economico

I dati di bilancio che vengono presentati nell'ottavo rapporto sono stati riclassificati, secondo gli schemi di bilancio previsti dall'atto di indirizzo emanato dal Ministero del tesoro il 19 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione dei bilanci 2000.

Nell'esporre tali dati sono stati adottati schemi sintetici dello stato patrimoniale e del conto economico, nei quali le voci del bilancio analitico sono state accorpate in aggregati significativi, secondo quanto è illustrato nel quadro riepilogativo di seguito riportato. In questa edizione del rapporto si è fornito anche il dettaglio delle voci che compongono il Totale dei Proventi ordinari.

¹ Le regioni comprese in ciascuna delle quattro ripartizioni geografiche sono:

- Nord ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
- Nord est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
- Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
- Sud e Isole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Tabella di raccordo fra le voci dello Stato patrimoniale previsto dall'atto di indirizzo del Ministero del tesoro emanato il 19 aprile 2001(A) e quello sintetico dell'8° Rapporto sulle Fondazioni bancarie (B)

(A)	(B)
ATTIVO	ATTIVO
1) Immobilizzazioni materiali e immateriali	Immobilizzazioni materiali e immateriali
	Attività finanziarie:
2.b), 3.b), 3.c) limitatamente alle partecipazioni nelle banche conferitarie	<i>partecipazioni nella conferitaria</i>
2.b) altre partecipazioni (escluse le banche conferitarie, inserite alla sottovoce precedente)	<i>partecipazioni in altre società</i>
2.a) partecipazioni in società strumentali	<i>partecipazioni in società strumentali</i>
2.c), 2.d), 3.a), 3.b), 3.c) (escludendo le partecipazioni nelle banche conferitarie, allocate in una sottovoce apposita)	<i>strumenti finanziari</i>
4) Crediti, 7) Ratei e risconti attivi	Crediti, ratei e risconti attivi
5) Disponibilità liquide	Disponibilità liquide
6) Altre attività	Altre attività
Totale dell'attivo	Totale dell'attivo

PASSIVO	PASSIVO
1) Patrimonio netto	Patrimonio netto
2) Fondi per l'attività d'istituto	Fondi per l'attività d'istituto
3) Fondi per rischi ed oneri	Fondi per rischi ed oneri
5) Erogazioni deliberate	Erogazioni deliberate
6) Fondo per il volontariato	Fondo per il volontariato L. 266/91
4) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, 7) Debiti, 8) Ratei e risconti passivi	Altre passività
Totale del passivo	Totale del passivo

Tabella di raccordo fra le voci del Conto economico previsto dall'atto di indirizzo del Ministero del tesoro emanato il 19 aprile 2001(A) e quello sintetico dell'8° Rapporto sulle Fondazioni bancarie (B)

(A)	(B)
CONTO ECONOMICO	CONTO ECONOMICO
1) Risultato delle gestioni patrimoniali individuali;	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali;
2) Dividendi e proventi assimilati;	Dividendi e proventi assimilati;
3) Interessi e proventi assimilati;	Interessi e proventi assimilati;
4) Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati;	Risultato della gestione di strumenti finanziari
5) Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati	
7) Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	
8) Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate
9) Altri proventi	Altri proventi
	Totale proventi ordinari
10) Oneri	Oneri di funzionamento
10.a) compensi e rimborsi spese organi statutari	<i>di cui per gli organi statutari</i>
	Margine Lordo
13) Imposte	Imposte
6) Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie	Saldo gestione straordinaria
11) Proventi straordinari	
12) Oneri straordinari	
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
	Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:
	Accantonamenti al Patrimonio:
14) Accantonamento alla riserva obbligatoria	a) Accantonamento alla riserva obbligatoria
18) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	b) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
	Attività istituzionale:
15) Erogazioni deliberate in corso d'esercizio	c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente
16) Accantonamento al fondo per il volontariato	d) Accantonamento al volontariato L. 266/91
17) Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto	e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto
Avanzo (disavanzo) residuo	f) Avanzo (disavanzo) residuo
Dato tratto dal Bilancio di Missione, in quanto non contemplato nello schema del conto economico	g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti
	Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)

Infine, per una corretta interpretazione delle analisi economico-patrimoniali è utile tenere presenti le seguenti informazioni:

- I proventi ordinari non includono i ricavi relativi al credito d'imposta ed il valore delle plusvalenze conseguite per la cessione di partecipazioni nelle Società conferitarie.
- Le Imposte e tasse sono state riclassificate al netto del credito d'imposta.
- I valori del Patrimonio e delle partecipazioni riferiti all'intero sistema e ai vari sottogruppi geografici e dimensionali, sono quelli contabili, risultanti dai bilanci.
- Gli Accantonamenti alla Riserva obbligatoria includono anche gli eventuali accantonamenti effettuati a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *La ristrutturazione delle banche pubbliche. L'attuazione della legge 218/90* (a cura di AMOROSINO S.) Milano, 1991.
- AA.VV., *Dall'ente pubblico creditizio alla società per azioni*, (a cura di RISPOLI FARINA), Napoli, 1993.
- AA.VV., *Il mercato della proprietà e del controllo delle imprese*, Banca d'Italia, Roma, 1994.
- AA.VV. (a cura di P. DONATI), *Sociologia del terzo settore*, La Nuova Italia Scientifica, 1996.
- AA.VV., *Le fondazioni bancarie verso l'attività di grant making*, (a cura di RANCI P., BARBETTA G.P.), Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1996.
- AA.VV., *Le Fondazioni bancarie italiane verso l'attività grant making. Le Fondazioni grant making in Germania e negli Stati Uniti*, (a cura di RANCI P., BARBETTA G.P.), Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1996.
- AA.VV., *Finanza etica. Un primo bilancio delle esperienze italiane*, in Atti del seminario promosso dalla Fondazione Giordano Dell'Amore, 9 maggio 1997.
- AA.VV., *Le Fondazioni casse di risparmio*, (a cura di ROVERSI-MONACO), Maggioli, 1998.
- AA.VV., *Assetti istituzionali e mercato del credito: il ruolo delle Fondazioni e delle Casse di Risparmio*, (a cura di FIORENTINI G.) Bologna, 1998.
- AA.VV., *Le fondazioni bancarie. Un patrimonio in cerca di uno scopo*, (a cura di BORZAGA C., CAFAGGI F.) Catanzaro, 1999.
- AA.VV., *Le "Fondazioni" bancarie*, (a cura di AMOROSINO e CAPRIGLIONE) Padova, 1999.
- AA.VV., *Le fondazioni bancarie*, in *Quad.giur.comm* n. 189, 1999.
- AA.VV., *Le fondazioni bancarie. Commento alla legge 23 dicembre 1998 n. 461, al decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, all'atto di indirizzo del Ministero del Tesoro 5 agosto 1999*, (a cura di NUZZO M.) Napoli, 2000.
- AA.VV., *Fondazioni bancarie tra autonomia privata e guida pubblica*, (a cura di TORCHIA L.) Firenze, 2003.
- AA.VV., *Riforma costituzionale e nuova disciplina delle fondazioni di origine bancaria*, (a cura di BOTTARI C.), Centro di Studi per la Ricerca e la Formazione sulle Fondazioni, Rimini, 2003.
- ALEMANNI B., DEMATTE' C., RUOZI R., SIRONI A., *Le Fondazioni di origine bancaria. Evoluzione recente e prospettive future alla luce della Direttiva Dini 1994*, Newfin, Università Bocconi, Milano, 1995.
- ANELLO P., RIZZINI BISINELLI S., *La legge Ciampi e la ristrutturazione delle*

fondazioni bancarie, in *Le Società*, 1999.

ANOLLI M., LOCATELLI R., *Obiettivi e vincoli nella gestione dell'attivo delle Fondazioni bancarie*, in *Banca, Impresa e Società*, n° 3, 1998.

ANTONINI, *La tutela costituzionale del minimo esente, personale e familiare*, in *Riv.Dir.Trib.*, 1999, I, p. 868.

AREL, *Le Fondazioni bancarie: stato di attuazione della Riforma e prospettive*, Convegno 24 ottobre 2001, in *Il Risparmio*, 2002.

ARTHUR ANDERSEN, *Direttiva Dini: cosa fare?*, in *Focus*, n° 6, dicembre 1995.

ARTHUR ANDERSEN, *Il DDL delega sulle fondazioni bancarie. Prime considerazioni*, *Focus*, n° 2, aprile 1997.

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, *La ristrutturazione degli enti pubblici creditizi*, Bancaria Editrice, Roma, 1991.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, *Problemi istituzionali delle Casse di Risparmio italiane alla luce degli orientamenti comunitari e delle esperienze degli alti Stati europei*, in *Banca, Impresa e Società*, n° 0, 1982.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO, *La legge 30 luglio 1990, n° 218. Contributi per la ristrutturazione delle Casse di Risparmio e delle banche del Monte*, Roma, 1991.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO, *Una Politica per il Sociale. Il ruolo delle Fondazioni delle Casse di Risparmio e delle Banche del Monte*, Roma, 1991.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO, *Ruolo e natura degli enti conferenti: problemi e prospettive*, Atti del Convegno, Roma, 1993.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, *Le Fondazioni delle Casse di Risparmio di cui al titolo III del D.Lgs. 356/90*, Roma, 1993.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, *Il sistema Casse*, Congresso Nazionale, Venezia, 13 novembre 1993.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, *Gli enti conferenti tra il pubblico e il privato: contributi e proposte*, Roma, 1995.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE - CNEL, *Il dibattito sul Primo Rapporto sulle Fondazioni Bancarie: problemi, prospettive, indirizzi*. Atti del convegno, Roma, 1996.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE,

- *Primo rapporto sulle Fondazioni bancarie*, Roma, 1996;
- *Secondo rapporto sulle Fondazioni bancarie*, Roma, 1997.
- *Terzo rapporto sulle Fondazioni bancarie*, Roma, 1998.
- *Quarto rapporto sulle Fondazioni bancarie*, Roma, 1999.
- *Quinto rapporto sulle Fondazioni bancarie*, Roma, 2000.
- *Sesto rapporto sulle Fondazioni bancarie*, Roma, 2001.
- *Settimo rapporto sulle Fondazioni bancarie*, Roma, 2002.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, *Il dibattito sul*

Secondo Rapporto sulle Fondazioni Bancarie: problemi, Prospettive, Indirizzi. Atti del convegno, Roma, 1997.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, *Le Casse di Risparmio e le Banche del Monte italiane*, Roma, 1997.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, *Il Project Management nelle Fondazioni bancarie*, Manuale n. 5, Roma, 1997.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, *La conservazione del patrimonio culturale del Paese. Ruolo e prospettive delle casse di Risparmio, delle Banche del Monte e delle Fondazioni bancarie*, Atti del Convegno, Ferrara, 1997.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, *Le Fondazioni Bancarie dalla legge Amato-Carli al disegno di legge Ciampi: Quale futuro?* Atti del Convegno, Milano, 1997.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, *La Comunicazione delle Fondazioni bancarie*, Manuale n. 6, Roma, 1997.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, *Rapporto sulle Community Foundations*, Manuale n. 7, Roma, 1998.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, *I settori di intervento delle Fondazioni bancarie: l'istruzione*, Manuale n. 8, Roma, 1998.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, *L'analisi costi-benefici nella valutazione dei progetti delle Fondazioni bancarie*, Manuale n. 9, Roma, 1998.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, *Giornata delle Fondazioni, Presentazione del Terzo Rapporto sulle Fondazioni Bancarie*. Atti del convegno, Roma, 1998.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, *Le Fondazioni Bancarie dopo la legge 461/98*. Atti del Convegno, Milano, 1999.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, *Fondazioni Bancarie e Volontariato*, Manuale n. 10, Roma, 1999.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, *Seconda Giornata delle Fondazioni. Presentazione del Quarto Rapporto sulle Fondazioni bancarie*, Atti del Convegno, Roma, 1999.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, *L'efficienza delle Fondazioni Casse di Risparmio*, Manuale n. 11, Roma, 1999.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, *I Settori di Intervento delle Fondazioni Bancarie: la ricerca scientifica*, Manuale n. 12, Roma, 1999.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, *I servizi socio-assistenziali: guida alla pianificazione territoriale ed alla gestione dei progetti*, Manuale n. 13, Roma, 2000.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, *Presentazione*

del Quinto Rapporto sulle Fondazioni bancarie, in *Il Risparmio*, Roma, 2000.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, *Prospettive per il Terzo Settore e per l'attività bancaria*, 18° Congresso Nazionale, Torino, 2000.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, *Annuario delle Fondazioni di origine bancaria*, Roma, 2002.

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO, *Banche private e Fondazioni europee: autonomia e creazione di valore per le comunità locali*, 19° Congresso Nazionale, Firenze, 2003.

ATELLI M., *Le fondazioni di origine bancaria fra transizione infinita verso il diritto privato e innovazione dell'ordinamento regionale in materia creditizia*, in *Giu. cost.*, 2001.

ATELLI M., *Fondazioni bancarie oppure ordinamento creditizio regionale: su cosa ha deciso la Consulta*, in www.astrid-online.it.

BALBONI E., *Le sentenze sulle fondazioni bancarie tra attese e sorprese: considerazioni sulla dinamica delle fonti di diritto*, in www.astrid-online.it.

BANCA D'ITALIA, *Ordinamenti degli enti pubblici. Analisi e prospettive*, in *Bollettino*, n. 1-2, Roma 1981.

BANCA D'ITALIA, *Ordinamento degli enti pubblici creditizi. L'adozione del modello della società per azioni*, Roma 1988.

BARBETTA G.P., *Note sulle problematiche relative alla redazione di un regolamento di erogazione della Fondazione*, in *Il Risparmio*, n° 1, 2001.

BARSOTTI L., *Le Fondazioni bancarie e i beni culturali*, in *Il Risparmio*, 2003.

BELLI F., MAZZINI F., *Le fondazioni bancarie*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, 2001.

BENNANI, *La cessione dei titoli azionari derivati da conferimenti da aziende bancarie*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1994, I, p. 1353.

BIRINDELLI G., FERRETTI P., *Profili evolutivi della privatizzazione del sistema bancario: limiti ed opportunità per le Fondazioni e le aziende di credito*, in *Il Risparmio*, n° 3, 1997.

BISONI C., FERRETTI R., *Legge Amato e adeguamento patrimoniale delle aziende di credito*, in *Il Risparmio*, n° 4, 1991.

BODEGA D., CIOCCARELLI G., PREVITALI P., *I processi erogativi nelle Fondazioni di origine bancaria*, in *Il Risparmio*, 2003.

BOTTIGLIA R., *Le Fondazioni bancarie: missione, ruolo istituzionale e partecipazione agli assetti proprietari del sistema creditizio*, Padova, 2003.

BRUNI L., *Per un mercato «a più dimensioni»: la sfida del «non-profit» italiano*, in *Il Risparmio*, n° 1, 2002.

BRUSCIOTTI B., *Le Fondazioni bancarie nel nuovo quadro normativo di riferimento*, in *Il Risparmio*, 2000.

CAPRIGLIONE, *Operatività delle fondazioni bancarie e dismissione del «controllo» sulle SpA conferitarie*, in AMOROSINO-CAPRIGLIONE, *le «fondazioni»*

bancarie, cit., p. 99 ss.

CASSESE S., *Da fondazioni bancarie ad enti «non profit»*, in *Giorn. dir. amm.*, 1995.

CASSESE S., *L'evoluzione delle fondazioni bancarie*, in *Giorn.dir.amm.*, 1996.

CAVAZZUTI, COSTI R., *Le banche ai privati, le fondazioni alla società civile*, in *Delta*, 1994.

CENSIS, *Le fondazioni bancarie italiane. Finalità, organizzazione, reti di relazione, le tante dimensioni di un settore in crescita*, in *Note e Commenti*, n° 1-2, 1999.

CENSIS, *Sistema delle Fondazioni e Mezzogiorno. Rapporto-progetto per un intervento integrato delle Fondazioni bancarie nel Mezzogiorno*, in *Il Risparmio*, n° 1, 2002.

CERULLI IRELLI, MORBIDELLI, *Ente pubblico ed enti pubblici*, Torino, 1994.

CIAMPI C.A., *Banche, privatizzazioni e fondazioni: gli orientamenti del Governo*, in *Bancaria*, 1996.

CIOCCARELLI G., PREVITALI P., *Le Fondazioni ex bancarie. Orientamento strategico, assetto organizzativo e competenze manageriali*, Milano, 2002.

CIMA S., *Il profilo del Nonprofit italiano dai dati del primo censimento*, in *Il Risparmio*, n° 1, 2002.

CIOCCARELLI G., BODEGA D., PREVITALI P., *I processi erogativi nelle Fondazioni di origine bancaria*, in *Il Risparmio*, 2003.

CIMA S., *Il profilo del Nonprofit italiano dai dati del primo censimento*, in *Il Risparmio*, n° 1, 2002.

CLARICH M., *Le fondazioni bancarie tra regole di diritto privato e disciplina del procedimento amministrativo*, in *Bancaria*, gennaio, 1996.

CLARICH M., *La riforma delle fondazioni bancarie*, in *Banca, Impresa e Società*, n° 1, 2000.

CLARICH M., PISANESCHI A., *Le Fondazioni bancarie. Dalla holding creditizia all'ente non-profit*, Il Mulino, Bologna, 2001.

COMBA A., *Le Fondazioni bancarie nella società civile in un rapporto di integrazione e di complementarità*, in *Il Risparmio*, n° 2, 2000.

CONSIGLIO ITALIANO PER LE SCIENZE SOCIALI, *Le Fondazioni in Italia*, in *Queste Istituzioni*, Roma, 2002.

COSTI R., *Sulle cosiddette fondazioni bancarie*, in *Contratto e impresa*, 1996.

COSTI R., *La riforma delle fondazioni bancarie*, in *Banca imp. società*, 1997.

COSTI R., *Linee di politica legislativa del decreto 153/99*, in *Banca, Impresa e Società*, n° 1, 2000.

CUOCOLO F., *Aspetti giuridici delle Fondazioni Casse di Risparmio*, in *Riv. trim. dir. pubb.*, 1994.

DEMATTE' C., ALEMANNI B., RUOZI R., SIRONI A., *Le Fondazioni di origine bancaria. Evoluzione recente e prospettive future alla luce della Direttiva Dini*, 1994, Newfin, Università Bocconi, Milano, 1995.

DI TANNO T., *La ristrutturazione del sistema bancario nel disegno di legge Ciampi: il regime delle nuove cessioni di partecipazioni*, in *Bancaria*, n° 2, 1997.

FALSITTA V.E., *Fondazioni Bancarie e Agevolazioni fiscali ex art. 6 D.P.R. 601/73. Riflessioni sui Presupposti Logici e Giuridici di un Parere Reso dal Consiglio di Stato*, in *Liuc Papers*, 37, 1997.

FERRARI P., MAGNANI E., *Il futuro molo delle Fondazioni bancarie: nuovi investitori istituzionali, puri grant-makers, Community Foundations o che altro?*, in *Il Risparmio*, n° 6, 1998.

FERRARI P., *La gestione del patrimonio delle Fondazioni bancarie italiane: un confronto con la realtà europea e statunitense*, in *Studi e note di Economia*, Quaderni, 2000.

FERRETTI P., BIRINDELLI G., *Profili evolutivi della privatizzazione del sistema bancario: limiti ed opportunità per le Fondazioni e le aziende di credito*, in *Il Risparmio*, n° 3, 1997.

FERRO-LUZZI P., *Fondazioni bancarie: che fare?*, in *Dir. banche e mercati finan.*, 1999.

FICARI, *La disciplina fiscale delle attività delle fondazioni bancarie*, in *Riv. Dir. Trib.*, 1999, p. 775;

FILIPPINI L., *Economia delle Fondazioni. Dalle "Piae Cause" alle fondazioni bancarie*. Bologna, 2000.

FORTUNATO S., *L'autonomia statutaria delle fondazioni bancarie*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2002.

FUNARI S., RIZZI D., *Criteri per l'assegnazione dei fondi delle Fondazioni bancarie al settore non-profit*, in *Il Risparmio*, n° 1, 2000.

GALANTI E., *Appunti sugli enti conferenti*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1993.

GALANTI E., *Principio di separazione fra ente conferente e società conferitaria e incompatibilità fra cariche. Quale futuro per le fondazioni bancarie?* in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1995.

GALANTI E., *Le S.p.a. bancarie pubbliche verso la privatizzazione. La direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1995.

GALLO, *La natura ai fini fiscali dell'ente che ha conferito ad una SpA la propria azienda creditizia*, in *Riv. Dir. Trib.*, 1991, I, p. 538.

GENTILI A., *Enti conferenti e gestione della partecipazione bancaria* in *Dir. Banca e mercato*, 1994.

GENTILI A., *L'informazione dell'azionista nella direttiva sugli Enti conferenti* in *Dir. Banca e mercato*, 1995.

GENTILI A., *Fondazioni bancarie e progettazione legislativa. Profili civilistici*, in *Riv. dir. civ.*, 1998.

GENTILI A., *La riforma delle fondazioni di origine bancaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1999.

GUZZETTI G., *Prospettive per il terzo settore e per l'attività bancaria*, in *Il Risparmio*, n° 2, 2000.

GUZZETTI G., *Prospettive per il Terzo Settore e per l'attività bancaria*, in *Il Risparmio*, 2000.

ISTITUTO LUIGI STURZO, *Le Fondazioni bancarie tra innovazioni legislative e autonomia statutaria*, Convegno 21 Gennaio 2003, in *Il Risparmio*, 2003.

LAMANDA C., *Da fondazioni bancarie ad enti "non profit": natura giuridica e rapporti con il Ministero del Tesoro*, in *Riv. soc.*, 1995.

LAROMA JEZZI, *Regime fiscale delle fondazioni bancarie e delle operazioni di ristrutturazione del settore del credito: osservazioni in merito alla sua compatibilità con l'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea*, in *Rass. Trib.*, 2000, p. 814;

LOCATELLI R., *I mutamenti nella funzione obiettivo delle Fondazioni di origine bancaria: analisi dei dati e problematiche rilevanti*, in *Il Risparmio* 1996.

LOCATELLI R., ANOLLI M., *Obiettivi e vincoli nella gestione dell'attivo delle Fondazioni bancarie*, in *Banca, Impresa e Società*, n° 3, 1998.

AREL, *Le Fondazioni bancarie: stato di attuazione della Riforma e prospettive*, Convegno 24 ottobre 2001, in *Il Risparmio*, 2002.

LUCARINI ORTOLANI, *Privatizzazione e fondazione bancaria*, in *Foro it.*, 1995.

MARICONDA G., *Fondazioni bancarie: controriforma?*, in *Corr. giur.*, 2002.

MAZZINI F., *Gli enti pubblici conferenti: "tagliacode" o "holdings sostanziali" dei gruppi bancari?*, in *Dall'ente pubblico creditizio alla società per azioni*, (a cura di RISPOLI FARINA), Napoli, 1993.

MAZZINI F., BELLI F., *Le fondazioni bancarie*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, 2001.

MAZZOTTA R., *Le Casse di Risparmio e la legge 30 luglio 1990 n° 218* in *Il Risparmio*, n° 5, 1990.

MAZZOTTA R., *Casse di Risparmio: un sistema di imprese rivolto al mercato (dalla trasformazione alla razionalizzazione)*, in *Atti del 16° Congresso nazionale*, Venezia, 1993.

MELI V., *La riforma delle fondazioni bancarie: aspetti problematici per un corretto assetto concorrenziale dei mercati*, in *Concorrenza e Mercato. Rassegna degli orientamenti dell'Autorità Garante*, n° 7, 1999.

MERCURIO V., *Appunti in tema di fondazioni bancarie*, in *Riv. Dir. Trib.*, 1997, p. 912;

MERCURIO V., *Spetta alle fondazioni bancarie la riduzione a metà dell'Irpeg*, in *Riv. Dir. Trib.*, 1999, II, p. 481;

MERCURIO V., *Brevi note sul regime fiscale delle fondazioni bancarie*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1999, I, p. 1220.

MERUSI F., *L'affidamento del cittadino*, Milano, 1970, p. 46.

MERUSI F., *Sulla natura giuridica dei c.d. enti fondazione*, in *Dir. amm.*, 1993.

MERUSI F., *Natura, funzionamento e obiettivi dei c.d. enti fondazione*, in *Banca-ria*, 1994.

MERUSI F., *L'autonomia statutaria e i suoi strumenti*, in *Atti del Convegno Enti Fondazioni e Casse di Risparmio: nuovi statuti e rapporti con le s.p.a.*, Imola, 1994.

MERUSI F., *La nuova struttura delle Fondazioni bancarie: scopi istituzionali e modifiche statutarie*, in *Bancaria*, 1995.

MERUSI F., *Pubblico e privato nella Legge Ciampi: le fondazioni in bilico tra privatizzazione formale e sostanziale*, in *Bancaria*, n° 3, 1999.

MERUSI F., *L'atto di Indirizzo del Ministero del Tesoro sulla trasformazione delle fondazioni bancarie*, in *Bancaria*, n° 11, 1999.

MERUSI F., *La nuova disciplina delle fondazioni bancarie*, in *Giorn.dir.amm.*, 1999.

MERUSI F., *Dalla banca pubblica alla fondazione privata - Cronache di una riforma decennale*, Torino, 2000.

MESSORI M., *Banche e Fondazioni bancarie*, in *Bancaria*, n° 9, 1999.

MINERVINI G., *Divieto di gestione e diritto all'informazione nei rapporti tra fondazioni bancarie e banche partecipate*, in *Riv. soc.*, 1995.

MONJARDINO C., *La gestione dei patrimoni*, in *Atti del Convegno "La gestione dei patrimoni delle Fondazioni: esperienze italiane ed estere"*, Erbusco, 25 novembre 1999.

MORBIDELLI G., *Procedure di approvazione e rappresentazione nei nuovi statuti delle ex fondazioni bancarie*, in *Dir. amm.*, 2000.

MOSCHETTI-ZENNARO, *Agevolazioni fiscali*, in *Digesto IV*, Disc. Priv. Sez. Comm., I, Torino, 1987, p. 63 ss.

NIGRO A., *Fondazioni bancarie: quale futuro?*, in *Banca imp. società*, 1995.

NUZZO M., *Agevolazioni fiscali e fondazioni bancarie: gestione del patrimonio e scopi perseguiti*, in *Rass. Trib.*, 1997, p. 429;

NUZZO M., *Fondazioni bancarie: possesso di partecipazione di maggioranza ed attività commerciale*, in *Rass. Trib.*, 1997, p. 1042;

NUZZO M., *Organo di indirizzo e organo di amministrazione: collaborazione dialettica e separazione funzionale delle competenze*, in *Il Risparmio*, n° 1, 2002.

PASTORI G., *Le fondazioni bancarie: aspetti istituzionali, assetto organizzativo e controlli*, in *Banca, Impresa e Società*, n° 3, 1997.

PISANESCHI A., *Copertura costituzionale delle fondazioni bancarie e cessione della partecipazione di controllo*, in *Bancaria*, n° 3, 2000.

PATUELLI A., *Banchieri di libertà*, Ravenna, 2002.

PONTOLILLO V., *Le Casse di Risparmio italiane nel processo di integrazione dei mercati*, in *Economia e diritto del terziario*, n° 3, 1992.

PONZANELLI G., *Nuove regole giuridiche per le Fondazioni bancarie?* in *Il Risparmio*, 4-5, 1996.

PREDIERI, *Fondazioni bancarie, dismissione coattiva della partecipazione di controllo nelle società bancarie e compiti di sviluppo economico degli enti locali*,

in *Le "fondazioni" bancarie* (a cura di AMOROSINO e CAPRIGLIONE) cit., p. 118 ss.

PREVITALI P., CIOCCARELLI G., *Le Fondazioni ex bancarie. Orientamento strategico, assetto organizzativo e competenze manageriali*, Milano, 2002.

PREVITALI P., CIOCCARELLI G., BODEGA D., *I processi erogativi nelle Fondazioni di origine bancaria*, in *Il Risparmio*, 2003.

PROTO, *Beneficiari della riduzione Irpeg e fondazioni bancarie*, in *Rass. Trib.*, 1999, p. 613;

QUESTE ISTITUZIONI, *Le Fondazioni bancarie, Problemi e Prospettive*, in *Queste Istituzioni*, 93, 1993.

QUESTE ISTITUZIONI, *Fondazioni bancarie e Volontariato*, in *Queste Istituzioni*, 93, 1993.

RAMPULLA F.C., *Fondi destinati a finalità di pubblico interesse: un "esproprio" delle Casse e delle Fondazioni conferitarie*, in *Economia e diritto del terziario*, n° 2, 1992.

RAMPULLA F.C., MARUZZI I., *Le Fondazioni di origine bancaria: caratterizzazioni normativo-statutarie e linee di riforma*, in *Il Risparmio*, n° 5, 1993.

RESCIGNO P., *La fondazione e i gruppi bancari*, in *Banca, imp. soc.*, 1992.

RESCIGNO P., *Le fondazioni bancarie*, in *Quad. giur. comm.*, 1999.

RISPOLI FARINA M., *La riforma delle banche pubbliche in Italia. Dalla "Rivoluzione silenziosa" alla legge Amato*, in *Dall'ente pubblico creditizio alla società per azioni*, (a cura di Rispoli Farina), Napoli, 1993.

RISTUCCIA S., *Il ruolo delle Fondazioni Bancarie nell'esperienza Italiana*, in *Economia della Cultura*, 2, 1998.

RIVERA A., *Profili generali dell'atto di indirizzo*, in *Il Risparmio*, 2001.

RIZZINI BISINELLI S., ANELLO P., *La legge Ciampi e la ristrutturazione delle fondazioni bancarie*, in *Le Società*, 1999.

ROSSI, *Sull'applicabilità dell'agevolazione prevista dall'art. 6 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 alle Casse di risparmio conferenti le aziende bancarie*, in *Riv. Dir. Trib.*, 1997, I, p. 53 ss.

ROSSIGNOLI B., *Le Casse di risparmio e i monti di credito su pegno*, Milano, 1979.

RUOZI R., DESURY P., *Il processo di privatizzazione delle Casse di Risparmio*, in *Il Risparmio*, n° 4, 1994.

RUOZI R., DEMATTE' C., ALEMANNI B., SIRONI A., *Le Fondazioni di origine bancaria. Evoluzione recente e prospettive future alla luce della Direttiva Dini 1994*, Newfin, Università Bocconi, Milano, 1995.

SAPELLI G., *Fondazioni bancarie e fondazioni non profit, localismo virtuoso e capitalismo temperato: una interrelazione dinamica*, in *Il Risparmio*, n° 1, 2001.

SCANDIZZO P.L., *Le Fondazioni bancarie: origine, razionalità ed evoluzione*, in *Il Risparmio*, n° 1, 1999.

SCANDIZZO P.L., *La valutazione delle attività delle Fondazioni bancarie*, in *Il Risparmio*, n° 1, 2002.

SCHLESINGER P., *Le c.d. "fondazioni bancarie"*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1995.

SCIUME' P., *Le fondazioni bancarie. La riforma della disciplina civilistica e fiscale ex D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153*, edizioni Il Sole 24 ore, Milano, 1999.

SIRONI A., RUOZI R., DEMATTE' C., ALEMANNI B., *Le Fondazioni di origine bancaria. Evoluzione recente e prospettive future alla luce della Direttiva Dini 1994*, Newfin, Università Bocconi, Milano, 1995.

SEGRE G., *Il Bilancio delle Fondazioni Bancarie*, in *Economia della Cultura*, n° 2, 1998.

SEGRE G., *Un futuro da investitore istituzionale per le fondazioni bancarie*, in *Banca, Impresa e Società*, n° 1, 2000.

SICILIANO G., *Assetti proprietari e performance: gli effetti della cessione del controllo di diritto da parte delle Fondazioni bancarie*, in *Il Risparmio*, n° 1, 2001.

TAGLIAVINI G., *Alcune riflessioni sulla gestione finanziaria delle fondazioni*, in *Economia e Management*, n° 5, settembre 1997.

VITTADINI G., *Il Nonprofit in Italia: le questioni aperte*, in *Il Risparmio*, n° 1, 2002.

ZOPPINI A., *L'autonomia statutaria nelle fondazioni di origine bancaria*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2000.

Ottobre, 2003

APPENDICE

NORMATIVA

NORMATIVA PRIMARIA

DECRETO LEGISLATIVO

17 maggio 1999, n. 153

(Testo Vigente¹)

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461².

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:

a. "Legge di Delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461;

b. "TUIR": testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c. "Fondazione": l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

c-bis. "Settori ammessi": 1) Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza;

religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambiente; 4) arte, attività e beni culturali³. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400⁴;

d. "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla Fondazione, in numero non superiore a tre;

e. "Autorità di Vigilanza": l'autorità prevista dall'articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall'articolo 10;

f. "Società Bancaria Conferitaria": la società titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria della Fondazione e nella quale la stessa detiene diretta-

¹ Testo consolidato con l'art. 19 della legge 7 marzo 2001 n. 62, con l'art. 11 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con l'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e con l'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, come modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212.

² Testo coordinato con il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale 24 settembre 2003, n. 301.

³ L'articolo 7 della legge n. 166/02 ha inserito tra i settori ammessi anche "la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità".

⁴ La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte indicata con carattere barrato (sentenza n. 301/2003).

mente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Bancaria Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda bancaria da parte della Società Bancaria Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

g. "Società Conferitaria": la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della Società Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

h. "Impresa Strumentale": impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti;

i. "Partecipazione Indiretta": la partecipazione detenuta tramite società controllata, società fiduciaria o per interposta persona;

j. "Conferimenti": i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni e della legge 26

novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;

k. "Fondi Immobiliari": i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;

l. "Direttiva del 18 novembre 1994": la direttiva del Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante "Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi", adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

TITOLO I REGIME CIVILISTICO DELLE FONDAZIONI

Art. 2

Natura e scopi delle Fondazioni

1. Le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

2. Le Fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

Art. 3

Modalità di perseguimento degli scopi statutari

1. Le Fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'articolo 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei Settori Rilevanti.

2. Non sono consentiti alle Fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle Imprese Strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

3. Gli statuti delle Fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le Fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e

l'efficacia degli interventi.

Art. 4

Organi

1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, si conformano ai seguenti principi:

a. previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;

b. attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di: 1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni; 2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi; 3) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 4) approvazione del bilancio; 5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 6) trasformazioni e fusioni;

c. previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione⁵, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonché dell'apporto di

⁵ La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui in luogo della frase indicata con carattere barrato non prevede "una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali" (sentenza n. 301/03).

personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire una equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;

d. le Fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci può essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dall'assemblea dei soci non possono comunque superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo;

e. attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e

di impulso dell'attività della Fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;

f. previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle Fondazioni la cui attività è indirizzata dai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

g. determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni, ~~nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)~~⁶, di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di direttore generale della Società Bancaria Conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;

h. previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della Fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano;

i. previsione che i componenti degli organi della Fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;

j. previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.

3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le Fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell'articolo 6 con tale società bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale.

4. L'organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

5. Alle associazioni rappresentative o di categoria delle Fondazioni non possono esseri attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della Fondazione.

Art. 5 *Patrimonio*

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità. Le Fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

2. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

3. Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), nonché dalle altre componenti di cui all'articolo 9, comma 4.

Art. 6 *Partecipazioni di controllo*

1. Le Fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali.

2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.

Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 del codice civile, quando:

a. la Fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

b. la Fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca

⁶ La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte indicata con carattere barrato (sentenza n. 301/2003).

della maggioranza degli amministratori;

c. sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla Fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25.

5. La scissione a favore di società controllate dalla Fondazione non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli previsti al comma 1.

5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato.

Art. 7

Diversificazione del patrimonio

1. Le Fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali.

2. Nella dismissione delle attività patrimoniali le Fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruità e non discriminazione.

3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla Fondazione nella Società Bancaria Conferitaria sono previamente comunicate all'Autorità di Vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalità, gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità di Vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la Fondazione può procedere alle operazioni deliberate.

3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 10 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.

Art. 8

Destinazione del reddito

1. Le Fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:

a. spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ad all'attività svolta dalla singola Fondazione;

b. oneri fiscali;

c. riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;

d. almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai Settori Rilevanti;

e. eventuali altri fini statutarî, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;

e-bis. acquisto, secondo parametri fissati dall'autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole;

f. erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.

3. È fatto divieto alle Fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Ai fini dei Titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzate dalle società strumentali controllate dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ancorché non distribuiti.

Art. 9

Bilancio e scritture contabili

1. Il bilancio delle Fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le Fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di

esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.

3. Le Fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi dell'articolo 3, comma 2. L'istituzione di tali imprese è disposta dall'organo di indirizzo della Fondazione. Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal codice civile per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro.

4. Le Fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali ai sensi dell'articolo 8.

5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l'Autorità di Vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle Fondazioni, in modo da:

a. rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'at-

tività svolta dalle Fondazioni;

b. fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

Art. 10

Organi, finalità e modalità della vigilanza

1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascuna Fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La vigilanza sulle Fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle Fondazioni la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

3. L'Autorità di Vigilanza:

a. autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle Fondazioni, come individuati all'articolo 2;

b. determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizza-

zioni rappresentative delle Fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle Fondazioni;

c. approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della Fondazione interessata;

d. può chiedere alle Fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di controllo informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni;

e. emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, ~~atti di indirizzo di carattere generale~~⁷ aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e

controllo presso le Fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi, nonché i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati in conformità e nei limiti delle disposizioni del presente decreto.

f. può effettuare ispezioni presso le Fondazioni e richiedere alle stesse l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2;

g. emana il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, relativo alle modalità di redazione dei bilanci;

h. può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di Fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

i. stabilisce le forme e le modalità per la revisione sociale dei bilanci;

j. quando non siano adottati dai competenti organi della Fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), provvede all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell'organo di controllo;

k. cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle Fondazioni.

Art. 11

Provvedimenti straordinari dell'Autorità di Vigilanza

1. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative

e statutarie, che regolano l'attività della Fondazione.

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti; la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.

3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all'Autorità di Vigilanza la liquidazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 7.

4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi della Fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.

5. L'indennità spettante ai commissari straordinari e ai membri del comitato di sorveglianza è determinata con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza ed è posta a carico della Fondazione.

6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.

7. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari e negli altri casi previsti dallo statuto. L'Autorità di Vigilanza, nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità

⁷ La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte indicata con carattere barrato (sentenza n. 301/2003).

degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione posta in liquidazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.

8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di Vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l'Autorità di Vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa.

9. L'Autorità di Vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità⁸, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della Fondazione.

TITOLO II REGIME TRIBUTARIO DELLE FONDAZIONI

Art. 12 *Disposizioni varie di carattere tributario*

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalità mediante esercizio, le modalità previste all'articolo 9, di Imprese Strumentali ai loro fini statuari.

2. Alle Fondazioni previste dal comma 1, operanti nei Settori Rilevanti, si applica il regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso regime si applica fino all'adozione delle disposizioni statutarie previste dal comma 1, alle Fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori indicati nell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.

3. La Fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella Società Bancaria Conferitaria. Si applica l'articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.

4. La natura di ente non commerciale viene meno se la Fondazione, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da Imprese Strumentali in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2005, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo

per i due anni successivi alla predetta acquisizione.

5. La disciplina prevista dai commi 1 e 2 si applica anche se la Fondazione possiede, fino al 31 dicembre 2005, partecipazioni di controllo nella Società Bancaria Conferitaria ai sensi dell'articolo 6.

6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito di imposta sui dividendi percepiti dalle Fondazioni.

7. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

8. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti: "e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

9. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle Fondazioni.

Art. 13 *Plusvalenze*

1. Per le Fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito

delle persone giuridiche né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società Bancaria Conferitaria, se il trasferimento avviene entro il 31 dicembre 2005. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Società Bancaria Conferitaria, realizzate dalla società nella quale la Fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.

TITOLO III REGIME CIVILISTICO E FISCALE DEGLI SCORPORI

Art. 14 *Soggetti e oggetto degli scorpori*

1. Le Società Conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo mediante scissione o retrocessione a favore della Fondazione o della società conferente, ovvero della società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria, dei beni non strumentali nonché delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di Conferimenti. La retrocessione è effettuata mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi Immobiliari, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.

2. Ai fini del comma 1, si conside-

⁸ L'espressione "e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità" è da ritenersi abrogata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 24 settembre 2003, n. 301.

rano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le partecipazioni in società diverse da quelle che, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai beni della società fusa o incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.

Art. 15 *Scissione*

1. Le Società Conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all'articolo 6, comma 5, alla scissione, prevista dall'articolo 14, a favore di società controllate dalla Fondazione, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

Art. 16 *Assegnazione*

1. Le Società Conferitarie deliberano l'assegnazione prevista nell'articolo 14 con le modalità stabilite dall'articolo 2445 del codice civile, pre-

vio deposito della relazione degli esperti predisposta in conformità con quella disciplinata dall'articolo 2501-quinquies del codice civile. L'assegnazione alle Fondazioni non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli operanti nei Settori Rilevanti.

2. Il patrimonio netto delle Società Conferitarie che procedono all'assegnazione prevista al comma 1 è diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore contabile della partecipazione nella relativa Società Conferitaria.

3. Per la Società Conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1 non dà luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non si applica l'imposta sul valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il soggetto assegnatario subentra nella posizione della Società Conferitaria in ordine ai beni e alle partecipazioni assegnati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente ricono-

sciuti.

5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

6. Le Società Conferitarie che non esercitano attività bancaria, interamente possedute, direttamente o indirettamente, da Fondazioni, possono realizzare l'assegnazione prevista al comma 1 anche mediante la propria liquidazione, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni previsti dai precedenti commi. Le disposizioni dell'articolo 44 del TUIR non si applicano all'attribuzione alla Fondazione della parte di patrimonio netto della società nella quale la Fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle cessioni poste in essere dalla medesima società per realizzare le condizioni previste all'articolo 12, comma 3, ovvero quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva del 18 novembre 1994.

Art. 17 *Cessione diretta*

1. Le Società Conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all'articolo 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall'articolo 16 per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione.

Se la cessione diretta è a titolo oneroso, si producono gli effetti previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.

Art. 18 *Apporto di beni immobili a Fondi Immobiliari*

1. Le Società Conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista all'articolo 14, comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di Fondi Immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla Fondazione o alla società conferente ovvero alla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

2. L'apporto previsto al comma 1 è deliberato con le modalità stabilite all'articolo 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società Conferitaria annullate, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

3. L'apporto di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle disposizioni che regolano i Fondi Immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del Fondo Immobiliare ed è sottoposto all'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformità al disposto dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della società di gestione del Fondo Immobiliare che intende ricevere l'apporto.

Art. 19

Apporto di beni immobili da parte di Fondazioni

1. Le Fondazioni, possono sottoscrivere quote di Fondi Immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. All'apporto effettuato da Fondazioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all'articolo 18, commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell'articolo 16, comma 1. La Fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 20

Permuta di beni immobili

1. La permuta, mediante la quale la Fondazione acquisisce beni o titoli della Società Bancaria Conferitaria, attribuendo alla medesima società beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino già direttamente utilizzati dalla società stessa, è soggetta al regime indicato all'articolo 16, commi 3 e 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la Fondazione e la Società Bancaria Conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 21

Valutazione dei beni e delle partecipazioni

1. Le Società Conferitarie possono

imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni non strumentali indicati nell'articolo 14, comma 2, fino a concorrenza dei maggiori valori iscritti nelle proprie scritture contabili a seguito dei Conferimenti.

2. I beni e le partecipazioni oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 conservano il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con riferimento a detto valore, i componenti positivi e negativi di reddito, relativi ai medesimi beni e partecipazioni, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del TUIR. Se i maggiori valori iscritti nelle scritture contabili in sede di Conferimento sono fiscalmente riconosciuti, le componenti negative di reddito sono ammesse in deduzione, nei periodi d'imposta in cui se ne verificano i presupposti, anche se non imputate al conto economico.

3. Le Società Conferitarie che procedono alla valutazione di cui al comma 1 devono far risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

TITOLO IV DISCIPLINA FISCALE DELLE RISTRUTTURAZIONI

Art. 22

Fusioni ed altre operazioni di concentrazione strutturale

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonché da quelle beneficiarie di operazioni di scissione ovvero destinatarie di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazio-

ne, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi di imposta consecutivi, a partire da quello nel quale è stata perfezionata l'operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d'imposta.

2. Se la speciale riserva di cui al comma 1 è distribuita ai soci entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili alla riserva stessa, le somme attribuite ai soci, aumentate dell'imposta di cui al comma 1 corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società ed il reddito imponibile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale della speciale riserva entro il periodo medesimo si considerano, fino al corrispondente ammontare, prelevate dalla parte di capitale formata con l'imputazione di tale riserva.

3. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi del comma 1 concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del TUIR. Il reddito assoggettato all'imposta sul

reddito delle persone giuridiche ai sensi del comma 1, rileva anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del predetto testo unico, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 66,22 per cento degli utili destinati alla speciale riserva di cui al comma 1.

4. Per i periodi d'imposta per i quali le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, hanno effetto nei confronti delle banche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso, la tassazione ridotta prevista dal comma 1, è applicata alla parte di reddito complessivo netto, dichiarato assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del TUIR e, ad esaurimento di questa, alla parte di reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. La disposizione dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466 del 1997, è applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato che non usufruisce della tassazione ridotta prevista al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili anche alle banche comunitarie per le succursali stabilite nel territorio dello Stato.

Art. 23

Operazioni di concentrazione non strutturale

1. Le disposizioni dell'articolo 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi del-

l'articolo 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, per le operazioni che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualità di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la società controllante, se esercente attività bancaria, può optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è perfezionata l'operazione che ha dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni.

2. L'applicazione delle disposizioni del comma 1 esclude, per le banche interessate alle operazioni ivi previste, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 per le eventuali ulteriori operazioni di fusione, scissione e conferimento tra le banche stesse.

Art. 24

Regime speciale ai fini delle imposte indirette

1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio

1. Le partecipazioni di controllo nelle Società Bancarie Conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, sino al 31 dicembre 2005, ai fini della loro dismissione.

1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la Fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'Assemblea straordi-

naria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Le partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla Fondazione in Imprese Strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorità di Vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine di cui allo stesso comma 1.

3. Qualora la Fondazione, scaduti i periodi di tempo rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla dismissione provvede, sentita la Fondazione ed anche mediante un apposito commissario, l'Autorità di Vigilanza, nella misura idonea a determinare la perdita del controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato ed all'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio.

3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di control-

lo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, è fissato alla fine del settimo anno dalla data di vigore del presente decreto.

Art. 26

Coordinamento con la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994.

1. Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in attuazione della Direttiva del 18 novembre 1994, non ancora realizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni fiscali, previste dall'articolo 2, comma 3, della Direttiva medesima, continuano ad operare anche se le operazioni si perfezionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del programma purché entro il termine di cui all'articolo 13.

2. Per le Fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall'articolo 2, comma 2, della direttiva del 18 novembre 1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, raggiungono il parametro di diversificazione dell'attivo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva medesima, il termine quadriennale di cui all'articolo 13 del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del predetto termine quinquennale o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformità alla Direttiva del 18 novembre 1994 è accertata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica nel termine di trenta giorni dalle scadenze previste dai commi stessi. Decorso tale termine la conformità si intende accertata.

Art. 27
*Partecipazione al capitale
della Banca d'Italia*

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d'Italia, a condizione che:

a. abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;

b. operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano;

c. prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statutari nei Settori Rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10.

2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti.

3. Ulteriori condizioni e requisiti per l'ammissione delle Fondazioni al capitale della Banca d'Italia e per il trasferimento delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al fine di mantenere un equilibrato assetto della distribuzione delle quote dei relativi diritti.

4. Restano fermi i poteri che lo sta-

tuto della Banca d'Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione delle quote di partecipazione al capitale della Banca.

Art. 28
Disposizioni transitorie

1. Le Fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale l'Autorità di Vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non è considerato ai fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali atti, debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorso il quale le Fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti.

2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, si applica alle singole Fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1.

3. Le Fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle norme statutarie:

a. Convertire le azioni ordinarie detenute nelle Società Conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La proposta di conversione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della società partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la Fondazione, le cui

azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell'assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b. emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, convertibili in azioni ordinarie della Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle azioni medesime. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, limiti e criteri per l'emissione dei titoli di cui alla presente lettera.

4. L'incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 3, con riguardo ai componenti l'organo di amministrazione di Fondazioni che ricoprono alla data di entrata in vigore del presente decreto anche la carica di consigliere di amministrazione in Società Bancarie Conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica ricoperta nella Fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi del comma 1.

5. L'Autorità di Vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto.

6. Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle operazioni perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di presentazione della

dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al sesto periodo di imposta successivo.

Art. 29
Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dalla Legge di Delega e dal presente decreto, alle Fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.

Art. 30
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a. L'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218;
b. Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
c. L'articolo 1, commi 7, 7-bis e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito.

Art. 31
Copertura finanziaria

1. Agli oneri recati dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 8 della Legge di Delega.

2. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del presente decreto.

TESTO COORDINATO DEL
DECRETO-LEGGE
15 aprile 2002, n. 63

Testo del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, coordinato con la legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112 recante: “Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture”¹

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 Giugno 2002

Omissis

Art. 5.

Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per aiuti di Stato

1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed in attesa della definizione dei ricorsi promossi contro la medesima decisione innanzi alle autorità giudiziarie dell'Unione europea, il regime delle agevolazioni rese disponibili in favore delle banche in forza della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e, conseguentemente, degli articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sospeso a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ancora

aperto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. È analogamente sospeso il regime di agevolazione reso disponibile in forza dell'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, nella misura in cui la duplice operazione costituita dall'attribuzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alla società conferitaria e dal successivo trasferimento alla fondazione produca effetti sul bilancio della società conferitaria. I periodi d'imposta per i quali operano tali sospensioni, ivi incluso il periodo di imposta 2001, non sono computati ai fini della consecutività di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. *Resta fermo quanto disposto dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, in tema di fondazioni, in ragione del loro regime giuridico privatistico, speciale rispetto a quello delle altre fondazioni, in quanto ordinato per legge in funzione: a) della loro particolare operatività, inclusa la possibilità di partecipare al capitale della Banca d'Italia; b) della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi obbligatori e su uno specifico regime di requisiti di professionalità, di onorabilità e di incompatibilità; c) dei criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di dismissione dei cespiti; d) della facoltà di emettere titoli di debito convertibili o con opzioni di acquisto; e) dei vincoli di economicità della gestione e di separazione patrimoniale; f) dei vincoli di destinazione del reddito, delle riserve e degli accantonamenti; g) delle speciali norme in materia di contabilità e di*

vigilanza; h) del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La disposizione di cui al precedente periodo costituisce norma di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

2. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate in apposita contabilità speciale di tesoreria. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità contabili di acquisizione delle relative somme.

Omissis

¹ Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono indicate con carattere corsivo.

LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448.

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 285/L alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001.

Omissis

**TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA**

Omissis

Art. 11¹.

(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) “Settori ammessi”: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e

riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400²».

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) “Settori rilevanti”: i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre;».

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale».

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a riflettere le competenze nei settori ammes-

si in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione³, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;».

5. All'articolo 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: «, unitamente» fino a: «comma 6,» sono soppresse.

6. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola: «onorabilità,» sono inserite le seguenti: «intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.»

7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti che svolgono funzio-

ni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale».

8. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo è soppresso.

9. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità».

10. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

11. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio».

12. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il secondo periodo è soppresso.

13. All'articolo 25 del decreto

¹ Testo coordinato con il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale 24 settembre 2003, n. 301.

² La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte indicata con carattere barrato.

³ La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui in luogo della frase indicata con carattere barrato non prevede “una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali”.

legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella Società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

14. L'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta giorni dall'emanazione delle disposizioni dell'Autorità di vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilità bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, limitano la propria attività all'ordinaria amministrazione, nella quale è ricompresa l'esecuzione dei progetti di erogazione già approvati.

15. In apposito allegato alla Relazione previsionale e programmatica il Ministro dell'economia e delle finanze espone l'ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 46 della presente legge.

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 461

“Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria”

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999

Art. 1.

Ambito della delega

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

Art. 2.

Regime civilistico degli enti

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) devolvono ai fini statutarî nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera i) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutarî, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l'equità;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente

strumentali ai fini statutarî, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed espe-

rienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria;

i) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutarî, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno

altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;

m) sono inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

Art. 3.

Regime tributario degli enti

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); il possesso di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono le finalità statutarie con le modalità previste dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o da

imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;

d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 4.

Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera a) del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del

codice civile nelle società di cui alla medesima lettera a);

c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del presente comma anche nei confronti della società nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

Art. 5.

Regime fiscale degli scorpori

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3, a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali nonché partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimen-

to immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3, nonché alle permutate di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati dalla società bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3.

2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma 1 possono essere attuati altresì nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla società conferente di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

3. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l'assegnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l'intero capitale delle società medesime può essere altresì realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma 2.

4. Il patrimonio netto delle società che procedono all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui ai commi 2 e 3 è diminuito, in regime di neutralità fiscale, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare

sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1.

5. Le società conferitarie indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6.

Disciplina fiscale delle ristrutturazioni

1. La disciplina fiscale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:

a) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non

superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analogo aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili è applicata la tassazione ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;

b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, nonché per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica società delle partecipazioni di controllo di una pluralità di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;

c) possibilità di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralità fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il

disavanzo, anche senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;

d) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), e terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento in società, per la neutralità dell'operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilità, in quest'ultimo caso, di revocare l'opzione per la neutralità entro il quarto periodo di imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera c), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;

e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilità di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo e nell'articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467.

Art. 7.

Partecipazioni al capitale della Banca d'Italia

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti di cui

alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statuari.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE 11 agosto 1991, n. 266.

Legge-quadro sul volontariato
Gazzetta Ufficiale del 22.8.1991 n. 196

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE
 DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Omissis

Art. 15.

Fondi speciali presso le regioni

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla

costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Omissis

NORMATIVA SECONDARIA

DECRETO del Ministero
dell'Economia e delle Finanze
del 27 marzo 2003

**Fondazioni bancarie. Misure
dell'accantonamento alla riserva
obbligatoria e dell'accantonamento
patrimoniale facoltativo per l'eserci-
zio 2002.**

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
78 del 3 aprile 2003*

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del tesoro

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ora Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinata dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Auto-

rità di vigilanza può prevedere riserve facoltative;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001;

Visto il decreto 26 marzo 2002 del direttore generale del Dipartimento del tesoro, con il quale sono state fissate le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per l'esercizio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2002;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio 1 gennaio 2002-31 dicembre 2002;

Considerata l'opportunità di consentire un accantonamento patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, finalizzato alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e di fissarne la misura massima ammissa;

Considerata l'opportunità che le fondazioni destinino prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di eventuali disavanzi pregressi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni dell'atto di indirizzo del Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

2. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l'esercizio 2002, nella misura del venti per cento della differenza tra l'avanzo dell'esercizio e l'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

3. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento della differenza tra l'avanzo dell'esercizio e l'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3.

Art. 2.

1. Il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio è destinato priori-

tariamente alla copertura di eventuali disavanzi pregressi.

2. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato, incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerando le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.

3. Non è consentito effettuare l'accantonamento di cui all'art. 1, comma 3, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.

4. Il reddito residuo di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è costituito dall'avanzo dell'esercizio al netto della destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e dell'accantonamento alla riserva obbligatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2003

Il direttore generale: Siniscalco

DECRETO 2 agosto 2002, n. 217.

Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle fondazioni bancarie.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTI gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (di seguito indicato come decreto legislativo n. 153), recante la disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo n. 153;

VISTO in particolare il comma 14 dell'articolo 11 della legge n. 448 del 2001 che dispone che l'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dall'articolo 11 citato, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 153;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari;

VISTI gli atti di indirizzo emanati dall'Autorità di vigilanza in data 5 agosto 1999 e 22 maggio 2001 in materia di statuti delle fondazioni e di requisiti degli organi delle fondazioni;

UDITO il parere del Consiglio di

Stato espresso nell'adunanza del 1 luglio 2002;

VISTA la nota del 1 agosto 2002 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988 lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOPTA

il seguente regolamento

Art. 1.

Definizioni

1. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono a quelle dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

TITOLO I

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Art. 2.

Attività istituzionale

1. Le fondazioni svolgono la loro attività istituzionale esclusivamente nei settori ammessi. L'attività istituzionale delle fondazioni si svolge in rapporto prevalente con il territorio. Lo statuto, in ragione del luogo di insediamento, delle tradizioni storiche e delle dimensioni della fondazione, può definire uno specifico ambito territoriale cui si indirizza l'attività della fondazione.

2. Le fondazioni scelgono, nell'ambito dei settori ammessi, un massimo di tre settori (i c.d. "settori rilevanti"), anche appartenenti a più di una delle quattro categorie di settori ammessi. La scelta dei settori rilevanti può essere effettuata nello statuto o in altro atto interno della fondazione deliberato dall'organo di indirizzo e non può essere modificata per almeno tre anni, salva autorizzazione dell'Autorità di vigilanza. Le fondazioni comuni-

cano tempestivamente all'Autorità di vigilanza i settori rilevanti prescelti. Le delibere che individuano i settori rilevanti non sono efficaci prima che l'Autorità di vigilanza ne abbia accertato la conformità alla legge e al presente regolamento; restano ferme le procedure di modifica statutaria. Si applica in ogni caso il silenzio assenso previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 153.

3. Le fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti, ripartendo tra di essi, in misura equilibrata, e secondo un criterio di rilevanza sociale, il reddito residuo dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 153.

4. La restante parte di reddito destinata agli scopi istituzionali, dopo le destinazioni di cui al comma 3, può essere diretta solo a uno o più dei settori ammessi, secondo un criterio di rilevanza sociale e, per ciascun settore, in misura non superiore a quanto destinato al singolo settore rilevante. L'Autorità di vigilanza può segnalare i settori ammessi nei quali è meno presente l'attività complessiva delle fondazioni al fine di richiamare l'attenzione delle fondazioni nella scelta della destinazione del reddito di cui al presente comma e al fine di assicurare un'equilibrata cura dei settori ammessi nel quadro dell'attività complessiva delle fondazioni.

5. Restano ferme le destinazioni del reddito delle fondazioni vincolate dalla legge.

TITOLO II GLI ORGANI

Art. 3.

Organo di indirizzo

1. Fermo restando quanto previsto al comma 6 per le fondazioni di origi-

ne associativa, l'organo di indirizzo delle fondazioni è composto, secondo quanto previsto dagli statuti, da una prevalente e qualificata rappresentanza degli interessi del territorio; per la restante parte l'organo di indirizzo è composto da soggetti di chiara fama e riconosciuta indipendenza in possesso di competenza ed esperienza specifica nei settori di intervento della fondazione, la cui presenza non è, comunque, in funzione della rappresentanza di interessi ("le personalità"). Restano fermi per tutti i componenti i requisiti di cui all'articolo 4.

2. I rappresentanti degli interessi del territorio della fondazione sono designati da regioni, comuni, province e, ove esistenti, città metropolitane; lo statuto distribuisce i poteri di designazione in modo da riflettere il territorio.

3. Le personalità sono designate da soggetti, persone fisiche o giuridiche, di riconosciuta indipendenza e qualificazione, i quali operano nei settori di intervento della fondazione e non siano collegati agli enti di cui al comma 2; le personalità possono altresì essere designate da soggetti pubblici che operano nei settori di intervento delle fondazioni o aventi funzioni di garanzia.

4. Le fondazioni assicurano la presenza di una pluralità di enti designanti al fine di garantire l'equilibrio nella composizione dell'organo. A nessun soggetto può essere attribuito il potere di designare una quota maggioritaria dei componenti dell'organo.

5. Non è consentita la cooptazione per la formazione dell'organo di indirizzo.

6. Nelle fondazioni di origine associativa alle assemblee può essere attribuito il potere di designare fino alla metà dei componenti l'organo di indirizzo. La restante parte dell'organo di indirizzo è composta secondo quanto

previsto dal comma 1.

7. Ai soggetti ai quali è attribuito il potere di designazione non può essere imposto di designare un numero di persone superiore a quello delle persone da nominare a seguito delle loro designazioni. L'organo di indirizzo in carica, ricevuta la designazione, verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità della designazione, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento della designazione. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'organo di indirizzo provvede l'organo di controllo; l'Autorità di vigilanza può comunque esercitare i poteri, anche di intervento straordinario, stabiliti dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 153, nei casi e secondo le modalità ivi previsti.

8. La fondazione richiede le designazioni almeno tre mesi prima della scadenza dell'organo o del termine di carica del singolo componente ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro quindici giorni dalla cessazione; il soggetto designante procede alla designazione entro il termine di tre mesi dalla richiesta; qualora la designazione non venga effettuata entro detto termine, lo statuto prevede idonei meccanismi di sostituzione nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4.

Requisiti di professionalità e onorabilità

1. Tutti i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nei rispettivi statuti.

2. I requisiti di professionalità

sono requisiti di esperienza e competenza coerenti con l'attività senza scopo di lucro della fondazione. Restano fermi gli specifici requisiti delle personalità indicati all'articolo 3, comma 1. Per i componenti l'organo di controllo sono sufficienti i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti, come richiesto dall'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 153.

3. I requisiti di onorabilità sono requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro. Gli statuti specificano i requisiti di onorabilità.

Art. 5.

Incompatibilità

1. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale. Si intendono comunque di limitato rilievo le società con un patrimonio o un fatturato annuo, risultante dall'ultimo bilancio approvato, inferiore a 5 milioni di euro. L'incompatibilità sussiste comunque con riferimento alle società di gestione del risparmio di cui all'articolo 8.

2. Salvi gli interventi per la tutela degli interessi del territorio, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni. I soggetti indicati nel periodo precedente si

considerano portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi nel caso in cui siano essi stessi destinatari di interventi della fondazione rilevanti e prolungati nel tempo, ovvero ricoprano un ruolo di particolare evidenza nell'ambito dell'organizzazione destinataria o ne rappresentino in concreto gli interessi.

3. Resta fermo il rispetto delle incompatibilità indicate negli Atti di indirizzo dell'Autorità di vigilanza; in particolare, i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire cariche politiche o avere rapporti organici di dipendenza o collaborazione con gli enti o i soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2.

TITOLO III IL PATRIMONIO

Art. 6. *Finalità*

1. Le fondazioni investono il proprio patrimonio in attività coerenti con la loro natura di enti senza fini di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità.

2. Fermo il rispetto del criterio dell'adeguata redditività, le fondazioni investono una quota del patrimonio in impieghi relativi o collegati ad attività che contribuiscono al perseguimento delle loro finalità istituzionali e in particolare allo sviluppo del territorio.

3. Le fondazioni indicano nel documento programmatico previsionale annuale gli impieghi di cui al comma 2 previsti per l'anno successivo e danno separata e specifica evidenza nel bilancio consuntivo degli

impieghi effettuati e della relativa redditività.

TITOLO IV LE PARTECIPAZIONI BANCARIE

Art. 7¹. *Partecipazioni bancarie di controllo*

1. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo, nelle forme indicate dall'articolo 6, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 153, o comunque sia esso determinato, faccia capo, direttamente o indirettamente, in qualunque modo, a più fondazioni, anche se queste non siano legate da accordi.

2. Ai fini della individuazione delle forme di controllo ulteriori rispetto a quelle dei commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 153 e per assicurare la certezza normativa si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 22 e 23, comma 2 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

3. La Banca d'Italia individua l'esistenza delle situazioni di controllo riconducibili alle fondazioni e le comunica al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 8. *Società di gestione del risparmio*

1. La partecipazione di controllo detenuta dalle fondazioni nelle società bancarie conferitarie deve essere dismessa entro il 15 giugno 2003. In alternativa alla dismissione le fondazioni ovvero, in caso di controllo indiretto, la società bancaria conferitaria, quale società finanziaria controllata dalla

fondazione, possono, anche con mandato irrevocabile ove convenuto, affidare la partecipazione da loro detenuta ad una società di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che la gestisca in nome proprio, secondo criteri di professionalità e indipendenza e nel rispetto delle disposizioni dettate con regolamento ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 per la disciplina del servizio di gestione (c.d. "s.g.r. affidataria").

2. La decisione di affidare la partecipazione alla s.g.r. affidataria è assunta non più tardi del mese di marzo 2003 al fine del perfezionamento dell'operazione entro e non oltre il 15 giugno 2003.

3. In caso di controllo congiunto di più fondazioni, ai sensi dell'articolo 7, ciascuna fondazione, o la società bancaria conferitaria, procede all'affidamento della partecipazione ad una s.g.r. affidataria, che può essere scelta anche di comune accordo, nel rispetto di quanto previsto nei commi 5 e 6.

4. Nel caso di affidamento in gestione alla s.g.r. affidataria, la partecipazione di controllo è comunque dismessa entro il 15 giugno 2006. Alla scadenza di tale data l'Autorità di vigilanza provvede nell'esercizio dei poteri e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 3 del decreto legislativo n. 153.

5. La s.g.r. affidataria viene scelta dalla fondazione, o dalla società bancaria conferitaria, secondo procedure competitive nel rispetto dei principi di pubblicità e di parità concorrenziale e, per le fondazioni i cui organi siano formati secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, secondo la normativa comunitaria sugli appalti pubblici di

servizi; i soggetti invitati devono rispondere, anche per disposizioni statutarie, alle caratteristiche indicate nel presente articolo e nel regolamento indicato al comma 1. Il servizio viene affidato in base ai criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa e della qualità complessiva del servizio offerto.

6. Qualora la fondazione, o la società bancaria conferitaria, intendesse affidare la partecipazione ad una s.g.r. di cui ha promosso la costituzione o della quale essa o la società bancaria conferitaria detiene una partecipazione superiore al 5%, la procedura competitiva è rivolta alla ricerca di uno o più soci che assicurino il rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dal regolamento indicato nel comma 1.

7. Ove la fondazione, o la società bancaria conferitaria, abbiano conferito un mandato irrevocabile alla s.g.r. affidataria, può costituire giusta causa di revoca, senza obbligo pertanto di risarcimento dei danni, il caso in cui la s.g.r. affidataria non rispetti i criteri di svolgimento del servizio di gestione ovvero si verifichi un sostanziale mutamento dei presupposti considerati per l'affidamento dell'incarico.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri ad essi attribuiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 9². *Disposizioni transitorie*

1. Le fondazioni adeguano i propri

¹ Articolo sospeso dal TAR del Lazio con ordinanza n. 6583/02 depositata il 5.12.02.

² Articolo sospeso dal TAR del Lazio con ordinanza n. 6583/02 depositata il 5.12.02.

statuti alle disposizioni dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del presente regolamento entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'ultimo. Nello stesso termine sono adottate le eventuali deliberazioni alternative previste all'articolo 2, comma 2.

2. Al fine di assicurare la rapidità del processo di adeguamento statutario e agevolarne lo svolgimento le fondazioni, nella fase di prima applicazione del presente regolamento, evidenziano le modificazioni statutarie necessarie per gli scopi di cui al comma 1.

3. Entro quindici giorni dall'approvazione delle modificazioni statutarie da parte dell'Autorità di vigilanza le fondazioni richiedono le designazioni dei componenti l'organo di indirizzo.

4. Il nuovo organo di indirizzo entra in carica quando, scaduto il termine per la comunicazione delle designazioni, è stato nominato un numero di consiglieri sufficiente per la validità della costituzione dell'organo e delle relative deliberazioni secondo quanto previsto dallo statuto, purché si sia provveduto alla nomina di tutti i soggetti la cui designazione sia stata comunicata alla fondazione entro il termine massimo previsto e purché la designazione sia regolare e sussistano le condizioni per la nomina.

5. Il mandato svolto negli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento, non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 153.

6. L'organo di indirizzo provvede alla nomina dell'organo di amministrazione entro venti giorni dall'entrata in carica. L'organo di controllo in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento resta in carica fino alla propria scadenza naturale, ove sus-

sistano i requisiti di cui all'articolo 3 e non siano presenti le cause di incompatibilità di cui all'articolo 5.

7. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del presente regolamento relative ai requisiti e alle incompatibilità dei componenti gli organi delle fondazioni si applicano ai componenti degli organi ricostituiti ai sensi del presente articolo e alle nomine eventualmente effettuate medio tempore.

8. Fino all'entrata in carica dei nuovi organi di indirizzo e di amministrazione ciascun organo limita la propria attività all'ordinaria amministrazione, salva l'espressa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza. È compresa nell'ordinaria amministrazione l'esecuzione dei progetti di erogazione già approvati, nelle linee fondamentali, anche nell'ambito del documento programmatico revisionale. Sono comunque autorizzate, in via generale, le deliberazioni di importo unitario non superiore a 150.000 euro, ovvero all'eventuale maggiore importo stabilito dall'Autorità di vigilanza in considerazione delle dimensioni della fondazione; ai fini del calcolo del limite, l'importo delle singole deliberazioni è cumulato nel caso di frazionamento di operazioni unitarie.

9. Ferme le procedure ordinarie di autorizzazione o controllo previste dal decreto legislativo n. 153, le fondazioni possono effettuare gli interventi che l'Autorità di vigilanza bancaria ritiene necessari ai fini di stabilità bancaria e le operazioni di straordinaria amministrazione autorizzate dall'Autorità di vigilanza sulle fondazioni, sentito l'organo di controllo della fondazione.

10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo l'Autorità di vigilanza può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 153, ove ne

ricorrano i presupposti e con le modalità ivi previste.

11. Anche in deroga alle previsioni del presente regolamento, le fondazioni possono completare i programmi di intervento già concretamente avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento o per i quali sono stati assunti impegni tali da far sorgere legittimi affidamenti di terzi.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 agosto 2002

Il Ministro: Tremonti

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2001

Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al

nuovo ordinamento previsto dal presente decreto";

Visto l'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza "emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale";

Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "il bilancio delle fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile" e "le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio";

Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile";

Visto l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione";

Considerato che è in fase di emanazione il regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata l'opportunità di definire una disciplina transitoria sulla redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento

alla riserva obbligatoria per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000;

Sentita l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle fondazioni;

EMANA

il seguente atto di indirizzo

Nel presente atto di indirizzo sono contenute le indicazioni sulla redazione, da parte delle fondazioni, del bilancio e della relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e sulle forme di pubblicità dei documenti sopra menzionati. Sono altresì determinate le misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e dell'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Le espressioni adoperate nel presente atto di indirizzo hanno lo stesso significato indicato nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con la seguente integrazione:

a. "Ente strumentale": ente diverso dalle società di cui al libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione;

b. "Società strumentale": società che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione.

Come già indicato nell'atto di indirizzo del 5 agosto 1999, al paragrafo 6.1, l'esercizio deve essere chiuso il 31 dicembre 2000. Per consentire l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento contabile, che sarà formalizzato nel regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si ritiene di emanare le seguenti disposizioni transitorie, per la redazione del bilancio relativo

all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

In considerazione delle difficoltà connesse alla transizione al nuovo regime, si stabilisce il 31 luglio 2001 quale termine per l'approvazione definitiva del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 da parte dell'organo competente. Detto termine vale anche nel caso in cui lo statuto della fondazione ne preveda uno diverso. Una copia del bilancio, insieme alla relazione sulla gestione e alla relazione dell'organo di controllo, è trasmessa all'Autorità di vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione.

1. *Redazione del bilancio*

1.1 Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

1.2 Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

1.3 Se le informazioni richieste ai sensi dei presenti disposizioni transitorie non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo.

1.4 Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle presenti disposizioni transitorie è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non è applicata. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

2. *Principi di redazione del bilancio*

2.1 La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del

principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza, anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio della fondazione.

Nel rispetto delle presenti disposizioni transitorie il bilancio è redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma.

I dividendi azionari sono di competenza dell'esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro distribuzione.

3. Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico

3.1 Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in conformità agli schemi riportati rispettivamente negli allegati A e B al presente atto di indirizzo.

3.2 Le voci precedute da lettere possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente.

3.3 Sono aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli schemi.

3.4 Non sono riportate le voci che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per quello precedente.

3.5 Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente sono adattate, ove possibile; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa. La diversa durata dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 rispetto all'esercizio precedente rende non comparabili le voci del conto economico.

3.6 Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.

3.7 La svalutazione, l'ammortamento e la rivalutazione degli elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione o in aumento del valore di tali elementi.

4. Gestioni patrimoniali individuali

4.1 Le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere contabilizzate con delle scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell'esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmessi.

4.2 I rendiconti trasmessi dai gestori sono conservati per lo stesso periodo di conservazione delle scritture contabili.

4.3 Alla data di chiusura dell'esercizio nella contabilità della fondazione risultano gli strumenti finanziari e le somme di denaro affidati in gestione patrimoniale individuale.

4.4 Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali al netto delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione è riportato nella voce "risultato delle gestioni patrimoniali individuali" del conto economico.

4.5 Per ciascuna gestione patrimoniale individuale nella nota integrativa sono indicati, se i dati necessari sono disponibili: il valore di bilancio e il valore di mercato del portafoglio alla data di apertura dell'esercizio o alla data di conferimento dell'incarico se successiva; i conferimenti e i prelievi effettuati nel corso dell'esercizio; la composizione, il valore di mercato, il valore di bilancio e il costo medio ponderato del portafoglio alla data di chiu-

sura dell'esercizio; il risultato di gestione al lordo e al netto di imposte e commissioni; le commissioni di gestione e di negoziazione; il parametro di riferimento e la sua variazione dalla data di apertura dell'esercizio, o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva, alla data di chiusura dell'esercizio.

5. Immobilizzazioni

5.1 Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente sono iscritti tra le immobilizzazioni.

5.2 In deroga al paragrafo precedente, i beni durevoli la cui utilizzazione è limitata nel tempo e che abbiano un costo di modesta entità possono non essere iscritti tra le immobilizzazioni. In questo caso, il loro costo è imputato interamente al conto economico nell'esercizio in cui è sostenuto. L'esercizio di questa deroga è illustrato nella nota integrativa.

5.3 Gli strumenti finanziari sono iscritti tra le immobilizzazioni solo se destinati a essere utilizzati durevolmente dalla fondazione.

5.4 Le partecipazioni in società strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.

5.5 Le partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.

5.6 La partecipazione al capitale della Banca d'Italia è iscritta tra le immobilizzazioni.

5.7 L'immobilizzazione e la smobilizzazione di strumenti finanziari precedentemente rispettivamente non immobilizzati e immobilizzati sono motivate nella nota integrativa, con l'indicazione degli effetti economici e patrimoniali.

6. Fondo di stabilizzazione delle

erogazioni

6.1 Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.

6.2 Nella determinazione dell'accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni e nel suo utilizzo, si tiene conto della variabilità attesa del risultato dell'esercizio, commisurata al risultato medio atteso dell'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.

6.3 Il risultato medio atteso dell'esercizio e la variabilità attesa del risultato dell'esercizio sono stimati anche sulla base della strategia d'investimento adottata dalla fondazione e dell'evidenza statistica sull'andamento storico del rendimento di un portafoglio con allocazione analoga a quella del portafoglio finanziario della fondazione.

6.4 I criteri adottati per la movimentazione del fondo di stabilizzazione delle erogazioni sono illustrati nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.

7. Fondi per le erogazioni ed erogazioni deliberate

7.1 Le somme accantonate per effettuare erogazioni e per le quali non sia stata assunta la delibera di erogazione sono iscritte nelle voci "fondi per le erogazioni nei settori rilevanti" e "fondi per le erogazioni negli altri settori statuari" dello stato patrimoniale.

7.2 Il programma per l'utilizzo dei fondi per le erogazioni è illustrato nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.

7.3 Le somme per le quali sia stata assunta la delibera di erogazione e che non siano state erogate sono iscritte nella voce "erogazioni deliberate" dello stato patrimoniale.

8. *Conti d'ordine*

8.1 In calce allo stato patrimoniale risultano le eventuali garanzie prestate direttamente o indirettamente, gli altri impegni e conti d'ordine.

8.2 Gli impegni di erogazione sono riportati in una voce apposita.

8.3 Nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione sono riportati gli impegni di erogazione, ripartiti per esercizio.

9. *Disposizioni relative al conto economico*

9.1 I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva sono riportati nel conto economico al netto delle imposte.

9.2 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale effettuate a norma dei paragrafi 10.7 e 10.8.

9.3 Nella voce "risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati" è riportato il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze da negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale.

9.4 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta delle immobilizzazioni finanziarie" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie effettuate a norma del paragrafo 10.6.

9.5 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle attività non finanziarie effettuate a norma dei paragrafi 10.6 e 10.7.

9.6 L'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato, per il solo

esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, nella misura del quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio.

9.7 L'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

10. *Criteri di valutazione*

10.1 La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

10.2 I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono consentite deroghe a questa disposizione. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

10.3 Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono valutati separatamente.

10.4 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.

10.5 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5.2, il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

10.6 Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i paragrafi 10.4 e 10.5 sono svalutate a tale minor valore. Questo non può

essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

10.7 Le attività che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione o di mercato.

10.8 Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati, ivi compresi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale, possono essere valutati al valore di mercato. Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati si considerano strumenti finanziari quotati.

10.9 Per la partecipazione nella società bancaria conferitaria si considera come costo di acquisto il valore di conferimento.

10.10 Se, in sede di applicazione delle presenti disposizioni transitorie, i costi di acquisto degli elementi dell'attivo non possono essere agevolmente determinati, può considerarsi come costo di acquisto il valore indicato nell'ultimo bilancio approvato. Di tale circostanza si fa menzione nella nota integrativa.

10.11 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 10.8, le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono rivalutare la partecipazione nella società bancaria conferitaria che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore superiore al valore di conferimento a tale maggior valore.

11. *Contenuto della nota integrativa*

11.1 Oltre a quanto stabilito ai sensi delle altre disposizioni transitorie, la nota integrativa indica:

a) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche

che di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

b) i movimenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ripartite per categoria;

c) l'elenco delle partecipazioni in società strumentali, separando quelle operanti nei settori rilevanti da quelle operanti negli altri settori statuari e indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio, anche ai fini dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

d) l'elenco delle partecipazioni immobilizzate in società non strumentali, indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

e) i movimenti delle partecipazioni in società strumentali;

f) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie non quotate e diverse dalle partecipazioni in società strumentali, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;

g) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie quotate, ripartite per

categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;

h) i movimenti degli strumenti finanziari quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;

i) i movimenti degli strumenti finanziari non quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;

j) l'ammontare dei crediti verso enti e società strumentali partecipati;

k) la composizione delle voci "altri beni" e "altre attività" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

l) l'ammontare delle donazioni in conto capitale gravate da oneri e il contenuto di questi;

m) la composizione e i movimenti delle altre voci dello stato patrimoniale, quando ciò sia utile ai fini della comprensione del bilancio;

n) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione;

o) la composizione delle voci "rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie" e "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" del conto economico, nonché la composizione delle voci "altri proventi", "altri oneri", "proventi straordinari" e "oneri straordinari" quando il loro ammontare sia apprezzabile;

p) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria e per attività;

le misure organizzative adottate dalla fondazione per assicurare la separazione dell'attività di gestione del patrimonio dalle altre attività, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

q) l'ammontare dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organi statutari, ripartito per organo, e il numero dei componenti di ciascun organo.

11.2 La fondazione può fornire nella nota integrativa altre informazioni a integrazione di quelle richieste ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.

11.3 Nel caso in cui non sia possibile o eccessivamente oneroso indicare nella nota integrativa alcune delle informazioni previste al paragrafo 11.1, queste informazioni possono essere omesse. Le ragioni dell'omissione sono illustrate nella nota integrativa.

12. Relazione sulla gestione

12.1 Il bilancio è corredato da una relazione sulla gestione redatta dagli amministratori. La relazione sulla gestione è suddivisa in due sezioni:

a) relazione economica e finanziaria;

b) bilancio di missione.

12.2 Nella relazione economica e finanziaria sono illustrati:

a) la situazione economica e finanziaria della fondazione;

b) l'andamento della gestione economica e finanziaria e i risultati ottenuti nella gestione finanziaria del patrimonio;

c) la strategia d'investimento adottata, con particolare riferimento all'orizzonte temporale dell'investimento, agli obiettivi di rendimento, alla composizione del portafoglio e all'esposizione al rischio;

d) i risultati ottenuti dagli intermediari finanziari cui si è affidata la gestione del portafoglio e le strategie d'investimento da questi adottate;

e) le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio al fine della dismissione delle partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e le operazioni programmate al medesimo fine;

f) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

g) l'evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria.

12.3 Nel bilancio di missione sono illustrati:

a) il rendiconto delle erogazioni deliberate e delle erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio, la composizione e i movimenti dei fondi per l'attività d'istituto e della voce "erogazioni deliberate";

b) gli obiettivi sociali perseguiti dalla fondazione nei settori d'intervento e i risultati ottenuti, anche con riferimento alle diverse categorie di destinatari;

c) l'attività di raccolta fondi;

d) gli interventi realizzati diretta-

mente dalla fondazione;

e) l'elenco degli enti strumentali cui la fondazione partecipa, separando quelli operanti nei settori rilevanti da quelli operanti negli altri settori statuari e indicando per ciascun ente: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; la natura e il contenuto del rapporto di partecipazione; il risultato dell'ultimo esercizio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

f) l'attività delle imprese strumentali esercitate direttamente dalla fondazione, degli enti e società strumentali partecipati e delle fondazioni diverse da quelle di origine bancaria il cui patrimonio sia stato costituito con il contributo della fondazione;

g) i criteri generali di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare per ciascun settore d'intervento;

h) i progetti e le iniziative finanziati, distinguendo quelli finanziati solo dalla fondazione da quelli finanziati insieme ad altri soggetti;

i) i progetti e le iniziative pluriennali sostenuti e i relativi impegni di erogazione;

j) i programmi di sviluppo dell'attività sociale della fondazione.

12.4 Se, a causa del mancato o recente insediamento dei nuovi organi statutari, gli obiettivi, sia economici e finanziari, sia sociali, non sono stati analiticamente definiti, la relazione economica e finanziaria e il bilancio di missione possono essere redatti in forma sintetica. In particolare, possono essere omesse le informazioni indicate al paragrafo 12.2, lettera c) e al paragrafo 12.3, lettere b) e j). Tale circostanza è illustrata nei due documenti.

13. Pubblicità

13.1 Una copia del bilancio appro-

vato dall'organo di indirizzo, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo restano depositate presso la sede della fondazione. Chiunque può prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese. Equivale al deposito la messa a disposizione dei suddetti documenti su siti internet non soggetti a restrizioni di accesso.

14. Disposizioni finali

14.1 Le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono imputare direttamente al patrimonio netto le svalutazioni, le rivalutazioni, le plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria. La parte non imputata al patrimonio netto è iscritta nel conto economico.

14.2 Le svalutazioni, le rivalutazioni, le minusvalenze e le plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria e la parte imputata al patrimonio netto sono indicate analiticamente nella nota integrativa.

14.3 I titoli di debito convertibili in azioni ordinarie della società bancaria conferitaria emessi dalla fondazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono evidenziati nello stato patrimoniale in un'apposita sottovoce della voce "debiti".

14.4 Si suggerisce di trasferire una quota adeguata della riserva costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ai fondi per l'attività d'istituto, tenendo conto sia dell'esigenza di conservare il valore del patrimonio, sia dell'esigenza di sostenere l'attività istituzionale della fondazione. La parte residua è trasferi-

ta al fondo di dotazione.

14.5 Le riserve iscritte nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente, diverse dalla riserva da donazioni e dalla riserva da rivalutazioni e plusvalenze e aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite al fondo di dotazione.

14.6 I fondi e le riserve iscritti nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente non aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite nelle appropriate voci del passivo non comprese nel patrimonio netto.

14.7 Nella nota integrativa sono illustrati i trasferimenti di fondi e riserve effettuati sulla base delle indicazioni contenute nei paragrafi 14.4, 14.5 e 14.6.

14.8 La fondazione può istituire una riserva per l'integrità del patrimonio. Per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e al solo fine di conservare il valore del patrimonio, la fondazione può effettuare un accantonamento a detta riserva in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio; in casi eccezionali, e illustrando le ragioni della scelta nella nota integrativa, tale misura può essere elevata fino al venti per cento. I criteri per la determinazione degli accantonamenti a detta riserva negli esercizi successivi sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

14.9 L'istituzione di altre riserve facoltative e i relativi criteri per la determinazione degli accantonamenti sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 aprile 2001

Il Ministro: Visco

Allegato A - Schema dello stato patrimoniale

ATTIVO		t	t-1
1	Immobilizzazioni materiali e immateriali
	a) beni immobili
	di cui:		
	- beni immobili strumentali
	b) beni mobili d'arte
	c) beni mobili strumentali
	d) altri beni
2	Immobilizzazioni finanziarie:
	a) partecipazioni in società strumentali
	di cui:		
	- partecipazioni di controllo
	b) altre partecipazioni
	di cui:		
	- partecipazioni di controllo
	c) titoli di debito
	d) altri titoli
3	Strumenti finanziari non immobilizzati:
	a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale
	b) strumenti finanziari quotati
	di cui:		
	- titoli di debito
	- titoli di capitale
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
	c) strumenti finanziari non quotati
	di cui:		
	- titoli di debito
	- titoli di capitale
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
4	Crediti
	di cui:		
	- esigibili entro l'esercizio successivo
5	Disponibilità liquide
6	Altre attività
	di cui:		
	- attività impiegate nelle imprese
	- strumentali direttamente esercitate
7	Ratei e risconti attivi
Totale dell'attivo	

PASSIVO		t	t-1
1	Patrimonio netto:
	a) fondo di dotazione
	b) riserva da donazioni
	c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze
	d) riserva obbligatoria
	e) riserva per l'integrità del patrimonio
	f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
	g) avanzo (disavanzo) residuo
2	Fondi per l'attività d'istituto:
	a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
	b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
	c) fondi per le erogazioni negli altri settori statuari
	d) altri fondi
3	Fondi per rischi e oneri
4	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
5	Erogazioni deliberate:
	a) nei settori rilevanti
	b) negli altri settori statuari
6	Fondo per il volontariato
7	Debiti
	di cui:
	esigibili entro l'esercizio successivo
8	Ratei e risconti passivi
Totale del passivo			

CONTI D'ORDINE*Beni di terzi**Beni presso terzi**Garanzie e impegni**Impegni di erogazione**Rischi**Altri conti d'ordine***Allegato B - Schema del conto economico**

	t	t-1
1	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
2	Dividendi e proventi assimilati:
	a) da società strumentali
	b) da altre immobilizzazioni finanziarie
	c) da strumenti finanziari non immobilizzati
3	Interessi e proventi assimilati:
	a) da immobilizzazioni finanziarie
	b) da strumenti finanziari non immobilizzati
	c) da crediti e disponibilità liquide
4	Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati
5	Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
6	Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie
7	Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie
8	Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate
9	Altri proventi:
	di cui:
	- contributi in conto esercizio
10	Oneri:
	a) compensi e rimborsi spese organi statuari
	b) per il personale
	di cui:
	- per la gestione del patrimonio
	c) per consulenti e collaboratori esterni
	d) per servizi di gestione del patrimonio
	e) interessi passivi e altri oneri finanziari
	f) commissioni di negoziazione
	g) ammortamenti
	h) accantonamenti
	i) altri oneri
11	Proventi straordinari
	di cui:
	- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
12	Oneri straordinari
	di cui:
	- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie

		t	t-1
13	Imposte
	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
14	Accantonamento alla riserva obbligatoria
15	Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:
	a) nei settori rilevanti
	b) negli altri settori statuari
16	Accantonamento al fondo per il volontariato
17	Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto:
	a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
	b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
	c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statuari
	d) agli altri fondi
18	Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
	Avanzo (disavanzo) residuo

TESTO DEL DECRETO
8 ottobre 1997

Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni.

IL MINISTRO DEL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III;

Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1991, emanato ai sensi del suddetto art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la solidarietà sociale ad assicurare l'applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Considerata l'esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico fondo speciale, così da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;

Considerata l'opportunità che gli

istituendo centri di servizio possano essere anche più di uno in ogni regione, in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo siano previste le opportune forme di coordinamento per accrescere l'efficacia dei relativi interventi tra i centri stessi e la programmazione sociale delle regioni e degli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione delle somme

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone:

a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale;

b) il restante 50% ad uno o a più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse.

2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.

3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al

presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

Art. 2.

Fondo speciale presso ogni regione

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del comitato di gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:

a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

c) da un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;

d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7;

e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8;

f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

4. Le spese di funzionamento e di attività dei comitati di gestione, nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese annualmente previste per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente decreto, sono poste a carico dei centri di servizio istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, attribuite ai centri medesimi. A tal fine annualmente i comitati di gestione prelevano le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla contabilità preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata presso il comitato di gestione.

5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente.

6. Il comitato di gestione:

a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella

regione, ai sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;

b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3;

c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;

d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 3;

e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;

f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;

g) cancella con provvedimento motivato dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i centri di servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5.

7. Agli enti e alle casse di cui

all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuo frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.

8. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno o tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.

Art. 3.

Centri di servizio

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività

dell'istituendo centro di servizio nonché l'indicazione di chi assume la responsabilità amministrativa del centro, il quale sottoscrive l'istanza.

2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito. Copia per conoscenza deve essere inviata anche al comitato di gestione, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato. L'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette al comitato di gestione un proprio parere sulla stessa. Ove l'ente locale non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere.

3. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, con provvedimento motivato, istituisce i centri di servizio e li iscrive nell'elenco di cui all'art. 2, comma 6, lettera c), del presente decreto, previo accertamento in ogni caso che essi siano:

a) un'organizzazione di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991;

b) oppure, in alternativa un'entità giuridica

c) costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.

4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.

5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 6, lettera c), nel caso in cui

siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. I centri di servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. I centri di servizio sono altresì cancellati, con provvedimento motivato del comitato di gestione, dall'elenco di cui alla lettera c), comma 6, dell'art. 2, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità di gestione.

Art. 4.

Compiti dei centri di servizio

1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro:

a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Art. 5.

Funzionamento dei centri di servizio

1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto depositano presso banche da loro scelte, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore del comitato di gestione e di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I comitati di gestione e i centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento sulla base degli impegni di spesa previsti.

2. I centri di servizio redigono bilanci preventivi e consuntivi. Tali bilanci sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio. I proventi rivenienti da diversa fonte sono autonomamente amministrati.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991.

2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione,

all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991. In sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione è effettuata agli stessi dal presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. Il primo riparto di cui all'art. 2, comma 6, lettera e), del presente decreto, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.

4. Il riparto di cui al precedente art. 2, comma 6, lettera e), successivo al primo è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi non presi in considerazione per il riparto di cui al precedente comma.

Art. 7.

Abrogazione del decreto ministeriale 21 novembre 1991

1. Il decreto ministeriale 21 novembre 1991 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in esso contenute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 ottobre 1997

ALTRA NORMATIVA

**SENTENZA N. 301
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, primo ed ultimo periodo, 2, 3, 4, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), dell'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con 10 ordinanze

dell'8 febbraio 2003, rispettivamente iscritte ai nn. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di costituzione della Compagnia di San Paolo, di Ristuccia Sergio, dell'ADUSBEF, della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, della Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto e della Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) ed altre nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 2003 il Giudice relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Angelo Clarizia e Antonio Carullo per la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, Angelo Benessia, Natalino Irti e Mario Sanino per la Compagnia di San Paolo, Sergio Ristuccia per se medesimo, Massimo Cerniglia per l'ADUSBEF, Pietro Rescigno e Luisa Torchia per la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Francesco Carbonetti per la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia e per la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Giuseppe Morbidelli per l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, per la Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Reggio Emilia Pietro Manodori, per la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e per la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, Giovanni Gabrielli, Andrea Guarino, Paolo Vitucci, Giuseppe Morbidelli, Pietro Schlesinger e Beniamino Caravita di Toritto per l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) e gli avvocati dello Stato Franco Favara e Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con nove ordinanze di contenuto in parte analogo, depositate l'8 febbraio 2003, ha sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e dell'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

Otto dei giudizi *a quibus* hanno ad oggetto la domanda di annullamento del decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217 (Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle fondazioni bancarie), e della nota prot. n. 14572 inviata il 23 ottobre 2002 dal Ministero dell'economia e delle finanze (Documento programmatico previsionale), mentre uno ha ad oggetto la domanda di annullamento della circolare 28 marzo 2002 del Direttore Generale del Tesoro, recante «Ordinaria amministrazione».

Le questioni sollevate dal Tribunale amministrativo rimettente possono essere così sinteticamente enunciate.

A) Una prima questione di legittimità costituzionale, comune a tutte le

ordinanze di remissione, riguarda l'art. 11, commi 1, primo periodo, 2 e 3, della legge n. 448 del 2001 e l'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge n. 166 del 2002 (che modifica l'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109), in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

I commi 1 e 2 del citato art. 11, modificando l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), contengono una elencazione di «settori ammessi», suddivisi in quattro categorie, ed introducono una nuova nozione di «settori rilevanti», consistenti in quelli scelti - tra gli ammessi - ogni tre anni dalle singole fondazioni in numero non superiore a tre. Il comma 3 dello stesso art. 11, sostituendo l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 153 del 1999, prevede che le fondazioni indirizzino la loro attività esclusivamente nei «settori ammessi» e operino, in via prevalente, nei «settori rilevanti». L'art. 7 della legge n. 166 del 2002, modificando l'art. 37-bis della legge n. 109 del 1994, aggiunge ai «settori ammessi» individuati dall'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001, quello costituito dalla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.

Ritiene il rimettente che le modifiche così apportate al decreto legislativo n. 153 del 1999 siano incompatibili con la «piena» autonomia, statutaria e gestionale, riconosciuta alle fondazioni bancarie dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto, da un lato, precludono alle

stesse fondazioni la possibilità di operare anche in settori di attività, liberamente scelti, diversi da quelli indicati dal legislatore, dall'altro, impongono ad esse di individuare i settori rilevanti, tra quelli indicati dal legislatore, in numero non superiore a tre, pur non ravvisandosi alcun interesse collettivo che giustifichi tale limitazione numerica. Se a ciò si aggiunge l'obbligo, imposto ancora alle fondazioni bancarie dal comma 3, di assicurare «singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse» e di dare preferenza «ai settori a maggiore rilevanza sociale», risulterebbe chiaro - ad avviso ancora del rimettente - l'intento del legislatore di creare un'interdipendenza fra i soggetti in parola e di attribuire ad essi una funzione servente dell'organizzazione pubblica, tanto più che alcuni dei settori ammessi - e segnatamente la prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, l'edilizia popolare locale e la sicurezza alimentare e agricoltura di qualità - rientrerebbero nell'ambito dei compiti tipicamente appartenenti ai pubblici poteri.

Le norme impugnate si porrebbero, in tal modo, in contrasto innanzitutto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, sia per la loro incompatibilità con la norma di principio contenuta nel citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999, sia per lo stravolgimento che da esse deriverebbe alla stessa nozione ed al nucleo essenziale dell'autonomia privata. Sarebbero, sotto altro aspetto, lesive del diritto di associazione dei cittadini e dei diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ammesse dall'ordinamento, rispettivamente garantiti dagli artt. 18 e 2 Cost., nonché dell'autonomia privata tutelata dall'art. 41 della Costituzione.

Le medesime norme contrasterebbero, poi, con l'art. 118, quarto

comma, Cost., comportando una pervasività dei pubblici poteri incompatibile con il principio di sussidiarietà sancito da tale norma, nonché con l'art. 117 Cost., in quanto alcuni dei settori indicati dall'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001 rientrerebbero tra le materie assegnate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle Regioni.

B) Una seconda questione - sollevata nei giudizi iscritti ai nn. 119, 123, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 - riguarda l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, in riferimento agli artt. 70 e 117 della Costituzione.

La norma impugnata attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di modificare i settori ammessi con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Ritiene il rimettente che tale previsione contrasti con l'art. 70 Cost. - che riserva al Parlamento l'attività legislativa - comportando una delegificazione ad opera di una fonte secondaria diversa dai regolamenti cosiddetti di delegificazione, espressamente contemplati dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. L'attribuzione di un siffatto potere regolamentare all'autorità ministeriale potrebbe, d'altro canto, porsi in contrasto anche con l'art. 117 Cost. per le medesime ragioni esaminate con riguardo alla questione di legittimità costituzionale esaminata *sub A*).

C) Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 122, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, sotto un duplice profilo, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,

comma 4, della legge n. 448 del 2001, che sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 1999.

La norma impugnata contrasterebbe, innanzitutto, con gli evocati parametri costituzionali - ancora una volta per la non consentita compressione dell'autonomia, statutaria e gestionale, delle fondazioni bancarie - nella parte in cui prevede, per le fondazioni cosiddette istituzionali, una «prevalente» rappresentanza, nell'ambito dell'organo di indirizzo, degli enti diversi dallo Stato di cui all'art. 114 Cost., essendo evidente - secondo il rimettente - come tale previsione sia suscettibile di influenzare in maniera decisiva l'operatività della fondazione.

L'ultimo periodo della medesima norma, esonerando i rappresentanti dei suddetti enti dalla regola ivi dettata in tema di conflitto di interessi, violerebbe poi l'art. 3 Cost. sia sotto il profilo della intrinseca irrazionalità della disposizione, sia per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri componenti dell'organo collegiale.

D) Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 124, 125 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 18 e 22 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Il rimettente dà preliminarmente atto che il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999 è stato nuovamente sostituito dall'art. 80, comma 20, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), ma la questione resterebbe ciononostante rilevante in quanto la disposizione legislativa, poi abrogata, è stata

comunque trasfusa nella norma regolamentare impugnata nei giudizi *a quibus*.

Le censure riguardano la norma impugnata nella parte in cui stabilisce un regime di incompatibilità tra le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni e le analoghe funzioni svolte non solo presso la banca conferitaria - il che, ad avviso del rimettente, sarebbe del tutto ragionevole - ma anche presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Ritiene, infatti, il Tribunale amministrativo, da un lato, che la finalità perseguita dalla cosiddetta riforma Ciampi fosse solo quella di recidere i legami tra la fondazione bancaria e la banca conferitaria, cosicché l'ampliamento delle ipotesi di incompatibilità risulterebbe privo di giustificazione; dall'altro, che l'intento di evitare interferenze pregiudizievoli avrebbe potuto, comunque, essere perseguito applicando le ordinarie regole in tema di conflitto di interessi.

La disposizione censurata si porrebbe, quindi, in contrasto con gli artt. 2 e 22 Cost., per l'asserita eccessiva compressione della capacità delle persone, nonché con l'art. 18 Cost., per la lesione che apporterebbe all'autonomia delle persone giuridiche private di cui si tratta.

E) Con le ordinanze iscritte ai nn. 121, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001, che aggiunge il comma 5-bis all'art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Dispone la norma impugnata, in relazione ai divieti di partecipazioni di controllo di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, che

«una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

La disposizione sarebbe - ad avviso del rimettente - irragionevole e lesiva dell'autonomia, statutaria e gestionale, di persone giuridiche di diritto privato, in quanto farebbe discendere l'applicazione degli anzidetti divieti dalla sussistenza di una mera situazione di fatto, determinata dalla appartenenza al settore delle fondazioni bancarie, anche a prescindere dalla prova di un accordo fra i soggetti coinvolti e dalla verifica della intrinseca idoneità del mezzo utilizzato per il raggiungimento dello scopo che il legislatore intende scongiurare.

F) L'ultima questione di legittimità costituzionale viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., nelle ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 122, 123, 124 e 127 del registro ordinanze 2003, riguardo all'art. 11, comma 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001, che, in relazione alla fase di adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni contenute nel nuovo testo legislativo, prevede, tra l'altro, la decadenza degli organi delle fondazioni in carica alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo ed il divieto, fino alla loro ricostituzione, di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Secondo il rimettente l'illegittimità di tale norma sarebbe in buona sostanza consequenziale alla asserita incostituzionalità dell'assetto delineato dall'intero art. 11.

1.1. - Si sono costituite nei diversi giudizi, con distinte memorie, le seguenti parti private: la Fondazione

Cassa di Risparmio di Venezia (Reg. ord. n. 120 del 2003), la Compagnia di San Paolo e l'avv. Sergio Ristuccia, nella qualità di membro del Consiglio generale della Compagnia di San Paolo (Reg. ord. n. 121 del 2003), l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), unitamente a numero 62 fondazioni, e l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze (Reg. ord. n. 122 del 2003), la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma (Reg. ord. nn. 122 e 125 del 2003), l'ADUSBEF - Associazione utenti e consumatori (Reg. ord. n. 123 del 2003), la Fondazione Monte dei Paschi di Siena (Reg. ord. n. 124 del 2003), l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), unitamente a numero 78 fondazioni (Reg. ord. n. 127 del 2003), tutte concludendo per l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei relativi giudizi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sulla base di argomentazioni, diffusamente sviluppate, volte principalmente a dimostrare l'incompatibilità della disciplina denunciata con la ormai acquisita natura privatistica delle fondazioni bancarie.

Quali ulteriori profili di irragionevolezza delle norme denunciate, oltre a quelli già prospettati dal rimettente, alcune delle parti costituite evidenziano la mancata distinzione - quanto al regime delle incompatibilità personali - tra le fondazioni che ancora mantengono il possesso di partecipazioni di controllo nella banca conferitaria e le fondazioni che tali partecipazioni hanno dismesso, nonché la considerazione che un regime di incompatibilità quale quello delineato dalle norme impugnate di fatto precluderebbe alle stesse fondazioni di avvalersi dell'apporto di personalità dotate di specifica qualificazione professionale, proprio in quanto appartenenti al mondo ban-

cario o finanziario.

La sola Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia sollecita in via principale, relativamente al comma 14 dell'art. 11 della legge 448 del 2001, una pronuncia interpretativa mediante la quale si chiarisca che la decadenza degli organi attuali delle fondazioni consegue soltanto alla concreta necessità di apportare modifiche allo statuto, in tema di composizione degli organi.

1.2. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza delle questioni.

Preliminarmente, l'Avvocatura eccipe la inammissibilità di tutte le questioni, per il difetto di legittimazione attiva delle fondazioni e dell'ACRI rispetto alle controversie introdotte dinanzi al giudice amministrativo; legittimazione che il rimettente avrebbe apoditticamente affermato senza adeguata motivazione.

Ancora in via preliminare, la parte pubblica deduce l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione riguardante l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 - secondo cui i «settori ammessi» possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 - non essendo sinora intervenuta alcuna modifica regolamentare dei suddetti settori.

Ulteriore eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, viene sollevata riguardo alla questione relativa all'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, trattandosi di norma completamente sostituita dall'art. 80, comma 20, lettera a), della legge n. 289 del 2002.

Del pari inammissibile sarebbe, poi, la questione relativa all'art. 11,

comma 10, della legge n. 448 del 2001 in quanto fondata su un erroneo presupposto interpretativo: la norma - diversamente da quanto il rimettente assume - non disporrebbe, infatti, alcuna presunzione di controllo, ma presupporrebbe che il controllo congiunto da parte di più fondazioni sia in concreto accertato.

Anche la questione riguardante l'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001 sarebbe, infine, inammissibile per l'omessa prospettazione di specifiche ragioni di illegittimità costituzionale.

Nel merito, l'Avvocatura muove dalla premessa che la natura pubblicistica delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà sarebbe stata, in passato, pacifica e che solo con la legge n. 461 del 1998 il legislatore avrebbe, per la prima volta, attribuito loro la personalità giuridica di diritto privato. Nessuna preclusione di carattere costituzionale sussisterebbe, pertanto, ad una riconsiderazione, da parte dello stesso legislatore, del regime giuridico delle fondazioni bancarie, il cui patrimonio non sarebbe del resto riconducibile ad un «fondatore» privato, ma deriverebbe esclusivamente, a seguito di trasformazione, da quello dei preesistenti enti pubblici.

Da tali considerazioni discenderebbe l'infondatezza delle questioni sollevate, in quanto basate tutte su una petizione di principio: che, cioè, l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999 - attributivo della piena autonomia gestionale e statutaria delle fondazioni bancarie - sia norma «più forte» delle disposizioni legislative sopravvenute, sottoposte allo scrutinio della Corte, con le quali il legislatore ha, nella sua discrezionalità, individuato un nuovo punto di equilibrio tra autonomia delle fondazioni ed esigenze di responsabilizzazione nei confronti

ti delle collettività locali di appartenenza.

Quanto ai singoli parametri costituzionali evocati, osserva innanzitutto l'Avvocatura che l'art. 118, quarto comma, Cost. non pone un limite preclusivo ai legislatori ordinari, statale e regionali, ma si limita ad indicare loro un orientamento, «con linguaggio a ridotta cogenza», cosicché in nessun caso il parametro in questione potrebbe essere utilizzato ai fini della declaratoria di illegittimità invocata dal rimettente. Lo scopo della norma costituzionale, d'altro canto, non sarebbe certo - ad avviso dell'Avvocatura - quello di introdurre un ulteriore ordine di autonomie, costituzionalmente garantito, «in aggiunta alle autonomie governate dalla sovranità popolare ed alle autonomie dei privati».

Del pari, non pertinente sarebbe il riferimento al parametro di cui all'art. 18 della Costituzione.

Il diritto di associazione sarebbe, infatti, del tutto estraneo alla materia controversa, sia perché la garanzia costituzionale offerta dal citato art. 18 non parrebbe estendersi fino a ricomprendere il diritto di costituire fondazioni o altre persone giuridiche, sia perché, in ogni caso, le odierne fondazioni bancarie sono state costituite dalla legge e non da cittadini-fondatori.

Le fondazioni cosiddette di origine associativa, attualmente, si caratterizzerebbero del resto solo per la presenza dell'assemblea dei soci, senza altre differenze sostanziali rispetto alle fondazioni cosiddette istituzionali, prevalendo in entrambi i casi l'elemento istituzionale e cioè la presenza di un fondo di dotazione a composizione non associativa.

Assume, poi, l'Avvocatura l'estraneità dell'art. 41 Cost. alla materia di cui si tratta, in quanto il parametro evocato non tutelerebbe qualsiasi

manifestazione di autonomia privata, ma soltanto l'iniziativa economica e cioè l'attività imprenditoriale, per definizione non riferibile alle fondazioni, espressamente qualificate dalla legge come enti non commerciali.

Frutto di equivoco sarebbe, altresì, il riferimento al parametro di cui all'art. 117 della Costituzione.

Le disposizioni censurate riguardano infatti - ad avviso dell'Avvocatura - il regime delle fondazioni e non la disciplina dei settori nei quali esse possono operare, che è evidentemente lasciata, nelle materie di loro competenza, alle Regioni. La disciplina delle fondazioni si collocherebbe, dunque, nell'ambito dell'ordinamento civile, attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Dovrebbe, d'altra parte, senz'altro escludersi che le norme denunciate rientrino nella materia delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», compresa, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., tra quelle di legislazione concorrente. Ciò sia perché le fondazioni bancarie sarebbero entità ormai nettamente separate dalle casse di risparmio conferitarie, sia perché le aziende di credito, di cui le fondazioni sono divenute socie, avrebbero ormai tutte dimensione ultraregionale.

Non pertinente alla materia sarebbe anche il parametro di cui all'art. 22 Cost., evocato relativamente ai commi 4, ultimo periodo, e 7 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001. E ciò in quanto le norme impugnate - ad avviso ancora dell'Avvocatura - non riguarderebbero la capacità delle persone ed in ogni caso le regole che le norme medesime dettano al fine di prevenire conflitti di interesse non sarebbero all'evidenza determinate da «motivi politici».

Quanto, infine, al parametro di cui all'art. 3 Cost., evocato sotto il profilo della ragionevolezza, l'Avvocatura sottolinea che l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999 - che il rimettente di fatto eleva al rango di norma di principio, rispetto alla quale andrebbe valutata la coerenza delle norme censurate - va letto unitamente all'art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, che tra l'altro prevede che «le norme del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale ed in quanto compatibili». Ed alla luce di tale disposizione il prospettato difetto di ragionevolezza perderebbe qualsiasi consistenza.

2. - Il medesimo Tribunale amministrativo, con altra ordinanza, anch'essa depositata l'8 febbraio 2003 (Reg. ord. n. 128 del 2003), ha nuovamente sollevato - a seguito dell'ordinanza di questa Corte n. 432 del 2002, di restituzione atti per *jus superveniens* - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione.

Il giudice rimettente - dinanzi al quale è proposta domanda di annullamento dell'Atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 maggio 2001 e dei successivi atti applicativi - ripercorrendo l'*iter* argomentativo seguito nella precedente ordinanza di

rimessione, ribadisce che gli atti impugnati sono stati emessi dal Ministro nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'ordinamento, in particolare dagli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, ma ritiene che tali norme si pongano in contrasto con i parametri costituzionali evocati.

Il giudice *a quo* muove, anche in tal caso, dall'esame dell'art. 2, lettera l), della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), secondo cui le fondazioni bancarie, con l'approvazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alle disposizioni dettate dai previsti decreti legislativi, «diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale» ed assume che la *ratio* di tale disposizione sia quella di «privilegiare l'appartenenza, quanto meno morale, del patrimonio accumulato nel corso di decenni dalle banche pubbliche alla collettività dei depositanti risparmiatori e dei beneficiari del credito».

Osserva, poi, il rimettente che lo stesso art. 2 della legge n. 461 del 1998 fissa i principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato deve attenersi nel disciplinare gli scopi, l'organizzazione interna e le forme di controllo sulle fondazioni bancarie, con il risultato di prevedere un regime peculiare, che si discosta da quello codicistico ed è perciò «speciale», ma non quanto alla natura di tali soggetti - quasi fossero una sorta di *tertium genus* tra le persone giuridiche pubbliche e quelle private - ma semplicemente quanto alla disciplina cui essi sono sottoposti.

Tale prospettiva non sarebbe cambiata - ad avviso del rimettente - neppure con il sopravvenuto art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, che anzi, dal punto di vista testuale, conferma la natura privatistica del regime delle fondazioni bancarie, definendo tale regime come «speciale rispetto a quello delle altre fondazioni» solamente quanto alla disciplina prevista dalla normativa vigente in ragione delle finalità assegnate a dette fondazioni.

La *ratio* della norma sarebbe stata del resto solo quella di chiarire - in relazione alla decisione della Commissione CE dell'11 dicembre 2001, con la quale era stata giudicata incompatibile con la disciplina comunitaria la previsione, di cui alla legge n. 461 del 1998 ed al decreto legislativo n. 153 del 1999, di un regime fiscale agevolato per le ristrutturazioni e per le fusioni tra banche - che l'analogo regime introdotto per le fondazioni bancarie non era suscettibile di produrre effetti turbativi del mercato non essendo tali fondazioni destinate a svolgere attività di impresa.

Positivamente concluso, in tali termini, il riesame della rilevanza della questione cui era stato chiamato dalla ordinanza di questa Corte n. 432 del 2002, il rimettente ribadisce che, alla stregua del panorama normativo esaminato, «il riconoscimento della "piena autonomia statutaria e gestionale" delle fondazioni bancarie assume il valore di un principio guida sia per l'interpretazione che per la valutazione di legittimità, *sub specie* della compatibilità con esso, delle disposizioni successivamente enunciate dal decreto legislativo n. 153 del 1999, pur dopo le modificazioni introdotte dall'art. 11 della legge n. 448 del 2001».

Fatta tale premessa, osserva che

l'art. 2 della legge n. 461 del 1998 assegna la materia della composizione degli organi, delle cause di incompatibilità e dei requisiti di onorabilità all'esclusiva disciplina statutaria, con l'unica eccezione specificamente contemplata alla lettera h).

Il decreto legislativo n. 153 del 1999 riafferma solennemente, all'art. 2, la piena autonomia statutaria delle fondazioni, ma nel successivo art. 3 (*recte*: art. 4, lettera g), nell'elencare i principi ai quali gli statuti devono conformarsi nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, quanto ai requisiti di onorabilità ed alle ipotesi di incompatibilità, pur riproducendo sostanzialmente la dizione contenuta nella legge di delega, aggiunge l'inciso «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)».

Proprio in tale previsione si sostanzerebbe, secondo il giudice *a quo*, la violazione dell'art. 76 Cost. per contrasto con l'art. 2 della legge delega.

Siffatto potere di indirizzo non troverebbe, infatti, alcun riscontro nelle norme della legge delega né potrebbe ricavarsi, per implicito, dai compiti di controllo riservati all'Autorità amministrativa, in quanto i poteri dell'Autorità di vigilanza, espressamente e tassativamente elencati all'art. 2, lettera i), della legge delega, sono comunque preordinati a verificare «il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti»; cosicché gli unici parametri normativi cui l'Autorità può fare riferimento nell'eseguire il riscontro affidatole dall'ordinamento sarebbero, appunto, costituiti dalla legge e dallo statuto, con implicita esclusione del potere di introdurre, con proprio atto, ulteriori prescrizioni vincolanti per i soggetti

sottoposti al controllo, operanti su un piano dichiaratamente privatistico.

Una indiretta conferma di tali conclusioni verrebbe dall'art. 11, comma 14, della successiva legge 28 dicembre 2001, n. 448, che attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di emanare disposizioni attuative delle - sole - norme introdotte dallo stesso articolo, così implicitamente escludendo l'esistenza di un generale potere normativo della stessa Autorità.

Ma, anche a prescindere da tale argomento, sarebbe in ogni caso sufficiente rilevare - secondo il giudice *a quo* - che il potere di controllo di per sé non comporta, quale corollario, l'attribuzione anche di un potere di indirizzo, trattandosi di concetti ontologicamente diversi.

L'evidente discrasia tra il riconoscimento della piena autonomia statutaria delle fondazioni, contenuto nella legge di delega, e la configurazione del potere di indirizzo di cui alle norme impugnate, oltre a rappresentare una violazione dell'art. 76 Cost., costituirebbe, sotto altro aspetto, elemento di interna contraddizione della disciplina delle fondazioni bancarie, censurabile in riferimento al canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Ulteriori profili di illegittimità costituzionale sarebbero, poi, rinvenibili - ad avviso sempre del rimettente - in relazione ai parametri di cui agli artt. 2, 18 e 41 della Costituzione.

L'introduzione di un tale condizionamento esterno di natura autoritativa si porrebbe, infatti, in contrasto con la tutela dell'autonomia privata, che l'art. 41 Cost. garantisce prevedendo forme di controllo e coordinamento a soli fini sociali. Risulterebbero, inoltre, lesi gli artt. 2 e 18 Cost. che tutelano il diritto di associazione dei cittadini ed i diritti dell'uomo nelle formazioni sociali

ammesse dall'ordinamento.

2.1. - Si sono costituite in giudizio, con distinte ed ampie memorie, la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, la Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), quest'ultima unitamente ad altre 41 fondazioni, tutte concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Si insiste in particolare, negli atti di costituzione, anche alla stregua di argomenti di carattere storico, sulla natura ontologicamente privatistica delle fondazioni bancarie, in specie di quelle di origine associativa, che si assume non smentita dalla norma interpretativa recata dalla legge n. 112 del 2002, ed a tale proposito vengono richiamati tanto il parere del Consiglio di Stato n. 1354/02, reso sullo schema del regolamento ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001, quanto la relazione accompagnatoria al disegno di legge delega del 1998.

Sostengono, in buona sostanza, le parti private che la legge delega avrebbe attribuito all'autorità governativa un potere di vigilanza e non anche di indirizzo e che, in ogni caso, il potere dell'autorità governativa non potrebbe giammai esplicarsi al di fuori dei limiti consentiti dal suddetto carattere privatistico, pur speciale, delle fondazioni bancarie.

2.2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.

La questione concernente l'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999 sarebbe - ad avviso dell'Avvocatura - inammissibile in quanto detta disposizione sarebbe stata confermata ed integrata dall'art. 11, comma 6, della legge n. 448 del 2001, non impugnato dal rimettente né con l'ordinanza di cui si tratta, né con le altre di cui si è già riferito.

Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata alla stregua delle considerazioni svolte nelle memorie depositate negli altri giudizi.

3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica tanto le numerose parti private quanto l'Avvocatura dello Stato hanno depositato, nei diversi giudizi, ampie memorie illustrative insistendo, con dovizia di argomentazioni, nelle conclusioni già assunte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con nove ordinanze depositate, in altrettanti giudizi, l'8 febbraio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 70, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione e sotto i profili analiticamente esposti in narrativa, diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e dell'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

Le norme impugnate modificano, in più punti, la disciplina delle fonda-

zioni di origine bancaria (comunemente, anche se impropriamente, denominate fondazioni bancarie) dettata dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), in particolare quanto alla individuazione dei «settori ammessi», alla nuova nozione di «settori rilevanti», alla composizione dell'organo di indirizzo, al regime delle incompatibilità, alla disciplina della ipotesi di controllo congiunto di società bancaria o capogruppo bancario da parte di più fondazioni, alla decadenza degli attuali organi gestori delle fondazioni e, fino alla ricostituzione dei nuovi organi, alla limitazione dell'attività delle fondazioni alla ordinaria amministrazione.

Il medesimo Tribunale amministrativo, con altra ordinanza, depositata sempre l'8 febbraio 2003, ha inoltre riproposto - a seguito di una nuova positiva valutazione della rilevanza - in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, che attribuiscono all'Autorità di vigilanza sulle cosiddette fondazioni bancarie il potere di emanare «atti di indirizzo di carattere generale», aventi efficacia precettiva.

2. - I giudizi, avendo ad oggetto questioni identiche o analoghe o, comunque, attinenti alla stessa materia, vanno riuniti per essere unitariamente decisi.

3. - Deve, preliminarmente, respingersi l'eccezione di inammissibilità sollevata, in termini generali, dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo

dell'assenza - nelle ordinanze di rimessione - di qualsivoglia motivazione sulla legittimazione delle fondazioni, dell'ACRI e dell'ADUSBEF a ricorrere al giudice amministrativo.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa della parte pubblica, una motivazione, pur sintetica, della legittimazione (attiva) dei menzionati soggetti è contenuta nelle ordinanze di rimessione, nelle quali si afferma che l'atto impugnato nei giudizi *a quibus* risulta astrattamente lesivo degli interessi delle fondazioni e, al tempo stesso, degli interessi dell'ACRI e dell'ADUSBEF, in quanto enti esponenziali, rispettivamente, delle fondazioni e dei consumatori ed utenti fruitori dell'attività istituzionale delle fondazioni.

E tanto basta per escludere che questa Corte possa pervenire ad una declaratoria di inammissibilità sovrapponendo il proprio giudizio a quello del giudice del merito, «rimanendo ovviamente impregiudicata ogni ulteriore valutazione, da compiersi nel giudizio *a quo*, riguardo all'esattezza delle conclusioni cui il rimettente è pervenuto sul punto» (sentenza n. 156 del 2001).

4. - Va premesso che questa Corte (con sentenza, in pari data, n. 300) si è già pronunciata, ripercorsa l'origine delle fondazioni di origine bancaria, sulla loro natura giuridica di soggetti privati appartenenti all'ordinamento civile (art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione).

Passando all'esame delle singole questioni, deve dichiararsi l'infondatezza di quelle relative agli artt. 11, comma 1, primo periodo, della legge n. 448 del 2001 e 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge n. 166 del 2002, che ha modificato l'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3,

18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Le norme impugnate, modificando il decreto legislativo n. 153 del 1999, contengono, la prima, una elencazione dei «settori ammessi», suddivisi in quattro categorie, la seconda, l'individuazione di un ulteriore «settore ammesso», costituito dalla «realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità».

Al riguardo deve rilevarsi che le singole previsioni legislative dei settori ammessi sono, sostanzialmente, riproduttive, per la loro ampiezza e varietà, di tutte le possibili attività proprie e caratteristiche delle fondazioni e non possono, quindi, sotto tale aspetto, ritenersi lesive della autonomia, gestionale e statutaria, di tali enti, i quali, come del resto ogni persona giuridica di diritto privato, devono essere caratterizzati da «uno scopo» che ne impronta l'attività (v. artt. 16 e 27 del codice civile).

Per le ragioni appena esposte, è altresì infondato il dubbio di costituzionalità sollevato in relazione agli artt. 2 e 18 della Costituzione.

Del pari infondata, alla stregua delle medesime considerazioni, è l'evocazione del parametro di cui all'art. 41 della Costituzione. Infatti, anche a voler ritenere la norma costituzionale invocata comprensiva di quegli enti, come le fondazioni, per definizione privi di scopo di lucro (v. art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999), è sufficiente osservare che le disposizioni censurate - che attengono, per quanto si è già osservato, alla necessaria individuazione dello «scopo» della persona giuridica - non sono in alcun modo limitative della libertà di autodeterminazione delle stesse fondazioni, nel concreto svolgimento della loro attività.

Quanto alle altre censure di inco-

stituzionalità, è evidente che, al di là delle parole usate dal legislatore, deve, comunque, escludersi il riconoscimento alle fondazioni di pubbliche funzioni (cfr. la già citata sentenza n. 300 del 2003).

Con la conseguente necessità di una interpretazione adeguatrice delle locuzioni descrittive di determinati settori quali, ad esempio, quello della «prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica» o quello della «sicurezza alimentare e agricoltura di qualità», locuzioni, tutte, che possono e devono essere interpretate in un senso logicamente compatibile con il carattere non pubblicistico della attività delle fondazioni e, quindi, come riferentisi solo a quelle attività, socialmente rilevanti, diverse, pur se complementari e integrative, da quelle demandate ai pubblici poteri.

Resta, in tal modo, superato il dubbio di violazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, Cost. che, anzi, risulta del tutto compatibile, oltre che con la natura privata delle fondazioni, con il riconoscimento che le stesse svolgono compiti di interesse generale.

Le disposizioni censurate riguardano, poi, solo il regime giuridico delle fondazioni e non la disciplina dei settori nei quali esse operano concretamente, che è evidentemente lasciata, nelle materie di loro competenza, alle Regioni.

Sicché, deve escludersi che, così interpretate, le norme impugnate possano comportare una qualsivoglia lesione della potestà legislativa, concorrente o esclusiva, delle Regioni e, quindi, dell'art. 117 della Costituzione (cfr., ancora, la sentenza n. 300 del 2003).

5. - Passando all'esame della questione riguardante l'art. 11, comma 1, ultimo periodo della legge n. 448 del

2001 - secondo cui i «settori ammessi» possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) - va, anzitutto, respinta l'eccezione, avanzata dall'Avvocatura, di inammissibilità per difetto di rilevanza.

Se è pacifico, infatti, che - come precisato dalla parte pubblica - non è sinora intervenuta alcuna modifica regolamentare dei suddetti settori, non appare, neppure, contestabile che la disposizione impugnata incida su un aspetto qualificante della disciplina e possa, quindi, risultare lesiva dell'interesse delle fondazioni e, in quanto tale, rilevante nei giudizi *a quibus*.

Nel merito, la questione è fondata.

La norma impugnata, accordando all'Autorità di vigilanza, il potere di modificare, con regolamento, la legge in qualsiasi direzione, per di più senza indicazione di criteri, compatibili con la natura privata delle fondazioni e con la loro autonomia statutaria, idonei a circoscriverne la discrezionalità, viola i parametri costituzionali evocati dal rimettente.

6. - L'art. 11 della legge n. 448 del 2001, oltre alla previsione dei «settori ammessi», contiene, al comma 2, una modifica della nozione di «settori rilevanti», consistenti in quelli - tra gli ammessi - scelti ogni tre anni dalle singole fondazioni in numero non superiore a tre.

Anche siffatta disposizione risulterebbe, sempre ad avviso del giudice rimettente, lesiva degli stessi parametri evocati a proposito dei «settori ammessi», a causa, si afferma, dell'inesistenza di un interesse generale che possa in qualche modo giustificare tale limitazione numerica.

La censura è infondata.

La ragione giustificativa della norma, diversamente da quanto ritiene il giudice *a quo*, è quella di evitare l'eccessiva dispersione dell'attività delle fondazioni e, quindi, il rischio che gli ingenti mezzi finanziari di cui le stesse dispongono siano utilizzati secondo sollecitazioni contingenti, indipendentemente da una qualsivoglia programmazione pluriennale.

Ove, poi, si consideri che la concreta scelta dei «settori rilevanti» non è effettuata autoritativamente, ma è rimessa alla libera determinazione delle fondazioni e si tenga, altresì, nel debito conto la possibilità per le stesse - riconosciuta indirettamente dal successivo comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999, a tenore del quale le fondazioni operano nei «settori rilevanti» «in via [solo] prevalente» - di svolgere attività anche in settori diversi da quelli «rilevanti», può escludersi, indipendentemente da un esame analitico dei singoli parametri evocati dal rimettente, qualsiasi menomazione dell'autonomia statutaria e gestionale delle fondazioni incompatibile con la loro natura di persone giuridiche private.

7. - Per le considerazioni esposte va dichiarata infondata anche la questione relativa al comma 3 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, sia nella parte in cui dispone che le fondazioni indirizzano la propria attività esclusivamente nei «settori ammessi» e operano in via prevalente nei «settori rilevanti», sia nella parte in cui, in coerenza con la natura delle fondazioni risultante dall'art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999, introduce quale criterio preferenziale nella scelta dei settori quello della rilevanza sociale dei settori stessi.

Una lettura della norma costituzionalmente adeguata porta, altresì, ad

escludere la fondatezza della questione riferita all'inciso secondo cui le fondazioni assicurano «singolarmente e nel loro insieme l'equilibrata destinazione delle risorse».

Se ci si fermasse al tenore letterale, potrebbe effettivamente sorgere il dubbio che la disposizione impugnata sia destinata, come opina il rimettente, a «creare una interdipendenza fra i soggetti in parola (e cioè le fondazioni), convogliando e coordinando in una prospettiva unitaria le potenzialità espresse da ciascuno di essi». Con evidente ed illegittimo pregiudizio dell'autonomia gestionale (oltre che statutaria) delle fondazioni, in quanto risulterebbero vincolate, nella loro azione, ad un disegno unitario incompatibile con la loro soggettività essenzialmente individuale.

Questa Corte ritiene, tuttavia, che la norma impugnata sia suscettibile di una diversa lettura e che, pertanto, nella specie debba farsi applicazione del principio più volte enunciato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (*ex multis*, sentenza n. 356 del 1996).

La disposizione, oggetto del dubbio di costituzionalità, deve, infatti, essere correttamente interpretata nei termini di una mera indicazione di carattere generale, priva, in quanto tale, di valore vincolante, rivolta alle fondazioni senza comportare alcuna impropria ed illegittima eterodeterminazione riguardo all'uso delle risorse di cui dispongono tali enti.

La destinazione ed il concreto impiego dei rilevanti mezzi finanziari di pertinenza delle fondazioni devono restare affidati alla autodeterminazione

delle stesse, salva anche a tal proposito l'ammissibilità di forme di coordinamento compatibili con la natura di persone private delle fondazioni.

8. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, che sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 1999, è fondata.

Va premesso che secondo il rimettente la norma precitata risulterebbe lesiva degli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., per la non consentita compressione dell'autonomia statutaria e gestionale delle fondazioni, nella parte in cui, al primo periodo, prevede, per le fondazioni cosiddette istituzionali, una prevalente rappresentanza, nell'ambito dell'organo di indirizzo, degli enti diversi dallo Stato di cui all'art. 114 Cost., «pubblicizzando», in tal modo, l'attività delle fondazioni e, quindi, influenzandone in maniera decisiva l'operatività.

Ora, prescindendo da una disamina dei singoli parametri evocati, può affermarsi come, nonostante la varia tipologia delle fondazioni di origine bancaria, sia storicamente indiscutibile un loro collegamento con le realtà locali, quale riflesso del radicamento territoriale degli enti bancari e delle casse di risparmio da cui traggono origine.

Sicché, può dirsi che una significativa presenza nell'organo di indirizzo di soggetti espressi dagli enti territoriali, secondo le determinazioni dei diversi statuti, risponda di per sé ad una scelta non irragionevole del legislatore non censurabile sul piano della legittimità costituzionale.

A diversa ed opposta conclusione si deve, invece, pervenire quando, come dispone la norma impugnata, la prevalenza della composizione dell'organo di indirizzo è riservata ai soli enti

territoriali.

A tal proposito, infatti, la censura di irragionevolezza della norma risulta fondata, in quanto non può non apparire contraddittorio limitare la ipotizzata presenza degli enti rappresentativi delle diverse realtà locali agli enti territoriali senza ricomprendervi quelle diverse realtà locali, pubbliche e private, radicate sul territorio ed espressive, per tradizione storica, connessa anche all'origine delle singole fondazioni, di interessi meritevoli di essere «rappresentati» nell'organo di indirizzo.

Una precisazione è, a questo punto, necessaria e riguarda l'uso, all'evidenza atecnico, del termine «rappresentanza», adoperato dal legislatore (anche nel decreto legislativo n. 153 del 1999) per indicare il rapporto che intercorre tra gli enti, riguardati dalla norma, ed i soggetti dagli stessi designati quali componenti dell'organo di indirizzo.

Quel che si radica in capo a tali enti, è, infatti, un potere di designazione dei componenti dell'organo di indirizzo, potere che si esaurisce con il suo esercizio e che non comporta alcun vincolo di mandato a carico dei soggetti nominati, i quali agiscono, e devono agire, in assoluta e totale indipendenza dall'ente che li ha nominati.

Con la conseguenza che, anche sotto tale aspetto, viene superato il rischio, paventato dal rimettente, di trasformare le fondazioni in enti collaterali e serventi, o strumentali, di quelli territoriali.

Conclusivamente, la norma impugnata va dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevede nell'ambito dell'organo di indirizzo una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 Cost., anziché di enti, pubblici o privati, comunque espressivi delle realtà locali.

Con assorbimento di ogni altro profilo di censura.

9. - Deve, invece, affermarsi l'infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione avente ad oggetto l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, che detta una regola non del tutto chiara in tema di conflitto di interessi, regola che si tratta, pertanto, di intendere in modo conforme alla Costituzione.

La norma, al di là delle sue espressioni letterali, va interpretata - in ossequio al canone di ragionevolezza - nel senso che le fondazioni non possono svolgere la loro attività a vantaggio diretto dei componenti degli organi delle fondazioni, né di coloro che li hanno nominati, a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'azione delle fondazioni stesse.

Mentre devono ritenersi consentiti gli interventi delle fondazioni intesi a soddisfare quegli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti ai quali è statutariamente attribuito il potere di designare i componenti dell'organo di indirizzo.

Se tale è la portata della norma, è evidente la sua generale riferibilità a tutti i soggetti designanti e designati nella composizione dell'organo di indirizzo, interpretandosi la locuzione «salvo quanto previsto al periodo precedente» nel senso, del tutto generico, confermativo della vigenza della (disciplina contenuta nella) prima parte della norma che, come si è visto, fa riferimento alla composizione dell'organo di indirizzo, anziché in quello - ipotizzato dal rimettente - limitativo della sfera di applicabilità della successiva disciplina in tema di conflitto di interessi.

Intesa in tal modo, la norma si sottrae alle censure di incostituzionalità mosse dallo stesso giudice rimettente.

10. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 124, 125 e 127 del registro ordinanze 2003, viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha sostituito l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Va in proposito respinta l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo che la norma impugnata sarebbe stata completamente sostituita dall'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e che, pertanto, farebbe difetto, nella specie, la rilevanza della questione.

In contrario, è possibile osservare che, come del resto è emerso nel corso della pubblica udienza, la sostituzione della norma impugnata non ha impedito la produzione *medio tempore* dei suoi effetti e non comporta, quindi, l'eccezione di irrilevanza della questione nei giudizi *a quibus*.

Nel merito, la questione è infondata nei sensi di seguito specificati.

Le censure investono la norma impugnata per la estrema ed irragionevole latitudine del regime di incompatibilità che essa fisserebbe tra le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni e le analoghe funzioni svolte non solo presso la società bancaria conferitaria, ma anche, genericamente, presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Ciò che verrebbe, del tutto ingiustificatamente, a comprimere la capacità delle persone di cui si tratta ed a ledere, al tempo stesso, la libertà delle fondazioni di stabilire la composizione dei propri organi. Con conseguente violazione degli artt. 2, 18 e 22 della Costituzione.

È possibile, tuttavia, osservare che anche tale norma è suscettibile di una lettura diversa, conforme a Costituzione, incentrata sulla *ratio* perseguita dal legislatore.

In proposito, non può dubitarsi che lo scopo esclusivo della norma sia quello di recidere i legami tra la banca conferitaria e le fondazioni.

Ed è evidente che una finalità siffatta sarebbe vanificata ove l'incompatibilità fosse limitata alla sola società bancaria conferitaria senza ricomprendere quelle società, operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria.

S'intende, allora, come il riferimento alle «altre società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo» debba essere inteso nel senso, restrittivo, di società in (necessario) rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria.

Va, dunque, attribuito alla norma impugnata un significato in linea con quanto dispone sul punto l'art. 20 della successiva legge n. 289 del 2002 che, pur non qualificato come tale, può valere come criterio interpretativo della disciplina previgente.

Restano, in tal modo, superati i dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente e fondati su una interpretazione puramente letterale del dettato normativo.

11. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 121, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001 che disciplina il fenomeno del controllo, da parte di una fondazione, di una società bancaria o di un gruppo bancario, disponendo che «una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da

una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

La norma viene censurata in quanto, ad avviso del rimettente, sancirebbe una irragionevole presunzione di controllo nel caso in cui la somma delle partecipazioni bancarie di più fondazioni sia pari alla quota di controllo, a prescindere dall'effettiva esistenza di accordi o di patti di sindacato tra le stesse fondazioni.

Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione in quanto basata, secondo l'Avvocatura, su un erroneo presupposto interpretativo, essendo quest'ultimo un profilo attinente al merito, e quindi alla fondatezza o all'infondatezza, e non già all'ammissibilità della questione.

Passando, quindi, all'esame del merito, la questione va dichiarata infondata nei termini appresso specificati.

Mentre è evidente l'inconferenza, nel profilo in esame, dei parametri di cui agli artt. 2, 18 e 41 Cost., quel che si tratta di accertare è l'asserita irragionevolezza della norma e, quindi, la violazione, sotto tale aspetto, dell'art. 3 della Costituzione.

Va, in proposito, esclusa, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, la configurazione di una presunzione assoluta di controllo, limitandosi la norma impugnata ad estendere la nozione di controllo, ai fini di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999, anche all'ipotesi in cui esso sia esercitato, congiuntamente, da una pluralità di fondazioni che siano comunque tra loro legate da appositi accordi finalizzati al controllo bancario e che devono essere, in quanto tali, oggetto di specifica prova.

S'intende, allora, come presuppo-

sto della norma sia l'esistenza di un effettivo controllo congiunto da parte di più fondazioni. Senza, ripetesi, che possa dedursi dal semplice possesso di partecipazioni nella stessa azienda bancaria da parte di più fondazioni la ricorrenza in capo a queste ultime di un controllo congiunto, occorrendo fare, invece, riferimento alla nozione di controllo accolta dall'ordinamento vigente.

Sicché, può dirsi che la portata della norma sia solo quella di ricomprendere nella nozione di controllo l'esistenza di accordi di sindacato tra più fondazioni.

12. - La disciplina contenuta nel comma 14 del più volte citato art. 11 della legge n. 448 del 2001 viene, infine, censurata nella parte in cui prevede, all'ultimo periodo, la decadenza degli attuali organi delle fondazioni che devono adeguare i loro statuti alle disposizioni del richiamato articolo e, fino alla loro ricostituzione, la possibilità per quelli in *prorogatio* di svolgere esclusivamente attività di ordinaria amministrazione.

La questione è ritenuta inammissibile dall'Avvocatura per omessa prospettazione di specifiche ragioni di incostituzionalità.

L'eccezione va disattesa in quanto l'ordinanza si limita, correttamente, ad affermare che «la definizione della questione di costituzionalità è strettamente legata alla soluzione di quelle precedentemente formulate» ed in particolare di quelle riguardanti la composizione degli organi di indirizzo richiamando, per mere esigenze di sintesi espositiva, i rilievi svolti sulla costituzionalità dell'assetto complessivo delle fondazioni delineato dalla legge *de qua* e, quindi, anche i parametri su cui siffatti rilievi si fondano.

Passando, quindi, al merito della questione se ne deve, tuttavia, dichiara-

rare l'infondatezza nei termini che seguono.

La norma impugnata, come lo stesso rimettente del resto riconosce, costituisce il non irragionevole riflesso delle eventuali modifiche statutarie relative, appunto, alla composizione dell'organo di indirizzo.

S'intende, allora, come il presupposto della norma sia costituito dalla necessità di operare le ipotizzate modifiche statutarie relative alla composizione degli organi delle fondazioni e come, pertanto, la decadenza censurata non sia riferibile alle fondazioni cosiddette associative, nelle quali resta in ogni caso immutata la composizione dell'organo di indirizzo, ed a quelle istituzionali, per le quali l'attuale composizione degli organi risulti conforme alla nuova disciplina introdotta dall'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, nella formulazione datane dalla presente sentenza.

Per le altre fondazioni, nelle quali fosse necessario introdurre una nuova composizione dell'organo di indirizzo, la decadenza degli attuali organi non appare, come si è detto, costituzionalmente censurabile, essendo la conseguenza non irragionevole delle modifiche che dovessero intervenire nella struttura delle fondazioni in ossequio alla legge in esame, così come non appare incostituzionale, trattandosi di un profilo rientrante nella discrezionalità del legislatore, la limitazione, disposta dalla stessa norma, fino alla ricostituzione degli organi, della attività delle fondazioni alla ordinaria amministrazione.

13. - L'ultima questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2003, è quella riguardante gli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, in riferimento

agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione relativamente all'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999 avanzata dall'Avvocatura in base all'assunto che detta disposizione sarebbe stata confermata ed integrata dall'art. 11, comma 6, della legge n. 448 del 2001, non impugnato dal rimettente né con l'ordinanza di cui si tratta né con le altre.

In contrario, può rilevarsi come del tutto correttamente il rimettente abbia impugnato l'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999, che permane in vigore con la modifica apportata dal comma 6 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, senza, peraltro, che la modifica stessa incida, in alcun modo, sulla questione di costituzionalità.

Risulta, infatti, inequivocamente, dall'ordinanza di remissione che la censura del rimettente investe esclusivamente la legittimità del potere di indirizzo riconosciuto dalla norma impugnata all'Autorità di vigilanza ed è evidente l'assoluta irrilevanza a tale riguardo della modifica apportata alla norma impugnata dalla legge n. 448 del 2001.

Nel merito la questione è fondata.

In proposito, occorre muovere dall'assunto che l'art. 2 della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), assegna la materia delle cause di incompatibilità e dei requisiti di onorabilità degli organi delle fondazioni alla disciplina statutaria con l'unica eccezione contemplata alla lettera h).

L'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999, nell'elencare i principi ai quali gli statuti devono conformarsi nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, pur riproducendo sostanzialmente, quanto ai requisiti di onorabilità e alle ipotesi di incompatibilità, la dizione contenuta nella legge delega, aggiunge l'inciso «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)» violando, in tal modo, l'art. 2 della legge delega e, quindi, l'art. 76 della Costituzione.

In proposito, è sufficiente considerare che il potere di indirizzo è essenzialmente diverso da quello di controllo di cui è titolare l'Autorità di vigilanza, essendo il primo un potere conformativo dell'attività delle fondazioni, il secondo un potere di verifica della corrispondenza di tale attività a determinati parametri preventivamente fissati.

S'intende, allora, come una interpretazione per quanto estensiva della delega non possa arrivare a ricomprendere nei compiti di controllo riservati alla Autorità amministrativa e diretti, ai sensi dell'art. 2, lettera i), della legge delega, a verificare il «rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti», quei, diversi e ulteriori, poteri di indirizzo cui fanno riferimento le norme impugnate e che, ripetesi, non trovano alcuna base giustificativa nella legge di delega.

Del resto, come osservato dal rimettente, lo stesso legislatore del 2001, attribuendo all'Autorità di vigilanza il potere di emanare disposizioni attuative delle norme introdotte dall'art. 11 della legge 448 del 2001, ha, sia pure indirettamente, escluso la esistenza di un generale potere di indirizzo della medesima Autorità.

Le due norme impugnate vanno, pertanto, dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 76 Cost. restando assorbito in tale pronuncia ogni altro profilo di censura sollevato dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) *dichiara* la illegittimità costituzionale:

- dell'art. 11, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), limitatamente alle parole «i settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

- dell'art. 11, comma 4, primo periodo, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo di indirizzo «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», anziché «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali»;

- degli artt. 4, comma 1, lettera g), limitatamente alle parole «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)» e 10, comma 3, lettera e), limitatamente alle parole «atti di indirizzo di carattere generale», del decreto legislativo 17

maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461);

2) *dichiara* non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, primo periodo, 3, 4, ultimo periodo, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione;

3) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 2001, sollevata dal medesimo Tribunale amministrativo, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

SENTENZA N. 300

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 11; 17, comma 2; 19, commi 1 e 14; 22, commi 3 e 4; 24, commi 2, 3, 4, 9 e 13; 25, commi 1, 5 e 10; 27, comma 13; 28, commi 1, 5, 6, 8 e 11; 29; 30; 33; 35; 41; 52, commi 10, 14, 17, 20, 39 e 83; 54; 55; 59; 60, comma 1, lettera d); 64; 66; 67; 70 e 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, notificati il 22 (primo e secondo ricorso), il 27 e il 26 febbraio 2002, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1° e l'8 marzo (terzo e quarto ricorso) 2002 e iscritti ai nn. 10, 12, 23 e 24 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon e Maurizio Pedetta per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1.1. - Con ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato il successivo 28 febbraio (reg. ricorsi n. 10 del 2002), la Regione Marche, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], ha denunciato, tra l'altro, l'art. 11 di detta legge, in riferimento all'art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione.

Premesse alcune considerazioni di assieme sull'impugnazione proposta, la ricorrente osserva che l'art. 11, nel recare modifiche ad alcune norme del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), incide sulla disciplina delle fondazioni «bancarie», in particolare indirizzandone l'attività verso determinati settori («ammessi» e «rilevanti»), dettando regole sulla composizione dell'organo di indirizzo e sulle relative incompatibilità, disponendo circa le modalità di gestione e la destinazione del patrimonio, introducendo un criterio sulla

definizione normativa della nozione di «controllo» di una società bancaria da parte di una fondazione, disponendo altresì circa il c.d. periodo transitorio in rapporto alle previste dimissioni delle partecipazioni di controllo in questione, e circa i poteri di vigilanza.

Questo intervento del legislatore statale, con disposizioni che la Regione ricorrente qualifica come norme di dettaglio, cadrebbe in un ambito materiale, quello delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla legislazione concorrente delle Regioni, e ciò - precisa la Regione Marche - in quanto in detto ambito dovrebbe ritenersi rientrare, ancor oggi, la disciplina delle fondazioni bancarie, non essendo portato a definitivo compimento il processo di progressiva trasformazione delle fondazioni medesime in persone giuridiche di diritto privato, del tutto svincolate dalle aziende del settore bancario; una considerazione, questa, desumibile anche dalla giurisprudenza costituzionale, che ha confermato appunto la perdurante «attrazione» delle fondazioni nell'orbita del settore del credito, non essendosi compiuto il periodo - «transitorio» - di passaggio da una figura all'altra, per la perdurante sottoposizione delle fondazioni alla vigilanza del Ministro del tesoro (ora, dell'economia e delle finanze), e per il non definitivo compimento della procedura di trasformazione, con la dimissione delle partecipazioni azionarie rilevanti delle fondazioni nelle società bancarie conferitarie e con la modifica e approvazione dei nuovi statuti degli enti-fondazioni (sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 della Corte costituzionale, in linea con la precedente decisione n. 163 del 1995).

Non essendosi dunque verificate le

condizioni della trasformazione, la disciplina delle fondazioni in parola non può ricondursi alla materia dell'«ordinamento civile», propria dello Stato, ma rientra in una materia di legislazione concorrente, con la conseguenza che allo Stato è affidata solo la determinazione dei principi fondamentali della materia.

Ma le norme censurate contengono disposizioni di dettaglio e puntuali, rivolte *omnis* medio ai destinatari della disciplina, senza lasciare alcuno spazio per il legislatore regionale, e ciò delinea la violazione dell'invocato art. 117, terzo comma, della Costituzione: violazione da reputare sussistente, aggiunge la Regione, anche a voler ammettere in generale la possibilità per lo Stato di dettare disposizioni immediatamente applicabili ma di carattere suppletivo e «cedevoli» a fronte del futuro intervento del legislatore regionale, giacché nel caso specifico le norme impugnate, per il loro tenore letterale, non si prestano comunque a essere derogate o mutate dalle Regioni, sia pure nel quadro dei principi posti dalla legge dello Stato.

Strettamente conseguente alla suddetta censura è la denunciata violazione del sesto comma dell'art. 117 della Costituzione, dedotta in quanto l'art. 11 della legge n. 448 del 2001 riconosce (commi 1 e 14) all'Autorità di vigilanza - attualmente, al Ministro competente - una potestà regolamentare in materia di legislazione concorrente, potestà che pertanto, secondo il nuovo sesto comma dell'art. 117, non può spettare che alla Regione; la censura, conclude la ricorrente, è direttamente connessa alla precedente anche sul piano del contenuto, in quanto i poteri regolamentari così previsti sono rivolti a modificare o integrare la stessa disciplina primaria contestualmente introdotta (così nel comma 1, quanto ai

«settori ammessi»), o a dettare disposizioni attuative di essa: il che conferma che il legislatore nazionale non ha ipotizzato alcuno spazio per l'esercizio di potestà normative delle Regioni.

1.2. - Nel giudizio così promosso si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura deduce l'infondatezza del ricorso della regione Marche, secondo il duplice argomento (a) della riconducibilità della disciplina alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione («tutela del risparmio e mercati finanziari»), in quanto le fondazioni siano ancora da ritenere assimilabili agli enti creditizi, come da pronunce della Corte costituzionale menzionate dalla ricorrente, ovvero, alternativamente, (b) del riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, in quanto le fondazioni costituiscano «enti pubblici nazionali», secondo quella che è la formula della disposizione costituzionale. In entrambi i casi, rileva l'Avvocatura, si tratta di materia assegnata alla legislazione esclusiva dello Stato, e ciò abilita quest'ultimo anche a stabilire la potestà regolamentare nella medesima materia, a norma dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

2.1. - La Regione Toscana, con ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato il successivo 1 marzo (reg. ricorsi n. 12 del 2002), ha impugnato anch'essa, tra altre norme della legge finanziaria n. 448 del 2001, l'art. 11 di detta legge.

La ricorrente assume che la normativa statale, da un lato, viola la competenza concorrente regionale quanto alle «casse di risparmio», poiché le fondazioni «tuttora esercitano attività creditizia e bancaria» (art. 117, terzo comma, della Costituzione), e, dall'al-

tro, lede anche l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, perché i settori «ammessi» nei quali le fondazioni devono operare rientrano, in larga parte, in ambiti di competenza, concorrente o addirittura esclusiva, del legislatore regionale; allo Stato è dunque precluso di organizzare modalità di esercizio di funzioni che sono suscettibili di disciplina soltanto da parte delle Regioni.

Inoltre, la disposizione sarebbe lesiva dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, perché in essa si prevede un potere regolamentare - per l'attuazione della normativa primaria e per la modifica dei settori «ammessi» - affidato all'Autorità di vigilanza (transitoriamente, al Ministro dell'economia e delle finanze, secondo l'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1999), laddove, secondo la Costituzione, la potestà regolamentare è attribuita alle Regioni, ogni volta che si tratti di materie non ricadenti nella competenza esclusiva dello Stato.

2.2. - Si è costituito nel relativo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, contestando le conclusioni della ricorrente, anche in questo caso secondo una duplice prospettazione: (a) le disposizioni hanno la funzione di tutelare il risparmio e si fondano dunque sull'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ovvero (b) anche a voler ascrivere la disciplina a un settore - quello delle casse di risparmio - di legislazione concorrente, il contenuto delle norme impugnate ha comunque il connotato di disposizioni che determinano i principi fondamentali della materia, legittimamente posti da norme statali.

Tali rilievi, prosegue l'Avvocatura, valgono altresì per quanto concerne i «settori ammessi», cioè per i diversi campi di intervento nei quali è dato

alle fondazioni di svolgere la loro attività, che in ogni caso non potrebbero dirsi rientrare in via prevalente in ambiti propri della normazione regionale: ne sono certamente estranei, sottolineata il resistente, gli ambiti della pubblica istruzione in generale, la prevenzione della criminalità, la sicurezza pubblica, la tutela dei beni culturali. E analoga osservazione è dedotta circa la previsione in tema di composizione dell'organo di indirizzo delle fondazioni, con la quale sono stati posti principi generali finalizzati a evitare prassi distorsive nella gestione delle fondazioni, mentre le esigenze delle Regioni e degli enti locali possono ricevere sufficiente garanzia nella previsione della presenza, in detti organi, di «una qualificata rappresentanza degli enti diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», secondo il testo dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001 [sostitutivo dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 153 del 1999].

Quanto al potere regolamentare, l'Avvocatura rileva che esso non ha portata generale, ma è circoscritto all'attuazione dell'art. 11 in questione, anche al fine del coordinamento con le restanti disposizioni del d.lgs. n. 153 del 1999, ed è dunque limitato alla materia riservata alla legislazione dello Stato.

3.1. - La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 11 della legge finanziaria per il 2002, n. 448 del 2001, sotto molteplici profili, con ricorso notificato il 27 febbraio 2002, depositato il successivo 8 marzo (reg. ricorsi n. 23 del 2002).

Premesse alcune notazioni di ordine generale sul «senso» complessivo della legge citata, contraddittorio rispetto alla portata innovativa del

riformato Titolo V della Parte seconda della Costituzione, e sull'estraneità di molte delle disposizioni al contenuto che (secondo la previsione dell'art. 11 della legge n. 468 del 1978) dovrebbe essere proprio di una legge «finanziaria», la ricorrente censura specificamente l'art. 11 della legge n. 448, in tema di fondazioni bancarie.

Il presupposto della questione sollevata è che, nonostante sia stabilito che le fondazioni bancarie assumano personalità giuridica di diritto privato, la legislazione sinora emanata dallo Stato non le ha mai considerate propriamente tali, essendo intervenuta variamente - da ultimo appunto con la disciplina in questione - sia sul piano dell'organizzazione sia sul piano dell'attività di tali enti, ciò che evidentemente non sarebbe stato possibile se le fondazioni fossero soggetti dotati di piena autonomia privata. La personalità privatistica delle fondazioni sarebbe quindi piuttosto la determinazione di un regime giuridico degli atti da esse posto in essere che non espressione dell'effettiva qualità dei soggetti, sottoposti a penetranti discipline pubbliche: e ciò, sottolinea la Regione, porterebbe a escludere in radice che la disciplina in questione possa essere ricondotta alla materia dell'«ordinamento civile».

La legislazione vigente - prosegue la Regione - si fonda invece in larga parte sull'idea di assimilazione delle fondazioni agli enti creditizi, assimilazione del resto già posta in luce dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 341 del 2001 e n. 163 del 1995), che ha anche chiarito come, una volta cessato il collegamento tra le une e gli altri, le fondazioni apparirebbero come strutture operanti istituzionalmente in settori di utilità sociale, in massima parte ricadenti nelle competenze legislative regionali.

Sotto questo profilo, la Regione Emilia-Romagna assume che sia la intervenuta modifica della Costituzione (con la attribuzione alle Regioni ordinarie di potestà legislativa concorrente in una materia, quella delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», che è testualmente ripresa da analoga norma dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), sia la nuova disciplina dei settori di intervento delle fondazioni, portano ad anticipare al momento attuale il problema del coordinamento tra la normativa sulle fondazioni e quella delle persone giuridiche private senza scopo di lucro, in rapporto alle competenze assegnate alle Regioni e alle Province autonome, proprio secondo quanto prefigurato nella sentenza n. 341 citata.

Le fondazioni, secondo questa prospettiva, vengono in considerazione sotto due differenti profili: soggettivamente, quali enti ancora in parte assimilati agli enti creditizi e in parte svolgenti compiti di pubblica utilità in determinati settori; obiettivamente, per l'attività in concreto posta in essere, secondo la materia nella quale la medesima attività ricade di volta in volta.

Per il primo aspetto, in quanto enti ancora in parte attratti nell'orbita degli enti creditizi, le fondazioni rientrano nella competenza legislativa concorrente, secondo l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; per il secondo aspetto, esse implicano le competenze delle Regioni ordinarie, in quanto vi ricadano le attività svolte.

Ciò posto, e ricordata l'elencazione dei «settori ammessi» quale contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1999, come modificato dall'impugnato art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001, la ricorrente rileva che la prevista attribuzione della potestà regola-

mentare all'Autorità di vigilanza, sia per la modifica dei settori ammessi sia per l'attuazione della legge, contrasta con la Costituzione, che (art. 117, sesto comma) stabilisce che detta potestà spetta allo Stato nelle (sole) materie di legislazione esclusiva, mentre spetta alle Regioni in ogni altra materia. Anzi, le norme appaiono incostituzionali proprio in quanto, preliminarmente, non riconoscono alle Regioni il ruolo di soggetti di vigilanza, per gli enti che ricadono sotto la loro competenza: un simile riconoscimento, si osserva, riporterebbe ad armonia il sistema, riunificando i poteri normativi in capo al soggetto che ne è costituzionalmente intestatario.

Quanto alle restanti disposizioni dell'art. 11, la Regione ne sostiene l'incostituzionalità, in quanto «non riconoscono la competenza concorrente della regione sia in relazione agli enti di credito di cui all'art. 117, comma terzo, sia in relazione alle materie di attività», e in quanto «non prevedono che in tali ambiti le disposizioni statali vincolino le regioni soltanto quanto ai principi fondamentali».

3.2. - Si è costituito in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso secondo argomentazioni testualmente coincidenti con quelle formulate nell'atto di costituzione nel giudizio introdotto con il sopra citato ricorso della Regione Toscana (reg. ricorsi n. 12 del 2002).

4.1. - La Regione Umbria, con ricorso notificato il 26 febbraio 2002, depositato il successivo 8 marzo (reg. ricorsi n. 24 del 2002), ha impugnato, tra l'altro, l'art. 11 della legge n. 448 del 2001, con deduzioni e conclusioni testualmente coincidenti con quelle contenute nel ricorso della Regione

Emilia-Romagna (assistita dal medesimo difensore).

4.2. - Nel relativo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso, svolgendo rilievi coincidenti con quelli dell'atto di costituzione nei giudizi introdotti con i ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna (reg. ricorsi n. 12 del 2002 e n. 23 del 2002).

5.1. - In prossimità dell'udienza, le ricorrenti Regioni Marche, Emilia-Romagna e Umbria hanno depositato memorie a sostegno delle richieste declaratorie di incostituzionalità.

5.2. - La Regione Marche, ricorda i contenuti delle disposizioni dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001 impugnato, ne ribadisce l'incostituzionalità, per esserne oggetto enti che debbono tuttora considerarsi rientranti nell'ambito della materia delle «casse di risparmio» assegnata in via concorrente alle Regioni dal nuovo art. 117, terzo comma, della Costituzione, «fermi restando i dubbi di costituzionalità [...] sullo stesso obbligo di dismissione delle partecipazioni di controllo, come previsto dall'originario art. 25 del d.lgs. n. 153 del 1999». Con il supporto di dottrina, poi, nella memoria si ribadisce che le fondazioni mantengono il loro collegamento genetico e funzionale con le società bancarie, giacché la loro separazione formale rispetto all'esercizio di impresa bancaria attraverso lo scorporo della relativa azienda non toglie che la fondazione «mantenga ancor oggi la natura di ente creditizio»; ciò, si sottolinea, è conforme alle pronunce n. 341 e n. 342 del 2001 della Corte, che a loro volta confermano l'analogo enunciato della sentenza n. 163 del 1995, circa la persistenza in corso del processo che condurrà alla riconduzione delle fon-

dazioni nel settore privato *pleno iure*. Questa «transitorietà», del resto, appare confermata dallo stesso art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che - con norma di interpretazione autentica tra l'altro a sua volta di dubbia costituzionalità, poiché, più che chiarire la portata della normativa sulle fondazioni oggetto di interpretazione, ne integra i contenuti - comunque afferma che le fondazioni sono caratterizzate da un regime privatistico del tutto singolare, retto essenzialmente dal criterio per cui le norme comuni del codice civile si applicano solo in via residuale e in quanto compatibili; e ciò, si afferma, è in linea con l'impostazione della legge finanziaria per il 2002, la quale, pur mantenendo la qualificazione privatistica delle fondazioni, ne ha però «ripubblicizzato» la complessiva disciplina, riconducendo le fondazioni in discorso a una natura perfino strumentale e di suppletiva rispetto all'agire del potere pubblico. Con la conseguenza che l'ordinamento di detti enti, in quanto organismi pubblici, attiene, una volta che essi abbiano carattere non nazionale ma regionale, alla competenza legislativa di essa ricorrente.

Pertanto, se la disciplina delle fondazioni non può essere ricompresa nella materia dell'«ordinamento civile», ma attiene alla materia «casse di risparmio», essendo in definitiva le fondazioni ancor oggi qualificabili come «enti creditizi», la normativa impugnata, che reca norme di dettaglio e non principi e che prevede inoltre un ambito delimitato di attività delle fondazioni (i «settori ammessi»), risulta in contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

Corollario dell'impostazione sopra detta sarebbe poi la necessaria attribuzione della potestà di disciplinare le

attività svolte dagli enti in questione in capo alle Regioni, queste - non lo Stato - essendo abilitate a regolare i settori di intervento delle fondazioni; settori i quali sono a loro volta strettamente connessi e talvolta in pratica coincidono con il catalogo costituzionale delle competenze regionali. Con l'ulteriore conseguenza che anche i poteri di vigilanza dovrebbero essere assegnati alle competenti Regioni, secondo un disegno complessivo che porterebbe le fondazioni a svolgere un ruolo di «servizi alla persona» proprio delle amministrazioni locali, in una sorta di loro finalizzazione pubblicistica.

Nella memoria si insiste poi sul fatto che la normativa impugnata non potrebbe essere reputata indenne da censure neppure a volere impostare la soluzione sul piano della loro «cedevolezza», non essendo lasciato alcuno spazio al legislatore regionale che volesse apportare modifiche o deroghe al sistema che esse definiscono.

Infine, la difesa della ricorrente insiste sulla violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, poiché i poteri regolamentari che la normativa affida ad autorità ministeriali potrebbero dirsi validamente sorretti solo se la materia rientrasse tra quelle attribuite allo Stato in via esclusiva, il che - secondo quanto sopra detto - non può essere affermato.

5.3. - La Regione Emilia-Romagna, nel contestare le argomentazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, premette una serie di considerazioni più generali, legate alla contemporanea pendenza di questioni di costituzionalità in via incidentale sollevate, sulla medesima disciplina, dal TAR del Lazio, sulla base però di premesse antitetiche a quelle che la Regione fa valere con il ricorso in esame. Secondo il giudice amministrativo, infatti, il riconoscimento alle fondazioni di una

«piena autonomia statutaria e gestionale» (art. 2 del d.lgs. n. 153 del 1999) assumerebbe il carattere di un principio-guida, alla cui stregua valutare la normativa di dettaglio, la quale, in questa ottica, avrebbe «tradito» il carattere delle fondazioni. Ma così argomentando, rileva la Regione, si assume impropriamente una norma di legge ordinaria, cioè l'art. 2 del d.lgs. n. 153, a parametro interposto ai fini del sindacato di costituzionalità, il quale invece deve essere esercitato solo tenendo presenti le norme costituzionali, non leggi ordinarie (come anche il decreto-legge n. 63 del 2002 che parla di un regime «privatistico», ancorché speciale). Il legislatore non ha tratto dal nulla gli enti-fondazioni come persone giuridiche private: esso ha solo nuovamente disciplinato gli «enti pubblici conferenti», i quali a loro volta discendevano da una serie di operazioni di trasformazione degli enti pubblici creditizi presi in considerazione dalla riforma del 1990: le fondazioni, dunque, non sono entità create dalla legge utilizzando patrimoni privati, ma sono il portato di scelte legislative di modificazione del regime giuridico di preesistenti enti pubblici, il che rende pienamente legittimo che la legge regoli i fini, l'organizzazione e l'utilizzazione del patrimonio di queste strutture, appunto per la loro derivazione da enti di natura pubblicistica. Ciò - si aggiunge - è coerente con una visione sostanziale del problema, come del resto su una valutazione di sostanza si fondano, da un lato, la giurisprudenza costituzionale - così, nella questione della natura delle IPAB (sentenza n. 396 del 1988) - e, dall'altro, la normativa comunitaria - nella definizione di «organismo di diritto pubblico» ai fini della disciplina degli appalti pubblici -.

La ricorrente sostiene dunque (a) che le fondazioni non costituiscono

veri soggetti di autonomia privata a pieno titolo, (b) che il giudizio rimesso alla Corte deve svolgersi non già secondo il riparto di competenze vigente al tempo dell'emanazione del testo originario del d.lgs. n. 153, bensì secondo il quadro costituzionale delineato dal nuovo Titolo V, vigente al tempo della legge oggetto della odierna questione, e (c) che non potrebbe ammettersi un intervento normativo come quello censurato neppure attraverso la giustificazione della «cedevolezza», mancando comunque il titolo dell'intervento statale in materia.

Su queste premesse, la Regione Emilia-Romagna passa a contraddire le singole argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato: 1) quanto al preteso fondamento costituzionale della disciplina nella funzione di «tutela del risparmio» in generale (art. 117, secondo comma), la Regione osserva che nessuna delle disposizioni impugnate concerne questo obiettivo; 2) quanto alla asserita connotazione di normativa di principio, la Regione richiama la giurisprudenza costituzionale circa il perdurante periodo «transitorio» (sentenza n. 341 del 2001), che equivale ad assimilare tuttora, e fino al completamento del processo di dismissione delle partecipazioni azionarie nelle banche «conferitarie», le fondazioni a enti creditizi, precisamente alle preesistenti casse di risparmio dalle quali esse hanno tratto origine: con la conseguenza perciò che nella materia omnia *ex* art. 117, terzo comma, della Costituzione rientrano necessariamente, oltre alle «aziende di credito a carattere regionale» ivi testualmente menzionate, altresì le corrispondenti fondazioni bancarie, e che lo Stato è abilitato a porre esclusivamente disposizioni di principio, mentre le norme impugnate rivestono evidentemente carattere di estremo dettaglio e regola-

no l'intera materia senza lasciare alcun margine per diverse determinazioni da parte delle Regioni; 3) quanto all'argomento che le esigenze delle Regioni sarebbero comunque garantite dalla previsione, nell'organo di indirizzo delle fondazioni, di una «prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione», secondo il disposto dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 impugnata, la ricorrente sottolinea che qui non è in gioco il grado di «soddisfazione» che alle Regioni può derivare da un rappresentanza nell'organo di indirizzo, ma il rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative, che comprendono anche la disciplina della composizione degli enti in questione; non senza ribadire che le attività alle quali per legge le fondazioni sono deputate rientrano in larghissima misura nelle competenze, di natura concorrente ovvero residuale, delle Regioni stesse, cosicché l'argomento dell'Avvocatura circa l'attribuzione allo Stato di alcuni settori materiali di attività delle fondazioni, ad esempio l'istruzione, se per un verso non è pertinente, per un altro non muta comunque le conclusioni raggiunte circa il collegamento tra campo d'azione degli enti e competenze regionali, collegamento che era stato del resto già prefigurato nella citata sentenza n. 341 del 2001; 4) quanto al potere regolamentare assegnato all'Autorità di vigilanza, esso lede direttamente il disposto del sesto comma dell'invocato art. 117 della Costituzione, che in tanto lo ammetterebbe in quanto fosse ravvisabile un ambito di legislazione statale esclusiva, il che non è sostenibile; 5) quanto infine al potere di vigilanza, dopo l'attribuzione alle Regioni della competenza concorrente su «casse di risparmio [e] aziende di credito a carattere regionale», nel perdurante

periodo transitorio, in cui le fondazioni sono attratte nell'ambito del settore creditizio, i compiti di vigilanza avrebbero dovuto essere corrispondentemente attribuiti alle Regioni, in rapporto di naturale consecuzione con la spettanza della potestà regolamentare, che si collega al potere di «allocare le funzioni amministrative, alle quali si collega *naturaliter* la potestà regolamentare».

5.4. - La Regione Umbria, infine, ha depositato anch'essa una memoria, di contenuto identico a quello dell'atto della Regione Emilia-Romagna, data la comune rappresentanza e difesa in giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Le regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], contestano tra l'altro l'art. 11 di tale legge (*Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni*). Per ragioni di omogeneità di materia, la trattazione della questione di costituzionalità indicata viene separata da quella delle altre, sollevate con i medesimi ricorsi, oggetto di distinte decisioni.

2. - L'articolo di legge in questione incide su numerosi aspetti della disciplina delle fondazioni di origine bancaria, in particolare in tema di: campi materiali di intervento (i settori «ammessi» e «rilevanti»); regole di composizione dell'organo di indirizzo; cause di incompatibilità; modalità di gestione e destinazione del patrimonio; definizione della nozione di «controllo» di una società bancaria da parte di una fondazione; «periodo transitorio»,

in relazione alle prescritte dismissioni delle partecipazioni di controllo in società bancarie; poteri di vigilanza; adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni legislative e ricostituzione degli organi delle fondazioni conseguenti alle modifiche statutarie.

Con argomenti sostanzialmente analoghi, tutte le Regioni ricorrenti sostengono che le disposizioni della legge statale impugnata intervengono con norme di dettaglio in una materia - quella delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale» - che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla legislazione concorrente regionale. La competenza legislativa regionale in materia di fondazioni di origine bancaria, ad avviso delle ricorrenti, discenderebbe altresì dalla circostanza che tali fondazioni sono chiamate dalla legge a operare in settori materiali affidati costituzionalmente alla cura della legislazione regionale (concorrente, o, per la sola Regione Toscana, esclusiva, secondo l'art. 117, quarto comma, della Costituzione).

Una particolare censura è poi rivolta ai commi 1 e 14 del denunciato art. 11, i quali riconoscono all'Autorità di vigilanza - attualmente il Ministro dell'economia e delle finanze - una potestà regolamentare che, operando, in ipotesi, in materia di legislazione regionale, violerebbe la riserva di potestà regolamentare disposta dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione a favore delle Regioni in tutte le materie non di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

3. - Data la loro sostanziale identità, i quattro ricorsi, per la parte attinente all'art. 11 della legge n. 448 del 2001, possono riunirsi per essere trattati congiuntamente e decisi con unica sentenza.

4. - I ricorsi in esame non sono

fondati.

5. - Tutte le censure si basano sul presupposto che le fondazioni di origine bancaria siano tuttora soggetti caratterizzati dall'appartenenza all'organizzazione del credito e del risparmio. Tale presupposto non è oggi più sostenibile, tenuto conto degli sviluppi della legislazione in materia a partire dal 1990.

La legge 30 luglio 1990, n. 218 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico), e il successivo decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), hanno dato avvio a una profonda trasformazione e riorganizzazione del settore bancario, anche attraverso la trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni. Nelle sue linee generali, il procedimento giuridico previsto si è basato (a) sul cosiddetto «scorporo» della azienda bancaria dagli originari enti creditizi; (b) sulla scissione di questi ultimi in due soggetti: gli «enti conferenti» e le «società per azioni conferitarie» e (c) sul «conferimento» dell'azienda bancaria alla società per azioni conferitaria da parte dell'ente conferente. A quest'ultimo, una volta operato il conferimento, era affidata (1) la gestione del pacchetto azionario, da esso detenuto nella società conferitaria, oltre (2) all'azione – tradizionale per le Casse di risparmio – nel campo della promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico.

Questa procedura, che ha attivato una fase di trasformazione degli enti pubblici creditizi condotta essenzialmente dall'interno di essi, senza introduzioni nel capitale prima degli enti bancari e poi delle società bancarie, ha comportato, in un primo momento, uno stretto legame sostanziale tra

«soggetti conferenti» e «soggetti conferitari», pur distinti giuridicamente. Sebbene gli enti conferenti dovessero – soprattutto per la caratterizzazione ricevuta con l'art. 12 del decreto legislativo n. 356 del 1990 – concentrare le proprie risorse nel perseguimento dei fini di interesse pubblico e utilità sociale stabiliti nei loro statuti, e non potessero esercitare direttamente l'impresa bancaria, essi erano principalmente i titolari del capitale della società per azioni conferitaria, potendo mantenere la partecipazione di controllo, in vista peraltro delle operazioni di ristrutturazione del capitale e di dismissione di partecipazioni, attraverso le procedure degli articoli 1-7 del decreto legislativo. Era prevista, sia pure transitoriamente, una «continuità operativa» tra i due soggetti [art. 12, comma 1, lettera c)], assicurata dalla previsione nello statuto dell'ente conferente della nomina di membri del suo comitato di gestione (o equivalente) nel consiglio di amministrazione della società conferitaria e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della società stessa. Agli enti conferenti, aventi capacità di diritto pubblico e di diritto privato, si continuavano ad applicare le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo (in particolare, la nomina governativa del presidente e del vicepresidente). Su tali enti veniva mantenuta la preesistente vigilanza del Ministro del tesoro, prevista per gli enti pubblici creditizi. Al Ministro, inoltre, dovevano essere sottoposte, per l'approvazione, le modifiche degli statuti. Riassuntivamente e coerentemente, il Titolo III del decreto legislativo n. 356 poteva essere intestato agli «enti pubblici conferenti» che, come questa Corte ha riconosciuto con la sentenza n. 163 del 1995, potevano considerarsi quali ele-

menti costitutivi del sistema creditizio allora esistente.

Al processo di separazione fu dato impulso con norme dettate e prescrizioni impartite nel 1994, volte a promuovere le procedure di dismissione di partecipazioni degli enti pubblici conferenti nelle società per azioni conferitarie: il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e la direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994 (Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti). Quest'ultimo provvedimento in particolare, adottato nell'ambito del potere di vigilanza governativa sugli enti conferenti, mirava al duplice e connesso scopo di concentrare l'attività nel perseguimento delle finalità a essi assegnate nei settori di intervento di interesse e utilità sociale e, correlativamente, restando esclusa la gestione della società conferitaria, di ridurre progressivamente la partecipazione detenuta in quest'ultima, tramite dismissioni destinate a ridurre la consistenza a non più del cinquanta per cento del proprio patrimonio, nei cinque anni successivi.

Con la legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), e il conseguente decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civili-

stica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), la trasformazione della natura giuridica degli originari enti conferenti può dirsi normativamente realizzata. Essi – quali enti pubblici gestori della partecipazione al capitale delle società conferitarie – cessano di esistere come tali, dal momento dell'approvazione, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 153 [art. 2, comma 1, lettera l), della legge n. 461], delle modifiche statutarie rese necessarie per l'adeguamento alle nuove disposizioni e vengono trasformati in «fondazioni», «persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale» che «perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti» (art. 2 del d. lgs. n. 153 del 1999). Il patrimonio delle fondazioni è espressamente vincolato agli scopi statuari (art. 5, comma 1, dello stesso decreto).

A tali soggetti, costituiti in fondazioni disciplinate da norme specifiche, è espressamente precluso l'esercizio di funzioni creditizie ed è altresì esclusa qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o di sovvenzione, diretti o indiretti, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con l'eccezione delle imprese strumentali ai propri fini statuari (oltre che delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991) (art. 3, comma 2). Salvo quindi che in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali, in tutte le altre ipotesi, comprendenti dunque anche le società bancarie conferitarie,

sono vietate le partecipazioni di controllo (art. 6, comma 1). Pertanto, le fondazioni, a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 153, non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle anzidette, né conservarle, ove già detenute nelle società stesse (art. 6, comma 4). Quanto alla detenzione delle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, l'art. 25, con norma transitoria stabilita «ai fini della loro dismissione», prevedeva peraltro un periodo di tolleranza di quattro anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo. Ove il quadriennio fosse decorso inutilmente, il menzionato art. 25 disponeva che le dismissioni, comunque obbligatorie, potessero avvenire in un ulteriore periodo di non oltre due anni, con la perdita, tuttavia, delle agevolazioni fiscali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3.

Alla suddetta trasformazione giuridica della natura dell'ente, alla destinazione delle sue attività a scopi esclusivi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, con la totale separazione funzionale dall'attività creditizia, e al divieto di partecipazioni di controllo nel capitale di società esercenti l'attività bancaria, si accompagna infine un rigoroso regime di incompatibilità tra cariche, rispettivamente, nella fondazione e nella società bancaria conferitaria [art. 4, comma 1, lettera g), e comma 3].

6.1. - Il quadro normativo testé delineato mostra con evidenza che le fondazioni sorte dalla trasformazione degli originari enti pubblici conferenti (solo impropriamente indicate, nel linguaggio comune e non in quello del legislatore, con l'espressione «fondazioni bancarie»), secondo la legislazione vigente, non sono più - a differenza degli originari «enti pubblici conferen-

ti» - elementi costitutivi dell'ordinamento del credito e del risparmio, al quale è riconducibile la competenza legislativa che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione riconosce alle Regioni in materia di «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale». L'evoluzione legislativa ha spezzato quel «vincolo genetico e funzionale», di cui parlano le sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 di questa Corte, vincolo che in origine legava l'ente pubblico conferente e la società bancaria, e ha trasformato la natura giuridica del primo in quella di persona giuridica privata senza fine di lucro (art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153) della cui natura il controllo della società bancaria, o anche solo la partecipazione al suo capitale, non è più elemento caratterizzante. Con questa trasformazione, muta la collocazione nel riparto materiale delle competenze legislative tracciato dall'art. 117 della Costituzione. Né le disposizioni legislative impugnate, che pure modificano per aspetti rilevanti il decreto legislativo n. 153 del 1999, sono tali da ricondurre le fondazioni all'ordinamento al quale appartenevano gli enti pubblici conferenti.

Tanto basta per escludere la fondatezza della pretesa delle quattro Regioni ricorrenti, di vedere annullate le impugnate disposizioni della legge dello Stato in materia di fondazioni di origine bancaria, in conseguenza della competenza legislativa concorrente loro riconosciuta relativamente alle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale». L'art. 11 della legge n. 448 del 2001 opera infatti non in questa materia ma in quella dell'«ordinamento civile», comprendente la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato che l'art. 117, secondo comma, della Costituzione assegna alla competenza

legislativa esclusiva dello Stato.

6.2. - Da questa considerazione discende altresì l'infondatezza della censura mossa specificamente ai commi 1 e 14 del denunciato art. 11, nella parte in cui riconoscono potestà regolamentare all'Autorità di vigilanza. Una volta ricondotta la disciplina in esame a una materia compresa nel secondo comma dell'art. 117, cade la possibilità per le Regioni di argomentare la propria competenza regolamentare, esistente, secondo il sesto comma dello stesso art. 117, nelle materie diverse da quelle assegnate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con il medesimo ordine di considerazioni, il Consiglio di Stato (Sezione consultiva per gli atti normativi, 1° luglio 2002), del resto, ha riconosciuto la legittimità e definito i limiti del potere regolamentare previsto dall'impugnato comma 14 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001.

6.3. - È bensì vero che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul potere di vigilanza sugli enti che avevano effettuato il conferimento dell'azienda bancaria alla società per azioni, in giudizi promossi da Regioni ad autonomia speciale anche in base a norme statutarie corrispondenti a quella costituzionale invocata nel presente giudizio, con le già ricordate sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 ha riconosciuto, in relazione al momento in cui esse sono state pronunciate, la perdurante qualificazione quali enti creditizi di tali soggetti. Le Regioni ricorrenti non mancano perciò di appoggiare le proprie argomentazioni su queste recenti pronunce costituzionali.

Nel periodo transitorio delle operazioni di ristrutturazione bancaria, secondo le citate pronunce, la qualificazione di ente creditizio è stata ritenuta plausibile, in base al mancato venir meno, in concreto, del vincolo

genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie, vincolo nel quale si è ritenuto trovare giustificazione la vigilanza transitoria attribuita dalla legge [fino alla istituzione della autorità di controllo sulle persone giuridiche e anche successivamente, finché perduri la partecipazione di controllo in società bancarie, secondo la previsione dell'art. 2, comma 1, lettera i), della legge n. 461 del 1998] al Ministro del tesoro. La Corte ha ritenuto che la perdita di tale qualificazione fosse destinata a verificarsi solo al compimento della trasformazione, con la dismissione della partecipazione rilevante nella società bancaria conferitaria e delle altre partecipazioni non più consentite [oltre che - si aggiungeva in quella circostanza - con l'adeguamento degli statuti e la relativa approvazione, già realizzatisi nella generalità dei casi, a norma della lettera l) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 461 del 1998], con la conseguenza che il potere di vigilanza, in forza delle disposizioni statutarie che attribuiscono alle Regioni ad autonomia speciale competenza in materia di enti creditizi, dovesse essere riconosciuto alle Regioni stesse.

Senonché il valore di queste considerazioni, dettate in relazione alla spettanza del potere di vigilanza, non può proiettarsi oltre la fase ordinaria di ristrutturazione degli enti conferenti - fondazioni di origine bancaria. Le sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 cadono nel mezzo del quadriennio previsto dall'art. 25 del d. lgs. n. 153 come periodo normale per l'adeguamento, cui poteva seguire un biennio supplementare, nel caso di mancata dismissione delle partecipazioni nel periodo ordinario, peraltro sanzionata, come già rilevato, dalla perdita dei benefici tributari previsti viceversa per gli enti che avessero operato tempestivamente.

Nel momento presente, in cui il quadriennio si è compiuto, non c'è ragione per ritenere ulteriormente perdurante l'originaria qualificazione degli enti conferenti, quali elementi del sistema del credito e del risparmio, anche perché, a ritenere il contrario, si determinerebbe la conseguenza di rimettere ad adempimenti concreti dei singoli enti la piena e generale operatività della riforma realizzata dalla legge; con l'assurdo ulteriore effetto che la competenza legislativa dello Stato e delle Regioni verrebbe a determinarsi non in generale, ma in relazione all'effettivo rapporto di partecipazione al capitale della società bancaria in cui ogni ente si trovasse e finirebbe per dipendere non dalla legge ma dagli adempimenti concreti, attuativi della legge, rimessi all'iniziativa degli enti stessi.

Nella specie, si è di fronte a una fase di transizione il cui completamento è rimesso all'attuazione delle prescrizioni legislative che è demandata all'attività degli enti di origine bancaria, sotto la vigilanza ministeriale. Ma a questa Corte spetta il giudizio di legittimità costituzionale della legge, indipendentemente dagli atti concreti di applicazione della legge medesima. Essa non può trascurare la circostanza che il termine previsto per l'adeguamento è ormai decorso (e, si può aggiungere, da quanto risulta in fatto, rispettato da parte della grande maggioranza degli enti interessati).

A differenza di quanto ebbe a decidere nel 2001, la Corte oggi non può dunque non dare rilievo alla conclusione del periodo ordinario assegnato agli enti per gli adempimenti conseguenti alla decisione legislativa di separare gli enti medesimi dal sistema creditizio, ancorché il legislatore stesso abbia previsto proroghe per far fronte a situazioni particolari (si vedano il

comma 1-bis dell'art. 25 del d. lgs. n. 153, introdotto dal comma 13 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001; il comma 3-bis del medesimo articolo, introdotto dall'art. 80, comma 20, lettera b), della legge n. 289 del 2002; e, da ultimo, le modifiche apportate ai commi 1 e 3-bis dello stesso articolo 25, a opera del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212).

Ciò che conta ormai, in definitiva, ai fini della determinazione della portata da assegnare al riparto delle competenze legislative delineato nell'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, è la qualificazione degli enti in questione quali fondazioni-persone giuridiche private, data dall'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153 del 1999, più volte citato, indipendentemente dall'eventuale perdurare di loro coinvolgimenti in partecipazioni bancarie che la legge ancora consenta per ragioni particolari, accanto all'esercizio prioritario delle proprie funzioni finalizzate al perseguimento degli scopi di utilità sociale e di sviluppo economico, secondo le previsioni dei loro statuti.

7. - Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria fanno altresì valere, a favore della propria competenza legislativa, l'indiscutibile circostanza che le fondazioni di origine bancaria, a norma dell'art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 153, tanto nella versione originaria quanto in quella modificata dal comma 3 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, operano per scopi di utilità sociale in materie, relativamente a molte delle quali esiste competenza legislativa regionale, alla stregua del terzo e del quarto comma dell'art. 117. Da questa constatazione viene tratta la conseguenza che al legislatore statale sarebbe precluso organizzare le modalità di esercizio delle funzioni in que-

stione. Le fondazioni, che vengono così ritenute essere modalità organizzative di esercizio di queste ultime, rientrerebbero perciò nell'ambito della competenza delle leggi regionali, almeno per le materie che a tale competenza sono riconducibili.

Questo modo di ragionare presuppone che le fondazioni di origine bancaria e le loro attività rientrino in una nozione, per quanto lata sia, di pubblica amministrazione in senso soggettivo e oggettivo. Dopo il d. lgs. n. 153, questo presupposto non è più sostenibile. La loro definizione quali persone giuridiche private, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale; il riconoscimento del carattere dell'utilità sociale agli scopi da esse perseguiti; la precisazione, contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 461 del 1998, che, quali che siano le attività effettivamente svolte dalle fondazioni, «restano fermi compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni», innanzitutto agli enti pubblici, collocano - anche in considerazione di quanto dispone ora l'art. 118, quarto comma, della Costituzione - le fondazioni di origine bancaria tra i soggetti dell'organizzazione delle «libertà sociali» (sentenza n. 50 del 1998), non delle funzioni pubbliche, ancorché entro limiti e controlli compatibili con tale loro carattere. Non è dunque possibile invocare le funzioni attribuite alla competenza delle Regioni per rivendicare a esse il potere di ingerenza nell'organizzazione di soggetti che appartengono a un ambito diverso da quello pubblicistico che è il loro.

Ciò non toglie, naturalmente, che nei confronti dell'attività delle fondazioni di origine bancaria, come di quella di qualunque altro soggetto dell'«ordinamento civile», valgano anche le norme regionali, emanate nell'ambito delle proprie competenze per

disciplinare i diversi settori dell'attività nei quali queste istituzioni, secondo i propri statuti, operano.

8. - Per queste considerazioni, tutte le censure mosse all'art. 11 della legge n. 448 del 2001 dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi in epigrafe devono essere dichiarate non fondate.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], sollevate dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2003.

F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 22.08.2002
C (2002) 3118 def.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22.08.2002 RELATIVA ALLE MISURE FISCALI PER LE FONDAZIONI BANCARIE cui l'Italia ha dato esecuzione

C 54/b/2000 (ex NN 70/2000)

(Il testo in lingua italiana
è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la
Comunità europea, in particolare l'ar-
ticolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati,
conformemente a detto articolo, a pre-
sentare osservazioni e viste le osserva-
zioni trasmesse¹,

considerando quanto segue:

I. Procedimento

1. Con lettera del 24 marzo 1999 la
Commissione, dopo aver ricevuto
un'interrogazione parlamentare in
argomento, ha chiesto alle autorità ita-
liane di fornirle informazioni per valu-
tare la portata e gli effetti della legge

23 dicembre 1998, n. 461 (in prosie-
guo "legge 461/98"). Con lettere data-
te 24 giugno e 2 luglio 1999 le autori-
tà italiane hanno fornito alla Commis-
sione informazioni sulla legge succita-
ta e sul conseguente decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153 (in prosieguito
"decreto 153/99"). Dopo aver esami-
nato le informazioni ricevute, la Com-
missione, con lettera del 23 marzo
2000, ha avvisato le autorità italiane
che la legge e il decreto succitati pote-
vano contenere elementi di aiuto e le
ha invitate a non dare esecuzione alle
misure di cui trattasi. Con lettera del
12 aprile 2000 le autorità italiane
hanno comunicato alla Commissione
di aver sospeso l'applicazione delle
misure. Ulteriori informazioni sono
state fornite alla Commissione con let-
tera del 14 giugno 2000.

2. Con lettera del 25 ottobre 2000
la Commissione ha informato il gover-
no italiano della propria decisione di
avviare il procedimento di cui all'ar-
ticolo 88, paragrafo 2 del trattato CE nei
confronti dell'aiuto in questione.

3. La decisione della Commissione
di avviare il procedimento è stata pub-
blicata nella *Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee*². La Commissione
ha invitato gli interessati a presentare
eventuali osservazioni sulle misure di
cui trattasi.

4. La Commissione ha ricevuto
osservazioni dagli interessati, che il 18
giugno 2001 ha trasmesso alle autorità
italiane fornendo loro l'occasione di
replicare. Le osservazioni delle autori-
tà italiane sono pervenute con lettera
del 25 luglio 2001.

II. Descrizione dettagliata del- l'aiuto

5. La legge 461/98 e il decreto
153/99 introducono le seguenti agevo-
lazioni fiscali a beneficio delle fonda-
zioni bancarie:

(1) Le fondazioni che adeguano gli
statuti alle disposizioni del decreto si
considerano enti non commerciali
(articolo 12, comma 1 del decreto
153/99). Dette fondazioni beneficiano
quindi della riduzione del 50% del-
l'imposta sul reddito delle persone giu-
ridiche prevista dall'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubbli-
ca 29 settembre 1973, n. 601 per gli
enti che operano nei settori dell'assi-
stenza sociale, della sanità, dell'istru-
zione o assimilati (articolo 12, comma
2 del decreto 153/99).

(2) Le plusvalenze derivanti dal
trasferimento di partecipazioni in
società bancarie non concorrono alla
formazione dell'imponibile ai fini del-
l'imposta sul reddito delle persone giu-
ridiche (IRPEG) o dell'imposta regio-
nale sulle attività produttive (IRAP),
se il trasferimento è effettuato dalle
fondazioni o dalle società alle quali le
fondazioni hanno conferito le loro par-
tecipazioni ai sensi della legge 30
luglio 1990, n. 218. Questa misura si
applica se il trasferimento avviene
entro il quarto anno dalla data di entra-
ta in vigore del decreto (articolo 13 del
decreto 153/99).

(3) Neutralità fiscale delle opera-
zioni con le quali beni e partecipazioni
non strumentali all'attività bancaria,
conferiti a banche o altre società ai
sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218
sono retrocessi all'ente conferente.
Applicazione in misura fissa di deter-
minate imposte indirette (articolo 16,

commi 4, 5 e 6 ed articolo 17 del
decreto 153/99).

(4) Neutralità fiscale delle opera-
zioni con le quali le quote di partecipa-
zione al capitale della Banca d'Italia
conferite a banche o altre società ai
sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218
sono retrocesse all'ente conferente
(articolo 27, comma 2 del decreto
153/99).

6. La legge 461/98 e il decreto
153/99 introducono agevolazioni
fiscali anche per le operazioni di fusio-
ne e ristrutturazione di banche. Le
misure di cui sono beneficiarie le ban-
che sono oggetto della decisione della
Commissione dell'11 dicembre 2001
relativa al caso C 54/A/2000/CE.

7. Le banche italiane di proprietà
dello Stato che non avevano la forma
di società per azioni sono state gra-
dualmente trasformate - obbligatoria-
mente nel 1993 - in società per azioni.
Le loro azioni sono state o collocate
sul mercato, o assegnate ad enti senza
scopo di lucro, denominati "fondazioni
bancarie". Le misure di cui al punto 5,
numero (2), definiscono le condizioni
alle quali le fondazioni possono trasfe-
rire, entro un periodo di quattro anni,
le partecipazioni da esse ancora dete-
nute in società bancarie. Le fondazioni
sono tenute a rinunciare, alla fine, al
controllo delle banche commerciali.

8. La legge 30 luglio 1990, n. 218
ha definito un apposito regime tributa-
rio per le operazioni con le quali le
fondazioni bancarie che detenevano la
proprietà o il controllo delle società
bancarie nuovamente costituite confe-
rivano determinati cespiti alle banche.
Le misure di cui al punto 5, numeri (3)
e (4) hanno per oggetto i medesimi
cespiti e definiscono le condizioni alle

¹ GU, C 44 del 10.2.2001, pag. 2.

² Cfr. nota 1.

quali essi possono essere retrocessi alle fondazioni bancarie.

9. La Commissione ha ritenuto che le agevolazioni fiscali conferite dalla legge 461/98 e dal decreto 153/99 alle fondazioni bancarie potessero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato per i seguenti motivi:

- La legge 461/98 e il decreto 153/99 stabiliscono agevolazioni fiscali esclusivamente a favore delle fondazioni bancarie. Si tratta di una misura selettiva che conferisce un vantaggio economico attraverso la rinuncia ad entrate fiscali, ossia mediante risorse statali.

- Benché le fondazioni bancarie siano enti senza scopo di lucro, vincolati a scopi sociali indicati dalla legge, che non possono trasferire i vantaggi fiscali ai loro soci o ad altri soggetti, esse possono comunque configurarsi come soggetti economici che esercitano un'attività in settori commerciali ed è quindi possibile che rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato.

- Poiché possono continuare a detenere partecipazioni in banche o diventare azionisti di altre imprese, le fondazioni operano nel mercato della proprietà e del controllo di imprese. L'aiuto potrebbe quindi provocare distorsioni su tale mercato. Inoltre, non si può escludere che le agevolazioni fiscali si traducano in un vantaggio per le banche e le imprese nelle quali le fondazioni detengono una partecipazione. Ciò costituirebbe un aiuto di Stato destinato alle imprese in questione, in particolare quando le fondazioni di cui trattasi sono soggette all'influenza delle autorità pubbliche, provocando quindi distorsioni sui mercati nei

quali esse operano.

- Le autorità italiane affermano che le agevolazioni fiscali sono subordinate alla decisione delle fondazioni di cedere il controllo della società bancaria che detengono. Questa misura è atta ad agevolare il processo di privatizzazione, che è nell'interesse generale. Tuttavia si può sostenere, come ha fatto l'autorità competente italiana, ossia, l'*Autorità garante della concorrenza e del mercato*, che la definizione di controllo contenuta nell'articolo 6 del decreto 153/99 è troppo restrittiva e consentirà alle fondazioni di conservare il controllo di fatto delle rispettive società bancarie. Una definizione più ampia di "controllo", quale quella contenuta nella legge bancaria, sarebbe maggiormente in linea con l'interesse generale.

Per questi motivi, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

III. Osservazioni degli interessati

10. La Commissione ha ricevuto una serie di osservazioni dai beneficiari delle misure, che riprendono in gran parte le argomentazioni addotte dalle autorità italiane.

11. Si osserva che se il problema è quello della distorsione del mercato del controllo delle imprese, allora dovrebbero essere rimessi in discussione tutti i regimi fiscali differenziati di cui beneficiano differenti categorie di investitori, compresi altri enti senza scopo di lucro.

12. Si aggiunge che le agevolazioni fiscali sono intese a compensare l'effetto di una politica che ha imposto

alle fondazioni una radicale modifica del loro statuto, il ritiro dall'attività bancaria e la vendita delle partecipazioni di controllo in società esercitanti attività commerciali.

13. Le agevolazioni fiscali concesse alle fondazioni non possono essere trasferite in alcun modo alle banche conferitarie o ad imprese commerciali, ma hanno unicamente l'effetto di accrescere le risorse che le fondazioni possono destinare al perseguimento dei loro scopi sociali. Di conseguenza, i vantaggi in questione non falsano la concorrenza.

14. Per quanto riguarda l'aliquota ridotta dell'IRPEG, si tratta di un'agevolazione fiscale di natura simile a quelle di cui le associazioni e fondazioni beneficiano assai comunemente negli Stati membri.

15. Nella contestata ipotesi che le misure costituissero un aiuto, si tratterebbe di un aiuto compatibile ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). Dai dati sull'attività delle fondazioni nel 1998, risulta che il 56% di tale attività è rivolta alla valorizzazione e alla conservazione dei beni culturali ed ambientali. Si tratta, in effetti, di uno dei pochi settori in cui le fondazioni hanno il diritto e l'obbligo di operare.

16. Si rileva inoltre che la Commissione non ha contestato la legge 30 luglio 1990, n. 218, che stabiliva age-

volazioni analoghe. La Commissione era consapevole del contenuto della legge 218/90, avendo dovuto prenderla in considerazione - sia pure indirettamente - nei casi di aiuti a Banco di Napoli, Banco di Sicilia e Sicilcassa³. Se le misure contenute nel decreto 159/99 dovessero essere considerate aiuti incompatibili, sarebbe violato il principio della parità di trattamento. La Corte di giustizia ha statuito che: *"perché si possa far carico alla Commissione di aver commesso una discriminazione occorre che essa abbia trattato in modo diverso situazioni comparabili, causando con ciò un pregiudizio a taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall'esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo"*⁴. Ciò si verificherebbe se il decreto 159/99 fosse valutato in modo diverso dalla legge 218/90.

17. Inoltre, il fatto che la Commissione non abbia dichiarato incompatibile la legge 218/90 ha creato un legittimo affidamento dei beneficiari per cui, anche se l'aiuto fosse giudicato incompatibile, dovrebbe esserne escluso il recupero.

IV. Osservazioni dell'Italia

18. Nella sua risposta all'avvio del procedimento, il governo italiano ha replicato che le fondazioni bancarie non possono essere considerate "imprese" ai fini delle regole di con-

³ Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito ad aiuti decisi dall'Italia a favore del Banco di Napoli, caso C 40/96, GU C 328 dell'1.11.1996, pag. 23. Decisione 99/288/CE della Commissione del 29.7.1998, GU L 116 del 4.5.1999, pag. 5. Decisione 00/600/CE della Commissione del 10.11.1999, GU L 256 del 10.10.2000, pag. 21.

⁴ Sentenza della Corte del 15 gennaio 1985 nella causa 250/83, *Finsider/Commissione*, Racc. 131, punto 8.

correnza. Il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 ("decreto 356/90") ha stabilito precisi limiti all'attività delle fondazioni, che devono agire nell'interesse pubblico, perseguire scopi di utilità sociale e operare solo in settori ben precisati. Il decreto 356/90 imponeva inoltre alle fondazioni di gestire le loro partecipazioni nelle banche come un investimento puramente finanziario. La Corte di giustizia ha statuito che la mera acquisizione e detenzione di titoli societari non deve essere considerata come un'attività economica⁵.

19. Il decreto 153/99 conferma questo orientamento. L'articolo 1, lettera d), indica i settori ("settori rilevanti") nei quali le fondazioni possono operare: i settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. L'articolo 6, comma 1, specifica che le fondazioni possono controllare o gestire direttamente solo imprese che operano nei settori rilevanti ("imprese strumentali"). L'articolo 3, comma 2, vieta alle fondazioni di finanziare, direttamente o indirettamente, enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali. Le imprese strumentali devono avere un campo d'attività e uno scopo sociale coerenti con quelli della fondazione e non possono seguire una politica puramente "commerciale".

20. Di fatto, le fondazioni possono solo finanziare o perseguire attività di utilità sociale; esse sono tenute a devolvere a tali attività non meno del 50% del loro reddito annuo. Le autorità italiane si richiamano alla sentenza della Corte nella causa *Poucet e Pistre* in cui si afferma che: "*Le casse maladie e gli enti che concorrono alla gestione del pubblico servizio della previdenza sociale svolgono una funzione di carattere esclusivamente sociale. Tale attività si fonda infatti sul principio della solidarietà nazionale e non ha alcuno scopo di lucro. Le prestazioni corrisposte sono prestazioni stabilite dalla legge e indipendenti dall'importo dei contributi. Ne consegue che detta attività non è un'attività economica e che, quindi, gli enti incaricati di svolgerla non costituiscono imprese ai sensi degli articoli 85 e 86 del Trattato*"⁶. Secondo le autorità italiane, considerazioni analoghe dovrebbero valere per le fondazioni.

21. Le fondazioni non possono essere considerate imprese per il fatto di detenere partecipazioni in banche. Il decreto 153/99 obbliga le fondazioni a rinunciare al controllo entro un periodo di quattro anni. La nozione di controllo è più ampia di quella definita nel codice civile in quanto contempla anche il controllo esercitato attraverso accordi stipulati con altri soci. È anche più ampia di quella utilizzata nella direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese

pubbliche⁷. Inoltre, il decreto 153/99 stabilisce che l'incarico di amministratore della fondazione è incompatibile con l'incarico di amministratore della banca conferitaria.

22. Come le fondazioni, neppure le "imprese strumentali" possono essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, in quanto devono operare esclusivamente nei settori rilevanti e per la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla fondazione.

23. La misura di cui al punto 5, numero (1), non rappresenta una deroga alla normativa fiscale generale, ma conferma semplicemente l'applicazione alle fondazioni di una disposizione generale del diritto tributario italiano. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 concede una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche a tutti gli enti che operano nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, dell'istruzione o assimilati.

24. Dal canto loro le misure di cui al punto 5, numero (2), non conferiscono alle fondazioni un vantaggio, ma si limitano ad impedire che esse vengano ulteriormente penalizzate dalla vendita forzata delle azioni in loro possesso. Infatti, le eventuali plusvalenze non deriverebbero da una normale transazione decisa dall'operatore, ma da un evento prescritto dalla legge: l'applicazione delle normali regole fiscali non sarebbe giustificata.

numeri (3) e (4), riguardano beni e partecipazioni in attività strumentali trasferiti alle banche ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218. Al momento della trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni detenute da fondazioni bancarie, gli operatori hanno trasferito tali cespiti alle banche anziché alle fondazioni al fine di evitare la tassazione sulla rivalutazione delle attività. Nel caso delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, l'opzione di trasferirle alle fondazioni non era neppure praticabile. A norma della legge 7 marzo 1938, n. 141, le fondazioni di nuova costituzione non facevano parte degli enti ammessi ad essere azionisti della Banca d'Italia. Il decreto 153/99 ha modificato tali norme ed ha consentito alle fondazioni di detenere azioni della Banca d'Italia.

26. Secondo le autorità italiane le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) non comportano l'uso di risorse pubbliche. L'agevolazione fiscale non è automatica, bensì subordinata al compimento di operazioni specifiche. Se fossero state gravate da un onere fiscale, tali operazioni non sarebbero probabilmente state compiute.

27. Si sostiene anche che le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) introducono una deroga alle normali regole soltanto in determinate circostanze. Le scissioni già beneficiavano della neutralità ai fini fiscali nel caso di tutte le imprese di tutti i settori, mentre alcune imposte indirette erano già calcolate in misura fissa in una serie di circostanze.

25. Le misure di cui al punto 5,

28. Inoltre, le misure in questione

⁵ Sentenza della Corte del 6 febbraio 1997 nella causa C-80/95, *Harnas & Helm CV/Staatssecretaris van Financiën*, Racc. I-0745, punto 15.

⁶ Sentenza della Corte del 17 febbraio 1993 nelle cause riunite C-159/91 e C-160/91, *Poucet e Pistre*, Racc. I-4013, punti 18 e 19.

⁷ GU L 195, del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193, del 29.7.2000, pag. 75).

non conferiscono necessariamente un vantaggio economico. Esse consentono il trasferimento dei cespiti in questione alle fondazioni in condizioni di neutralità fiscale, il che significa che eventuali minusvalenze non danno diritto ad un credito d'imposta. Inoltre, le neutralità fiscali non è un'esenzione fiscale: l'onere fiscale è trasferito al nuovo proprietario dei cespiti che - nelle fattispecie previste dal diritto tributario - dovrà assolvere l'imposta sulla totalità delle plusvalenze realizzate.

29. In ogni caso, anche se le misure conducessero all'esenzione da un'imposta che avrebbe altrimenti dovuto essere assolta, la peculiarità delle operazioni di cui trattasi giustifica uno speciale trattamento fiscale. Non si tratta di normali vendite di cespiti, ma di operazioni che correggono gli effetti di precedenti trasferimenti non volontari. I cespiti in questione avrebbero dovuto rimanere nelle fondazioni, ma sono stati temporaneamente ceduti alle società conferitarie, o a causa di un obbligo giuridico (nel caso delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia) o per evitare il pagamento di imposte (nel caso dei beni strumentali).

30. Le misure del decreto 153/99 non falsano la concorrenza in un mercato nel quale si verificano scambi tra gli Stati membri. La cessione delle partecipazioni deve avvenire in modo non discriminatorio ed è soggetta al controllo dell'autorità di vigilanza. L'autorità valuta la congruità del prezzo di vendita al fine di preservare il patrimonio della fondazione. Di conseguenza le agevolazioni fiscali a favore delle fondazioni non alterano le condizioni di concorrenza nel mercato delle partecipazioni azionarie.

31. L'agevolazione fiscale non può andare a beneficio, direttamente o indirettamente, di enti diversi dalla fondazione stessa o dalle sue imprese strumentali. Le imprese strumentali devono perseguire gli stessi scopi sociali delle fondazioni e non operano secondo i normali criteri di mercato. Esse non possono essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. In ogni caso la loro attività è circoscritta all'ambito locale: il 93,8% dei progetti finanziati dalle fondazioni sono realizzati nella regione in cui la fondazione stessa ha sede. Le fondazioni rispondono ad esigenze che sono tipicamente di natura locale e non sarebbero soddisfatte da operatori di altri Stati membri. Inoltre, nei campi della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, la presenza di operatori di mercato è limitata.

32. Nella contestata ipotesi che le misure costituiscano aiuti di Stato, esse dovrebbero essere dichiarate compatibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Le misure non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e sono destinate ad agevolare un processo, ossia la riduzione della presenza dello Stato nell'economia, che in molte occasioni è stato sostenuto e incoraggiato dall'Unione europea.

V. Valutazione delle misure

La disciplina delle fondazioni bancarie

33. Le fondazioni bancarie sono soggette alla vigilanza di un'autorità specifica. La vigilanza sulle fondazio-

ni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle fondazioni, la redditività dei patrimoni e 8 l'effettiva tutela dei beneficiari effettivi e potenziali. A tal fine l'autorità di vigilanza può emanare disposizioni amministrative che stabiliscono, in particolare, regole in materia di gestione del patrimonio, investimenti, destinazione dei redditi e bilanci. In caso di gravi e ripetute irregolarità nella gestione l'autorità di vigilanza può sciogliere gli organi della fondazione e nominare un commissario straordinario; in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, essa può disporre la liquidazione della fondazione. Quando ricorrono particolari ragioni l'autorità di vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa della fondazione⁸. Infine, all'autorità di vigilanza sono attribuiti poteri relativi alla dismissione delle partecipazioni di maggioranza.

34. Le fondazioni bancarie sono autorizzate ad operare solamente nei cosiddetti "settori ammessi". L'elenco

dei settori ammessi è contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (decreto 153/99), così come modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge 448/01)⁹. Tali settori si suddividono in quattro grandi aree: 1) tutela e sviluppo delle persone; 2) sicurezza sociale; 3) ricerca scientifica e tecnologica, tutela ambientale; 4) arte, tutela del patrimonio culturale e promozione di attività culturali¹⁰. Tuttavia, le fondazioni bancarie sono tenute a concentrare la loro attività nei cosiddetti "settori rilevanti". Per "settori rilevanti" si intendono i "settori ammessi" nei quali ciascuna fondazione sceglie concretamente di operare. Le fondazioni devono scegliere fino a tre settori rilevanti ogni tre anni. I settori rilevanti costituiscono l'ambito privilegiato di attività delle fondazioni bancarie, che devono destinare a tali settori almeno il 50% del loro reddito netto annuo.

35. I "settori rilevanti" delimitano anche l'ambito nel quale le fondazioni bancarie sono autorizzate ad esercitare

⁸ La liquidazione coatta amministrativa è una speciale procedura di liquidazione che esclude l'applicazione delle normali regole del diritto fallimentare.

⁹ La legge 448/01 ha introdotto la distinzione tra settori "ammessi" e "rilevanti". Originariamente, il decreto 153/99 contemplava solo i "settori rilevanti", più generalmente definiti come quelli della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. La differenza tra la disciplina precedente e quella attuale è che le nuove disposizioni tendono a costringere le fondazioni bancarie a definire con maggiore precisione il loro ambito d'attività. Inoltre, possono essere scelti come "settori rilevanti" alcuni nuovi campi di attività.

¹⁰ Nell'area della tutela e dello sviluppo delle persone, la legge enumera: famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili. L'area della sicurezza sociale comprende: prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali.

attività imprenditoriali e detenere partecipazioni di controllo in società commerciali. L'articolo 3, comma 1, del decreto 153/99 stabilisce che le fondazioni bancarie possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statuari ed esclusivamente nei settori rilevanti. L'articolo 3, comma 2, specifica che le fondazioni bancarie non possono finanziare o sovvenzionare, direttamente o indirettamente, enti o imprese di qualsiasi altra natura.

36. Le partecipazioni di controllo in altre imprese devono essere cedute o scorporate. L'articolo 6 del decreto 153/99 stabilisce che il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Quindi, esso sussiste quando una fondazione:

(a) in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

(b) ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;

(c) grazie a rapporti di carattere finanziario e organizzativo, è in grado di esercitare i diritti o i poteri di cui alle lettere a) e b).

Inoltre la legge 448/01 ha stabilito che una società bancaria si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato.

37. Per quanto riguarda in particolare le partecipazioni in banche, le fondazioni bancarie sono autorizzate a conservarle per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto 153/99. La legge 448/01 ha ora determinato che le fondazioni bancarie possono conservare le loro partecipazioni di controllo per un ulteriore periodo di tre anni a condizione che le partecipazioni nelle Società bancarie conferitarie siano affidate ad una *società di gestione del risparmio (SGR)* indipendente. La società di gestione del risparmio eserciterà in nome proprio tutti i diritti spettanti agli azionisti, salvo per quanto riguarda le deliberazioni delle assemblee straordinarie (ossia quelle convocate per approvare modifiche strutturali). L'autorità di vigilanza è chiamata a dettare apposite disposizioni per assicurare che la scelta della società di gestione del risparmio avvenga secondo criteri trasparenti ed equi e siano evitati conflitti di interesse.

38. Per quanto riguarda le altre partecipazioni di controllo non consentite, esse devono essere dismesse entro il termine stabilito dall'autorità di vigilanza e comunque, non oltre il termine di quattro anni dall'entrata in vigore del decreto 153/99. Qualora le fondazioni non rispettino i termini di cui sopra, l'autorità di vigilanza provvede direttamente alla dismissione delle partecipazioni di controllo, anche mediante un apposito commissario.

39. I membri degli organi sociali e i dirigenti delle fondazioni bancarie devono possedere requisiti di onorabilità e di professionalità. Questi requisiti sono stabiliti dall'autorità di vigilanza e intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti all'esercizio di funzioni di indirizzo, ammini-

strazione, direzione e controllo in un ente senza scopo di lucro. Le fondazioni bancarie non possono distribuire quote di utili ai membri degli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti. La legge 448/01 dispone che i membri degli organi sociali e i dirigenti non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo. Il decreto 153/99, nella sua formulazione originaria, vietava semplicemente ai membri dell'organo di amministrazione di assumere funzioni di consigliere di amministrazione nella società bancaria conferitaria.

40. Il patrimonio delle fondazioni è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità. Nell'amministrare il patrimonio, le fondazioni devono osservare criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata. Inoltre le fondazioni bancarie sono tenute a diversificare i loro investimenti al fine di evitare i rischi derivanti dalla concentrazione degli investimenti e ad investire il loro patrimonio in modo coerente con le loro finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio in cui operano.

41. L'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto 153/99, modificato dalla legge 448/01, stabilisce che gli enti

locali devono nominare la maggioranza dei membri dell'organo di indirizzo delle fondazioni.

Attività economica

42. In sintesi, l'attività delle fondazioni bancarie consiste nel destinare il reddito che traggono dal loro patrimonio alla promozione di scopi di utilità sociale. Questa attività presenta quattro aspetti principali: i) la gestione e l'investimento del patrimonio; ii) l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro che operano nel campo sociale; iii) lo svolgimento di attività in campo sociale e iv) l'attività di controllo di "imprese strumentali".

Gestione ed investimento del patrimonio

43. Per quanto concerne la prima attività, il decreto 153/99 specifica che il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari. Le fondazioni devono investire il proprio patrimonio perseguendo una redditività adeguata, ma osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore¹¹. Esse non possono utilizzare il proprio patrimonio per acquisire il controllo di imprese commerciali: il decreto 153/99 ha introdotto salvaguardie specifiche al riguardo (cfr. sopra, punti 36 e 39). La legge 448/01 ha ulteriormente rafforzato tali salvaguardie rispetto alle banche, escludendo esplicitamente l'ipotesi di un controllo in comune ed estendendo il campo del divieto del cumulo delle

¹¹ La legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha aggiunto che il patrimonio deve essere gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità.

cariche. La legge 448/01 ha, quindi, rafforzato la separazione tra fondazioni e istituti finanziari. Così facendo, essa ha concorso a dissipare i dubbi espressi al riguardo nella decisione di avvio del procedimento.

44. La gestione del patrimonio delle fondazioni - se vi provvede la fondazione stessa¹² non dà luogo alla prestazione di un servizio sul mercato. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in materia di IVA, una società holding, il cui unico scopo sia l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, senza interferire in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, fatti salvi i diritti che la holding stessa possiede nella sua qualità di azionista, non svolge un'attività economica. Le cose stanno altrimenti se la partecipazione si accompagna ad un intervento diretto o indiretto nella gestione delle imprese nelle quali è stata acquisita una partecipazione, fatti salvi i diritti spettanti alla holding stessa in quanto azionista. Un intervento del genere nella gestione delle imprese controllate deve essere considerato come un'attività economica nella misura in cui comporta la partecipazione ad un'attività di cessione di beni o di prestazione di servizi¹³. La Commissione ritiene che tali principi siano pertinenti al fine di stabilire se le fondazioni esercitino un'attività eco-

nomica e possano quindi essere considerate come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

45. Inoltre, la gestione del patrimonio non può essere considerata come un'attività autonoma e distinta da quella della destinazione dei suoi proventi alla promozione di azioni di utilità sociale. Gli utili derivanti dalla gestione del patrimonio non possono essere distribuiti ai membri e ai soci della fondazione e possono essere utilizzati solo per l'erogazione dei contributi. Di conseguenza la gestione interna del patrimonio non può essere qualificata come "attività economica" in sé, ma va vista nel contesto dell'attività complessiva delle fondazioni.

L'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per fini di utilità sociale

46. Il reddito che le fondazioni traggono dal loro patrimonio serve ad erogare contributi ad enti senza scopo di lucro che operano nei settori indicati dalla legge (cfr. punto 34 sopra). Il decreto 153/99 vieta espressamente l'esercizio dell'attività bancaria e le fondazioni non possono ricevere alcuna forma di compensazione per i loro contributi. Usando alcune espressioni impiegate dalla Corte di giustizia nella già citata sentenza nella causa *Poucet e*

Pistre (cfr. sopra, punto 19), si può affermare che questo tipo di attività "svolge una funzione di carattere esclusivamente sociale", "si fonda sul principio della solidarietà" e "non ha alcuno scopo di lucro". Si può inoltre rilevare che la distribuzione di benefici da parte delle fondazioni non ha alcun rapporto gli eventuali utili che le fondazioni stesse possano ottenere: le fondazioni non operano secondo normali criteri di mercato, né esiste un mercato per questo particolare tipo di attività.

47. Di conseguenza, la Commissione considera che l'attività di gestione del proprio patrimonio e di utilizzazione del reddito che ne deriva per l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per scopi di utilità sociale non è un'attività economica e non qualifica dunque le fondazioni come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

L'esercizio di attività nel campo sociale e il controllo di "imprese strumentali"

48. Le fondazioni bancarie non sono autorizzate a detenere partecipazioni di controllo in imprese, né possono finanziare in alcun modo attività commerciali, salvo che nelle circostanze specificate dalla legge. Si tratta dei casi delle fondazioni che esercitano direttamente un'attività nei "settori rilevanti" o che controllano enti operanti in tali settori (le cosiddette "imprese strumentali"). In ogni caso

né le fondazioni né le imprese strumentali possono proporsi scopi di lucro.

49. Nel valutare se le attività nei settori indicati dalla legge siano da considerare "attività economiche", si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, "la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento... e che costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"¹⁴. La Corte di giustizia ha inoltre dichiarato, nel caso di un fondo pensione di categoria, che la mancanza di fini di lucro, il perseguimento di una finalità sociale, gli elementi di solidarietà e le restrizioni o i controlli sugli investimenti non impedivano di considerare l'attività svolta dal fondo come un'attività economica¹⁵. In effetti, perché un'attività che consiste nell'offerta di beni o servizi sia considerata come non economica si deve poter escludere l'esistenza di un mercato di beni o servizi analoghi. Nella maggior parte dei settori indicati dalla legge - istruzione, cultura, sanità, conservazione, ricerca scientifica e assistenza alle categorie sociali deboli - è possibile incontrare operatori che esercitano un'attività simile per scopi di lucro. Contrariamente all'attività di erogazione di contributi a fondo perduto, per la quale non esiste un "mercato", l'attività di prestazione di servizi ospedalieri, l'attività di una galleria d'arte o di una

¹² La legge 28 dicembre 2001, n. 448 dà alle fondazioni la possibilità di affidare la partecipazione nella società bancaria conferitaria ad una società esterna specializzata nella gestione di patrimoni (*Società di gestione del risparmio - SGR*). Così facendo le fondazioni possono rimandare di tre anni la cessione delle partecipazioni di controllo nelle banche. La fondazione non può intervenire nella gestione del suo patrimonio; per quanto riguarda l'esercizio dei suoi diritti di azionista, la fondazione può soltanto dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile.

¹³ Cfr. cause C-60/90 *Polysar Investments Netherlands / Inspecie der Invoerrechten* Racc. 1991, I-3111; C-333/91 *Sofitam* Racc. 1993, I-3513; C-142/99 *Floridienne e Berginvest* Racc. 2000, I-9567.

¹⁴ Sentenza della Corte del 18 giugno 1998 nella causa C-35/96, *Commissione delle Comunità europee/Repubblica Italiana*, Racc. I-3851, punto 36.

¹⁵ Sentenza della Corte del 21 settembre 1999 nelle cause riunite da C-115/97 a C-117/97, *Brentjens' Handelssonderneming BV/Stichting Bedrijfspensioenfond voor de Handel in Bouwmaterialen*, Racc. I-6025, punti 85 e 86.

agenzia di protezione delle persone implicano operazioni economiche. In questi mercati la presenza diretta delle fondazioni o la possibilità che esse hanno di controllare delle imprese è potenzialmente in grado di falsare la concorrenza e la loro attività non può essere interamente sottratta al controllo del rispetto delle regole di concorrenza.

50. Ciò non significa che tutte le attività esercitate nei “settori rilevanti” siano di “natura economica”. Analogamente, alcune delle attività - pur essendo “economiche” potrebbero non essere in grado di influire sul commercio tra Stati membri. L'esatta qualificazione delle attività ai fini del controllo degli aiuti di Stato può essere stabilita solo caso per caso.

51. Va rilevato che le autorità italiane hanno dichiarato che per il momento nessuna delle fondazioni si è avvalsa della possibilità prevista dalla legge di esercitare direttamente un'attività nei “settori rilevanti”¹⁶. Risulterebbe quindi che nessuna delle fondazioni possa essere qualificata come “impresa” ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1 in virtù delle attività svolte direttamente nei “settori rilevanti”. Qualora esse svolgessero una simile attività, l'articolo 9, comma 3, del decreto 153/99 prescrive alle fondazioni di predisporre contabilità separate.

52. Quanto alla possibilità di acquisire il controllo di imprese strumentali, questa non conferirebbe alle fondazioni la qualità di imprese nella

misura in cui non implica una diretta partecipazione delle fondazioni stesse all'attività dell'impresa controllata. Tra le fondazioni e le “imprese strumentali” che esse sono autorizzate a controllare è prescritta la separazione giuridica, oltre che la separazione della contabilità.

53. Di conseguenza la Commissione considera che le fondazioni bancarie che non intervengono direttamente in attività nei “settori rilevanti” non sono imprese ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1. Le fondazioni vanno invece considerate come imprese quando intervengono direttamente in attività, pur se nei “settori rilevanti”, che abbiano natura economica.

54. L'informazione fornita dalle autorità italiane in merito all'assenza di attività dirette delle fondazioni nei “settori rilevanti” ha perciò indotto la Commissione a rivedere la sua posizione preliminare, espressa nella decisione di avvio del procedimento, per quanto riguarda la qualificazione come imprese delle fondazioni.

Eventuale presenza di elementi di aiuto

55. Qualora le fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica - anche se nei “settori rilevanti” - nella quale sono presenti scambi tra Stati membri, qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire un aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

56. Analogamente, poiché la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle fondazioni è designata dagli enti locali (cfr. sopra, punto 41), le fondazioni vanno considerate enti sottoposti al controllo pubblico. I pubblici poteri controllano le loro risorse e l'uso delle medesime. Di conseguenza, ogniqualvolta le fondazioni erogano fondi o altre forme di sostegno ad imprese - anche se nei “settori rilevanti” - questa erogazione è atta a costituire aiuto di Stato nella misura in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Detti aiuti devono essere notificati ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

Altre società conferitarie costituite ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218

57. Il decreto 153/99 concede le agevolazioni fiscali di cui al punto 5, numeri (2) e (3) alle altre società conferitarie - costituite ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 alle quali le fondazioni abbiano conferito le loro partecipazioni in società bancarie.

Quando tali società esercitano l'attività bancaria, esse sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione e vanno considerate come destinatarie della decisione della Commissione dell'11 dicembre 2001 nel caso C 54/A/2000/CE. Tuttavia l'articolo 16, comma 6, del decreto 153/99 prevede esplicitamente il caso delle società conferitarie che non esercitano attività bancaria e sono interamente possedute da fondazioni. Nella misura in cui queste società si limitano ad amministrare i cespiti finanziari delle fondazioni, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da fondazioni, le agevolazioni fiscali citate al punto 5, numeri (2) e (3) andran-

no in definitiva a beneficio delle fondazioni. Se le fondazioni proprietarie delle società conferitarie in oggetto non sono imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, si può quindi affermare che le misure di cui al punto 5, numeri (2) e (3) non conferiscono un vantaggio ad alcuna impresa.

58. Di conseguenza, la Commissione ritiene che le agevolazioni fiscali concesse dall'articolo 13 e dall'articolo 16 del decreto 153/99 alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria e sono interamente possedute da fondazioni non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

VI. Conclusioni

59. La Commissione ritiene che l'attività di gestione del proprio patrimonio e di utilizzazione del reddito che ne deriva per l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per scopi di utilità sociale non è un'attività economica e non qualifica dunque le fondazioni come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

60. Le autorità italiane hanno dichiarato che nessuna fondazione esercita direttamente un'attività di natura economica nei settori nei quali la legge attribuisce ad esse questa possibilità.

61. Di conseguenza, le misure destinate alle fondazioni introdotte dall'articolo 12, comma 2, dall'articolo 13, dall'articolo 16, commi 4 e 5 e dall'articolo 27, comma 2 del decreto 153/99 non costituiscono aiuto di Stato in quanto non sono destinate ad imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

¹⁶ Lettera del 16 gennaio 2001, in risposta alla lettera della Commissione del 25 ottobre 2000, che informava il governo italiano della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

62. Le misure destinate alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da fondazioni, introdotte dall'articolo 13, dall'articolo 16, comma 6 e dall'articolo 17 del decreto 153/99 non costituiscono aiuto di Stato in quanto non sono destinate ad imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

63. Qualora le fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica nella quale sono presenti scambi tra Stati membri - anche se nei settori nei quali la legge dà ad esse questa possibilità - qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Analogamente, poiché la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle fondazioni è designata dagli enti locali, i pubblici poteri controllano le loro risorse e l'uso delle medesime. Di conseguenza qualsiasi erogazione, da parte delle fondazioni, di fondi o altre forme di sostegno ad imprese è atta a costituire un aiuto di Stato nella misura in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Siffatti aiuti devono essere notificati ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Infine, se le società conferitarie offrono servizi a terzi, qualsiasi agevolazione fiscale di cui esse beneficino è atta a costituire aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura cui l'Italia ha dato esecuzione con l'articolo 12, comma 2,

l'articolo 13, l'articolo 16, commi 4 e 5 e l'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinata alle fondazioni che non esercitano direttamente attività nei settori elencati nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis di detto decreto, modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Articolo 2

La misura cui l'Italia ha dato esecuzione con l'articolo 13, l'articolo 16, comma 6 e l'articolo 17 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinata alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da fondazioni di cui all'articolo 1 della presente decisione non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Articolo 3

Qualora le fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica nella quale sono presenti scambi tra Stati membri - anche se nei settori nei quali la legge dà ad esse questa possibilità - qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Quando la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle fondazioni è designata dagli enti locali, l'erogazione ad imprese di fondi o di altre forme di sostegno è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Quando le società conferitarie offrono servizi a terzi, qualsiasi agevolazione

fiscale di cui esse beneficino è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

taria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 22.08.2002

Articolo 4

La Repubblica Italiana è destina-

Per la Commissione
Mario Montis
Membro della Commissione

Progetto grafica e stampa a cura di:
Varigrafica Alto Lazio - Nepi

